



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guida per l'utilizzo

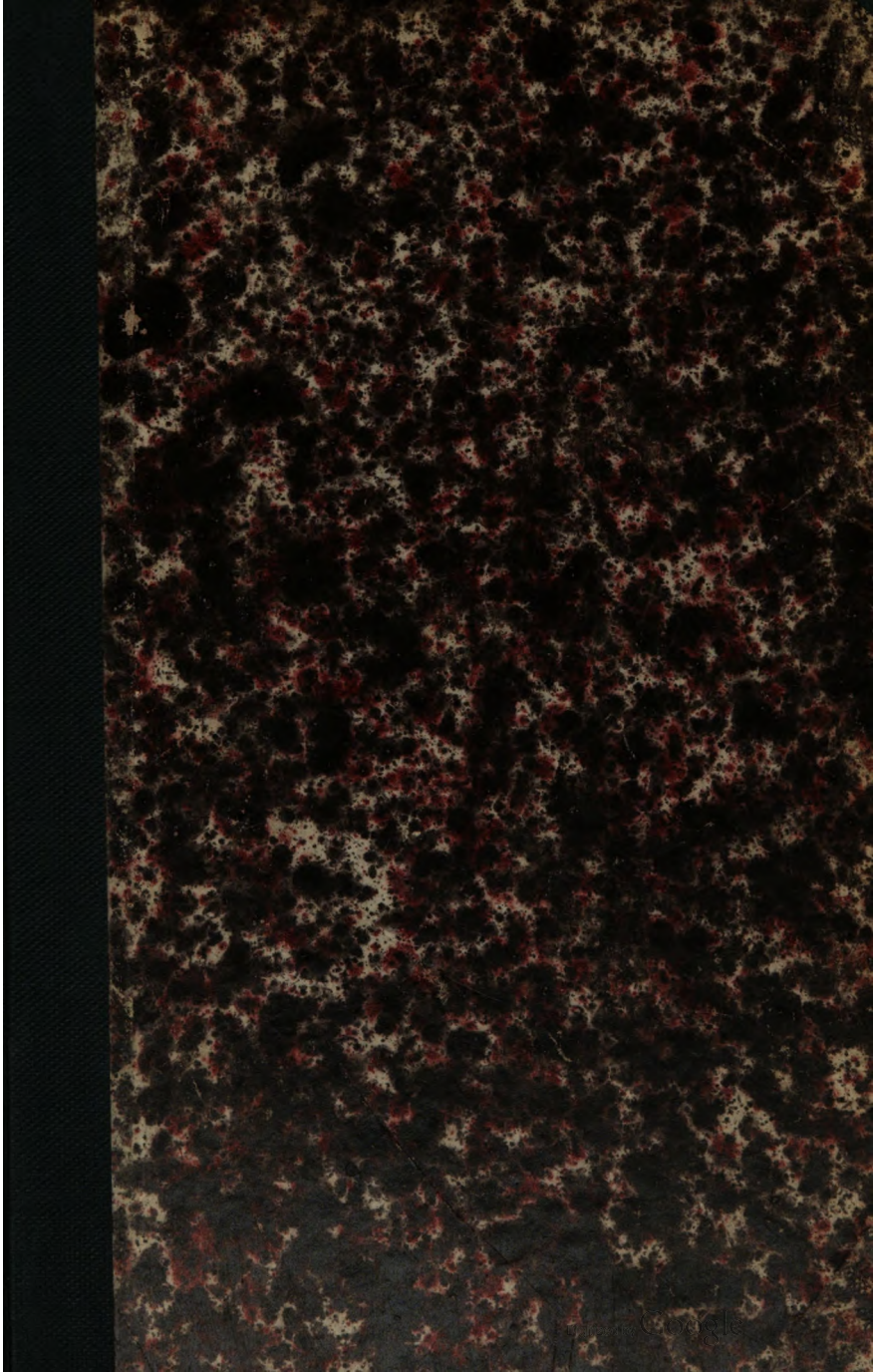
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Flat 451st

Spinda



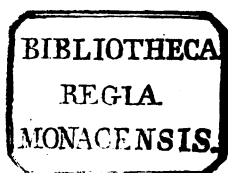
LA RESTAURAZIONE
DELLA
REPUBBLICA LIGURE
NEL MDCCCXIV

LA RESTAURAZIONE
DELLA
REPUBBLICA LIGURE

NEL MDCCCXIV
SAGGIO STORICO
SCRITTO
DA MASSIMILIANO SPINOLA
DEL FU MASSIMILIANO



GENOVA
CO' TIPI DEL R. I. DE' SORDO-MUTI
1863



—
Proprietà letteraria
—

AVVERTENZA

Il saggio storico della Restaurazione di Genova dell' anno 1814, che mi sono risoluto di pubblicare, è lo stesso che in varie sedute della Società di storia patria leggeva per me il mio dotto collega il signor Luigi Tommaso Belgrano. Nell' intento di diminuire, per quanto mi fosse possibile, i numerosi difetti del mio scritto, ho cercato di farvi le correzioni indicatemi da benevoli amici. Io mi sono determinato di dar alla luce questo mio qualunque siasi lavoro nella speranza di rischiarare maggiormente alcuni avvenimenti poco noti a cagione della tristizia dei tempi, ma che tuttavia per i Genovesi, e forse per l' Italia tutta, sono da considerarsi come un

brano di storia patria assai importante. Qualora la vanità ingenita in chi scrive non m' illuda, mi sembra che i documenti inediti da me pubblicati, ed il punto di vista su cui fondo i miei ragionamenti possano dare un maggior interesse alla descrizione di fatti storici, i quali sebbene non antichi, tuttavia sono privi del pregio dell' attualità.

Colgo questa occasione per tributare i dovuti ringraziamenti ai miei amici, i quali mi fornirono i documenti inediti, che unitamente a quelli da me posseduti formano forse tutto il pregio del mio scritto. Non lascerò pertanto di ricordare, che debbo alla gentile benevolenza del marchese Giovanni Serra, erede di Girolamo Serra ex presidente del Governo provvisorio di Genova eletto da Lord Bentinck, la comunicazione di un libro contenente molte deliberazioni del Governo provvisorio, tra le altre quella colle sottoscrizioni originali alla protesta del 26 dicembre, ed un altro coi dispacci inviati da Parigi e da Londra dal marchese Agostino Pareto, come pure alcune notarelle autografe. Rammenterò altresì la cortesia dei signori Dottore Carlo Varese, e marchese Pietro Monticelli, il primo che gentilmente mi diede una copia del manoscritto originale del

Gallesio da lui posseduto, il secondo per aver avuto la compiacenza di ottenere per me dal signor Domenico Carutti di estrarre dagli Archivi del Ministero degli Affari esteri, copia della Costituzione presentata dal marchese Antonio Brignole Sale ai Ministri Plenipotenziarii presso il Congresso di Vienna, e delle Osservazioni fattevi dall' Ambasciatore Piemontese il marchese di San Marzano.

Ho fiducia che questo mio saggio storico verrà accolto con indulgenza non solo dai Genovesi, ma eziandio da tutti quelli Italiani che amano conoscere a fondo le particolarità della moderna storia patria.

Genova, 28 maggio 1863.

LA RESTAURAZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE

NEL MDCCCXIV.

CAPO I.

Introduzione. — Cenni sulle condizioni di Genova dall'anno 1576 al 1814. — Bentinck ottiene la città di Genova per dedizione. — Col proclama 26 aprile restaura l'antica Repubblica di Genova. — Atti e decreti del Governo provvisorio.

Gli eruditi cultori della storia patria fanno, come è di ragione, oggetto speciale dei loro profondi studii il raccogliere ed illustrare i documenti inediti o rari concernenti le memorie e le imprese degli antichi Genovesi. Un proposito di tanto rilievo fa la causa, per la quale essi finora hanno trascurato d'occuparsi dei fatti più recenti. A questa trascuranza devesi attribuire il motivo, per cui si conosce pochissimo la storia di Genova dal 1576 fino al presente.

Questo ultimo periodo, se non offre le gloriose gesta dell' antico comune, tuttavia non è privo di un' importanza relativa, ciò che mi persuade a riguardare ingiusta la non curanza, in cui è tenuto. In questo intervallo fuvvi un' epoca, che per noi può dirsi contemporanea, e pure giace in un totale oblio, ed è assai meno conosciuta dei tempi remotissimi. Ognuno intende che io voglio parlare della restaurazione della repubblica di Genova nell' anno 1814, e della sua unione al Piemonte decretata dal Congresso di Vienna. Io non m' accingo però a stendere una relazione completa delle cose accadute in Liguria nell' anno 1814, ed anzi fo caldi voti che altri più dotti ed eloquenti di me, ne assumano l' ardua fatica. In questo scritto mi restringo a notare alcuni fatti, e ad esporre alcune mie idee sopra quell' epoca, nella quale il Governo e la popolazione genovese serbarono un contegno dignitoso, e non si mostrarono degeneri dai loro maggiori. In esso ho cercato di trattare specialmente di quanto concerne: 1.° I decreti del Governo provvisorio; 2.° I lavori e le discussioni della Giunta incaricata di redigere le modificazioni alla Costituzione del 1576; 3.° Gli atti diplomatici del Governo Ligure restaurato.

La repubblica di Genova aveva preso stabile forma di Governo dopo che Andrea Doria le ridonò la libertà e l' indipendenza, togliendola dalla

potestà della Francia. Colle leggi del 1528, promulgate dal Magistrato dei dodici Riformatori, si cercò d'estinguere le antiche divisioni tra i nobili e la plebe, tra la plebe ed il popolo grasso; si soppressero definitivamente le fazioni guelfe e ghibelline, dei Gualchi e dei Montaldi, degli Adorni e dei Fregosi, e rivocando quelle leggi, che furono causa delle discordie civili, si costituì la Repubblica sopra solide basi.

Il Governo istituito dal Doria fu dai Genovesi reputato un felice avvenimento, e veramente essi potevano dichiararsi contenti, se nelle leggi del 1528 non vi fossero state introdotte delle ineguaglianze di diritti, le quali produssero profonde dissensioni tra i nobili vecchi ed i nuovi. Questi vizi furono resi ancora più notevoli dall'ordinamento del 1547, decretato dopo la repressa congiura di Gian Luigi Fiesco, poichè le mutazioni in esso prescritte eccitarono i disordini ed i tumulti degli ultimi per essere pareggiati ai primi. La riforma dell'anno 1576 sopprimendo le cause di divisione tra i Portici di S. Luca e di S. Pietro, mantenendo l'obbligo di fare ogni anno delle nuove ascrizioni nel libro della nobiltà, e riunendo il più possibile le famiglie nobili, fece sparire quelle lamentate distinzioni. Laonde è assai agevole di scorgere, quanto la suddetta riforma, se riguardasi alla condizione dei tempi ed alla natura dei Compromissarii, fosse statuita.

sopra basi assai liberali. Egli è quindi da deplo-
rare, che sedizioni e congiure interne, e guerre
esterne, impedissero lo svolgimento del Governq il
più libero in quell' epoca, esistente nell' Italia.

La repubblica di Genova retta da un moderato
reggimento d'ottimati, ha potuto godere per più di due
secoli d'un universale benessere, che invano cercavasi
nelle regioni italiane soggette a principi, ed ai vicerè
spagnuoli, ed ai governatori austriaci. Infatti essa
venne travagliata soltanto da ingiuste guerre mosse
da potentissimi sovrani, o da insurrezioni e con-
giure fomentate dall' ambizione e dalla cupidigia di
Governi stranieri. Tali erano le ripetute guerre,
che i Genovesi ebbero a sostenere contro i duchi
di Savoia, e contro la Francia nel 1625, e nel 1685
quando il doge di Genova fu costretto di recarsi
a Parigi, ed umiliarsi dinanzi al prepotente re
Luigi XIV; come pure la guerra contro l' Austria
nel 1746, epoca gloriosa pei Genovesi, in ragione
del fortissimo moto popolare, per cui gli abitanti
della città di Genova discacciarono l' esercito impe-
riale comandato da Botta-Adorno: tali erano altresì
le insidie tentate dalla Spagna nel 1577, allorchè
il suo ambasciatore don Giovanni Idiaquez, coope-
rando alla congiura di Bartolomeo Coronato, cer-
cava di rendersi padrone di Genova, al quale peri-
colo sfuggì la Repubblica, perchè il Senato discopri
la cospirazione, e poté prevenirla punendo colla

pena capitale il Coronato, e coll' aver fatto imbarcare, come di passaggio per la Spagna, cinque mila fanti spagnuoli, venuti di Fiandra per trovarsi all' esecuzione dei progetti dell' Idiaquez. Simile fu pure il contegno tenuto dalla corte di Francia in riguardo all' isola di Corsica, per cui la repubblica di Genova non ha potuto nè sottometterla colla forza, nè pacificarla mediante giuste concessioni; poichè, mentre il Governo francese somministrava deboli soccorsi ai Genovesi per reprimere la rivoluzione, nell' istesso tempo fornendo mezzi ed armi ai ribelli còrsi, incitavali a persistere nel loro intento di proclamare la propria indipendenza, e ciò nello scopo d' impadronirsene.

Del pari i duchi di Savoia si prevalevano delle tendenze democratiche di perversi cittadini, Giulio Cesare Vacchero, Raffaello della Torre ed altri, onde formare delle congiure tendenti a mutare la forma di Governo, introdurvi l' anarchia, e quindi raggiungere lo scopo d' aggregare la Liguria, in tutto od in parte, ai loro dominii; e finalmente sostenendo le pretensioni sediziose di cittadini insorti, come operò l' imperatore Giuseppe II, in quanto concerneva le domande di privilegi voluti dalla città di S. Remo, e non ammessi dal Senato di Genova, si riusciva ad indebolire ognor più un antico comune italiano.

La repubblica di Genova ristretta a piccolo territorio, circondata da potenti Monarchie, non era, nè poteva essere d'alcun peso nella bilancia politica d'Europa. I suoi rettori dovevano restringersi ad adoperare la loro abilità, a conservar la propria indipendenza, giovandosi della protezione di forti alleati, e delle rivalità dei grossi potentati: e per conseguenza il ligure Governo dapprima si appoggiò specialmente sull'amicizia e sopra il patrocinio della Spagna, e poscia sull'interessata alleanza della Francia. I Genovesi potevano dolersi della loro nullità politica, per cui era loro vietato di emulare le antiche glorie del Comune di Genova; tuttavia erano costretti di riputarsi felici, e soddisfatti della loro condizione, quando consideravano la prosperità ed il benessere materiale e morale da essi goduto: ciò che li convinceva, quanto il reggimento di Governo, a cui erano sottoposti, fosse superiore a quello delle altre parti d'Italia; sebbene avessero ragione di desiderare una maggiore larghezza nelle istituzioni politiche, ed una riforma nelle leggi civili, penali ed economiche. È però da notarsi, che, ad onta delle lacune e dei vizi lamentati nella legislazione, e nella Costituzione della Repubblica, i Genovesi non perdettero il loro affetto verso il Governo, che li reggeva, e lo conservarono sempre, ciò che vien dimostrato:

1.º Dalla poca parte presa, e dalla niuna simpatia

del popolo genovese per gli autori delle varie congiure ordite nello scopo di mutare la Costituzione dello Stato sopra basi democratiche ; 2.° Dal moto nazionale, per cui nel 1746 furono cacciati i Tedeschi dalla città di Genova ; 3.° Dalla resistenza della maggioranza della popolazione ligure ad accettare le anarchiche innovazioni introdotte in Genova colla rivoluzione del 1797 dai settarii ad imitazione del Comitato di Salute Pubblica, dei Giacobini, delle Sessioni e dei *club* della città di Parigi.

La rivoluzione di Francia del 1789, per ciò che spettava ai grandi principii sociali proclamati dall'Assemblea Costituente, ebbe in Genova un grande numero di ammiratori non solo nelle masse popolari, ma eziandio presso il ceto della nobiltà, nel quale si restringevano i diritti politici. In Genova era quasi universale la convinzione che fosse giunto il tempo di operare delle importanti riforme negli Statuti della Repubblica. Le riforme organiche della Costituzione del 1576, e delle leggi civili e penali della Repubblica da tutti richieste, se non furono effettuate, devesi attribuire al ribrezzo destato dalle soverchie intemperanze d'una sfrenata licenza, la quale disonorava la nazione francese ; per tali cagioni era agevole comprendere, come non si trattasse più di correggere e perfezionare le leggi e le istituzioni politiche ; ma `di un completo scon-

volgimento sociale. Allorquando i sovrani d'Europa vollero intervenire per arrestare il progresso dei principii rivoluzionari, e ripristinare in Francia la Monarchia nel modo che esisteva prima della convocazione degli Stati generali del 1789; una delle principali loro cure fu di ricercare l'adesione e la cooperazione di tutti i Governi, e quindi non dimenticarono di chiedere l'alleanza dei piccoli Stati d'Italia. Alla suddetta lega acconsentirono e vi parteciparono attivamente soltanto il Re di Sardegna, il Re di Napoli ed il papa Pio VI. La repubblica di Genova e quella di Venezia, le quali non ignoravano le ambiziose mire, a cui tendevano i Gabinetti di Torino e di Vienna, ed erano persuase d'esser debitrice della loro esistenza ed indipendenza all'influenza ed all'alleanza della Francia, si ricusarono perciò di far parte della lega. Esse deliberarono invece di adottare la neutralità disarmata. La determinazione presa dal Senato di Venezia e di Genova fu in allora diversamente giudicata secondo i desiderii e le opinioni delle persone, e fu assai biasimata dagli storici Daru e Botta; si può dire che non appagò nessuno, come sempre accade quando si adottano delle mezze misure. Debbesi però osservare, che, se il Governo genovese e veneto si decisero a deliberare questa risoluzione, mediante la quale si interrompeva l'antica amicizia colla Francia, e si distruggeva

l'equilibrio fino allora tenuto in Italia ; ciò provenne dalla ripugnanza che ispiravano le inaudite crudeltà , e la niuna sicurezza personale e della proprietà , a cui l'intero reame di Francia era sottoposto dal despotismo demagogico , che in quell'epoca dominava sopra la nazione francese.

Nel 1797, le insidie del residente francese Faipoult , collegato a cittadini genovesi ambiziosi e malcontenti, ed appoggiato dalla volontà del generale francese Napoleone Buonaparte, riuscivano, in seguito di moti sediziosi, a rovesciare l'antico Governo ed a stabilire in Genova una Costituzione copiata da quella di Francia del 1795. Questa Costituzione venne approvata nei Comizii popolari radunati a tal oggetto, con cento mila voti favorevoli, sopra diciassette mila contrari. Nella convenzione di Montebello, sottoscritta dal generale in capo dell'armata francese in Italia ed i plenipotenziari genovesi, tra le altre stipulazioni si notavano le seguenti. I feudi imperiali della valle di Scrivia e della valle del Taro, si assegnavano alla Repubblica ; ciò che formava un aumento di popolazione di cinquanta mila abitanti ; e si accettava nella città di Genova un presidio francese, per cui il generale Lannes, mandato da Buonaparte, alloggiava la sua soldatesca nella città e se ne faceva padrone.

Il Direttorio ligure, sebbene non libero e som-

messo alla volontà dei suoi protettori, cercò di ricondurre la quiete e la prosperità, ed a fine di conseguire questo intento non tralasciò di adottare tutti quei mezzi, che la pressione straniera gli permetteva. Questa condizione durò fino all'anno 1800, cioè alla resa della città di Genova fatta da Massena al generale austriaco Hohenzollern. La battaglia di Marengo avendo mutato la condizione delle cose, i Genovesi si affrettarono di spedire una Deputazione al primo Console. Il vincitore di Marengo creò in Genova una Commissione di governo straordinaria. I membri di detta Commissione non idearono altro miglior mezzo per superare le gravi difficoltà, che si opponevano a poter effettuare un solido assestamento nel Governo genovese, che quello di rivolgersi allo stesso primo Console di Francia e pregarlo di dare una Costituzione a Genova, e di nominarne i primi rettori. Buonaparte acconsentì, ed incaricò di redigere gli Statuti per la repubblica di Genova il sig. D'Hauterive, a cui unì il marchese Gerolamo Serra. La Costituzione da essi compilata, fu pubblicata il 24 giugno 1802, ed il giorno 29 dello stesso mese il nuovo Governo entrava in ufficio al cospetto di Cristoforo Saliceti, plenipotenziario della Repubblica francese.

La nomina di Saliceti a rappresentante della Francia in Genova ispirò poca fiducia ai Genovesi, nè s'ingannarono nel loro giudizio. Infatti egli

ed i suoi agenti erano i soli che di fatto governavano in Genova; nè di questo si appagò, poichè compiuto l'anno, profittando del prescritto rinnovamento dei Senatori, trovò modo d'escludere tutti quelli Senatori, che si mostravano meno ossequenti alle volontà dell'inviato di Francia. Saliceti ottenne d'accrescere la sua autorità conservando al potere i Senatori ligii a lui, e surrogando gli uscenti con uomini deboli, oppure con sue creature. Per tal mezzo, quando giunse il giorno segnato dalla volontà di Napoleone, il Doge ed il Senato genovese sottoscrissero, senza opposizione, l'annientamento dell'antica repubblica di Genova, mediante una derisoria votazione, nella quale tutti quegli, che non iscrivevano il loro nome per il sì, o per il no, erano considerati altrettanti voti favorevoli all'unione colla Francia. In tal modo cessò d'esistere l'antica repubblica di Genova; devesi però notare (non per diminuire, ma per ispiegare la debolezza dimostrata in quell'epoca dai Genovesi, e specialmente dal Governo ligure), che l'esistenza e l'indipendenza della repubblica di Genova era del tutto nominale e precaria; perchè tutto dipendeva dal plenipotenziario francese.

Coll'aggregazione della Liguria alla Francia si pose fine al reggimento democratico sorto dalla rivoluzione del 1797, il quale dapprima fu anarchico, e dipoi nelle varie sue modificazioni vi predominò

sempre una violenta reazione demagogica (1). Prima cura del Governo francese, appena che l'arcitesoriere Le-Brun prese possesso di Genova, fu d'annullare tutte le leggi e le istituzioni dei Genovesi, e sostituirvi quelle, che reggevano la Francia; di modo che ai Liguri ogni cosa venne imposta dalla dominazione straniera, e perfino, orribile a dirsi! negli atti pubblici fu soppresso l'italico idioma. Ciò non ostante un'amministrazione più regolare ed eguale verso tutte le classi dei cittadini, una maggiore sicurezza delle proprietà e delle persone, che più non esisteva durante l'anarchico reggimento della repubblica democratica; e finalmente la successiva promulgazione dei codici francesi, unitamente all'entusiasmo destato per le gloriose vittorie di Napoleone, furono le principali cause, per cui i Genovesi, se non poterono dimenticare la loro libertà ed indipendenza perduta, furono però condotti, mercè l'importanza di esse, a figurarsi meno penosa la decretata annessione alla Francia.

Genova era sottoposta al dominio dell'Impero francese, allorchè nell'anno 1813 l'inviato austriaco in Napoli il conte di Neipperg proponeva al re Gioachino di Napoli, ed a Lord Bentinck, un piano di campagna per la guerra da combattersi contro

(1) Vedi, Leggi, decreti, deliberazioni del Governo ligure dall'anno 1797 al 1805.

la Francia; piano che fu discusso ed approvato da loro, e poscia dal generale Bellegarde. Esso consisteva nel determinare che l'esercito austriaco dovesse agire sopra la riva sinistra, ed il napoletano sopra la riva destra del Po; mentre che le truppe anglo-sicule sbarcherebbero a Livorno, e di là proseguirebbero la loro marcia per l'orientale riviera ligure fino alla città di Genova. Stabilivasi inoltre, che l'esercito anglo-siculo, al pari dell'Austriaco, e del Napoletano, avrebbero tratto le loro sussistenze dalle regioni occupate dalle proprie truppe. Lord Bentinck prese possesso della città di Livorno il giorno 8 marzo 1814. Ivi aumentò il suo corpo d'armata con altra truppa raunaticcia, e pubblicò un proclama, col quale invitava gli Italiani ad insorgere, ed a rivendicare la propria libertà ed indipendenza. In questo manifesto così si esprimeva: La Gran Brettagna porgere loro la mano per liberarli dal ferreo giogo di Buonaparte. Il Portogallo, la Spagna, la Sicilia, l'Olanda attestare i principii liberali, e disinterressati di questa Potenza. Essere le medesime indipendenti e godere la libertà civile. L'Italia sola sarebbe rimasta sotto il giogo? Gli Italiani adunque non più esitassero ad essere Italiani. I soldati specialmente del Regno d'Italia pensassero, che la gran causa della patria era nelle loro mani. Facessero valere i proprii diritti e fossero liberi; si unissero gli sforzi, e l'Italia

divenisse ciò che era stata ne' migliori suoi tempi. Il dì 26 marzo avviò i suoi soldati verso il Genovesato. Il suo esercito si componeva di 1600 Siciliani e Calabresi capitanati dal brigadiere Roth, e di 3400 Inglesi comandati dal generale Montresor, e di 7000 e più anglo-siculi, e di truppa raunaticcia sotto gli ordini del generale Mac-farlane, e dei colonelli Travers e Ciravegna, ai quali in seguito si aggiunse un grosso corpo di volontari montanari della riviera di Levante sotto il comando del loro compatriota Leveroni. L' esercito anglo-siculo passò il fiume Magra, investì il piccolo forte di Santa Maria, che sta all' imboccatura del golfo della Spezia, il giorno 30 lo costrinse a capitolare, e se ne impadronì; poscia a cagione delle cattive strade, proseguì lentamente la sua marcia verso la città di Genova. In tutti i paesi della Liguria era accolto come un liberatore.

Lord Bentinck, per ispirare ed accrescere l' entusiasmo dei genovesi, collocava alla testa delle sue truppe due battaglioni d'italiani al servizio dell' Inghilterra, i quali facevano sventolare un vessillo coll' elettrica divisa, *Libertà dell' Italia*. Giunto a Chiavari promulgava un altro proclama, nel quale asseverava, essere intenzione delle Potenze alleate di restituire l' indipendenza alla Liguria. Quanto più si approssimava alla città di Genova, tanto più aumentava le blandizie verso le popolazioni; a tal

fine nei paesi da esso occupati non dimenticava di far spiegare la bandiera dell' antica Repubblica. L' insegna genovese, che vedevasi così inalberata, come quelle su cui leggevansi le parole *Libertà ed Indipendenza dell' Italia*, destavano un entusiasmo universale.

In Genova diversi erano gli umori, secondo le varie opinioni e speranze. Le Autorità francesi cercavano di tenere occulti i disastri dell' Imperatore Napoleone I, ma non potevano impedire che le funeste notizie trasparassero e si divulgassero, e quindi nascesse la certezza della prossima caduta dell' Impero Napoleonico. La qual cosa era reputata un avvenimento felice, siccome avviene sempre ad ogni mutamento di governo; e tale lusinga veniva avvalorata dai menzogneri proclami dei generali austriaci Nugent e Bellegarde, e dall' Arciduca Giovanni d' Austria. La veracità di questi proclami era convalidata da quelli fatti con maggiore buona fede da Bentinck, pubblicati a Livorno, ed a Chivari. Il malcontento contro il dominio francese era comune in tutti i ceti dei cittadini genovesi.

La nobiltà aspirava a riacquistare, almeno in parte, gli onori ed il potere; si querelava della diminuzione delle sue ricchezze causata dalla bancarotta dei governi francese, spagnuolo, austriaco, e dalla soppressione della Banca di San Giorgio, di cui il Governo imperiale liquidò soltanto le azioni

in ragione di un terzo dell' antico dividendo, e confiscò, considerandole come manimorte, le rendite stabilite sopra detta Banca in favore delle opere di beneficenza, da pii lasciti dei patrizi genovesi.

Essa lamentavasi altresì del deprezzamento, nel quale erano cadute tutte le proprietà immobiliari, come pure era profondamente ferita nelle domestiche affezioni dal decreto, il quale statuiva che la gioventù delle famiglie più ragguardevoli fosse educata in collegi speciali, acciocchè acquistasse un' educazione militare.

I negozianti e gli industriali piangevano sul commercio completamente spento, e si lagnavano delle leggi doganali, in cui non era tenuto nessun conto della situazione eccentrica stabilita dal blocco continentale. La classe meno agiata e povera soffriva della diminuzione di ricchezza delle classi superiori, essendo priva di lavoro in quanto spettava ad ogni oggetto di lusso; perciocchè i possidenti eransi ristretti ad una vita economica, e si studiavano di privarsi del superfluo, onde rimarginare le ingenti perdite di capitali da essi patite; e si lamentava egualmente della mancanza d'opera prodotta dalla nullità dei negozi. Tutti concordavano nel querelarsi dell' indipendenza, e della libertà perduta, de' traffichi distrutti, delle imposte accresciute, delle esagerate coscrizioni. Finalmente era universale il desiderio della pace prodotto dalle con-

tinue guerre, e dai danni e dai sacrifici, che queste recavano.

Un mutamento di Governo non incuteva nessun timore, perchè ogni persona agiata e colta, a qualunque ordine appartenesse, aveva fiducia di conservare i progressi sociali acquistati, e di mantenere quelli introdotti dall'amministrazione e dalla legislazione francese; speranza, che nel 1814, se non si poteva considerare come un' utopia, era assai difficile ad effettuarsi. Imperocchè veniva osteggiata dalle idee, e dai principi reazionari predominanti, i quali erano diffusi ed eretti in teorico sistema da Chateaubriand, De-Bonnald, e dal savoiaro De-Maistre; principii protetti dalle censure preventive, che vietavano la pubblicazione e la circolazione delle dottrine più o meno opposte.

Lord Bentinck al 13 aprile giunse nelle vicinanze di Genova; pose il suo quartiere generale a Nervi nel palazzo Fravega (1), dove ebbe degli abboccamenti, e trattò con gli emissari dei vari partiti politici genovesi, ed accampò le sue truppe a Sturla.

Il generale Fresia presidiava Genova con una guernigione francese di quattro mila cinquecento uomini, più quattro coorti di milizia nazionale di recente formate. Io non descriverò il combattimento

(1) Ora Cattaneo.

e la sconfitta toccata ai francesi il giorno 16 aprile, sebbene essi fossero accampati in forti posizioni, e tenessero le fortezze di Richelieu, e di Santa Tecla. L' esercito inglese, dopo una leggiera resistenza sloggiò i francesi dai loro posti, e s' impadronì delle suddette fortezze. Nel tempo stesso giungeva dinanzi al Porto di Genova il Contra-ammiraglio Pellew colla sua flottiglia, composta di tre vascelli, varie fregate, e diversi legni minori.

La condizione della città di Genova era deplorabile, poichè veniva minacciata da un assalto dalla parte di terra, e da un bombardamento da quella di mare. Intanto la popolazione si commoveva, prima nei giorni 14 e 15 con iscomposti moti, gridando; non voler più guerra, ma voler pace, ed inalberando per le pubbliche strade l' antica bandiera-repubblicana; poscia nei giorni 16 e 17, le dimostrazioni presero aspetto ed importanza di vera insurrezione, ebbero luogo dolorose improntitudini popolari, quali furono l' atterramento e la distruzione della statua marmorea di Napoleone I; lavoro egregio dello scultore Nicolò Traverso; e gli insulti per le pubbliche vie ad individui francesi dimoranti in Genova, e specialmente al vice-prefetto, ed al prefetto Bourdon, che non avevano reso la loro amministrazione molto grata ai Genovesi. — Vi furono perfino tumulti e minacce sotto alle finestre del generale Fresia, che abitava nel

palazzo Spinola situato da Santa Caterina. Il *maire* della città, Vincenzo Spinola, accompagnato da una deputazione del municipio, alla quale si univa l'arcivescovo cardinale Giuseppe Spina, si recò dal generale Fresia per pregarlo di non prolungare un' inutile difesa. Fresia acconsentiva, che una deputazione composta dei signori Agostino Pareto ed Emmanuele Balbi, membri del consiglio municipale, si presentasse a Lord Bentinck, per chiedere una sospensione d'armi. Il generale inglese ricusò recisamente la domanda, ma non fu alieno ad aprire delle negoziazioni per trattare della resa della città.

Dietro la relazione dei deputati, il *maire* accompagnato dai quattro capi delle coorti della guardia nazionale, andò nuovamente dal generale Fresia, affine di dimostrargli l'urgente necessità di capitolare. Eglino riuscirono a convincerlo, e lo indussero a nominare alcuni rappresentanti colla facoltà di trattare i patti della resa della città. Il generale francese si risolse molto a male in cuore ad acconsentire alle domande della municipalità genovese, ma vi fu costretto dal contegno ostile delle milizie cittadine, dalla volontà di tutta la popolazione, che ricordando i mali patiti durante il blocco di Genova nel 1800, era decisa di non più soffrirli, e particolarmente dalla impossibilità in cui si trovava di resistere ad un attacco simultaneo di terra e di mare. In tal modo Lord Bentinck poté impadronirsi

d'una delle città più forti, non dirò dell'Italia, ma dell'Europa, nella quale trovò 292 cannoni con una corrispondente quantità di munizioni, non soffrendo altra perdita che quella di trentasette uomini morti, e cento settantaquattro feriti. I rappresentanti eletti per trattare la resa della città, furono il colonello Dubignon, e l'ispettore delle riviste Chopin. Questi andarono al quartiere generale inglese a San Martino d'Albaro, e là coi delegati di Lord Bentinck, cioè il generale Mac-farlane ed il colonello Borvley, pattuirono le condizioni della capitolazione, nelle quali accordavasi alle truppe francesi di recarsi in Francia, e di partire con tutti gli onori della guerra: dimenticavansi però, contro l'uso costante introdotto dalla civiltà moderna, d'inserirvi degli articoli, che guarentissero gl'interessi dei cittadini. La convenzione di resa fu subito ratificata da Lord Bentinck, e dal contrammiraglio Pellew, dal generale Fresia, e da Luca Solari pel municipio di Genova. E qui non debbesi omettere di rendere sinceri elogi al generale inglese per aver nobilmente mantenuto le sue assicurazioni verbali al delegato del municipio; nobile condotta, mercè la quale i cittadini non ebbero a soffrire danno dalla dimenticanza usata a loro riguardo dai negoziatori francesi.

Il giorno 18 aprile, le truppe inglesi fecero il loro ingresso nella città di Genova. Lord

Bentinck alloggiava nel palazzo del marchese Marcello Durazzo quondam Giacomo Filippo in via Balbi. Egli venne subito attorniato dai principali faccendieri, e dai personaggi politici più influenti. Nella sera del sabbato 20 aprile vi intervenne, invitato dallo stesso Bentinck, il dotto giureconsulto Benedetto Perasso in compagnia dei signori Giuseppe Fravega, e Giambattista Càrrega.

L' avvocato Perasso si congiunse a quelli, che peroravano la causa del mantenimento della Repubblica; al che (come scrive lo stesso Perasso nella sua *Memoria ms.*, il cui autografo è presso il sig. avvocato E. Filiberti, e una copia presso di me) il generale Bentinck era renitentissimo. Egli fece valere tutti gli argomenti possibili, lusingò l'amor proprio del generale inglese, tanto che alfine Lord Bentinck disse: « Se ne occuperebbe, non ostante ch' ei vedesse, che andava a compromettersi col suo Governo, e colle potenze coalizzate, facendo un atto a cui non era autorizzato, e per il quale non aveva nessuna istruzione, essendo venuto in questo paese per caso ». Qui è da notarsi, che Bentinck non era del tutto sincero, poichè asseverava che egli non si trovava in Genova che per caso, quando per l'opposto vi si era recato per effetto di un piano combinato cogli alleati. Era verissimo per quanto concerneva le istruzioni, che

il Visconte Castlereagh, dopo aver preso il portafoglio degli affari esteri, in surrogazione di Lord Wellesley, non gli aveva dato nessun nuovo ordine sopra la sua condotta; però poteva credersi autorizzato da quelle avute da Lord Bathurst, ministro della guerra e collega di Castlereagh, e da Lord Wellesley, che da poco tempo aveva dato la sua dimissione da ministro degli affari esteri, di decidere sull'opportunità della deliberazione da prendersi.

Le istruzioni di Lord Bathurst Segretario di Stato per la guerra erano perentorie (1), come apparisce dal suo dispaccio del 28 dicembre 1813, nel quale ragguaglia Lord Bentinck di sicure informazioni avute sopra la facilità, che si presentava, di cacciare i francesi dal Piemonte e dalla Liguria, del poco numero di truppe francesi, e dell'universale malcontento degli Italiani. In questo dispaccio Lord Bathurst ordinava a Bentinck di tenersi in continua comunicazione colla corte di Cagliari, e di profittare delle circostanze propizie per incoraggiare le popolazioni ad insorgere contro i francesi; e notava altresì, che il principale scopo da aversi in mira era l'occupazione della città e del porto di Genova, conchiudendo col dire: purchè vi concorra la più completa adesione degli abitanti, voi potreste prendere possesso

(1) V. Schoell, *Pieces diplomatiques*.

di Genova in nome e per conto di S. M. il re di Sardegna. Appena giunto sul suolo ligure fu agevole a Lord Bentinck di convincersi quanto profonda ed universale fosse la ripugnanza, che avevano i genovesi, a qualunque classe essi appartenessero, di essere assoggettati alla corte di Torino. Per tale intima convinzione, e per non avere ricevuto dal Ministero britannico nuove istruzioni opposte alle anteriori, egli poteva credere di aver la facoltà d'interpretare in senso favorevole ai genovesi l'istruzione di Lord Bathurst, ed appagare così il voto universale dei Liguri.

Una volta piegato l'animo del generale inglese a tale risoluzione, si discusse il modo d'eseguirla. L'avvocato Perasso propose, come più facile e conveniente, di ristabilire la costituzione del 1576. Ignorando Bentinck le leggi genovesi, e non piacendogli di leggerle nè in latino, nè in italiano, il Perasso si offrì di fargliele conoscere in francese, e di aggiungervi alcune brevi osservazioni sopra quei loro vizii organici, che meritavano d'essere corretti, come l'esperienza avea dimostrato. Bentinck accettò l'offerta, e, poichè nulla era stato definitivamente deciso, fu convenuta altra adunanza pel domani alle ore otto antimeridiane.

Il Perasso ritornò in sua casa, dove dalla mezzanotte alle ore 7 del mattino scrisse un compendio delle leggi del 1576, corredandolo delle promesse

osservazioni, e andò poscia a consultare il suo amico l' avvocato Marcello Massone, che approvò il suo lavoro: alle ore 8 recossi da Bentinck, col quale si trattenne fino alle 12 meridiane. Lord Bentinck lesse attentamente il Compendio della Costituzione dell' anno 1576; indi pregò il Perasso di fargliene il confronto colle costituzioni del 1797, e del 1802, che egli aveva pure sul tavolo, giacchè alcuni personaggi influenti insistevano di presciegliere la costituzione del 1802. L' avvocato Perasso gliene fece l' analisi, cercando di dimostrare quanto quella del 1576 soprastesse alle due altre per ciò che spettava ai poteri legislativo ed esecutivo, e le fosse inferiore per quanto concerneva l' ordine giudiziario.

Il generale inglese gli propose allora alcune questioni, pregandolo di scioglierle in iscritto, e dicendo di farlo subito, poichè sembravagli dopo quattro giorni, che era in Genova, fosse necessario di prender qualche deliberazione. Le questioni messe in campo erano le seguenti.

1.° Non avere nessuna istruzione, nè facoltà dal suo Governo per operare un tal cangiamento.

2.° Far d' uopo, che le disposizioni decretate per la ricostituzione della Repubblica sieno considerate dalla nazione come definitive; il quale intento non si potrebbe conseguire col sistema provvisorio, seguendo le norme prescritte dalla Costituzione, che

si vuole ristabilire: imperocchè il tempo, che si doveva perdere in discussioni e formalità, poteva produrre un ostacolo fatale alla riuscita dell'attuazione del progetto di restaurare la Ligure Repubblica.

3.° In qual modo si attuerebbe la formazione d'una nuova massa di cittadini eliggibili, nella quale tutte le classi potessero essere ammesse, e come si potrebbe prevenirne gli abusi.

4.° La condizione presente non permettere di costituire uno stato definitivo, e di poter oltrepassare i limiti del provvisorio.

Queste osservazioni diedero luogo ad uno scritto del Perasso, che in compagnia del signor Fravega presentò a Bentinck nella mattina del lunedì 22 aprile.

In questo scritto risolveva le obbiezioni del generale inglese, dimostrando, riguardo alla prima essere d'uopo che il nostro protettore e liberatore debba agire con molta circospezione sia rimpetto al suo Governo, sia avuto riguardo alle negoziazioni in corso tra le potenze alleate: tuttavia egli stabiliva per massima fondamentale, che il paese non poteva restare nella presente provvisoria condizione, e non si dovea prolungare un'amministrazione essenzialmente temporanea ed anormale.

Notava adunque quanto fosse urgente di costituire un Governo composto dei migliori cittadini, ed in-

dicava altresì come questa forma governativa non avrebbe potuto dare nessuna guarentigia d'ordine e di stabilità, se non si soddisfacesse il desiderio dei genovesi, i quali reclamano la loro indipendenza, ed il loro antico reggimento repubblicano. Avvertiva inoltre, che la ricostituzione della Repubblica di Genova non era contraria agli interessi del Governo e della Nazione inglese, ciò che si deduceva dalla dichiarazione dei ministri britannici, inserita negli atti pubblicati spettanti alla pace d'Amiens, nella quale essi dicevano non voler riconoscere la Repubblica di Genova, finchè non fosse restituita alla forma, che avea prima della rivoluzione del 1797. Il Perasso colse l'occasione della seconda obbiezione per proporre, in modo di ipotesi, lo schema di proclama, cui Lord Bentinck avrebbe dovuto promulgare per istituire un Governo temporaneo, il quale presentasse per la sua amministrazione tutte quelle guarentigie di sicurezza richieste. In detto progetto accennava la forma di costituzione da pubblicarsi, salvo ad essere modificata dalla rappresentanza nazionale, allorquando la Repubblica di Genova fosse riconosciuta dalle potenze alleate, e la sua esistenza non fosse più posta in dubbio. Io non trascriverò questo progetto di proclama, nè discuterò sui principii enunciati, poichè le proposizioni in esso espresse, son quelle medesime, che egli ha sostenute insieme colla minoranza della

Giunta speciale per le riforme della costituzione del 1576; dirò soltanto, che, se il generale inglese avesse adottato il proclama indicato dal giureconsulto genovese, avrebbe dato al nascente Governo una base più solida, e più liberale, per cui si sarebbero prevenute molte dissidenze tra i cittadini, e sarebbesi posto un ostacolo alla promulgazione di decreti eccessivamente reazionari. Per quanto spetta alla terza obbiezione osservava, dipenderne la soluzione dalla riforma della costituzione, che verrebbe accolta. Finalmente riguardo all'ultima, notava come il presente Governo non poteva esser perpetuo, nè prolungarsi per molto tempo. Conchiudeva perciò, che era necessario di rinnovare le supreme autorità secondo le norme prescritte dalle leggi; indicava altresì, che un tal Governo sarebbe sempre di sua natura provvisorio, finchè la definitiva ricostituzione della Repubblica di Genova, operata sotto gli auspicii dell'Inghilterra, non fosse riconosciuta dalle alte Potenze confederate.

Lord Bentinck lesse questo scritto, meditollo lungamente, e conchiuse (così scrive il Perasso) col dire: — *C'est juste, c'est excellent, il ne manque plus rien, nous férons cela.* — Offriva poscia all'avvocato Perasso di far parte del Governo provvisorio, che pensava di nominare, ma il dotto giureconsulto genovese, per troppa modestia, ricusava la nobile e meritata offerta. La deliberazione

presa da lord Bentinck di addottare le proposizioni del Perasso, non ebbe effetto. Egli proseguì ad udire i consigli ed i pareri discordi di ragguardevoli persone, come Gerolamo Serra, Agostino Fieschi, Giancarlo Brignole, gli avvocati Luca Solari, Giuseppe Gandolfo ed altri. Questa perplessità nel determinarsi a prendere una definitiva decisione, fu la causa per la quale promulgò il proclama 26 aprile 1814 (1), in cui credette di prendere un mezzo termine conciliativo tra i diversi pareri, ma che apriva la via al rinnovamento di tutti gli antichi privilegi ed abusi. In esso proclama ricostituiva la Repubblica di Genova, come esisteva prima dell' anno 1797, promettendo quelle modificazioni che il pubblico bene e lo spirito originale della Costituzione sembravano richiedere; creava un Governo provvisorio diviso in due Collegi nella forma antica, e questi dovevano durare in carica fino al primo di gennaio del 1815; epoca, in cui si dovevano rinnovare per elezione, e costituirsi a norma della definitiva Costituzione. Statuiva inoltre che il Governo provvisorio assumesse ed esercitasse il potere legislativo ed esecutivo dello Stato, e gli accordava la facoltà di far nuove leggi, ovvero di ristabilire, o di modificare le antiche. Ordinava che i due terzi del Consiglio maggiore e minore venis-

(1) Proclama 26 aprile 1814. Documento I.

sero nominati immediatamente; l'altro terzo, quando le liste dei cittadini eliggibili sarebbero formate. Deliberava pure che i predetti due Consigli unitamente ai due Collegi proporrebbero, giusta le regole prescritte dalla Costituzione, le misure ed i decreti, che crederebbero convenienti per l'intero ristabilimento dell'antica forma governativa.

I membri del Governo provvisorio eletti direttamente da lord Bentinck erano i seguenti: — Presidente il patrizio Gerolamo Serra; Senatori, i i patrizii Andrea De-Ferrari, Agostino Pareto, Ippolito Durazzo, Gian-Carlo Brignole, Agostino Fieschi, i signori avvocati Marcello Massone, Luca Solari, Giuseppe Gandolfo ed i signori negozianti Giuseppe Fravega, e Domenico De-Albertis.

Ognun vede che nel Governo provvisorio erano rappresentati i vari interessi dominanti in Genova, tranne quelli dei fautori della rivoluzione del 1797, i quali riducevano il loro liberalismo a piangere il dominio francese. È però da notarsi, che l'elemento reazionario politico e religioso, se non formava la maggioranza, era però assai potente. Esso veniva principalmente rappresentato da Gian-Carlo Brignole e dall'avvocato Giuseppe Gandolfo.

Col dispiaccio (che io qui trascrivo) in data del 27 aprile, diretto al visconte di Castlereagh (1),

(1) V. Schoell, *Pieces diplomatiques*.

lord Bentinck ragguagliava il Governo britannico del suo operato in Genova.

« MYLORD,

» Ho l'onore d'inviarvi due indirizzi, uno dei cittadini più rimarchevoli e più cospicui di Genova, l'altro dei negozianti genovesi, i quali rappresentano il voto unanime, che a me sembra giusto, dei Genovesi, di riacquistare il loro antico stato ed indipendenza, e per ciò conseguire, essi richiedono l'appoggio del Governo inglese.

» Siccome era necessario fosse stabilito un Governo provvisorio, e che questo Governo fosse completamente genovese, e corrispondesse ai voti del popolo, per averne l'universale adesione, e render quindi inutile l'intervento britannico, io non ho esitato di proclamare l'antica forma di Governo, ed ho l'onore d'inviarle il proclama, che oggi sarà pubblicato.

» Tutti i Genovesi richiedono la restaurazione della loro antica Repubblica, e non v'ha cosa, che maggiormente li spaventi, quanto l'idea di poter esser uniti al Piemonte, paese, contro al quale in ogni tempo hanno provata una straordinaria avversione. La popolazione della città di Savona non divide però questo sentimento d'antipatia, per aver essa dei rapporti commerciali diretti col Piemonte.

Questa diversità d'opinione ha la sua vera origine dai regolamenti dell' antica Repubblica , che , per favorire gl' interessi commerciali della città di Genova , sacrificava in parte quelli di Savona. Ora i Savonesi temono , possano rinnovarsi a loro danno le antiche gare commerciali.

» *Firmato* : — W. BENTINCK ».

Il visconte di Castlereagh rispondeva con altro dispaccio in data 6 maggio 1814, di cui Schoell (1) riporta il seguente estratto : — « Per quanto spetta alle disposizioni prese da V. S. per il Governo provvisorio di Genova , è bene d' osservare non potrà essere considerato , che tale deliberazione possa pregiudicare il sistema , che ulteriormente verrà creduto conveniente d' assegnare a questa parte d' Europa. V. S. quindi addotterà quelle misure , che potranno conciliare l' affezione del popolo , ma eviterà di parlare dell' antica forma di Governo , in termini che possano cagionare delle illusioni ; perciocchè potrebbe accadere , che considerazioni dettate dall' interesse generale , ci obbligassero ad adottare un altro sistema ». — Da questo dispaccio lord Bentinck conobbe le intenzioni di lord Castlereagh , e fu allora , che , recandosi ad una adunanza della Giunta Speciale per la modificazione della Costitu-

(1) V. Schoell, *Pieces diplomatiques*.

zione, disse a Gian-Carlo Brignole: — *Allons donner des lois à un cadavre.* — Ciò non pertanto il generale inglese si lusingava di poter superare l'opposizione di Castlereagh. Questa speranza fu la causa, che lo indusse, non solo a tener occulto ai membri del Governo provvisorio il minaccioso dispaccio, ma anzi a continuare ad occuparsi degli interessi di Genova, prendendo parte attiva ai lavori della Giunta per le riforme della Costituzione. È altresì da notarsi, che questa sua fiducia era talmente radicata nel suo animo, che l'indusse (sebbene avesse di già ricevuto il suddetto dispaccio) a recarsi in Milano ad incoraggiare gli abitanti, amanti d'indipendenza e di libero reggimento, a spedire dei legati a Parigi, onde richiedere la formazione del Regno cisalpino, ed una Costituzione liberale, con un principe austriaco, ma indipendente. Ciò fece, a malgrado che nello stesso dispaccio (riferito da Schoell) lord Castlereagh gli dicesse recisamente: — *Quant aux mesures a prendre dans les Milanais, je ne désire pas que V. S. laisse le général Mac-Farlane, maintenant que les Autrichiens se sont avancés. L'intervention de V. S. placée a une si grande distance du Siège des Conseils d'Alliés, compliquerait d'une manière dangereuse les intérêts de l'Italie, pour encourager la fermentation, qui règne en Italie sur les questions politiques.*

La condotta di lord Bentinck, dopo aver ricevuto un dispaccio tanto esplicito, è inesplicabile. Non si può comprendere, come le nuove istruzioni del Ministro degli Affari Esteri inglese racchiudendo una disapprovazione del suo operato, egli non abbia date le sue dimissioni, ed invece preferisse di continuare ad agire in senso contrario degli ordini di Castlereagh; nè si può indovinare il motivo, per il quale il Ministero britannico, ad onta della sua aperta opposizione, non lo togliesse dalla direzione degli affari d' Italia; direzione, che conservò innanzi e durante il Congresso di Vienna, e durò eziandio dopo che in esso si definirono le sorti dell' Italia; imperocchè egli per qualche tempo si trattenne in Roma nella qualità di rappresentante dell' Inghilterra. La condotta di Bentinck, lo ripeto, è inesplicabile, qualora non voglia supporre, che nel Gabinetto inglese vi fosse divergenza d' opinione sopra il sistema da tenersi in Italia, onde ricevesse istruzioni ed ordini contraddittorii, pei quali abbia potuto credersi in facoltà di seguire quelli che rispondevano ai suoi particolari sentimenti. Questa dissidenza tra i membri del Ministero inglese, nessuno degli scrittori di quei tempi l' ha accennata: tuttavia dovea esistere. In tale idea maggiormente mi confermo, allorchè rifletto sopra il detto del sotto-segretario degli Affari Esteri, lord Hamilton, riferito dal Pareto

nelle sue relazioni, cioè: — « Che Bentinck era autorizzato ad operare in Genova quello che vi stabili »; — e poscia correggendosi, soggiungeva: — « Almeno tale è la mia opinione ». — Se questo mio dubbio fosse vero, è da deplorarsi che questo dissentimento non venisse fatto conoscere al Governo provvisorio ed al suo inviato il marchese Pareto, acciocchè potessero giovarsene per raggiungere il conseguimento della desiderata indipendenza e Costituzione di un repubblicano Governo rappresentativo.

Il proclama del 26 aprile, che annunciava la definitiva restaurazione dell' antica Repubblica di Genova, fu accolto con un generale tripudio in tutta la Liguria, tranne forse in Savona, e presso un' impercettibile minoranza nei paesi dell' estrema Riviera di ponente. Il nome di Bentinck era encomiato ovunque; taluni lo proclamavano il ligure Licurgo; altri il redivivo Andrea Doria. Innanzi di parlare degli atti del nuovo Governo, mi sia permesso di brevemente discutere e lodare la giustezza della deliberazione consigliata dagli egregi personaggi, che circondavano il generale inglese, e da lui addottata. Lord Bentinck prendendo possesso della città di Genova, non aveva che due modi da tenere; l' uno (ed era quello che avrebbe voluto Castlereagh) consisteva nell' impadronirsene, e governarla a nome e per conto del Governo

inglese, finchè non si fosse deciso della sua sorte definitiva; ed un tal Governo si poteva formare eleggendo una Commissione militare composta di generali inglesi, oppure creando una Reggenza di cittadini genovesi partitanti dell' Inghilterra, siccome fece nel 1800 il generale austriaco Hohenzollern. L'altro era di ricostituire la Repubblica di Genova come esisteva prima della sua unione alla Francia nel 1805. A mio parere, non è mai abbastanza da lodarsi la sagacità adoperata da quelle distinte notabilità genovesi, consultate da Bentinck, per convincerlo, che l'universale avversione contro il dominio francese, ed il movimento nazionale tanto favorevole agli alleati, aveva per principale causa il desiderio della città di Genova e di tutta la Liguria, di ripristinare l'antica Repubblica di Genova.

Costoro interpretavano rettamente la volontà dei loro concittadini. In fatti tutti i Genovesi, specialmente le persone colte ed istruite, chiedevano l'indipendenza e l'antico reggimento repubblicano, conservando però i miglioramenti apportati dalla legislazione francese. Il conseguimento di questo loro vivissimo desiderio lo ritenevano omai sicuro, ogniqualvolta leggevano i proclami delle Potenze alleate, nei quali dichiaravasi l'unico scopo della guerra esser quello di distrurre l'Impero Napoleonico, e restaurare le divisioni territoriali e politi-

che esistenti prima della rivoluzione di Francia del 1789. Il dissenso, che poteva sorgere, ed in fatti sorse, era sul modo di stabilire le basi del Governo, e sopra le riforme da introdursi nella Costituzione del 1576; imperocchè nè lord Bentinck, nè i Genovesi potevano stimare di non tener conto dello sviluppo sociale, che ebbe luogo dal 1797 all'anno 1814. Perciò quest'intervallo non poteva esser considerato non avvenuto, siccome fece in Torino col decreto 21 maggio 1814 il re Vittorio Emanuele I al suo ritorno dalla Sardegna. Io qui non imprenderò di fare un confronto della Costituzione del 1576 con quelle del 1797 e del 1802; dirò soltanto, che la preferenza data a quella del 1576, consigliata e sostenuta specialmente dall'avvocato Perasso, fu, a mio credere, la migliore determinazione: perciocchè è da considerarsi che le ultime due, sebbene contenessero alcune buone disposizioni, pure sono ambedue servili imitazioni delle Costituzioni francesi di quell'epoca. Il che era un motivo per poter supporre, che non sarebbero state accettate, nè riconosciute dai Sovrani alleati, ai quali riusciva esoso non solo tutto quanto traeva origine dalle idee democratiche sorte nel 1789, ma eziandio tutte le leggi ed istituzioni emanate dal dispotismo illuminato dell'imperatore Napoleone. All'opposto le leggi del 1576 non si potevano accusare d'un tal difetto; ed altronde,

mediante apposite riforme, era assai agevole introdurvi i progressi sociali ottenuti e goduti durante il dominio francese. Questo intento si poteva raggiungere se il ligure Governo temporaneo avesse subito interpretato in lato senso le facoltà accordategli dal proclama 26 aprile. In fatti l'articolo quarto del suddetto proclama era così concepito: — Questo Governo provvisorio assumerà ed eserciterà i poteri legislativi ed esecutivi dello Stato, e determinerà un sistema temporaneo, prorogando e modificando le leggi esistenti, ovvero ristabilendo e modificando le antiche, nel modo che gli sembrerà spedito per il bene dello Stato, e la sicurezza dei cittadini, le loro persone e proprietà.

Le facoltà concesse al Governo provvisorio erano assai ampie; è quindi manifesto che, se i membri di esso avessero avuto maggior coraggio, e fossero stati meno ossequenti all'andazzo reazionario in allora di moda, ed alla influenza del clero, avrebbero potuto stabilire le basi definitive della rinascite Repubblica, costituendola in un modo, per cui difficilmente da altri potesse venir distrutta, e seguire così il consiglio di Bentinck, il quale diceva che bisognava affrettarsi a costituire definitivamente il nuovo Stato, potendo ogni ritardo riuscir fatale al consolidamento della restaurata Repubblica.

Il Governo provvisorio non seguì il consiglio

del generale inglese, e dimenticò l'assioma italiano: *Cosa fatta capo ha*. Per lo contrario gravato dalla pressione delle autorità militari inglesi, conscio della sua debolezza, e della sua poca durata, visse di giorno in giorno. Io non dirò, nè discuterò ciò che dovesse operare: tale disquisizione mi trarrebbe a considerazioni e digressioni, le quali sarebbero estranee al mio assunto: mi limiterò a ricordare le leggi organiche, ed i più importanti tra i numerosi decreti emanati dal Governo temporaneo (1). Per ciò che spetta all'amministrazione interna, esso, con manifesto del 28 aprile 1814, annunciò la restaurazione dell'antico Governo della repubblica di Genova. Con decreto del 3 maggio, divideva provvisoriamente lo Stato in sette Giurisdizioni, le quali si suddividevano in Cantoni e Comuni, ed a reggere ogni Giurisdizione nominava un Governatore. Con decreto del 28 aprile diminuiva, o sopprimeva alcune imposte più pesanti alla popolazione, soddisfacendo così al bisogno di rialzare il benessere materiale del paese, senza del quale non sono apprezzate, nè amate le nuove istituzioni. Le imposte sopra le porte e le finestre, sopra i diritti riuniti, sopra il registro, e la contribuzione territoriale straordinaria per la guerra,

(1) V. Raccolta delle leggi e decreti del Governo provvisorio dell'anno 1814. Genova, Stamperia Pagano.

furono soppresse. Per altri decreti minorava la tassa personale, riducendola a lire tre per la città, ed a lire due per lo restante dello Stato; la carta bollata veniva ristabilita, come esisteva nel maggio 1805; il sale era ribassato a due soldi la libbra (8 centesimi), e diminuivasi la tassa prediale. Per riempire il vuoto prodotto nelle finanze, il nuovo Governo genovese ristabiliva l'imposta indiretta del lotto, e siccome questa imposta era insufficiente per contrabilanciare gli introiti e le spese, sperava di conseguire questo scopo mediante una economica amministrazione.

Col decreto 28 aprile accordavasi amnistia ai detenuti dello Stato condannati ai lavori forzati per semplice titolo di renitenza alla coscrizione militare. Con decreto del 6 maggio riapriva il Porto franco, rimettendo in vigore il regolamento del 1763 fino allo stabilimento d'una nuova tariffa doganale, e conservando temporaneamente i diritti, che allora si percepivano per le merci sia d'entrata, sia di sortita; poscia con altro decreto fissava la suddetta tariffa sopra basi assai favorevoli al commercio. Qui è opportuno di osservare, che se il Governo provvisorio nei suoi decreti manteneva il sistema proibitivo, tuttavia era alieno dai suoi eccessi, e non adottava nessun regolamento per impedire l'esportazione delle derrate, non ammetteva diritti differenziali di bandiera.

Col decreto del 2 dicembre ristabiliva la Casa e Banca di San Giorgio, come era costituita innanzi al 1797, cioè una banca di deposito, in cui era concentrato il debito pubblico della Repubblica; ed a tale oggetto determinava le entrate e le contribuzioni, che essa doveva riscuotere, a fine di poter far fronte ai suoi impegni. Con decreto del 3 giugno statui la formazione d'un corpo d'artiglieria, e d'ingegneri, e di quattro battaglioni di truppa di linea. Questa poca truppa fu giudicata sufficiente; poichè il Governo aveva la generale simpatia della nazione: nel caso contrario sarebbe stata una derisione; giacchè non sarebbe stata capace a reprimere alcun moto sedizioso.

Colla legge del 9 maggio decretava il riparto del territorio in sette Giurisdizioni, divise in Cantoni e Comuni. A reggere ogni giurisdizione nominava un Governatore, si mutava il nome di Consigli municipali in quello di Consigli degli Anziani, ed il nome di *Maires* in quello di Capi Anziani: stabiliva, che il Capo Anziano del capo luogo s'intitolasse Capo anziano cantonale. L'organamento del Corpo municipale di Genova doveva essere regolato da un decreto speciale, che però non fu pubblicato. È da considerarsi, che nella suddetta legge organica erano date troppo ampie facoltà ai Governatori. In fatti, essi fino a nuovo ordine potevano dimettere e surrogare quei capi anziani, i quali

avessero male amministrato, essendo però tenuti a dar ragguaglio al Senato sia dei mutamenti, come dei motivi. Ai Governatori spettava di provvedere all'amministrazione dei beni pubblici e giurisdizionali, di decidere sopra i ricorsi dei contribuenti, di concedere o recusare la permissione di adunare i Consigli degli anziani, d'esercitare l'alta polizia, di disporre della forza armata, di corrispondere coi collegi, e con gli altri magistrati supremi della Repubblica, e di eseguire e far eseguire i loro decreti.

Le ampie facoltà, e le estese attribuzioni accordate ai Governatori, creavano in questi una potestà arbitraria, la quale ricordava i proconsoli romani. Egli era perciò assai agevole di scorgere, come una tal legge, redatta con forme napoleoniche, non teneva nessun conto dei diritti e franchigie godute innanzi al 1797 dalle città di provincia; poichè è noto, che per la maggior parte le città della Liguria erano aggregate a Genova mediante annessioni condizionate, ed avevano particolari statuti municipali, dai quali erano rette; ond'è che si chiamavano città convenzionate, per distinguerle da quelle, che per diritto di conquista, o pure in seguito a sedizioni represse, ne erano prive. È assai difficile di comprendere la ragione, per la quale il Governo provvisorio, mentre si risolveva a togliere alle minori città quel residuo informe d'autonomia

municipale, non si decidesse a conceder loro un compenso sufficiente, acciocchè non avessero più pretesto per desiderarla. Mi pare che ciò non doveva sfuggire alla loro sagacità in un tempo che da ogni parte si richiedeva il ripristinamento completo delle istituzioni esistenti prima della rivoluzione francese del 1789. A mio parere, fu questo un errore inescusabile, il quale le disaffezionò di molto le popolazioni delle città di provincia, e fu causa di mali umori, e di tumulti a Diano, ad Albenga, ed a Sarzana. Mi sembra indubitato, che qualora il Congresso di Vienna avesse riconosciuto e confermato la restaurata Repubblica di Genova, il definitivo Governo Ligure avrebbe dovuto abrogare, o almeno modificare questa legge, nello scopo di torre il mal contento da essa destato, e di evitare le sedizioni, che ne sarebbero derivate. Se tali considerazioni avesse fatto il Governo provvisorio, sarebbesi agevolmente convinto dell'urgenza d'accordare alle provincie una rappresentanza politica, ed un ordinamento amministrativo, che conservando intatta l'unità politica della Repubblica, accordasse alle località una maggiore indipendenza nell'amministrazione degli interessi locali.

Il Governo provvisorio volgeva le sue cure a riordinare il sistema giudiziario, ed a riformare le leggi civili e penali. A tale oggetto aveva nominato una Giunta legislativa presieduta dal Senatore Luca

Solari, e dei signori avvocati Giovanni Biale, Giuseppe Gandolfo, Cosmo Clavarino, Nicolò Ardizzoni, Gottardo Solari, Filippo Molino, Giambattista Antola, Benedetto Perando, Ottavio Semenzi: dotti e ragguardevoli giureconsulti, tutti appartenenti al ceto che in quell' epoca chiamavasi *Borghesia*. A questa Giunta si devono attribuire le basi fondamentali, sopra le quali il Governo provvisorio riordinava il sistema giudiziario, e modificava il codice civile.

Col suo decreto del 4 maggio, conservava i Tribunali di Commercio, come erano istituiti dalla legislazione francese, conservava parimente i giudici di pace, aboliva però l' esperimento della conciliazione, mantenendo i Tribunali di prima istanza a Genova, S. Remo, Porto Maurizio, Savona, Novi, Chiavari, Spezia, Sarzana, con attribuzione di giudicare le cause civili e criminali: quello di Genova era diviso in due sezioni. Sopprimeva la Corte civile e criminale di Genova, e stabiliva che le cause criminali dovessero essere giudicate dai rispettivi Tribunali di prima istanza; perciò vi aggiungeva tre Giudici supplenti, oppure degli avvocati o cittadini distinti della Giurisdizione. Nel Circondario di Genova le cause criminali dovevano essere giudicate da un Magistrato criminale, composto di cinque Giudici. Nei Tribunali delle città minori fu istituito un avvocato fiscale e tre sostituti. Il Ministero pubblico nelle cause civili fu soppresso.

In Genova veniva istituito un Tribunale d'appello composto di dieci Giudici, e diviso in due sezioni. Era pure preveduto il caso, che il giudicato non fosse conforme a quello di prima istanza, e si attribuiva la definitiva sentenza d'appello alla sezione che non aveva giudicato; si instituiva eziandio un Tribunale di Cassazione composto di sette giudici. È da notarsi in questa legge la seguente disposizione, la quale dimostra quanto lo spirito reazionario predominava, specialmente nel foro genovese, di cui i dotti giureconsulti componenti la Giunta erano per certo tra i più illustri suoi rappresentanti. Essa era concepita nei seguenti termini: « Non è necessario, che il prevenuto sia preventivamente messo in istato d'accusa, quando i Giudici ordinari dei Tribunali di prima istanza dello Stato, ed il Tribunale criminale di Genova credano che il processo è validamente istruito, e le prove, e gli indizii sono abbastanza gravi, procedono senza altra prova, e formalità agli esami, ed alla sentenza ». Per apprezzare una simile disposizione, ogni commento è inutile.

Col decreto 4 maggio, aboliva il Codice Napoleone in tutto quanto riguardava gli atti dello Stato civile, la formalità della celebrazione del matrimonio, il divorzio, la comunione dei beni fra i coniugi, le successioni intestate, il diritto di legittima; e su tali oggetti ripristinava le disposizioni

dell'antico Statuto di Genova, a datare dal 21 aprile 1814, cioè, tredici giorni prima della promulgazione di detto decreto, dando così effetto retroattivo alla legge. Per tal modo con un colpo di penna si distruggevano molti dei più importanti progressi sociali proclamati dalla rivoluzione del 1789, e convalidati e consacrati dai Codici di Napoleone. Questi decreti erano redatti dal Governo provvisorio, sugli schemi di legge proposti dalla maggioranza della Giunta legislativa. Credo, sia debito di giustizia l'aggiungere, doversi alla minoranza di essa Giunta, formata dal Senatore Luca Solari, e dagli avvocati Niccolò Ardizzoni, Ottavio Semenzi, e Gottardo Solari, come pure alla moderazione dei membri del Governo provvisorio, se fu conservato il Codice di Commercio e di Procedura, e non si abolì il rimanente del Codice Civile francese.

Nell'intento di appagare i desideri, ed i clamori della reazione religiosa, fomentata dalla maggioranza del clero potente sullo spirito delle masse popolari, con decreto del 23 maggio toglieva alle municipalità lo stato civile, e restituiva ai Parrochi i registri delle nascite, delle morti, e dei matrimonii; col decreto del 2 luglio, ridonava ai Parrochi la riscossione dei diritti di Stola bianca e nera, e con altro decreto del 1.º settembre rimetteva tutti i conventi di Frati e di Monache esistenti prima della rivoluzione del 1797.

Tali furono i principali atti legislativi del Governo provvisorio giudicati in quell'epoca variamente secondo le diverse opinioni. Il signore Cavaliere Giorgio Galesio (1) nel suo inedito *Saggio Storico della caduta della Repubblica di Genova e della sua riunione al Piemonte*, così scrive: « Il nuovo Governo impiegò molti mesi a rifondere intieramente lo Stato, riorganizzando tutti i rami possibili dell'amministrazione; e la sua condotta in tutto questo fu così diretta dalle passioni, e dagli interessi privati, che eccitò il malcontento di tutta la popolazione ». Simile e più esagerata sentenza ne diede Giuseppe Martini nella sua *Storia della restaurazione della Repubblica di Genova nell'anno 1814 pubblicata in Asti nel 1858*, il quale dice, pagina 131, 132: « Per tal guisa l'abolizione dei benefizii diffusi in Italia dalla legislazione francese, il ristabilimento di alcuni Oratorii, l'assegno di grosse rendite ai frati, di decime e diritti contestati dalla potestà civile ai preti, la sanzione data ad un giuoco immorale proficuo alla finanza, a certi privilegi giovevoli agli ecclesiastici, ed ai nobili, offesa manifesta ai progressi della civiltà del secol nostro, furono le prime e principali cure di un governo, che sforzavasi di

(1) *Saggio Storico*, manoscritto, posseduto dal Dottore Carlo Varese illustre autore della *Storia della Repubblica di Genova*, di cui possedo una copia, gentile dono del sullodato Dottore Carlo Varese.

gridare con quanto fiato si sentiva nella gola *Patria, Repubblica, Libertà, Uguaglianza, Indipendenza* »: e poscia soggiunge: « ad ogni misura presa in Genova dal governo nuovo, la quale spirasse odore di compiacimento verso il ceto degli aristocrati, il Clero genovese, numeroso, potente, brigante, ne' suoi trasporti applaudiva vedendo specialmente i governanti propensi a risuscitare privilegi civili e religiosi de' tempi passati ».

Io poi sono di sentimento che non si debbano giudicare gli atti del Governo provvisorio nè colla severità del cavaliere Gallezio, nè coll' esagerazione dello storico Giuseppe Martini: stimo che per pronunciare un giudizio giusto ed imparziale, sia d' uopo dimenticare le idee presenti, e riportarsi a quelle di que' tempi; e si debba altresì tener conto della posizione difficilissima, in cui il Governo Ligure si trovava per la precaria esistenza della restaurata Repubblica; giacchè si temeva moltissimo che il Congresso di Vienna non confermasse l' operato di Lord Bentinck. Bisogna considerare inoltre, che le idee in allora dominanti nell' Europaolgevano alla reazione; non è quindi da stupirsi, se in Genova si cadde negli stessi errori, in cui furono avvolti tutti gli altri paesi. Mi conforta però d' osservare, che, se si confrontano cogli atti degli altri governi restaurati dalle armi dei Confederati, ci possiamo rallegrare nel vedere in essi una mag-

giore moderazione ed equità, specialmente se si pongono a lato di quelli pubblicati dalla Corte di Torino. Io inclino eziandio a credere, che la maggioranza del Governo provvisorio, promulgando la più gran parte dei decreti, nei quali predominava una forte tendenza ai principii reazionarii, avesse per iscopo d'ingraziarsi, e rendersi vie più possibili con i Castlereagh, ed i Metternich. Se questa mia congettura fosse vera, io sono persuaso che quei distinti uomini i quali ebbero un tal pensiero, oltre essere stati delusi nel loro fine d'agevolare la restaurazione dell'indipendenza della Liguria, debbono aver avuto un forte rimorso, allorchè poterono convincersi quanto la loro tattica agevolò al Governo piemontese la facoltà di spingere sino alle ultime sue logiche conseguenze il sistema reazionario da essi iniziato.

Sono lieto di terminare queste brevi notizie sugli atti legislativi del Governo provvisorio, trascrivendo il parere d'un giudice parziale, è vero, ma di molta autorità, voglio dire il marchese Gerolamo Serra, il quale in una breve Memoria inedita *Sopra la città di Genova negli ultimi tempi*, scritta in francese, così si esprime: — « È da notarsi, che questo intervallo di Governo nazionale, dagli ultimi d'aprile sino alla fine del dicembre dell'anno 1814, procurò molti vantaggi ai Genovesi. Primieramente il loro commercio prese un aumento, di cui non sarebbe stato suscettibile sotto un Go-

verno straniero. I negozianti convenivano, che giammai le domande erano state così numerose, ed il movimento commerciale così esteso. Il Portofranco, che pel timore dell'assedio era stato chiuso, si riaprì con tutti i privilegi, che godeva nei tempi antichi. Le dogane furono calcolate avendo più riguardo agli interessi del paese, che a quelli del fisco; le imposte più pesanti del regime imperiale (i diritti riuniti, le patenti, le porte e le finestre) furono soppresse, molte altre furono diminuite. La Banca di S. Giorgio non ebbe il tempo di prodursi, ma essa rammenta sempre care e forti memorie nell'animo dei Genovesi. Tutte le antiche magistrature ripresero l'antico splendore. I paesi vicini subirono una specie d'anarchia, mentre la Repubblica di Genova era già quasi completamente organizzata. La voce della libertà avrebbe fatto sorgere nuovi prodigii. Per tali cause il Governo provvisorio in nome d'una nazione, che concorreva co' suoi sforzi, e che lo amava, ha potuto senza timore d'esser contraddetto, protestare al cospetto di tutta Europa, contro qualunque ordine sovversivo dei suoi diritti, della sua libertà, e della sua indipendenza decretato dal Congresso di Vienna ».

Io conchiuderò dicendo che, se non si può ammettere in ogni sua parte la brillante descrizione fatta dal Serra, nemmeno si può accettare l'ingiusto giudizio del Gallezio e del Martini.

CAPO II.

**Lavori e discussioni della Giunta incaricata di redigere
le modificazioni alla Costituzione del 1576.**

Dopo aver discorso su i decreti, e le leggi, che promulgavansi dal Governo provvisorio, mi sembra conveniente di dare un ragguaglio sopra i lavori della Giunta, eletta per istatuire le riforme da farsi alla Costituzione del 1576, Costituzione, che veniva ristabilita come base fondamentale del nuovo Governo. Questa Giunta era composta del Senatore Gian-Carlo Brignole, Presidente, e dei Signori Marcello Durazzo di Giacomo Filippo, Giuseppe Gandolfo, Niccolò Ardizzoni, Benedetto Perasso, Giuseppe Negrotto, Alberto Pavese, a cui si aggiungevano, nella qualità di rappresentanti delle due Riviere, Giorgio Gallesio di Finale, e Gaetano Olandini di Sarzana.

La Costituzione del 1576, quando si giudichi a norma dell'attuale progresso delle scienze economiche e politiche, presenta nel suo organismo nu-

merosi difetti: ma se si confronta col reggimento, a cui stavano sottoposte pressochè tutte le nazioni europee prima della Rivoluzione di Francia del 1789, le quali erano soggette a Monarchie assolute, è manifesto, che la suddetta Costituzione non può ragionevolmente essere disprezzata. Nessuno statista, sono persuaso, vorrà preferire il despotismo più o meno velato delle Monarchie amministrative allo Statuto genovese del 1576, per la sola cagione, che esso era inferiore a quelli d'Olanda, e dell'Inghilterra.

La costituzione del 1576 era una riforma dello Statuto del 1528 dato da Andrea Doria sotto gli auspicii dell' Imperatore Carlo V, compilata nella città di Casale dal Cardinale Morone, Legato di Gregorio XIII, da Pietro Faccino Costacchiario, Vescovo d' Acqui, Ambasciatore imperiale, da Carlo Borgia Duca di Gandia, e Don Giovanni Jdiaquez, Ambasciatori del Re cattolico. Dalla qualità dei compromissarii si può intendere agevolmente, che le riforme da essi dettate non potevano essere fondate sopra principii democratici, come desiderava la fazione popolare; ma bensì dovevano tendere a stabilire un Governo stretto, quale lo volevano i Nobili vecchi.

Per tal motivo non è da meravigliarsi, se nella Costituzione da loro prescritta, furono conservate molte istituzioni proprie del sistema feudale, come sarebbero i fedecommissi, i maggioraschi, e le

sostituzioni, per cui nel mentre mantenevasi il lustro delle famiglie, si restringevano le ricchezze in pochi individui. I patrimoni mal ripartiti, per effetto delle suddette istituzioni, producevano una grande quantità di cadetti di famiglie patrizie, ai quali erano riserbati tutti gli impieghi minori, privandone gli altri cittadini. Questo sistema sociale fu la causa, per la quale i figli cadetti d' ambo i sessi erano obbligati ad abbracciare il celibato religioso; alla quale deliberazione in Genova vi erano costretti in proporzioni assai maggiori degli altri paesi, per cagione della mancanza d' una armata, e negli ultimi tempi per la nullità del commercio. Dal che ne nacque la fondazione d' un grande numero di Conventi e di Monasteri, la dotazione dei quali costituì la straordinaria opulenza di quella dolorosa piaga, nota sotto il nome di manimorte. Altri vizii assai considerevoli si notavano nella Costituzione del 1576, tra i quali primeggiavano i seguenti: 1.º La distinzione conservata di due ordini di cittadini, cioè, la Nobiltà ereditaria che sola aveva il diritto di governare, ed il rimanente della nazione non ascritto al *Liber civitatis*, alla quale era concesso soltanto di godere dei diritti civili. Questa diversità di diritti fu il principale motivo, per cui l' ordine dei cittadini non ascritti era invidioso della Nobiltà tutta, ed anelava a ripristinare l' antico stato popolare stabilito nell' anno 1413: 2.º La

confusione delle leggi, dalla quale ne procedevano numerosi conflitti di competenza tra il Senato ed il minor Consiglio; il che accadeva assai di sovente, e doveasi perciò far ricorso ai Supremi. 3.º Per quanto concerneva le leggi organiche, la separazione dei tre poteri legislativo, esecutivo, e giudiziario, non esisteva quasi, ed era assai confusa. In fatti queste leggi dipendevano in gran parte dalla giurisdizione dei Magistrati collegiali indipendenti l' uno dall' altro, con attribuzioni miste di contenzioso e di amministrativo. Tali magistrati erano regolati dai capitoli della loro fondazione per lo più d' origine privata, ed avevano un' indipendente giurisdizione civile e penale sulle cose relative al loro ufficio, e sulle persone, avocando le cause a loro; le attribuzioni devolute al Senato erano assai numerose, e molte di queste appartenevano a quelle, che al presente competono ai varii dicasteri ministeriali, e talune anche di quelle, che si annovevano tra le attribuzioni date ai Consigli municipali (1). Altri vizii notevoli provenivano dalle leggi penali, e dal sistema criminale allora vigente, nel quale non erano abolite parecchie leggi barbare del Medio-Evo; e dalla privazione d' ogni guarentigia di difesa per gli imputati. Aggiungasi l' impunità

(1) Torre (avv.) Pietro. Legislazione di Genova. Guida di Genova vol. II. 1846.

dei delitti e dei crimini, cagionata dalla mancanza di trattati d' estradizione co' Potentati finitimi, e specialmente il diritto d' asilo, privilegio accordato alle Chiese, ed ai Conventi; privilegio, che si arrogavano i più ricchi ed i più potenti cittadini, per un riprovevole abuso d' influenza e di forza. Il Governo provvisorio toglieva questi ultimi difetti non ammettendo il diritto d' asilo, conservando il Codice penale francese, senza però apportargli alcun miglioramento; giacchè tutti conoscono, esser questo il men buono dei Codici promulgati da Napoleone; per l' opposto rinnovava i lamentati vizii delle sopracitate istituzioni feudali, sostituendo le disposizioni dello Statuto genovese a quelle del Codice civile, abrogate dal decreto 4 maggio 1814. Il Governo provvisorio lasciò libera la discussione sopra le riforme da statuirsi alle leggi organiche. L' opinione di conservare intatte le leggi del 1576, prevaleva, perchè ad esse consentivano molti dei vecchi Nobili, ai quali piaceva di riacquistare la potenza e l' autorità perduta; ed a conseguire un tale intento venivano appoggiati dalla plebe, e dalla maggioranza del clero. Io non esaminerò la suddetta costituzione, nè farò esame sopra i vizii e lacune sopracitate, di cui movevasi lamento nel 1797, e alla quale i Novatori di quell' epoca sostituirono la sfrenata licenza d' un Governo demagogico; nè voglio discuterla colle idee presenti; io mi limiterò, nello scopo

di far meglio conoscere la situazione, e le opinioni di quel tempo, a citare le osservazioni scritte dal Perasso nel Compendio mss. inedito di detta Costituzione, composto per presentare a lord Bentinck.

Nel Capo IV di detta Costituzione si stabiliscono le norme per inscrivere quei cittadini, che dovevano essere iscritti nella classe dei Nobili, che sola godeva i diritti politici, e che per tale iscrizione acquistava per se, e la propria discendenza, il diritto di partecipare al Governo; ivi si prescrive, che nel mese di gennaio d' ogni anno, i due Collegii, ed il Minor Consiglio esaminassero se eravi qualche cittadino in Genova e nello Stato, che dimostrasse di avere le condizioni prescritte dalla legge, per essere aggregato alla Nobiltà; e quindi lo inscrivessero; statuendo però, che le iscrizioni non potessero oltrepassare il numero di dieci cittadini per ogni annua iscrizione. A questo proposito l'avvocato Perasso osservava, che l' istituzione d' inscrivere nel *Liber civitatis* gli individui più illustri della borghesia, presentava il vantaggio di conservare una grande massa di cittadini attivi, sempre rinnovata mediante la scelta dei migliori. Avvertiva nondimeno come questa disposizione di legge fosse lasciata cadere in disuetudine per l' ambizione degli uomini, che erano al potere, i quali nell' intento di restringere nelle proprie famiglie il diritto di governare, cercavano di porre in opera

tutti i mezzi per illuderla. Costoro riuscivano a raggiungere il loro scopo coll' aumentare le spese, e col muovere interminabili difficoltà nell' approvazione delle qualità richieste dalla Costituzione. Le difficoltà ed i disgusti, unitamente alle enormi spese, che si esigevano, erano i mezzi indiretti usati per distogliere i cittadini dal chiedere d' essere iscritti nel Libro della Nobiltà; perciò pochissimi erano quelli, i quali si determinavano a domandare di godere d' un tal diritto. Egli dimostrava la necessità di porre un rimedio all' ineseguita legge delle annue iscrizioni, ed al monopolio dei pubblici impieghi usufruttato dai cadetti delle famiglie Nobili. È difficile di comprendere come il dotto giureconsulto, onde riformare gli anzidetti difetti della Costituzione del 1576, da lui tanto giudiziosamente notati, non abbia pensato di proporre un sistema elettivo, ad imitazione di quello stabilito nel Regno Britannico, e per quanto spetta al conseguimento della soppressione dei residui delle istituzioni feudali, non abbia propugnato il mantenimento delle disposizioni del Codice civile francese, concernente il diritto di legittima e le successioni intestate, o almeno di modificarle sulle basi che furono prescritte dai posteriori Codici civili del Piemonte e di Parma. L' avvocato Perasso, per ovviare i precitati difetti, consigliava soltanto la formazione d' una lista di cittadini attivi ed elegibili, tanto

della capitale, quanto del territorio della Repubblica, ed affinchè si componesse più esattamente questa lista, egli proponeva le seguenti condizioni: « 1.° Per essere ammessi a far parte del Maggior Consiglio, bisognasse possedere una proprietà, sia in beni mobili; sia in beni immobili, di lire cento mila, d' avere venticinque anni compiuti, e non essersi esercitato in mestieri ed arti, siccome prescriveva la Costituzione del 1576; 2.° Per essere ammessi nel Minor Consiglio, si richiedesse lire duecento mila, e quaranta anni compiuti; 3.° Per poter essere eletto Doge, fosse d' uopo possedere lire cinquecento mila in beni stabili o mobili. — Con un tal sistema egli toglieva i difetti prodotti dalla non esecuzione delle annue iscrizioni, perocchè queste non erano più fatte ad arbitrio dei Collegii, ma risultavano da un diritto procedente dal loro censo. Nell' istesso tempo facendo una graduazione secondo la diversità delle ricchezze, cercava di conservare alla Repubblica quel prestigio, che si ottiene collocando al Governo uomini chiari per nascita, per dovizie, e per ingegno.

Io osserverò, che lo schema di legge ideato dal dotto giureconsulto, erigevasi sopra basi ristrettissime, e perciò era assai inferiore alla Carta, che il re Luigi XVIII, nell' epoca medesima, promulgava in Francia. Non è però da meravigliarsi, che nell' anno 1814 si proponesse di stabilire total

graduazione di qualità per poter esser eleggibili alle varie cariche della Repubblica; nè ciò dee parer strano, quando pongasi mente, che in Inghilterra dopo la riforma elettorale dell' anno 1834 per essere elettore è d' uopo possedere un reddito netto di 10 lire sterline, e per poter essere nominato deputato della Contea, è necessario avere un reddito di 600 lire sterline, e di 300 per essere eletto deputato dei borghi, e della città. La riforma progettata dal Perasso merita d' essere encomiata, perchè in essa stabilivasi il principio elettivo, e si sopprimeva l' ereditario; di modo che fondava una delle basi integranti, che costituiscono il Governo rappresentativo. Il grave difetto del censo troppo elevato sarebbe stato corretto negli anni successivi, come accadde in Francia ed in Inghilterra.

Nei Capi XXVI e XXVII si prescrivono le numerose e complicate formalità, immaginate per impedire qualunque raggiro nell' elezione del Doge. Egli nota, esser riconosciuto, che nel Maggior Consiglio la massima parte dei Consiglieri poveri vendevano apertamente il loro voto ai candidati al Dogato. Per ovviare a questo inconveniente, asseriva, non esservi altra guarentigia per la scelta d' un buon Doge, che quella presentata dallo scrutinio del Minor Consiglio, mediante la lista sestupla.

Nel Capo XLVII, si stabilisce, che la facoltà di deliberare delle nuove leggi contrarie alle esistenti,

ed alla Costituzione stessa, non possa aver luogo, che nel modo seguente:

1.° I Collegi le propongono al Minor Consiglio, dopo averle approvate con $\frac{2}{3}$ di voti.

2.° Il Minor Consiglio, dopo averle discusse, le approva con $\frac{2}{3}$ di voti.

3.° Il Maggior Consiglio le discute, le approva, o le rigetta alla maggioranza relativa.

4.° Le leggi, che non sono contrarie alla Costituzione, nè abrogano le precedenti, devono essere proposte e votate dai Collegi, e quindi approvate dal Minor Consiglio. Sopra queste regole relative alla Costituzione del 1576, il Perasso faceva osservare, che l' iniziativa di proporre le leggi era sempre riservata al potere esecutivo, cioè ai Collegi. Egli per l' opposto sottometteva la quistione, se non fosse meglio d' accordare lo stesso diritto al potere legislativo, o per meglio dire, al Minor Consiglio. A tale oggetto, dopo aver premesso che la soluzione di questo problema offre materia a gravi discussioni, conchiude col dire, che un attento esame delle varie Costituzioni dell' Europa lo farebbe propendere ad ammettere il principio di concedere l' iniziativa delle proposizioni di leggi egualmente ai poteri legislativo ed esecutivo.

Le riforme patrocinate dall' avvocato Perasso oggi verrebbero stimate d' assai poco rilievo, e non vi sarebbe alcun Deputato conservatore, il quale

esitasse d' appoggiarle col proprio voto. Nell' anno 1814 i principii reazionarii, imposti dalle vittorie dei Sovrani alleati, erano talmente preponderanti, che queste moderatissime riforme stimavansi quasi utopie rivoluzionarie, e si ritenevano rappresentare il liberalismo più avanzato, che in quell' epoca potevasi professare in Genova.

La maggioranza della Giunta sosteneva la restaurazione pura e semplice delle leggi del 1576, ed anzi i membri d' opinione più pronunciata non ammettevano nemmeno di riformare le leggi decretate posteriormente, dalle quali fu in parte deturpata. Perciò essa sosteneva, che i cittadini attivi fossero ristretti nell' ordine della Nobiltà, e tal diritto fosse ereditario nei loro discendenti. La minoranza si divideva; l' una composta dei Rappresentanti delle Riviere, Giorgio Gallesio, e Gaetano Olandini, patrocinava il mantenimento degli Statuti particolari delle città convenzionate; l' altra voleva riformare la Costituzione, e renderla più consentanea alla presente condizione sociale; per tal motivo, difendeva con ardore l' opinione, che la lista dei cittadini attivi dovesse formarsi sulle basi del rispettivo censo, e rinnovarsi ogni tre anni, tanto nella città di Genova, come nel restante dello Stato.

Lord Bentinck, il quale amava molto redigere delle Costituzioni, ed aveva avuto gran parte nella compilazione di quella di Sicilia del 1812, tenten-

nava tra gli opposti pareri. Egli dapprima propendeva alle riforme più ampie richieste dalla minoranza, dappoi, forse scoraggiato dall' opposizione della maggioranza, si appigliava al principio di restringere il Governo nella Nobiltà ereditaria. Per ultimo, ma troppo tardi, ritornò al primo sentimento.

In una seduta preparatoria tenuta dalla Giunta fu deciso di delegare tre dei suoi membri per combinare con Lord Bentinck le basi fondamentali, sopra cui si dovessero statuire le modificazioni alle leggi del 1576. I delegati furono il signor marchese Marcello Durazzo, ed i signori avvocati Benedetto Perasso, e Niccolò Ardizzoni. Gli ultimi due recaronsi al convegno presso il generale inglese, ed ivi trovarono pure Marcello Durazzo, che ospitava nel proprio palazzo il Bentinck. Il marchese Durazzo presentò e lesse uno scritto, che disse, contenere le intenzioni di Lord Bentinck; poscia pregò i predetti avvocati a sostenerlo. Si discusse lo scritto, fu ammesso in massima, solo furono proposte da Ardizzoni e da Perasso, ed accettate da Bentinck, alcune correzioni. Le basi combinate tra Lord Bentinck e Marcello Durazzo erano le seguenti :

« 1.° Lo stato genovese, qual era nel 1805, al momento della aggregazione colla Francia, sarà governato secondo l' antica Costituzione, che esisteva prima del 1797, e che è ristabilita colle mo-

dificazioni richieste dall' opinione generale , e dal pubblico bene.

2.° Le modificazioni stabilite sin d' ora sono :

1.° Tutti i cittadini, sì abitanti a Genova, che nel resto dello Stato, i quali abbiano o in beni stabili, secondo il cadastro, o in azioni del debito pubblico, un reddito annuo di lire 3000, saranno elegibili al Maggior Consiglio della Repubblica; saranno pure elegibili quelli, che non avendo che la metà di detto reddito in beni stabili, o in azioni del debito pubblico, riuniranno per altri mezzi l' altra metà; tanto gli uni quanto gli altri dovranno farne constare legalmente nei modi, che verranno determinati in appresso. Per essere elegibili al Consiglio Minore sarà necessario un reddito di lire 5000. La lista sarà formata in ogni triennio, e ne verranno esclusi quelli che non avessero detto reddito. 2.° I Collegi saranno composti del Doge, di otto Senatori, e di quattro Senatori camerati. Il Bussolo dei Senatori sarà di settantadue. — Il Consiglio Minore sarà di trecento. Per formar parte del Consiglio Minore sarà necessaria l' età di trenta anni, e per il Maggior Consiglio di venticinque anni.

3.° Un Senato di nove membri governerà provvisoriamente la Repubblica sino alla fine dell' anno corrente. Avrà la facoltà di stabilire le imposizioni, e di apporre alla Costituzione, ed alle leggi le ulteriori modificazioni, di cui sopra.

Il Consiglio Maggiore e Minore della Repubblica cominceranno ad esercitare le loro attribuzioni al 15 gennaio 1815. Nello stesso tempo il Senato provvisorio diverrà definitivo, ed a tale effetto sarà compiuto dal Minor Consiglio il numero dei Collegi. Sono annullati tutti i privilegi d' imposizioni. — I Giudici di pace, ed i Tribunali di prima istanza, e di Commercio, vengono provvisoriamente conservati sino a nuove determinazioni del Senato. I Tribunali civili riuniranno interinamente la giurisdizione criminale; sarà provveduto al più presto possibile ai tribunali d' Appello.

I Giudici di pace, ed i Tribunali giudicheranno secondo le leggi in vigore nell' anno 1805, prima della riunione alla Francia. È però mantenuto il sistema ipotecario, salvo le opportune riforme, che il passaggio dall' attuale ordine di cose all' antico potesse richiedere. Il Senato provvederà entro il detto termine a tutto ciò, che fosse compreso nei precedenti articoli. »

Le modificazioni combinate, discutendo lo scritto del Durazzo, ed assentite da Bentinck, furono le seguenti:

« 1.º Il Minor Consiglio sarà composto di persone domiciliate a Genova, quanto nel resto dello Stato. Per impedire, che quei membri, i quali risiedono in Genova, non possano, mediante una precipitosa convocazione, escludere i membri assenti,

si dovranno fissare i casi, e le materie, per cui si potrà discutere d'urgenza, e quelli, a cui si dovranno accordare le dilazioni necessarie.

2.° Per impedire, che gli elettori (trenta *probi-viri*) possano restringere le elezioni sopra gli eleggibili della città di Genova, o di qualunque altra parte dello Stato; si potrà fissare una proporzione distributiva basata sopra il numero dei Rappresentanti iscritti.

La proporzione si prenderà sopra la massa degli eleggibili, e si applicherà al numero degli elettori. La dichiarazione di domicilio politico determinerà l'eleggibilità dei Rappresentanti appartenenti a l'una, od altra parte dello Stato.

3.° Ammissione degli eleggibili in ogni anno. Revisione delle liste dei cittadini attivi da farsi ogni tre anni.

4.° Il Minor Consiglio fosse formato di duecento membri, ed il Maggior Consiglio di quattrocento (Questa correzione si riservava ad esser meglio discussa, e quindi a prendere una decisione definitiva).

5.° Separazione del Potere giudiziario.

6. I Cancellieri della Repubblica dovranno osservare al Governo, qualmente le deliberazioni prese sieno incostituzionali, e denunciarle di ufficio ai Supremi Sindacatori ».

La Giunta, essendosi, per mezzo di tre dei suoi

membri, assicurata delle intenzioni di Lord Bentinck, il giorno 9 maggio tenne la sua prima adunanza, presieduta dal Senatore Gian Carlo Brignole; il quale dopo aver comunicato lo scritto del Durazzo, e le modificazioni fatte allo stesso, e combinate coll' autore medesimo, alla presenza e consenziente Bentinck, aperse la discussione. Il marchese Marcello Durazzo, contro ogni aspettativa, prese subito la parola, per impugnare il suo scritto, e sostenere l' opinione contraria, che voleva fosse dichiarato ereditario il diritto della Nobiltà al Governo. Per dar forza al suo sentimento asseriva, che il Generale Inglese lo assicurò essere indifferente, che venissero approvate le basi proposte nello scritto concertato tra lui ed i delegati della Giunta; ed anzi assicurava che lo stesso Bentinck gli avesse detto: Che la Nobiltà doveva avere la preponderanza. Giuseppe Gandolfo appoggiò l' opinione del Durazzo, parlarono in senso contrario Perasso ed Ardizzoni.

In questa prima seduta nulla si deliberò di definitivo, ma siccome il cambiamento d' opinione di Marcello Durazzo implicava quello di Lord Bentinck, le condizioni mutavansi radicalmente. I fautori e gli aderenti a quelli, che volevano conservare unicamente all' ordine dei nobili il diritto ereditario di governare la Repubblica, acquistavano così una decisa superiorità. Fu questo il motivo, che spinse

Ardizzoni e Perasso a rivolgersi a Lord Bentinck con una protesta compilata da Perasso. In essa premettevano di non poter prestar fede all'asserzione del Durazzo, il quale affermava, che Egli disapprovasse le basi dello scritto discusso alla sua presenza, e da lui consentito. Poscia svolgevano le ragioni, per cui opinavano, che il sistema di Governo elettivo basato sopra un censo elevato soprastasse all'antico metodo di governo devoluto ai Nobili antichi, ed a quelli di nuova creazione, però sempre ereditarii. Indi confutavano le obbiezioni fatte al loro sistema dagli avversarii, e conchiudevano con queste parole: « Fortunatamente le modificazioni, che voi deliberaste, non sono ancora sortite dalle vostre facoltà, non essendo il Governo provvisorio incaricato che dell'amministrazione interinale dello Stato, e non essendo completamente arbitro di dare la Costituzione, che meglio gli aggradirà ».

Lord Bentinck, al quale veniva fatto esatta relazione della discussione, e che aveva ponderato le ragioni addotte da ambedue le parti, essendo che i capi dei due partiti adoperavano tutti i mezzi per trarlo alle loro convinzioni: diceva a Perasso e ad Ardizzoni (siccome scrive il Perasso medesimo): *Soyez fermes; nous avons la raison, et la justice pour nous, et si dans la nouvelle discussion, que vous aurez, ne pouvez pas vous mettre d'accord, j'appellerai la discussion chez moi, et nous la déciderons ensemble* ».

La Giunta tenne un' altra Seduta; la discussione vi si rinnovò più viva tra Gandolfo, Brignole, Durazzo da una parte, e Perasso ed Ardizzoni dall' altra. I primi volevano sottoporre ai voti segreti la decisione della quistione, e pretendevano che la maggioranza relativa decidesse; ma vi si opponevano i secondi, ai quali univasi Pavese, dissenzienti nei sette membri presenti; perciò fu deliberato, che ognuno darebbe il suo avviso per iscritto al Governo.

Gli avvocati Ardizzoni e Perasso scrissero, e presentarono il loro parere. In esso, dopo aver rammentato le basi fondamentali convenute tra lord Bentinck ed i delegati della Giunta, nelle quali era stabilito: — Tutti i cittadini abitanti in Genova, e nel resto dello Stato, i quali abbiano un reddito di lire 3000, saranno eleggibili al Maggiore Consiglio, e vi saranno eziandio eleggibili quelli che, non avendo se non la metà del detto reddito, riuniranno per altri mezzi l' altra metà: si gli uni, che gli altri dovranno farlo constare legalmente: — Notavano, che da queste basi risultavano le seguenti conseguenze: 1.º Che non vi sarà, quanto al diritto di governare, alcuna classe distinta e privilegiata fra tutti i cittadini del nuovo Stato; 2.º Che tutti quelli, i quali vi aspireranno, dovranno avere per prima qualità un certo patrimonio, da qualificarsi nei modi che saranno deter-

minati; e così costituiranno una qualità attuale, che non può essere supplita da alcun diritto ereditario. Dimostravano poscia quanto le suddette modificazioni fossero compatibili colla Costituzione del 1576: perciocchè con esse non si innova niente al sistema del Potere legislativo, esecutivo e giudiziario, di cui si compone ogni Governo. In fatti il Potere legislativo rimane affidato ai due Collegi quanto alla proposta delle leggi; al Minor Consiglio per ciò che spetta alla discussione ed all'approvazione delle stesse; e finalmente la loro sanzione compete al Maggior Consiglio. Il Potere esecutivo continua ad essere esercitato dai due Collegi, ed a loro è devoluta la cura di redigere i progetti di legge e di decidere le questioni amministrative.

Ai Tribunali poi appartiene di giudicare le contestazioni civili, contenziose e criminali, secondo le norme prescritte dall'anzidetta Costituzione. Qui ricordavano la necessità di abrogare le leggi del 1588, fatte durante il Dogato di Davide Vaccà, creatura del principe Gian-Andrea Doria, per le quali si creavano i Magistrati degli Straordinarii di Terraferma con ampie facoltà giudiziarie; notavano altresì doversi cassare tutti i decreti posteriori, mediante i quali si accordava al Senato la facoltà d'avvocare a sè, di delegare le cause, d'infrangere le sentenze, concedendone la revisione, di annullare i testamenti: leggi, che deturpavano la

Costituzione del 1576, e distruggevano ogni divisione di potere, concentrando nel Senato tutte le attribuzioni dello Stato. Per quanto concerneva al voto espresso dall' universalità della nazione, eglino, lo ravvisavano nei ricorsi e nelle querele fatte dalle città delle due Riviere, e delle provincie di oltremonti, le quali venivano spogliate delle convenzioni particolari, che ciascuna aveva colla Repubblica. Per la qual cosa reclamavano una partecipazione diretta al Governo, domanda ragionevolissima; dovendo esse per l'avvenire sopportare i pesi delle deliberazioni del Governo. Dimostravano inoltre, che l'interesse generale dei cittadini richiedeva la soppressione del diritto ereditario dei nobili, e la necessità di stabilire una legge organica, la quale statuisse i diritti politici da concedersi agli individui dello Stato, che riunivano i requisiti di censo prescritti dalla Costituzione. Avvertivano con molta perspicacia quanto un tal principio è più consono colle presenti idee d'egualianza innanzi alla legge, e fosse l'unico compenso da potersi dare alle città minori della Liguria, per le sopprese loro antiche convenzioni. Provavano eziandio, che mediante questi principii costituzionali: 1.º Si interessa alla conservazione del nuovo Governo, alla tranquillità dell'ordine pubblico la massa più numerosa dei proprietari, che hanno qualche cosa da perdere, o da conservare nelle

vicende dello Stato; 2.º Si raggiunge la formazione d'un Governo misto, ossia degli ottimati, pel quale si esclude egualmente la preponderanza dei proletarii, che, nulla possedendo, sono egoisti e poco curanti della pubblica prosperità, nè permettono ad una casta privilegiata di riserbare per sè il monopolio del governo dello Stato; 3.º Che in tal modo si conseguirebbe lo scopo di guarentire la sicurezza, ed i diritti di tutti i cittadini.

Non conoscendo il parere in senso contrario presentato da Gian-Carlo Brignole, e da Giuseppe Gandolfo, mi spiace di non poter nè trascriverlo, nè darne un sunto. È però assai agevole di formarsi un'idea degli argomenti prodotti dai fautori della nobiltà ereditaria, qualora si pensi, che il suddetto parere fu scritto dal Gandolfo, dotto giureconsulto, ma che impaurito dagli eccessi rivoluzionarii del 1793 in Francia, e da quelli del 1797 in Genova, era contrario a tutte le moderne istituzioni, non iscorgendo in queste altro che democrazia ed irreligione; perciò egli combatteva il principio elettivo, propugnava il diritto ereditario della nobiltà, reputandolo una indispensabile guarentigia per impedire il rinnovamento della licenza demagogica da lui temuta. Le ragioni, che esso cercava di far valere, si possono dedurre dalle confutazioni dell'avvocato Perasso, ed erano le seguenti: 1.º Perchè si altera lo spirito della Co-

stituzione del 1576; 2.º Si riproducono i difetti inerenti alla democrazia; 3.º La rappresentanza dei cittadini dello Stato sarebbe inutile e di troppo peso, per cui non sarebbero mai presenti alle adunanze dei Consigli; 4.º Che il segreto così necessario nelle faccende di Stato non potrebbe essere conseguito; 5.º Che è impossibile di conoscere il censo dei cittadini per le infinità di frodi, che avrebbero luogo nelle dichiarazioni e verificazioni.

In seguito della discrepanza d'opinione sorta tra i membri della Giunta, lord Bentinck li convocò in sua casa. Ivi si discusse profondamente la questione. Seduta stante, fu apportato all'avvocato Perasso una lettera del Gandolfo (non intervenuto all'adunanza), nella quale con dettato assai violento riconfermava la sua opinione, cioè: « Che soltanto ai Nobili attuali, senza essere sottoposti a nessuna condizione, spettasse il diritto di governare ». Perasso, dopo averla scorsa coll'occhio rapidamente, ricusò di comunicarla, ma Ardizzoni toltagliela di mano, la lesse ad alta voce. Questa lettura destò l'ilarità generale, ed indusse lord Bentinck a manifestare le sue idee, aderendo apertamente alle opinioni di Ardizzoni e di Perasso, alle quali consentirono pure Alberto Pavese, e Giuseppe Negrotto. La maggioranza sembrò decisa in favore del sistema elettivo.

Dopo tale adunanza, Bentinck andò a Milano;

ed in questo intervallo il presidente senatore Brignole non convocò più la Giunta. Il generale inglese durante il suo soggiorno a Milano, per intrighi, o per altri motivi, che ci sono ignoti, mutò d'opinione, e si piegò ai principii meno liberali della Nobiltà ereditaria. Siffatta volubilità di pensieri, e di risoluzioni, non ci porge una grande idea nè del suo carattere, nè del suo ingegno.

Di ritorno a Genova, il giorno 23 maggio, adunò di nuovo la Giunta, ed aprì la Seduta, dicendo: — *Messieurs, donc nous sommes d'accord, que le Gouvernement sera confié à un corps exclusif de Noblesse héréditaire.* — L'avvocato Perasso sorse subito, e protestò, esclamando: — *Ce n'est pas moi, qui sois d'accord sur cela; j'ai donné les motifs, et les voici encore* (1); — parlò lungamente per sostenere la sua tesi, ma inutilmente; poichè l'instabilità di Bentinck aveva rafforzato il partito contrario, a segno tale, che lo stesso avvocato Arizzoni cedette, e cercò soltanto di modificare talune delle disposizioni più esagerate. Da questa discussione ebbero origine le riforme e modificazioni alla Costituzione del 1576, che il Governo provvisorio, nella sua Seduta dell' 11 giugno 1814, deliberò inserirsi nel registro del Governo. Io reputo conveniente di trascriverle.

(1) Documenti Storici IV, Discorso dell'avvocato Perasso.

RIFORME ALLA COSTITUZIONE DEL 1576.

I.

La Costituzione del 1576, quale esisteva nel l'anno 1576, colle modificazioni seguenti, è la Costituzione della Repubblica di Genova.

Modificazioni ai Capi 2, 3, 4.

Le disposizioni contenute nei Capi 2, 3, 4, di detta Costituzione sono modificate come segue:

1.^o Tutti i Nobili, iscritti nell'antico Libro della Nobiltà, saranno conservati nel nuovo Libro da farsi nella medesima, quando abbiano le qualità richieste dalla Costituzione, e che saranno stabilite in appresso.

2.^o Tutti li cittadini dello Stato, che non erano all'epoca del 1797 scritti al Libro della Nobiltà, saranno egualmente iscritti nel nuovo Libro, quando sieno forniti delle anzidette qualità.

3.^o Si gli uni, che gli altri, ed i loro figli legittimi, anche già nati, continueranno ad essere iscritti nel modo prescritto dalla Costituzione. Non potranno però essere eletti ai Collegi, compreso il Doge, ai due Consigli, ed alle diverse Magistrature della Repubblica, compresi i Governatori dello Stato; quando non abbiano le anzidette qualità.

4.º Le qualità necessarie, per ottenere l'iscrizione al Libro della Nobiltà sono le seguenti:

1.º D'essere cittadini genovesi, quali all'effetto politico non si reputano quelli, che facessero professione di qualunque ordine cavalleresco, regolare, o monastico; quelli, che sono attualmente al servizio di una potenza estera, quelli, che sono colpiti di una sentenza definitiva di pena infamante, o altra pena per titolo di delitto infamante, e nemmeno quelli, che si trovassero attualmente inquisiti e contumacialmente condannati per delitto infamante, interdetti legalmente per imbecillità, demenza, furore, prodigalità, ed in istato di fallimento, finchè non sieno purgati dalle suddette sentenze definitive e contumaciali, e riabilitati dall'interdizione e fallimento nelle forme legali.

2.º D'astenersi, ed essersi astenuti, da 3 anni avanti almeno, dall'esercizio di qualunque arte meccanica, ossia mestiere, secondo il Capo terzo di detta Costituzione, e successive dichiarazioni.

3.º D'avere un patrimonio di lire 400 mila, metà in beni stabili situati nel territorio della Repubblica, o in azioni del debito pubblico ragguagliate sul loro reddito di lire 4,000, metà in beni stabili, od in azioni del debito pubblico, come sopra, e metà da supplirsi con altri mezzi non escluso il reddito presunto d'uno stabilimento di commercio, d'una professione, o arte liberale qualunque.

4.º Al momento della promulgazione delle presenti modificazioni sarà pubblicato dagli attuali Collegi un proclama col quale saranno invitati tutti i cittadini dello Stato, che domandassero d'essere conservati, o iscritti al Libro della Nobiltà, di presentare nello spazio di tre mesi la loro istanza, e documenti giustificativi delle anzidette qualità, e la dichiarazione del domicilio politico da essi eletto in uno dei diversi Governi dello Stato, o pure nella Capitale, in ragione del dominio reale, e dell'ubicazione dei beni, e redditi necessari, per essere iscritti al Libro della Nobiltà.

Sarà contemporaneamente creato dagli attuali Collegi, una Commissione di nove individui, fra i quali ve ne sarà uno per ciaschedun Governo, ed almeno uno per la Capitale. Questa Commissione è incaricata d'esaminare i documenti presentati dagli aspiranti, e di farne rapporto ai presenti due terzi del Maggior Consiglio; il quale per questa prima volta ammette, o rigetta colla pluralità dei voti l'iscrizione richiesta al Libro della Nobiltà.

5.º I cittadini, che all'avvenire vorranno essere ascritti al Libro della Nobiltà, presenteranno le loro domande all'autorità amministrativa del Comune del loro domicilio reale, nel quale saranno tenuti di fare la dichiarazione del loro domicilio politico, in tutto a termini dell'articolo 3.º prece-

dente, e vi riuniranno i documenti giustificativi delle qualità richieste dalla Costituzione.

6.º L'autorità amministrativa sarà tenuta, sotto pena di sindacato, di rimettere, nello spazio d'un mese, le domande ed i documenti anzidetti colle osservazioni, che stimasse opportune, ai 30 elettori, i quali assumono le cognizioni, che stimano convenienti, e nello spazio di due mesi successivi dichiarano, sotto pena di sindacato, se i documenti presentati dal postulante sono sufficienti, a termini della Costituzione, per ottenere l'iscrizione nel Libro della Nobiltà. In caso di dichiarazione negativa i cittadini esclusi potranno ricorrere al Minor Consiglio, per ottenere la riforma; potranno altresì indefinitamente, dopo la loro reiezione, presentare nuovamente la loro domanda ed i documenti per ottenerla.

7.º I Conservatori delle leggi sono incaricati d'esaminare ogni anno, se i cittadini iscritti al Libro della Nobiltà conservano le qualità, che la Costituzione esige, per essere iscritti nell'anzidetto Libro. Quando riconoscano, che alcuno di essi le abbia in tutto, od in parte perdute, ne fanno rapporto al Minor Consiglio, il quale con due terzi di voti decide, se la perdita di detta qualità siasi o no verificata, e, in caso di verificazione, ne farà nota in un libro separato. Acciò possa quanto sopra più facilmente eseguirsi, tutti i Tribunali sono

tenuti di denunziare ai detti Conservatori delle leggi nel mese di gennaio tutte le sentenze definitive e contumaciali, pronunziate contro dei Nobili, per delitto infamante, tutte le richieste intentate contro di loro, per lo stesso titolo, tutte le pronunzie di interdizione, o dichiarazione di fallimento. I Conservatori delle leggi potranno inoltre corrispondere direttamente con tutte le autorità, e funzionarii pubblici dello Stato, per avere le informazioni, che crederanno necessarie.

8.^o Quando i detti cittadini, o i loro figli pretendano aver riacquistato le suddette qualità, ne faranno constare ai predetti Conservatori delle leggi. Questi ne faranno rapporto al Minor Consiglio, il quale alla pluralità di voti, decide, se abbiano o no riacquistato le suddette qualità.

Modificazione al Capo 5.

Il Libro della cittadinanza, oltre le condizioni prescritte dalla Costituzione, conterrà egualmente la designazione del luogo, ove ciascuno iscritto nel Libro della Nobiltà avrà dichiarato il suo domicilio politico.

Modificazioni ai Capi 10, 11, 12, 13.

1.^o Tutti i membri componenti il Maggior Consiglio dovranno avere 25 anni.

2.º Tutti i membri componenti il Minor Consiglio dovranno avere l'età di 30 anni compiuti.

3.º Il Minor Consiglio sarà composto di cento cittadini. I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno. I Consiglieri, che avranno durato in carica due anni, non potranno essere rieletti, che dopo la vacanza d'un anno: la metà, che deve sortire, la prima volta sarà estratta a sorte.

4.º Per essere eletto ai due Collegi, compreso il Doge, ai due Consigli, ed alle differenti magistrature della Repubblica, compresi i Governatori dello Stato, non sarà necessario d'aver il domicilio reale in Genova.

5.º Quando l'eletto non sia domiciliato in Genova, sarà obbligato a trasportarvi la sua residenza abituale, durante l'esercizio delle sue funzioni. Questa residenza però non è necessaria per i membri dell'uno o dell'altro Consiglio.

6.º Prima di procedere alla nomina dei 30 Elettori, il Minor Consiglio stabilirà alla pluralità di voti, la proporzione, nella quale fra i nobili iscritti, secondo le rispettive dichiarazioni del loro domicilio politico, dovranno esser presi dalla Capitale, o da ciascun Governo, i membri componenti l'uno e l'altro Consiglio. La base di queste proporzioni sarà sempre il maggiore, o minor numero di cittadini eleggibili, che avranno dichiarato il loro domicilio politico tanto nella Capitale, quanto in

ciascun Governo dello Stato. I 30 Elettori saranno tenuti di conformarsi esattamente nelle elezioni alle sopradette proporzioni.

7.º Tanto la Capitale, quanto ciascun degli anzidetti Governi, dovrà per lo meno avere tra il numero dei 30 Elettori, che sono nominati dal Minor Consiglio, 3 Elettori, che abbiano rispettivamente dichiarato il loro domicilio politico in detta Capitale, o Governi.

8.º Gli Elettori procederanno alle elezioni loro confidate dalla Costituzione 15 giorni dopo la loro nomina. Gli assenti saranno immediatamente avvertiti dai Collegi. Quando tutti i 30 Elettori non si trovano in Genova, il Minor Consiglio rimpiazza gli assenti con altrettanti, che sieno presenti in Genova.

Modificazioni al Capo 24.

1.º Il Minor Consiglio s' intenderà legittimamente convocato in numero di 60 individui, ed il Maggior Consiglio in numero di 180.

2.º Il Minor Consiglio si raduna di pien diritto entro i primi giorni d' ogni mese; potrà essere convocato straordinariamente dai Collegi.

3.º Quando si tratti di stabilire leggi, o nuove imposte, della pace, e della guerra, di elezioni, o di altre materie gravi; i Collegi non potranno proporre questi oggetti alla deliberazione ed appro-

vazione del Minor Consiglio, che in due radunanze ordinarie, le quali avranno luogo dal primo sino all'ultimo giorno di gennaio, e dal primo sino all'ultimo di luglio, nei giorni però stabiliti dai Collegi.

4.º Se la salute della Repubblica non ammettesse tanta dilazione, i Collegi, col concorso almeno di quattro quinti di voti, potranno ridurre la dilazione anzidetta d' un mese a quella di 15 giorni, e, se finalmente l' affare fosse di tanta urgenza, che non ammettesse dilazione, i Collegi col concorso almeno di quattro quinti di voti, saranno tenuti di dichiararlo; e, fatta tale dichiarazione, potranno anche repentinamente convocare il Minor Consiglio.

5.º Nel caso di queste repentine convocazioni, il Minor Consiglio non sarà legittimamente convocato, che in numero di 80 individui; e quando questo numero non possa ottenersi, coll' intervento dei Consiglieri presenti in Genova.

I Collegi decretano che tutti i nomi dei cittadini che hanno formato nell' anno precedente il Minor Consiglio, e che si trovano in Genova, sieno riposti in un bussolo, si faccia l' estrazione d' altrettanti individui, quanti sono necessarii a compiere il numero legittimo del Consiglio, e gli eletti, e gli estratti si chiamino a deliberare. Quando nemmeno in questo caso si potesse ottenere l' anzidetto numero, i Collegi collo stesso metodo, rimpiazzano i mancanti

con i membri del Consiglio Maggiore, che si trovano in Genova.

6.º Le convocazioni del Maggior Consiglio non saranno legittime, se due giorni prima non saranno notificate dai Collegi col mezzo di un proclama da pubblicarsi ed affiggersi nella Capitale, e nei Capi-luoghi dello Stato, il quale determini il giorno della Convocazione.

Modificazione al Capo 29.

I segretarii, nel caso d'una deliberazione qualunque da prendersi dai Collegi, che fosse contraria alla Costituzione, ed alle leggi, sono tenuti a farne, sotto pena di Sindacato, l'osservazione per iscritto sotto l'atto della deliberazione medesima.

Modificazioni ai Capì 36, 37, 38.

Non potranno essere eletti a Governatori ai diversi Governi li individui attualmente componenti il Minor Consiglio; dovranno però gli eletti avere le qualità necessarie per poter essere del detto Minor Consiglio.

Si procederà alla loro elezione nel modo seguente. Il Minor Consiglio alla presenza, e coll' intervento dei due collegi, formerà col concorso di tre quinti dei voti la lista tripla dei candidati per ciascuno di detti posti vacanti, e quindi il Maggior Consiglio

eleggerà alla maggioranza fra i candidati, quelli, che crederà più idonei ad una tale carica.

Modificazione sul Potere giudiziario

L'amministrazione della giustizia civile e criminale sarà confidata ai Giudici giurisperiti: vi saranno dei Giudici di prima istanza, dei Giudici d'appello, ed un Tribunale supremo per tutta la Repubblica.

Per l'elezione di ciascun Giudice si forma dai collegi col concorso di tre quinti di voti, una lista sestupla di cittadini, aventi le qualità prescritte dalla legge.

Questa lista è presentata al Minor Consiglio, il quale, col concorso almeno di tre quinti di voti, forma sulla stessa una lista tripla. Il Maggior Consiglio elegge sull'anzidetta lista tripla i Giudici a pluralità di voti.

Vi saranno per le materie commerciali tribunali composti di negozianti, eletti dalla Camera di Commercio in quella forma, che verrà determinata dalla legge organica sul Potere giudiziario. Vi saranno ancora dei Giudici minori. L'anzidetta legge organica determinerà i luoghi, dove dovranno essere stabiliti, e ne regolerà le attribuzioni.

L'esercizio delle funzioni giudiziarie non potrà mai essere riunito in un magistrato qualunque, che eserciti funzioni legislative o amministrative.

L'esercizio attuale delle funzioni del Giudice è incompatibile coll'esercizio di qualunque altra carica della Repubblica, esclusi i Tribunali di Commercio.

I Giudici, o Tribunali saranno indipendenti nelle loro funzioni, ed il Governo non potrà mai avvocare alcuna causa, o processo dal Giudice, o dal Tribunale, a cui appartiene, secondo la legge, nè delegarle ad altri Giudici in sua vece.

I Giudici di prima istanza, d'appello, e del Tribunale supremo sono eletti a vita; sono per altro soggetti al Sindacato de' supremi Sindacatori.

I collegi traslocheranno alla pluralità di voti ogni tre anni i Giudici da un Tribunale all'altro, esclusi sempre i Tribunali di Commercio, ed il Tribunale supremo, che risiede in Genova.

Una legge organica del Potere giudiziario determinerà il numero e le attribuzioni dei Giudici e Tribunali della Repubblica, per le qualità richieste, per essere Giudice, e formar parte dei diversi Tribunali della medesima.

Determinerà ancora il modo, con cui si dovrà procedere al Sindacato contro dei rispettivi Giudici, e sopra quali fondamenti si potrà sospendere, o privare un Giudice dell'esercizio delle sue funzioni.

Il Senato nelle materie civili non potrà più esercitare alcuna delle facoltà così dette principesche fuori che quella d'accordare la ristorazione de' termini. La legge organica del Potere giudiziario de-

terminerà in quali casi, e dentro quali limiti possa essere accordata.

Le disposizioni contenute nel capo 43 della Costituzione relative alle grazie nelle materie criminali, sono conservate.

Tali erano le riforme e le modificazioni proposte dalla maggioranza della Giunta, e che il Governo provvisorio nella sua seduta dell' 11 giugno deliberò d'inscrivere nel registro di Stato. Esse, se fossero state fatte e promulgate innanzi della rivoluzione del 1797, sarebbero state accettate come un grande beneficio, ed avrebbero tolto le maggiori cause di malcontento alla popolazione; e quindi le dottrine democratiche francesi si sarebbero propagate più difficilmente nella Liguria. Nell'anno 1814, per l'opposto, queste riforme e modificazioni ai Liguri sembravano insufficienti, e perciò furono accolte con indifferenza, ed anzi con qualche opposizione. Un accoglimento così diverso è assai agevole a comprendersi, quando si considera, che i genovesi i quali avevano potuto apprezzare l'eguaglianza d'innanzi alla legge, e la libertà politica proclamata dalla Costituente francese del 1789; avevano altresì potuto conoscere la superiorità dell'amministrazione e della legislazione francese dell'illuminato despotismo dell'Impero Napoleonico, sopra il sistema

amministrativo, e su lo statuto civile e criminale dell' antica Repubblica.

Non è pertanto da meravigliarsi, che i Genovesi non fossero soddisfatti delle suddette riforme e modificazioni alle leggi del 1576, colle quali si mantenevano quasi tutti i difetti lamentati nel 1797, mentre avrebbero voluto un Governo stabilito sopra basi elettive, per le quali si costituissero i fondamenti d' una Repubblica parlamentare e rappresentativa; stimando con ragione, che successive leggi avrebbero tolto quelle imperfezioni e lacune, che si sarebbero riconosciute nella nuova Costituzione.

Il presidente del Governo provvisorio trasmetteva le anzidette modificazioni a Lord Bantinek, per ottenere la sua sanzione. Il generale inglese le approvava con una lettera del 29 maggio diretta a Gerolamo Serra, il quale poscia col seguente manifesto faceva note alla Nazione le riforme più importanti decretate.

« Fra le cure gravissime, che ci hanno sempre occupato, la principale fu quella di ottenere per la nostra Repubblica un sistema definitivo e durevole, che riunisse tutti i più abili cittadini alla causa comune della conservazione e felicità dello Stato. Questo lavoro tanto desiderato dai buoni è ormai compito.

» In esecuzione delle modificazioni, che la Costituzione del 1576 ha ricevuto, 30 *proibiviri*, presi da

tutti i punti dello Stato, sono già eletti per scegliere fra i cittadini eleggibili quelli, che per probità, talenti ed esperienza saranno più atti a dirigere le redini del Governo. Non rimane adunque che a formare un corpo degli eleggibili, ed a conoscere le qualità necessarie ed i mezzi per esservi ammessi.

» Il governo si affretta di farle conoscere, onde perfezionare la grande opera del ristabilimento della Serepissima Repubblica. Le modificazioni suddette così si esprimono.

» Un nuovo libro di Nobiltà sarà formato. Per esservi iscritto, ed avere così le qualità di eleggibile è necessario, 1.º Essere cittadino Genovese; 2.º Avere un patrimonio di lire 100 mila, metà in beni stabili situati nel territorio della Repubblica, o in azioni del debito pubblico ragguagliate sulla loro rendita al cinque per cento, e metà in altri beni, o capitali qualunque; ovvero una rendita almeno di lire quattro mila, metà in beni stabili, o in azioni del debito pubblico come sopra, e metà da supplirsi con altri mezzi, non escluso il reddito presunto d'uno stabilimento di commercio, di una professione o arte liberale qualunque.

» Sono esclusi i cittadini, che professano in qualche ordine cavalleresco, regolare, o monastico; quelli che sono attualmente al servizio di una potenza estera; quelli che sono colpiti da una sentenza definitiva di pena infamante, o attualmente inquisiti, fino a che non

sieno purgati dall' inchiesta ; gli interdetti per qualunque causa , ed i falliti non riabilitati , quelli finalmente , che non si sono astenuti da tre anni almeno dall' esercizio di qualunque arte meccanica , ossia mestiere , secondo il Capo , 3.^o della Costituzione del 1576 e successive dichiarazioni.

» Tutti i Nobili iscritti nell' antico libro della Nobiltà , quando però abbiano le qualità di cui sopra , saranno conservati nel nuovo libro . Tutti egualmente i cittadini dello stato , che non erano iscritti all' epoca del 1797 , saranno scritti nel nuovo , quando sian forniti di dette qualità .

» Si gli uni che gli altri , e i loro figli legittimi , anche già nati , continueranno ad esservi iscritti , o vi saranno nel modo prescritto dalla Costituzione . Non potranno però essere eletti ai Collegi , compreso il Doge , ai due Consigli e alle diverse Magistrature della Repubblica , compresi i Governatori dello Stato , quando non abbiano le anzidette qualità . Cesserà la loro esclusione , quando le avranno riacquistate .

» I cittadini , che dimanderanno di essere conservati , o iscritti al libro della nobiltà , dovranno presentare nello spazio di tre mesi dalla pubblicazione della presente la loro istanza , i documenti giustificativi delle anzidette qualità , e la dichiarazione del domicilio politico da essi eletto in uno dei diversi Governi dello Stato , o nella Capitale ,

in ragione del domicilio reale, o dell' ubicazione dei beni e rendite necessarie per essere iscritto al libro della Nobiltà. Questa istanza, e documenti relativi dovranno essere mandati o presentati entro il detto termine al segretario del Governo, e del Magistrato dell' Interno, incaricato di rimmetterli ad una commissione di nove soggetti, uno dei quali apparterrà a ciascuna giurisdizione, ed uno almeno alla Capitale. Questa commissione, a cui è affidato l' esame dei documenti presentati dagli aspiranti, si radunerà in Genova il dì 26 del venturo mese di Settembre. Ecco le basi, che devono condurre alla formazione del Governo definitivo.

» Fedeli esecutori della legge, invitiamo perciò tutti i cittadini, che sanno di avere le qualità richieste, a presentare entro il termine suddetto la loro istanza e i documenti per essere iscritti.

» Animati in un solo spirito, dall' unico desiderio del bene dello Stato, essi proveranno così, che i mali da tanti anni sofferti non hanno fatto che accendere maggiormente nel cuore dei Genovesi il desiderio dell' indipendenza, e il ristabilimento della loro Repubblica.

» *Firmato.* — G. SERRA ».

Il Governo provvisorio promulgava all'11 giugno 1814 la seguente legge :

GOVERNATORI E PROVVEDITORI
DELLA SEREN. REPUBBLICA DI GENOVA

Visto l'art. 1.° del proclama di Lord Bentinck, Generale in capo delle forze di S. M. Britannica in Italia, del 26 aprile scorso ;

Vista la lettera 29 maggio, colla quale S. E. dichiara, che le proposte modificazioni e riforme alla costituzione del 1576, sono non solamente adattate alle circostanze dello Stato, ed utili alla nazione, ma intieramente conformi allo spirito del suo proclama ;

Vista la lettera del signor Cavaliere Dalrymple, deputato in nome di Lord Bentinck alle trattative politiche del Governo :

DECRETANO

Art. 1.° Le modificazioni e riforme, indirizzate dal detto signor Cavaliere al Presidente del Governo saranno trascritte sui registri dello Stato, come basi delle riforme della Costituzione, e autenticate col sigillo della Repubblica.

Art. 2.° In esecuzione di dette leggi e riforme, si procederà immediatamente alla nomina di 30 *Probi-viri*, incaricati d'eleggere i due terzi dei

Consigli, ed il terzo restante dei Collegi avanti la formazione degli eleggibili, avuto il giusto riguardo alle diverse classi di cittadini, e alle diverse giurisdizioni dello Stato.

Art. 3.° I Probi-viri riceveranno subito una copia autentica delle nuove riforme per regolare, a norma di quelle, le proprie operazioni.

Art. 4.° La Costituzione del 1576, con le nuove modificazioni e riforme, sarà pubblicata con le stampe al nuovo anno, epoca del governo definitivo.

Firmato il Presidente. — G. SERRA

Dopo la pubblicazione di questo decreto il Governo si occupò dell'elezione dei trenta Probi-viri, e conseguì agevolmente una maggioranza di fautori della Nobiltà ereditaria. Poscia deliberò un regolamento per la loro convocazione; ove, non ostante la viva opposizione del Senatore *Marcello Massone*, si stabilivano le norme delle operazioni dei *Probi-viri*. Questo regolamento fu universalmente biasimato a cagione delle basi in esso adottate; cioè, 1.° per la ripartizione degli eligendi in ragione dei diversi ceti, e non degli eleggibili; 2.° per aver trascurato totalmente la divisione delle varie giurisdizioni, che pure hanno diritto d'avere una parte nella rappresentanza nazionale: 3.° per la nullità di rappresentazione conceduta alle provincie in confronto della capitale; 4.° per la sproporzione delle

nomine da farsi fra i membri dell' antica Nobiltà ,
paragonata a quelle accordate alle altre classi ;
5.° per aver proibito ai trenta Probi-viri qualunque
discussione.

Io stimo utile di riportare per intiero questo
decreto , perchè non fu pubblicato nella Raccolta
di Leggi e Decreti del Governo di Genova nel 1814,
e perciò pochissimo conosciuto , come altresì pel
motivo , che le Note presentate dai Probi-viri
Benedetto Perasso e Francesco Massone , furono
scritte e presentate in contraddizione di questo Re-
golamento. Alla qual cosa mi decido maggiormente
considerando , che le predette Note furono prese
in considerazione , e determinarono il decreto so-
spensivo delle adunanze dei trenta Probi-viri.

GOVERNATORI E PROCURATORI

DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Visto il decreto dell' 11 del corrente mese intorno
all' elezione dei trenta Probi-viri , visto il Cap. 59
della Costituzione del 1576.

E, sull' esempio di quegli antichi Legislatori ,
avvertendo , che le elezioni , ed altre operazioni
governative , seguitare non possono interamente le
forme e regole prescritte , se non dopo i fondamenti
gettati , e stabiliti i primi ordini dei magistrati , e
che non può convenire di lasciare ciò che è senza

dubbio, e senza una norma sicura, che, allontanandola il meno possibile delle antiche leggi e circostanze, abbracci tutti i casi, e provveda a tutte le difficoltà:

DECRETANO

I. M. M. 30 Probi-viri nominati col decreto dell' 11, sono convocati il 27 del corrente mese nella sala del Minor Consiglio. Fino a questo giorno si procederà dai Collegi alla surroga di quelli fra gli Elettori, che dimanderanno la loro scusa. Nel detto giorno gli Elettori si raduneranno e procederanno alle prescritte elezioni, nel numero, in cui si troveranno presenti, purchè sieno almeno 22. Non arrivando a questo numero, si faranno le surroghe corrispondenti alle vacanze, finchè il numero di 22 almeno sia compiuto.

Presiederanno alla convocazione, e alle successive adunanze i Collegi della Repubblica, stabiliranno il tempo, e il numero delle sezioni, ma non avranno nessuna parte nei scrutini.

Al principio d' ogni sezione un Segretario di Stato inviterà i M. M. 30 Elettori a prestare Bancito giuramento davanti il serenissimo Trono.

Essi procederanno senza altro intervallo, che dei di festivi, alle elezioni dei restanti Senatori, a quelle del Minor Consiglio, e finalmente alle elezioni del Maggior Consiglio.

~~200~~ Soggetti verranno eletti al Maggior Consiglio dell'età d'anni 25 almeno, e 66 di anni 30 saranno eletti al Minor Consiglio; tre Senatori di Senato, e quattro Camerali formeranno il compimento delle elezioni.

Le elezioni si faranno sopra un maggior numero di nomine.

Al Maggiore Consiglio ciascun Elettore potrà nominare 15 Soggetti, al Minore 5, ed alla formazione dei Collegi 2.

Nel leggere la lista dei nominati, saranno i segretarii di Stato obbligati, quando non conoscano l'età d'un candidato, d'interpellare il nominatore se sa di certo, che abbia l'età legale. I nominati, dei quali non si conoscesse l'età, non potranno passar sotto voti.

Niuna sessione sarà legittima, se 22 Elettori almeno non saranno presenti.

Nelle due prime esperienze per ogni qualità d'elezioni farà di mestieri all'approvazione 18 voti favorevoli, alla terza la pluralità relativa.

La proporzione delle elezioni al Maggiore, ed al Minor Consiglio sarà quanto è possibile la stessa, che è osservata nella lista dei 30 Elettori, così che si eleggeranno nel Maggior Consiglio 80 soggetti fra i Nobili di Genova, 67 fra i soggetti, che hanno il domicilio politico nelle altre parti dello Stato, e i Proprietarii, e gli Avvocati. Nel Minor

Consiglio saranno eletti 27 dei primi; 22 dei secondi, e 17 dei terzi.

Non si passerà a successive elezioni, se le prime non saranno compiute, e nell'elezione dei restanti Senatori non sarà necessario osservare proporzione.

I. M. M. Segretari pubblicheranno le elezioni, e siccome i Conservatori della legge non possono essere eletti, se non dopo i Consigli, così insorgendo qualche dubbio, i Segretarii lo proporranno a serenissimi Collegi, e ne leggeranno ad alta voce la decisione.

Essendo antico costume, che nelle sessioni, ove si fanno elezioni, nessun prende la parola, se non per ispeciale decreto dei serenissimi Collegi, così, se alcuno voglia proporre qualche difficoltà, dovrà proporla ad uno dei Segretarii di Stato, che la farà presente ai serenissimi Collegi.

I nuovi eletti non prenderanno il pieno possesso, se non al primo gennaio 1815, a meno che l'autorità competente non giudicasse espediente alla Repubblica di accelerare quel tempo. Nondimeno negli ultimi 15 giorni del mese di dicembre i Collegi convocheranno il Maggiore e Minore Consiglio, per procedere all'elezione del serenissimo Doge, a termine delle leggi del 1576.

Firmato il Presidente. — G. SERRA.

I Probi-viri furono convocati dai serenissimi Collegi il 27 giugno nella sala del Minor Consiglio. A questa tornata erano presenti i signori Domenico Balbi, Gio-Battista Carrega, Lorenzo Centurione, Francesco Spinola, Pompeo Sartorio, Giuseppe Negrotto, Stefano Mari, Marcello D' Aste, Filippo Pescia, Giulio Castagnola, Francesco Ansaldo, G. B. Alizeri, Giacomo Causa, Giovanni Biale, Benedetto Perasso, Gio Battista Penco, Filippo Raggio, Agostino Montesisto, Francesco Massone, Cristoffaro Gandolfo, G. Carlo Serra, Gerolamo Casanova, Giuseppe Grimaldi, Francesco Maria Molino.

Dopo che i Probi-viri ebbero prestato il prescritto giuramento, i Signori Benedetto Perasso, e Francesco Massone depositarono nelle mani del Segretario di Stato le loro Note o proteste.

Si diede subito lettura delle osservazioni e domande presentate dall' Avvocato Perasso ai serenissimi Collegi. Proposto, chi fosse di sentimento di prendere in considerazione le suddette osservazioni, e di licenziare l'adunanza, per prendere una decisione, la prima votazione fu senza risultato, alla seconda furono rigettate.

Lette poscia le osservazioni del signor Francesco Massone relative alle operazioni da farsi dai trenta Probi-viri, e proposto di prenderle in considerazione, la votazione non ebbe risultato.

Allora, dietro domanda fatta dai suddetti signori proponenti, fu posto a voti di permettere ai signori Massone e Perasso di uscire dalla sala: votazione senza risultato.

Riproposto di prendere in considerazione la nota del signor Massone, dopo due votazioni non decisive, alla terza venne approvata. I serenissimi Collegi si recarono immediatamente nella sala delle loro udienze ordinarie. Ivi, lette nuovamente le note del Massone e del Perasso, fu proposto di rimettere queste Note al Magistrato dell' Interno, e di unirvi il Senatore Luca Solari, affinchè ne facesse la relazione: ciò non fu approvato. Venne quindi proposto di nominare una Giunta, incaricata d' esaminare le predette due note, onde farne relazione ai serenissimi Collegi. Il che approvossi; si stabilì inoltre, che questa Giunta fosse composta di cinque membri; e riuscirono eletti i signori Senatori Luca Solari, Domenico De-Marini, Andrea De-Ferrari, Giuseppe Fravega, e Paolo Gerolamo Pallavicini.

La relazione fatta a nome della Commissione, scritta da Luca Solari, indusse il Governo a pubblicare il seguente decreto sospensivo dei trenta Probi-viri, in data del 2 luglio.

GOVERNATORI E PROCURATORI
DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI GENOVA

Considerate le circostanze attuali delle relazioni dello Stato, e sentito il parere del cavaliere colonnello Dalrymple, deputato alle trattative di Governo in nome di Lord Bentinck.

DECRETANO

Art. 1.° Le adunanze dei 30 Probi-viri, per la elezione dei due terzi dei collegi sono sospese, e si rinnoveranno, quando le liste degli elegibili saranno formate.

Art. 2.° Sarà immediatamente pubblicato un Proclama, nel quale verranno invitati tutti i cittadini dello Stato che domandassero d'essere conservati, ed iscritti nel libro della Nobiltà, a presentare nello spazio di 3 mesi le loro istanze, ed i documenti giustificativi delle qualità prescritte, e la dichiarazione di domicilio politico da essi eletto in uno dei diversi Governi dello Stato, o della Capitale, in ragione del domicilio reale, e dell'ubicazione dei beni e redditi, per essere iscritti nel detto libro. Saranno specialmente espresse, e definite le qualità prescritte nell'Art. 4. delle Riforme della Costituzione.

Art. 3.^o Pubblicato questo Proclama, si proseguiranno le altre operazioni contenute nelle Riforme e modificazioni della Costituzione del 1576.

Firmato il Presidente. — G. SERNA (1).

Le due Note di Massone e di Perasso tendevano a raggiungere lo stesso scopo; diverse però erano le vie, per le quali cercavano di conseguirlo.

Il primo colla sua nota, scritta in termini moderatissimi, indicava soltanto i difetti risultanti dai principii ammessi nel regolamento, e per l'opposto si estendeva a dimostrare l'inopportunità di statuire misure definitive per istabilire la Costituzione, allorquando non si era sicuri di ottenere la propria indipendenza, e che i destini di Genova stavano in balia dell'Inghilterra, e della decisione, che avrebbe emanato il Congresso di Vienna, la cui riunione era fissata ad un tempo assai prossimo. Egli in conseguenza di questa questione pregiudiziale (in Genova fatta da tutti) conchiudeva, doversi sospendere ogni ulteriore determinazione, finchè non si conoscesse la sorte definitiva dei Genovesi pro-

(1) Questo decreto inedito, al pari di tutte le altre particolarità da me riportate concernenti l'adunanza dei Probi-viri, l'ho estratto dai registri del Governo provvisorio, che esistono nei regii archivii della città di Genova.

nunciata a Vienna. La Nota del secondo era invece un'energica protesta contro i principii costituzionali voluti far prevalere dalla maggioranza della Giunta, ed accettati dal Governo provvisorio. Io qui la riporto, persuaso che questo interessantissimo documento storico finora inedito, sia per riuscire grato a coloro, che amano di conoscere i desiderii e le opinioni politiche dei Genovesi esternate nell'anno 1814: in essa sono svolte con chiarezza ed eloquenza le divergenze esistenti in Genova e nella Liguria per la Costituzione da darsi alla restaurata Repubblica.

SERENISSIMI SIGNORI,

Come privato ubbidii, e sempre ubbidirò sommessamente a quell' uno, e a quei cento, che saranno al possesso del Governo, nè mi permetterò nemmeno delle riflessioni sulla giustizia e legittimità dei loro comandi, farò anzi cristianamente ogni sforzo per discacciarne infino il pensiero.

Ma consultato sugli interessi della Nazione, invitato a concorrere colle mie opere al grande edificio del suo Governo, devo a lei, devo a me stesso, quella libertà di sentimento, quella fermezza di condotta, che può talvolta far argine all' invasione dei suoi diritti, che può se non altro, garantirmi da quei rimproveri, che tanto giustamente si attirò

anche ai giorni nostri la compiacenza di un troppo debole senato.

Come Probo-viro pertanto, prima d' esercitarne le auguste funzioni, stimo mio dovere di reclamare quella libertà, quell' indipendenza, quella giusta proporzione, che deve presiedere e regolare le nostre elezioni, che credo conforme alle antiche e moderne leggi costituzionali, come sembra voluto da S. E. Lord Bentick, da cui derivano i nostri poteri. E, se devo giurare, come prescrive la Costituzione Capo 44, *Che avrò principalmente in vista la conservazione di questa Repubblica, e della nostra libertà*; non so come possa essere fedele al giuramento, promettendo di osservare delle basi e dei regolamenti, che dai fondamenti la distruggono e la sovvertono, come si rileva dalle seguenti osservazioni.

L' Art. 2.º del Proclama 26 aprile di S. E. Lord Bentinck dice: « Che sarà al più presto pubblicato insieme colle leggi organiche, la maniera di formare i Consigli Maggiore e Minore; » ma non dice da chi.

L' Art. 3.º del Proclama anzidetto dice: « Che saranno nominati immediatamente due terzi dei Consigli Minore, e Maggiore; » ma non ne conferisce ad alcuno la facoltà.

La legge dell' 11 corrente ci assicura, che Egli si era riservato di prender parte alla prima delle anzidette due operazioni; che aveva riservata la

seconda al corpo dei 30 Probi-viri, secondo la Costituzione, che all' articolo 1.º del Proclama dichiarò ristabilita. Difatti dopo avere il Governo in detta legge richiamato il proclama, e le due lettere di S. E. Lord Bentinck, e del suo deputato Cavaliere Dalrymple, all' articolo 2.º stabilisce che in esecuzione delle leggi del 1576, e delle riforme approvate da S. E. e trascritte nei registri dello Stato, come basi delle riforme della Costituzione suddetta, *si procederà immediatamente alla nomina-
zione dei 30 Probi-viri incaricati d' eleggere i due
terzi dei Consigli, ed il restante dei Collegi, avanti
la formazione delle liste degli elegibili, avuto il giusto
riguardo alla diverse classi dei cittadini, ed alle di-
verse giurisdizioni dello Stato.*

Quindi all' Art. 3.º prosegue: « I 30 Probi-viri riceveranno subito una copia autentica delle nuove riforme, per regolare a norma di quelle, le proprie operazioni ».

Dunque noi siamo eletti per intenzione di Lord Bentinck, in esecuzione della Costituzione del 1576, e col preciso incarico di regolare, a norma delle nuove riforme della medesima. Questo mi è stato ancora ripetuto nella lettera del 15 corrente dal Presidente, Senatore Giovanni Quattara, per cui sono invitato a qui adunarmi quest' oggi, all' oggetto di dare esecuzione a quanto dalla suddetta costituzione viene stabilito.

Ma, se è vero, che Lord Bentinck ci ha fatto eleggere, perchè eseguiamo la Costituzione, e ci conformiamo a quella, ed alle sue riforme, è certo, che le nostre incombenze non possono essere alterate dal Governo provvisorio; ed è certo, che in tutto quanto possa essere stato in seguito decretato, in contrario allo spirito, ed al testo di detta Costituzione riformata, non può essere da noi seguitato, giacchè non compete al Governo provvisorio di derogare alla Costituzione, che egli ebbe comune con noi l'incarico d'eseguire, giacchè a lui non compete di contrariare la volontà del Mandante, che lo deputò ad eseguire, non a correggere la Costituzione già ristabilita, e le modificazioni da stabilirsi sotto la sua approvazione. Ciò premesso, ne deriva in conseguenza;

1.º Che avendo Lord Bentinck in detto suo Proclama del 26 aprile ordinato che il Governo provvisorio durerà in carica fino al 1.º gennaio 1815, quando i due Collegi verranno compiuti nel numero prescritto dalla Costituzione; nè si può il terzo restante eleggere prima di quel tempo, nè si può eleggere da noi, che siamo incaricati di uniformarci alla Costituzione del 1576, ed alle sue riforme, da cui nessun potere ci è dato per quest'elezione, dovendo dipendere dalla sorte, e dall'estrazione dell'urna del Seminario; nè si può dal Governo provvisorio esercitare per se, o per altri questa

facoltà, che in nessun modo si vede a lui delegata, nè si può nemmeno dal medesimo implicitamente dichiarare, che egli continuerà, come definitivo, al di là del 1.º gennaio 1815, avvalorando le sue dichiarazioni con l'operato dei 30 Probi-viri.

Il Potere legislativo ed esecutivo, di cui si è incaricato, non si estende al di là d'un potere temporaneo, e provvisorio, per mettere la costituzione in attività, ma non può convertire se stesso in definitivo, e, contrariando quella costituzione, che egli è incaricato d' eseguire, darci per la prima volta dei Consigli incostituzionali, senza averne ricevuto da nessuno l'opportuno mandato, senza poterlo a noi trasferire.

La Costituzione del 1576, Capo 6.º, avea provveduto abbastanza per questo oggetto, ed il Minore col Maggiore Consiglio avrebbero dovuto procedere alla formazione dell'urna del Seminario fra qui ed il 1.º gennaio 1815, da cui poi a sorte si sarebbero estratti i membri eletti dai Collegi definitivi.

2.º Ne deriva pure in conseguenza, che avendo la Costituzione del 1576 fissato il numero del Maggiore Consiglio in 400, e non essendovi derogato dalle nuove riforme, dovendosi ora eleggere i due terzi, il numero delle elezioni doveva essere fissato a 266, e non a 200, come si vede scritto nel Regolamento di V. S. Ill.ma, a cui non possono gli Elettori uniformarsi senza mettersi in contrad-

dizione col Proclama di Lord Bentinck, e colla Costituzione, che loro è data per norma.

« 3.° Ne deriva egualmente, che non potendovi essere, secondo il Capo II della Costituzione, che un solo ordine di cittadini, composto secondo le adottate riforme, art. 1.°, 2.°, di tutti quolli, che abbiano le qualità richieste dalla Costituzione, non si puonno costringere gli Elettori a seguitare delle distinzioni contrarie alla Costituzione, ed a regolare le loro elezioni sopra un certe numero da prendersi in una data classe di persone, che più non si distingue dalle altre, quando in tutte concorrono egualmente le stesse qualità.

Se queste non sono ancora individualmente riconosciute per ciascheduno degli eleggibili, bisogna abbandonarne il giudizio agli Elettori, i quali, siccome ne saranno i giudici per l'avvenire, secondo l'art. 6 delle Riforme al Capo 2.° della Costituzione, così ne dovrebbero avere per la prima volta l'iniziativa; ma non si poteva, sotto il leggiero ostacolo di quest'incertezza, che vien tolta dalla notorietà, per ciò che riguarda il numero degli eliggendi, in questo momento sovvertir l'ordine, e la proporzione delle elezioni stabilite dalle Riforme ai Capi, 10, 11, 12, 13 della Costituzione.

« 4.° Ne deriva del pari, che dovendosi la proporzione delle elezioni regolare sulla base degli eleggibili, che può presentare ogni parte dello

Stato, e non già sulla base delle diverse classi di persone affatto indistinte e sconosciute di rispetto alla Costituzione, non si potevano fissar giammai le proporzioni incostituzionali, che leggonsi nel detto regolamento.

Nè si opponga, che, le liste degli eleggibili non essendosi ancora formate, era impossibile di stabilire sopra queste delle proporzioni, poichè in primo luogo le liste dei Consigli elettorali fornivano dei mezzi approssimativi sufficientissimi, per regolar provvisoriamente delle proporzioni assai più costituzionali di quella, che si è adottata, la quale vi ripugna direttamente; poichè in secondo luogo, se non era possibile fissare per la prima volta le proporzioni sulla base degli eleggibili di ciaschedun Governo dello Stato, non per questo era permesso di sostituirvene altre totalmente arbitrarie, tenendo conto di diverse classi di cittadini, quando la legge non ne conosce che una sola, trascurando affatto la divisione dei Governi, che tutti hanno diritto d'avere una parte nella rappresentanza nazionale, secondo l'art. 10, 11, 12, 13, della Costituzione.

« 5.° Ne deriva soprattutto, che quando anche si fossero dovute prendere per basi di proporzione le diverse classi di cittadini, siccome però sempre la libertà, e la giustizia, non le fazioni e i partiti, devono regolare le elezioni, a norma del giuramento, che la Costituzione deferisce agli Elettori;

cesi mai si potevano quelle regolare in modo, che tutti i cittadini di un colore fossero sicuramente ed attualmente al Governo, mentre agli altri non si lascia la capienza di concorrervi per una metà, o per il terzo, e forse menò degli eleggibili. Eppure questo è quello, che risulta dalle proporzioni stabilite dal Regolamento di V. S. Ill. ma Ser. ma, giacchè mettendosi sotto degli occhi la lista di quei Nobili, che nel 1787 formavano i Collegi ed i due Consigli, cioè tutta la Nobiltà, ed aggiungendovi quelli, che sono dopo d'allora divenuti eleggibili, e non computando quelli, che più non hanno le facoltà, o altre qualità richieste dalle nuove riforme, tutti li eleggibili di questa classe, secondo l'anima e la coscienza di qualunque degli Elettori e dei Soggetti del Governo, a cui volentieri mi rimetto, non possono oltrepassare il numero di 140 circa. Se dunque di questa classe, nella formazione dei due terzi del Consiglio Maggiore, se ne prendono 80, se colla stessa proporzione se ne dovranno prendere altri 40 pel Minbre Consiglio nell'elezione dell'altro terzo, 120 saranno sicuramente impiegati come Nobili di Genova in questi due Corpi.

Se a questi si aggiungano quelli, che, come domiciliati partitamente nello Stato potranno essere eletti fra il numero dei 67 riservati al rimanente dello Stato; quelli, che sono, o potranno essere

Governatori; noi avremo di necessità tutta la classe dei Nobili attualmente eletta al Governo. E le altre classi come saranno garantite per questa parte, che è a loro dovuta proporzionalmente nella rappresentanza nazionale? I proprietari, negozianti, ed avvocati di Genova offrono un numero d'eleggibili eguale, e forse superiore a quello dei Nobili. Lo provo indubitabilmente col quadro delle imposizioni, coll'indicare a V. S. M.ma i loro possessi, e la notorietà pubblica a loro riguardo.

Le Riviere di Levante, di Ponente, e gli Oltre-Giovi presentano una massa d'eleggibili almeno tripla di quella, che presenta la classe dei Nobili; eppure, se 120 posti nei consigli si assegnano ai nobili di Genova, non resta per gli altri quattro quinti della nazione, la metà, forse il terzo dei posti, che ci dovrebbero avere. Se da un altro lato si esaminano le proporzioni da V. M.ma Ser.ma fissate in detto loro regolamento, si osserva che la Capitale forte di 70 mila abitanti avrà una rappresentanza di 133 Consiglieri in 200, oltre quelli, che ci avrà di più per ragione di domicilio politico scelto altrove da qualcheuno dei suoi più zelanti protettori; ed il resto dello Stato forte di 400 mila e più persone ve ne avrà 67, cioè a dire, con proporzione inversa sei settimi della popolazione avranno meno del terzo di rappresentanza, che non avrà il settimo della Capitale.

Tutto questo è incostituzionale; e quando giuro di avere solo riguardo a Dio, alla conservazione di questa Repubblica, e della nostra libertà, io intendo della Repubblica di tutto lo Stato, della libertà di tutti i cittadini, non già di quelli della capitale, o di una classe di cittadini a pregiudizio degli altri. Non posso arrendermi in coscienza alla ragione data di una tale proporzione, cioè, che questa è fondata sulla proporzione stessa degli Elettori, ossia dei 30 Probi-viri, giacchè non ho mai potuto persuadermi, che un' ingiustizia dovesse servir di base a una seconda, e così progressivamente.

Pur troppo è vero, ed io lo sento, che la maggioranza con questo primo passo assicurata in una classe di cittadini, si rende arbitra della Libertà nazionale; ma non per questo io posso prestare il mio assenso, perchè questa la conservi, e sarwio lei di Ministro a sottomettere tutte le altre, e a farsi strada perfino a distruggere quelle leggi, che sono state fissate per la nostra Costituzione, di cui la prima è annunziata nell' elezione da farsi del Doge, prima che si compia quella dei Consigli, che devono costituzionalmente eleggerlo.

6.° Ne deriva infine, che la Costituzione non avendo proibito la discussione fra gli Elettori, non si poteva questa proibire coll' appoggio di un uso totalmente inapplicabile a questa nuova straordinaria elezione, dove si tratta non solo di scegliere

fra un certo determinato numero di persone aventi tutte le qualità richieste, quelle che si credono migliori; ma di stabilire ancora e di verificare le qualità di ciascuno.

Io lo confesso, sono pochissimo informato dei proprietari delle Riviere, e delle loro qualità, nè posso in coscienza dar voto a quelli, che non conosco; se la probità, e la discussione de' miei Colleghi, moderata però, e qual si deve sperare fra Probi-viri, non mi mette al grado di giudicarne dietro del loro consenso.

7.° Finalmente non intendo, come le elezioni si abbiano a fare sopra un maggior numero di nomine, mentre date 15 nomine ad ogni probi-viro, ex gr. per il Consiglio Maggiore si avranno 450 nomine per 200, che si devono eleggere; se si devono fra questi nominati escludere dalla votazione quelli, che non hanno un maggior numero di nomine, trovo, che la libertà della scelta è levata affatto da tutti quelli, che avranno il concorso di due sole nomine. Forse si daranno delle nomine di 15 per ogni classe di persone, ed allora gli Elettori avranno una maggior latitudine.

Ma è sperabile, che il serenissimo Governo, prese di vista queste osservazioni tanto interessanti alla pubblica libertà ed alla conservazione della Costituzione, vorrà riformare le basi stabilite nell'anzidetto Regolamento, e mettere gli Elettori in grado

di esercitare le loro funzioni secondo quella norma, che è stata loro prescritta dalla legge degli 11 del corrente, che interamente dipende dalla Costituzione del 1576, e delle riforme approvate da S. E. Lord Bentinck, e che sola può conciliarsi colla religione del giuramento, che da essi si presta.

Dalla decisione di V. Ill.ma Ser.ma sopra ciascuna di suddette difficoltà, il sottoscritto attende la regola di sua ulteriore condotta.

Firmato. — BENEDETTO PERASSO.

I principii, sopra i quali il Perasso fondava la sua opposizione, erano giustissimi, ed assai costituzionali: le ragioni da esso addotte erano convincenti, e dimostravano ad evidenza l'ingiustizia delle norme stabilite nel Regolamento deliberato dal Governo provvisorio. È però da avvertirsi, che col sistema propugnato dal detto giureconsulto genovese si parte da basi, per vero incontrastabili, di un sistema elettivo, qual converrebbe ad un Governo repubblicano rappresentativo. Per lo che invece di riformare la Costituzione, si mutava la forma di reggimento della Repubblica. A tutti è noto, che la Costituzione del 1576, nel suo spirito originale, era una Aristocrazia limitata da istituzioni e guarentigie, che le impedivano di divenire un' Oligarchia. Matteo Senarega così descrive la natura del Governo genovese: « Non appartiene

- » a nessun dei tre governi buoni, né ai tre cattivi; notate da Aristotele; ma bensì è un miscuglio di questi; non è democrazia in alcuna maniera;
- » poichè il popolo non vi governa; non è aristocrazia; poichè tutti gli ascritti, cioè gli ottimati, vi governano; licenza non può chiamarsi, perchè dal popolo si fa severa giustizia (4).

Io stimo conveniente di far qui un'osservazione per coloro i quali fossero propensi a biasimare la maggioranza del Governo temporaneo e della Giunta, di essere stata contraria alle moderate ed eque riforme proposte dalla minoranza di essa Giunta. Questa si è facendo notare quanto sia ingiusto il muovere una simile accusa, allorquando si ponga mente alle attribuzioni loro concesse da Lord Bentinck nel proclama 26 aprile 1844, le quali si restringevano a darle facoltà di decretare quelle modificazioni, « che il voto generale, il pubblico bene, e lo spirito originale della Costituzione del 1576 sembravano richiedere, e non a variarne i principii fondamentali ». Perciò la maggioranza della Giunta, mi sembra, se non da lodarsi, almeno da non doversi censurare, se ritenendo di non aver alcun espresso mandato nè dal Generale

(4) Discorso sopra la Città e la Repubblica di Genova — Opera manoscritta, che trovasi in molte private e pubbliche Biblioteche di Genova.

inglese, nè dalla Ligure popolazione, ha potuto credersi nel suo diritto, ricusando le suddette riforme, ed attenersi alle antiche prescrizioni delle leggi del 1576.

Il decreto sospensivo delle adunanze dei trenta Probi-viri ebbe l'approvazione della borghesia di Genova e delle Provincie, e di coloro ai quali non piacevano le riforme e le modificazioni statuite alla Costituzione del 1576 col decreto dell' 11 giugno. Non si deve però tacere, che quanto il suddetto decreto era lodato dai partitanti del sistema elettivo, altrettanto veniva censurato da quelli della Nobiltà ereditaria. Come ognun conosce, la maggioranza del Governo provvisorio apparteneva a questi ultimi, e quindi è assai agevole intendere, come essi, promulgando questo decreto, cedessero a male in cuore alla pressione della pubblica opinione. Da questa disparità di sentimenti ne nacquero nella città dei gravi mali umori, a segno che il Capo del magistrato di polizia Senatore Agostino Fieschi, nell'eccesso del suo zelo, credette persino conveniente di mettere sotto sorveglianza della polizia lo stesso avvocato Perasso, (1) finchè Lord Bentinck di ritorno da Milano giudicò rigoroso ed immeritato cotal provvedimento.

(1) Lettera di Giuseppe Fravega all'avvocato Perassi inserita nel Manoscritto del Perasso.

Lord Bentinck, che allora trovavasi in Milano, avuta relazione del cattivo umore e dello scontento destato in Genova per le modificazioni alla Costituzione del 1576; modificazioni da lui approvate, ed anzi concertate coi membri più influenti del Governo provvisorio: ne provò forte dispiacere. Egli credè quindi opportuno d'intervenire, affine di diminuire le difficoltà interne, che potevano sorgere dalle gare ambiziose dei cittadini. Questa risoluzione presa dal Generale inglese è assai da commendarsi, perchè dimostra qual fosse la sua benevolenza verso i Genovesi, ed il suo desiderio di veder eretta sopra solide fondamenta la restaurata Repubblica. L'interesse, che egli prendeva alla consolidazione ed all'organamento del Ligure Governo, prova come non avesse creduto di dare leggi ad un Cadavere, siccome avea detto poco tempo innanzi al Senatore Gian Carlo Brignole. In fatti a lui non era nascosto l'animo avverso all'indipendenza di Genova del Segretario degli affari esteri del Gabinetto Britannico, e conosceva altresì l'esistenza d'un articolo segreto inserito nel Trattato di Parigi, col quale si assegnava al Re di Piemonte, tutto, od in parte lo Stato di Genova: articolo, di cui fece officiosa comunicazione al Presidente del governo temporaneo, Gerolamo Serra. La determinazione presa da Lord Bentinck di riordinare gli Statuti genovesi su

principii più liberali, annullando il decreto dell'11 giugno, mutando le riforme e le modificazioni in esso prescritte, ed ingiungendo al Governo provvisorio d'inscrivere nei Registri dello Stato le riforme da esso dettate, mi pare sia piuttosto da encomiare, che da biasimarsi. Io non posso persuadermi, che questi dittatorii ingerimenti del Generale inglese siano da attribuirsi ad un suo capriccio, poichè vediamo che non gli scemarono in nulla la fiducia del suo Governo. Io pertanto sono persuaso, che, se lord Bentinck, malgrado non ignorasse che il suo operato in Genova era stato disapprovato da Lord Castlereagh, si determinò ad assumere sopra se stesso la grave responsabilità di tali atti: si può argomentare, che ciò facesse per aver egli l'intima convinzione che non fosse ancora decisa la sorte di Genova, e ritenesse utile di rassodare la nascente Repubblica mediante buone istituzioni, sapendo per esperienza esser assai più difficile di distrurre uno stato definitivamente costituito, che un governo in una condizione anormale e precaria.

Lord Bentinck per raggiungere questo intento si recò tosto a Genova, e dopo aver consultato Gerolamo Serra, Antonio Brignole Sale, Benedetto Perasso, Giuseppe Fravega, Carlo Pico, Marcello Massone, Luca Solari; ordinò al colonello Dalrymple di scrivere al Presidente del Governo provvisorio la

seguinte lettera: « Lord Guglielmo Bentinck, ritornato a Genova, trovò con suo gran dispiacere, che le modificazioni, preparate dalla Commissione di legislazione in maggio scorso, non erano generalmente aggradevoli alla nazione negli articoli 2, 3, 4. Sua Signoria ritenne come una circostanza favorevole, che non fossero ancora state prese misure concernenti queste modificazioni, perchè così non può derivare alcun inconveniente dalla loro revisione. Conseguentemente ho l'onore, dietro gli ordini da lui ricevuti, di presentare a V. E. e per mezzo suo, al Governo provvisorio, copia delle modificazioni alli summentovati articoli. Esse furono fatte sotto l'immediata direzione di sua Signoria; e dietro le mature considerazioni di tutta la materia, e ripetuti interPELLI a tutti i più rispettabili cittadini d'ogni classe. Nella persuasione, che i difetti imputati alle prime modificazioni, sieno stati rimossi, e che siasi avuto riguardo ai richiami, ed agli interessi della nazione, e degli individui; mi è stato ordinato da sua Signoria di presentare la presente carta al Governo provvisorio, e di richiederli che si compiaccia accettarla, e far sì che la stessa abbia la medesima validità, come se avesse fatto parte delle originali modificazioni.

5 Agosto 1814.

Firmato: — COLONNELLO DALRYMPLE.

Le nuove modificazioni alla Costituzione del 1576, imposte da Lord Bentinck, erano così redatte;

MODIFICAZIONI

ai Capi 2, 3, 4 della Costituzione del 1576.

1.° L'antica nobiltà di Genova inscritta al così detto libro d'oro è conservata, e godrà di tutti i suoi titoli onorifici; sarà pure senza distinzione soggetta a tutte le leggi dello Stato.

2.° Gli ufficii e magistrati della Repubblica saranno affidati agli eleggibili secondo le basi determinate nei seguenti articoli.

3.° Coloro fra i Nobili iscritti al libro d'oro, i quali proveranno d'avere una rendita annua di L. quattro mila, delle quali tre mila almeno in beni stabili, situati nello stato di Genova, od in azioni del debito pubblico, ed il rimanente in capitali, o rendita di qualche stabilimento di commercio, professione ed arte liberale: potranno soli essere iscritti nelle liste degli eleggibili, ed ammessi negli ufficii e magistrati della Repubblica, quando riuniscano le qualità necessarie, oltre la suddetta, per essere ammessi nella lista degli eleggibili dello Stato.

4.° La lista degli eleggibili dello Stato è composta, oltre degli individui, dei quali è fatto menzione negli articoli precedenti, di tutti coloro fra i citta-

dini, che godono d'una rendita di L. sei mila di Genova, delle quali tre mila almeno in beni stabili, situati nello Stato, o in azioni del debito pubblico della Repubblica, ed il rimanente in capitale, o rendite di qualche stabilimento di commercio, professione od arte liberale.

5.° Le altre qualità necessarie per ottenere l'iscrizione al libro degli eleggibili sono:

1.° D'essere cittadini genovesi, quali all'effetto politico non si reputano quelli, che facessero professione di qualche ordine cavalleresco, regolare o monastico.

Per le prime elezioni dal 1819 in appresso, quelli, che non avranno abbandonato cinque anni avanti il servizio di qualunque potenza estera, e parimente saranno esclusi quelli, che sono colpiti da una sentenza definitiva di pena infamante, o d'altra pena per titolo infamante. E nemmeno quelli, che si trovassero attualmente inquisiti, o condannati, per delitto infamante, interdetti legalmente, tanto per imbecillità, demenza, o fallimento, sino a che nelle forme legali non sieno purgati di detta interdizione.

2.° D'astenersi, e d'essersi astenuti da tre anni avanti almeno, dall'esercizio di qualunque arte meccanica, ossia mestiere secondo il capo 3.° della Costituzione e successive dichiarative.

6°. Tutti i cittadini, i quali a tenore degli articoli

precedenti, vorranno essere dichiarati eleggibili, sono invitati a presentare nel termine di tre mesi, a contare dal giorno della pubblicazione del presente, la loro istanza per tale oggetto al Tribunale di Cassazione, accompagnandola coi documenti giustificativi delle condizioni prescritte, colla dichiarazione del domicilio politico da essi eletto in uno dei diversi Governi dello Stato, o nella capitale, in ragione del domicilio reale, dei beni, o rendite necessarie, per essere iscritti nella lista degli eleggibili.

7.° Il tribunale di Cassazione per questa prima volta ammetterà, o rigetterà colla pluralità di voti la domanda dell' aspirante.

8.° I cittadini, che in avvenire vorranno essere ascritti al libro degli eleggibili, presenteranno la loro domanda all' autorità amministrativa del Comune del loro domicilio politico, in tutto a termini dell' articolo 6.° precedente, e vi uniranno i documenti giustificativi delle qualità richieste dalla Costituzione.

9.° L' autorità amministrativa sarà tenuta, sotto pena di sindacato, a rimettere nello spazio di un mese la domanda, e i documenti anzidetti colle osservazioni che si stimeranno convenienti, e nello spazio dei due mesi successivi dichiareranno, sotto pena di sindacato, se i documenti presentati sono sufficienti, a termini della legge, ad ottenere l' iscrizione al libro degli eleggibili.

In caso di dichiarazione affermativa, il postulante è di pieno diritto ammesso nella lista degli eleggibili, ed i Collegi, ai quali è commessa la cura del libro d'oro, e della lista degli eleggibili, sono tenuti sotto pena di sindacato, ad effettuarne l'iscrizione.

In caso di dichiarazione negativa, i cittadini esclusi potranno ricorrere al Minor Consiglio, per ottenere la riforma; potranno altresì indefinitamente, dopo un anno dal giorno della elezione, presentare la loro domanda, ed i documenti per ottenerla.

10.° I Collegi saranno tenuti ad esaminare ogni anno i cittadini iscritti nella lista degli eleggibili se conservano le qualità prescritte dalla Costituzione, e nel caso, che riconoscano, che l'annua rendita d'alcuno di essi è ridotta ad una somma minore di lire tre mila metà in beni stabili, o in azioni del debito pubblico, e metà in altri beni, come negli articoli precedenti, ne faranno rapporto al Minor Consiglio, il quale con due terzi dei voti deciderà se la perdita siasi o no verificata; ed in caso di verificaione, ne sarà fatta nota in un libro separato.

11.° Acciò possa quanto sopra più facilmente eseguirsi, tutti i Tribunali saranno tenuti a denunziare ai Collegi nel mese di gennaio, tutte le sentenze definitive, e contumaciali pronunciate contro gli eleggibili per delitto infamante, tutte le in-

chieste decretate contro di loro per lo stesso titolo, tutte le pronunzie d' interdizione, e le dichiarazioni di fallimento.

12.° Quando i detti cittadini, o i loro figli pre tenderanno di aver riacquisato le qualità prescritte, ne faranno constare ai prefati Collegi. Questi ne faranno rapporto colla loro opinione al Minor Consiglio, il quale alla pluralità dei voti, deciderà se abbiano, o no riacquisata l'anzidetta qualità.

13.° Le rimanenti modificazioni alla Costituzione del 1576 trascritte sui registri del Governo all' 11 giugno 1814, saranno mantenute.

Ho riportato per intero queste modificazioni, considerando che sono un documento ancora inedito; poichè il signor Martini le pubblicò in un modo troppo incompleto, avendone trascritto soltanto i primi quattro articoli, ed ommessi gli altri otto. Se il signor Martini avesse posto mente alle radicali differenze, sono certo, che non avrebbe commesso una simile inesattezza.

Il Governo provvisorio nella seduta del 5 agosto trascrisse le modificazioni alla Costituzione del 1576, inviate da Lord Bentinck, come pure ne diede copia a tutti i Probi-viri. Finalmente nel giorno 9 agosto promulgò un Proclama, che annunciava le aspettate riforme, facendo in esso un sunto delle nuove modificazioni decretate per gli articoli 2, 3, 4.

Qui è opportuno di notare, che la situazione precaria e difficile, nella quale si trovava la Repubblica in ragione della sempre maggiore incertezza della sua consolidazione, faceva scorgere sempre più la necessità di costituire un Governo definitivo. Un tale scopo non si poteva conseguire seguendo le lente formalità prescritte dalla Costituzione. Per ovviare a questo difetto Lord Bentinck aveva col suo Proclama del 31 luglio nominato d'ufficio il Minore, ed il Maggiore Consiglio (1), e per tal causa non vennero più convocati i Probi-viri.

Con questi atti dittatorii il generale inglese poneva fine alle appassionate discussioni dei Genovesi per le riforme alla Costituzione del 1576. So benissimo, che da taluni fu biasimata la parte attiva presa da Lord Bentinck alle discussioni e deliberazioni della Giunta speciale per le riforme alla Costituzione, nè certamente loderò questa sua esorbitante ingerenza. Ciò non ostante credo di non lasciare sfuggire quest'occasione per rendere giustizia alla buona volontà da lui dimostrata a correggere per quanto lo comportavano le sue facoltà, gli errori legislativi commessi dalla Giunta e dal Governo provvisorio; errori in cui caddero per voler appagare le intemperanze reazionarie applaudite dall'ignoranza delle masse popolari, ed invocate

(1) Documento, Proclama 31 luglio 1844.

dalla maggioranza del clero la quale voleva riacquistare l'influenza, recuperare le proprietà, i privilegi e le immunità perdute sotto il dominio francese. Mi sembra adunque, che egli non sia da censurarsi, se allorquando vide il cattivo risultato delle modificazioni alla Costituzione del 1576, da lui consentite dietro l'ispirazione di quelli che peroravano il mantenimento puro e semplice del sistema ereditario della nobiltà, cercò di porvi un rimedio riproducendo le basi stabilite coi tre delegati della Giunta, Marcello Durazzo, Nicolò Ardizzone e Benedetto Perasso.

È da avvertirsi inoltre, che tanto le riforme e le modificazioni alla Costituzione proposte dalla Giunta, quanto quelle dettate da Lord Bentinck, non erano sufficienti a soddisfare le esigenze delle Liguri popolazioni. In fatti colla nuova forma di Governo si riproduceva la distinzione di due classi; l'una, che godeva dei diritti politici, sia ereditariamente, sia per un censo elevato; l'altra, che ne era priva, ed a cui venivano guarentiti soltanto i diritti civili: istituzione, che distruggeva quello livellamento politico, al quale il dominio francese le aveva abitate, il che le moltitudini apprezzano più della libertà civile. Vi erano altresì mantenuti i poteri legislativi ed esecutivi troppo concentrati nei Serenissimi Collegi, e questi continuavano ad essere confusi e mal definiti. Notavasi eziandio la lacuna originata dal-

L'abolizione delle antiche convenzioni, le quali reggevano le città minori, e sottoponevanle alla diretta autorità del Governo sedente in Genova. L'abolizione degli antichi ed informi statuti delle città era una misura giustissima, e necessaria per conseguire una perequazione nella legislazione della Repubblica; ma tutti concordavano, si dovesse loro un compenso, mediante una rappresentanza politica, ed un ordinamento municipale, che ad esse guarentisse una libera gestione dei propri interessi locali.

Questi difetti delle riforme e modificazioni pubblicate dal Governo provvisorio furono la causa, oltre le ambizioni deluse dei diversi ceti di cittadini, che esse venissero accolte freddamente dai Genovesi; perchè eglino ammettendo i principii proclamati dalla Costituente francese del 1789, avrebbero voluto una Repubblica rappresentativa.

Pertanto non è da maravigliarsi, se i Liguri d'ogni ordine, i quali viddero cadere con gioia la Napoleonica imperiale dominazione, perchè speravano di veder succedere al dispotismo illuminato, al quale fino allora furono assoggettati, un libero repubblicano Governo, sieno stati così recalcitranti fino all'anno 1848 a sottoporsi ad una Monarchia assoluta, retta dapprima colle antiche Costituzioni del Piemonte del 1770, e dall'anno 1837 in poi da Codici, i quali altro non sono che pallide e mutilate copie di quelli di Napoleone I.

CAPO III.

**Trattative diplomatiche del marchese Agostino Pareto
a Parigi ed a Londra.**

Dopo aver rapidamente parlato degli atti legislativi del Governo provvisorio di Genova nel 1814, e discorso alquanto più a lungo dei lavori della Giunta incaricata di redigere le riforme e le modificazioni alla Costituzione del 1576, siccome era prescritto dall'articolo 1.º del Proclama 26 aprile di Lord Bentinck; io reputo opportuno il dire qualche cosa delle pratiche diplomatiche tenute dal Governo provvisorio presso i vincitori di Napoleone, sia in Parigi od a Londra, sia al Congresso di Vienna.

È assai agevole scorgere, che il Governo provvisorio di Genova nel 1814 ebbe due periodi assai distinti. Il primo brevissimo, quando fu costituito col Proclama del 26 aprile, e poté credere alla restaurazione della Repubblica Ligure; nella quale

epoca osserva Carlo Botta (1): « Se qualcheduno avesse dedotto questo corollario, che Genova avesse tra breve ad essere data in potestà del Re di Sardegna, certamente sarebbe stato tenuto piuttosto scemo di mente, che falso loico ». Il secondo periodo si deve computare dalle relazioni e lettere avute dal suo ministro in Parigi, dalle quali conobbe il mal volere di Lord Castlereagh, e la disapprovazione del Gabinetto inglese riguardo all' operato in Genova di Lord Bentinck, e per le quali non poteva ignorare il progetto di dare in tutto, od in parte, la Liguria al Re di Sardegna; come pure non gli era permesso dissimularsi, che la restaurazione della Repubblica, se non era impossibile, fosse difficilissima ad effettuarsi.

Il Governo provvisorio tosto che fu costituito, si affrettò ad eleggere un dei suoi membri più distinti, il marchese Agostino Pareto, a rappresentante della Repubblica di Genova presso i Sovrani alleati residenti in Parigi. Ad esso erano date lettere credenziali pel Governo Britannico, e per gli altri sovrani della quadruplice alleanza, e gli veniva prescritto di perorare e difendere i diritti e gli interessi del nuovo Stato Ligure.

Le negoziazioni diplomatiche del Pareto con Lord Castlereagh, sebbene non pubblicate, sono note pel

(1) Storia d' Italia dal 1789 al 1814.

prezioso documento manoscritto donato alla Biblioteca Civico-Beriana di Genova dal marchese Lorenzo Pareto figlio di detto rappresentante, intitolato: « Corrispondenza segreta del Governo provvisorio nel 1814 di Agostino Pareto ». Schoell Federico (*Recueil des pièces officielles* vol. VII) pubblicò due Note del Pareto. Giuseppe Martini, il quale lesse questo prezioso manoscritto, nella Storia della restaurazione di Genova nel 1814, scritta con tale parzialità, che il Belgrano (1) con ragione lo giudicò sistematicamente avverso ai Genovesi, si contentò di trascrivere per intero alcuni documenti, e di altri fece un ristrettissimo sunto. Mi piace però dire ad onore del vero, che il signor Martini, sebbene avverso ai Genovesi, ed alle istituzioni repubblicane, conchiudeva la sua narrazione degli atti diplomatici del Ligure Governo, con le seguenti parole: « Le prime e principali lodi della presente trattazione si vogliono debitamente retribuire ad Agostino Pareto, nel quale io non saprei, se più si debba ammirare, o l'efficacia del ragionamento, o l'amore delle patrie memorie, o l'ardore instancabile nell'operare, che certo tutte queste cose insieme furono in lui vere, eccellenti e perseveranti ». Ciò scrivendo fu più imparziale del

(1) Belgrano (Luigi Tommaso) Della vita e delle opere del marchese Gerolamo Serra, Genova 1859, in-8.

Dottore Cavaliere Luigi Carlo Farini, che nella sua Storia d'Italia dal 1814 fino ai nostri giorni, parlando della missione del Pareto, scrisse: « Indarno affaticossi il Pareto ad avocare municipali diritti ».

Agostino Pareto, appena giunto a Parigi cercò di prendere informazioni sul vero Stato della situazione politica dai Genovesi colà residenti (1). Venne ragguagliato dai Signori Cavaliere Luigi Corvetto, e marchese Stefano Rivarola, che essendo rimaste in aprile lungamente interrotte le comunicazioni coll'Italia, ignorandosi perciò quello, che andava accadendo in Genova, ed opinando, che le trattative tra le grandi Potenze dovessero aver luogo, essi, d'accordo con altri amici loro concittadini, credettero conveniente di presentare ai Ministri delle quattro primarie Potenze collegate, una memoria redatta dal Corvetto, nella quale si esternava il voto della Nazione genovese di ricuperare la perduta indipendenza, e di far ritorno alle antiche leggi del 1576. I suddetti benemeriti signori non ebbero l'onore di ricevere dai Rappresentanti delle Potenze alleate nè ufficialmente, nè officiosamente alcun riscontro alla memoria da loro presentata. Pareto ne spediva una copia al Governo provvisorio, e chiedeva d'esser autorizzato di significare ad essi la soddisfazione del Governo.

(1) Pareto Agostino. Relazione 1.^a (12 maggio).

Questo lavoro del Corvetto è tuttora inedito, e mi spiace di non poterne dare un sunto, non avendo io, per quante indagini abbia fatte, potuto procurarmelo.

Doloroso fu il disinganno dell' Inviato genovese, il quale partiva da Genova con lusinghiere speranze, quando giunto a Parigi trovò la situazione più fosca di quanto mai potevasi immaginare; giacchè potè presentire, che i Ministri d' Austria, di Prussia, e di Russia avevano protestato contro l' operato in Genova di Lord Bentinck: egli quindi si sollecitò di scrivere a Lord Castlereagh, partecipandogli d' essere stato nominato dalla Repubblica di Genova ambasciatore presso S. M. Britannica e gli altri sovrani alleati attualmente residenti in Parigi, e chiedendogli un' udienza, che gli venne da Castlereagh accordata.

Io credo conveniente d' estrarre dalle distese relazioni fatte da Agostino Pareto un sunto delle conferenze, che ebbero luogo tra l' inviato genovese, ed i Ministri degli affari esteri Inglese ed Austriaco, come pure sopra l' udienza da esso avuta dall' imperatore Francesco I.

Il dì 11 maggio, il Pareto si recò da Lord Castlereagh, e dopo un breve complimento, gli presentò la nota 11 maggio del Governo provvisorio, in cui richiedevasi si ripristinasse la Repubblica come era prima del 1797, e si consolidasse così

l'operato di Lord Bentinck; e vi si notava che i Genovesi avevano ragione di ripromettersi di conseguirlo, fidenti nei Proclami dei Confederati, nei quali si bandiva fosse loro scopo di ricostituire l'edificio sociale sopra le antiche basi, e per l'universale voto delle popolazioni della Liguria, che su questa speranza coadiuvarono a discacciare i Francesi, lusingandosi così d'ottenere l'antica indipendenza, e l'antica forma di reggimento repubblicano; reggimento, sotto di cui i Genovesi vissero felici per più di due secoli. Notava inoltre, come questo voto spontaneo della città di Genova, e di tutto l'antico territorio della Repubblica, sia stato riconosciuto da Lord Bentinck, il quale potè vedere come fosse invincibile la ripugnanza, che ispirava un dominio straniero, allorchè una falsa voce si sparse, che Genova dovesse assoggettarsi ad uno Stato vicino; e come una tale notizia bastasse a mutare improvvisamente la gioia dei Genovesi in una universale costernazione; e conchiudeva col constatare la fiducia dei Genovesi di veder confermate dal Principe Reggente le deliberazioni dell'illustre Capo delle armi britanniche in Italia.

Lord Castlereagh ne prese rapida lettura, e voltosi al Pareto con aria melliflua, gli disse (1): « Che molto gli rincrescerebbe, se quanto veniva di

(1) Relazione 1.^a Nota, 11 maggio.

farsi in Genova fosse riguardato come una decisione definitiva della sorte di quel paese; giacchè non apparteneva alla sola Inghilterra il deciderne, ma alla riunione di tutte le Potenze alleate; che l'Inghilterra, è vero, prendeva molto interesse alla sorte dei Genovesi, ma che questa dipendeva dal Congresso, nel quale sarebbero bilanciati i grandi interessi d'Europa ». Ed aggiungeva, « dolergli assai, che coll' essersi fatto da Lord Bentinck più di quello che si doveva, i Genovesi potessero tacciar di mala fede il suo Governo, nel mentre che per altra parte poteva essere accusato di voler dominare solo, quando per lo contrario intendeva di nulla operare, se non di concerto coi suoi alleati ». Un discorso così inatteso avrebbe sconcertato chiunque; ciò non ostante il Ligure inviato non si perdettero d'animo; ed insistè nella sua proposta, cercando dimostrare, come Bentinck col restaurare l'antica Repubblica ligure, doveva credere d'agire, e come abbia realmente agito, negli interessi del Governo inglese; interessi che non erano contrarii a quelli degli altri Sovrani alleati, avendo essi sempre proclamato, che il loro intento era di ricostituire sopra le sue basi territoriali l'antico edificio dell'Europa. Essersi perciò risvegliate in Genova quelle maggiori speranze di prosperità, che non possono mai disgiungersi dal ristabilimento dell'indipendenza e dell'antico Governo. A questo punto Castlereagh lo

interruppe, dicendo: « Ma voi sareste egualmente bene riuniti alla Sardegna ! ». Ciò udendo Pareto esclamò: « Ah! sarebbe l'intera rovina del Paese ». Interrogato del motivo dal Ministro inglese, egli lo dimostrò, 1.° Col provare, che l'unico mezzo di sussistenza di Genova era il commercio di commissione, che per conservare un tal commercio facea uopo di non aggravarlo di sovrerchi diritti, ciò che potevasi ottenere soltanto in un paese libero; mentre se fosse annesso al Piemonte, le spese d'una Corte, e d'uno Stato militare, esigerebbero fortissimi aumenti di dazi; 2.° Coll'osservare, che gli interessi di Genova unicamente marittimi, erano affatto diversi da quelli d'un paese agricolo, ai quali gli interessi liguri sarebbero sempre sacrificati. A tali ragioni verissime nel loro complesso, ma che per essere sviluppate sotto un punto di vista ristretto ed astratto, si potevano discutere e rettificare, il Ministro inglese contentossi di rispondere: « Se la decisione dipendesse dall'Inghilterra, penso, che la cosa potrebbe essere come voi dite; ma nella ricostituzione dell'Europa si ha bisogno ora di stati forti, i quali somministrino bastante garanzia alla futura tranquillità, onde mai più possano rinnovarsi gli avvenimenti di questi ultimi anni »; e taciutosi alquanto, soggiunse: « per uno stabilimento di commercio il vostro Stato è di troppo: le città anseatiche non hanno che un pic-

colo distretto fuori delle mura ». A questa asserzione il Pareto opponeva; « che alle città anseatiche ciò forse non poteva recar danno, avuto riguardo al loro commercio stabilito; ma per l'opposto in Genova avrebbe un effetto perniciosissimo, perchè allora tutte le relazioni commerciali del Piemonte e della Lombardia, le quali adesso si concentrano in Genova, verrebbero trapiantate in altri paesi dell'antico Dominio, che verrebbe sottoposto ad altro Governo; ed in tal modo la metropoli della Liguria, già tanto depauperata dalla perdita d'ogni commercio marittimo subito sotto l'impero francese, se fosse posta in una condizione isolata, come le città anseatiche, sarebbe condannata alla più miserabile esistenza » (4). Lord Castlereagh pose fine alla conferenza assicurando l'Inviato genovese che finora non si era dai Sovrani confederati preso una definitiva decisione sul destino del Genovesato; però faceva presentire, che in massima era decisa l'aggregazione in tutto, od in parte della Liguria, al regno di Sardegna.

Le osservazioni e le obbiezioni fatte dal Ministro inglese indussero il Pareto a redigere una Nota, a fine di meglio sviluppare le proprie idee, ed i desiderii dei Genovesi.

Il giorno 18 maggio, ottenuta una seconda

(4) Documento N. VII. Relazione 2.a e Nota 18 maggio.

udienza da Castlereagh, ne profitò per presentargli la predetta Nota. Il Ministro inglese ne lesse una parte: pervenuto alle considerazioni sul commercio di Genova, si fermò, e disse: « Certo, il vostro commercio deve esser libero, quando anche la sicurezza generale esigesse delle disposizioni territoriali diverse da quelle, che voi domandate; fornitemi su ciò le vostre idee ». Pareto osservò, che non poteva avere che quelle già esposte, basate sul ristabilimento della Repubblica. Al che ripigliò Castlereagh: « Questa è la vostra domanda; ma ciò non dipende soltanto dall'Inghilterra: Voi vedete però, che non vi è più in Italia nessuna Repubblica, che Venezia più non esiste, che non si possono avere degli stati suddivisi, incapaci di resistere nel pericolo, dovendo tutti, e anche voi, contribuire alla difesa comune; tanto più che Genova è un punto fortissimo ». Al che Pareto (1)

(1) Se male non m'appongo, mi sembra, che questo ragionamento di Castlereagh porgeva il destro al Pareto d'osservare, che qualora nel nuovo sistema europeo non si ammettessero più nè Repubbliche, nè piccoli stati, potevasi dedurre che la restaurazione dei piccoli stati, in cui era divisa l'Italia innanzi del 1796, non avrebbe avuto luogo, ed in vece si sarebbe costituito un Regno Italiano. Qui mi pare, che il Pareto, mentre dichiarava a nome dei Genovesi, d'essere contenti di perdere la loro distinta autonomia per far parte d'un grande stato Italiano, doveva aggiungere, sarebbero altrettanto dolenti, se questa a loro venisse tolta per aggregarli ad

soggiunse: « Vi contribuiremo noi pure, anche senza essere uniti al Piemonte »; ed osservava: « che l'Inghilterra in caso di guerra, potrebbe occupare i golfi di Vado e della Spezia ». Questa suggestione diplomatica poco accorta somministrò il pretesto al Ministro inglese d'interrompere il suo discorso, e declamare sull'opinione concetta in Europa intorno all'ambizione della Nazione inglese; e finalmente conchiudeva dicendo: « Per essere sicuri, vi vogliono degli stati forti: vi ripeto, nulla è deciso ancora, ma datemi le vostre idee sulle disposizioni necessarie, affinchè il vostro porto sia libero; datemele in via d'informazione, e senza che questo pregiudichi la questione ». Onde appagare questo desiderio espresso da Lord Castlereagh, a male in cuore si piegò il Pareto a redigere una Nota senza data (1). In essa discusse i mezzi d'assicurare il libero commercio del porto di Genova, sempre però ritenendo, che detta città si reggerebbe con le proprie leggi, e coi proprii magistrati; premessa, la quale non concordava con l'intenzione di Castlereagh, che avrebbe voluto un progetto,

un piccolo Regno, il quale non presentava quelle guarentigie di potenza desiderate nella nuova bilancia Europea. Queste considerazioni il Pareto non le fece; forse gli sono s'uggite, ma probabilmente non le credette opportune, perchè lo avrebbero allontanato di troppo dalle sue istruzioni.

(1) Documenti. Relazione 6. (28 maggio). e Nota senza data.

in cui avesse potuto trovare esatte indicazioni , onde stendere un Trattato di commercio da imporsi al Re di Sardegna , o nello scopo di fondarvi uno stabilimento commerciale inglese per l'Italia e per la Germania.

L' Inviato genovese aveva avuto egualmente dal suo Governo delle lettere credenziali da presentarsi agli Imperatori d' Austria e di Russia , ed al Re di Prussia , ed ai loro rispettivi ministri. In fatti egli scrisse a Metternich ed a Nesselrode chiedendo loro udienza , ma non ne ebbe risposta , ed anzi ricusarono di riceverlo e riconoscerlo ufficialmente. Dopo un tale rifiuto , non potendo essere ricevuto nella sua qualità d' Oratore , cercò d' ottenere la chiesta udienza almeno come privato. Mediante i buoni uffici del barone di Wessemsberg , altro dei ministri austriaci , riuscì nel suo intento presso il Principe di Metternich, e presso l' Imperatore d' Austria Francesco 1.^o, il quale lo ammise alla sua udienza il 28 maggio. L' Imperatore d' Austria (1) ammise solo nel suo Gabinetto con degnevole familiarità l' Inviato genovese , che dopo brevi parole d' ossequio , gli espose : « che implorava la sua benevolenza in favore della patria , che si pregiava d' aver sempre dimostrata la maggiore devozione per l' augusta sua casa , ed alla cui feli-

(1) Documenti N. X , Relazione 6.a.

cità sperava , che S. M. si sarebbe degnata di contribuire col renderle l'antica sua indipendenza ». L' austriaco Imperatore esclamò (testuali parole): « *Gènes! Dieu sait ce qu'il ou arrivera: Cela ne me regarde point: mais je crois, que le Roi de Sardaigne vous aura* ». Pareto allora facevagli osservare; « che il voto generale della Nazione genovese era di ritornare al governo, che per sì lungo tempo l'aveva resa felice; e ciò sperava dalla protezione delle alte Potenze alleate, e specialmente dell' Austria, colla quale l' antica Repubblica ebbe in ogni tempo amichevoli rapporti ». L' Imperatore Francesco soggiunse: *C'est vrai, j'étais bien avec vous, plusieurs des vos familles m'ont rendu des services, mais autres temps, autres circonstances: Vous voyez que les Républiques ne sont plus d'usage*. Al che l' Inviato genovese replicava; « Che la Liguria, anche governata in quel modo, poteva essere sotto la sua diretta protezione, o sotto quella di qualche Principe della sua Famiglia ». L' Imperatore Francesco, non comprendendo esattamente questa proposizione, esclamò immediatamente: « *Dieu me préserve de prendre le bien d'autrui, je n'y entre pas, mais quoique il n'y ait rien de décidé définitivement, je crois, que vous appartiendrez au Roi de Sardaigne, parce-qu'il cède à la France une partie de la Savoie, et on lui doit une compensation*. Il Pareto cercava

dimostrargli, come un tale compenso fosse ingiusto verso i Genovesi, e troppo grande, rispetto al sacrificio fatto dal Re di Sardegna nella Savoia. A questo punto del ragionamento dell' Ambasciatore ligure S. M. I. ripigliò: « *Ah! ce sera là la question, mais en ce cas serait pire pour vous, car c'est le Diable qu'un pays déchiré; mai je répète, quant a moi, je n'y ai rien a faire.* Dette poscia alcune parole insignificanti, congedò l'Inviato genovese (1).

Agostino Pareto (2), dopo aver avuto questa dolorosa conferenza col Monarca austriaco, si recò dal Principe di Metternich, che lo accolse assai cortesemente, e gli disse subito: « *Monsieur le Marquis, le sort des votre pays dépendra des arrangements, qui vont avoir lieu à la suite de la paix.* Pareto rispose; « che egli sperava, sarebbero questi conformi ai bisogni, ed ai voti dei Genovesi, di conservare cioè l'indipendenza colla stessa forma di Governo, stata in ogni tempo riconosciuta da tutte le Potenze dell' Europa, e che egli si lusingava, non esser questo contrario alle vedute dell' Austria ». Al che Metternich replicò: « *C'est vrai, nous n'avons aucun intérêt à cela,*

(1) Ai discorsi dell'Imperatore Francesco I, ogni commento mi sembra inutile per giudicarli severamente come si meritano.

(2) Documenti N. X.

mais on ne peut pas toujours suivre seulement la ligne de son propre intérêt, il faut quelque fois consentir à quelques arrangemens pour le bien general. Il n'y a pas une décision positive à votre égard, mais d'après la marche des choses, je vois bien qu'est impossible, que vous conserviez votre indépendance ». Pareto allora parlò d'una esistenza subordinata ad una speciale protezione dell'Austria, cioè della formazione d'un principato indipendente unito a qualcuno dei Paesi italiani, e sottoposto ad un Principe di Casa d'Austria. A tale quesito, Metternich tosto rispose: « *Votre position géographique ne le permet pas* »; indicando per tal modo, che essendo il Genovesato un paese marittimo, la Corte di Vienna non poteva estendervi la sua influenza: soggiunse però a fine di correggere alquanto la crudezza delle sue espressioni: « *Mais on fera pour vous tout ce qui est possible pour assurer votre commerce, e votre prospérité* ». Tuttavia l'Inviato genovese insistendo esser questa inseparabile dall'indipendenza ligure, ed accennandone le ragioni, Metternich replicò, « *Je vous dis, que je ne crois pas possible, que vous la conserviez, mais vous serez assurés pour votre commerce, et pour tout ce qui peut vous intéresser davantage* ». Alla domanda, quale guarentigia potrebbero avere i Genovesi? egli rispose con una espressione identica a quella già usata da Castlereagh: « *Vous aurez la garantie*

de toutes les Puissances ». L' accorto genovese non appagandosi di tale risposta, insisteva richiedendogli, quali guarentigie sarebbero concesse a dei nuovi sudditi, e qual mezzo sarebbe ad essi concesso per ricamarle dal loro Sovrano? e con tale domanda indagava se i sovrani alleati erano disposti a concedere ai Genovesi una Costituzione. Metternich lo assicurava, non potersi porre in dubbio la guarentigia delle grandi Potenze: « *Car en fait de commerce, les autres Puissances sont intéressées elles mêmes à en conserver les privilèges; d'ailleurs il y aura en Europe plusieurs autres villes organisées de cette manière* ». Pareto non si lasciò sfuggire quest' occasione per richiamare alla mente del Ministro austriaco, di cui la volontà era preponderante per tutto quanto riguardava i destini dell' Italia: « Che i genovesi sarebbero tanto più infelici di perdere la loro indipendenza, nel caso che si trattasse di aggregarli ad un paese vicino, i cui interessi erano affatto diversi da quelli della Liguria ». A tale osservazione Metternich sorridendo, disse: « *Je sais qu'il y a à Gènes des préjugés à l'égard du Piémont* »; « Non pregiudizii (replicò dignitosamente Pareto): oppure (rimettendosi alquanto) se tali, impossibili a sradicarsi, perchè nutriti da due secoli di quasi continue dissensioni fra i due popoli ». Al che rispondeva l' austriaco ministro con freddo sogghigno diplomatico: « *Il se peut,*

mais on doit chercher à le vaincre ; au surplus , je vous assure , qu'on s'occupera de faire tout ce qui pourra vous être utile (1). Io non mi permetterò alcuna osservazione sopra queste conferenze esposte da Agostino Pareto con tanta esattezza nelle sue relazioni ; mi limiterò soltanto a farne notare la data , cioè il 28 maggio , ed a ricordare che il giorno 30 maggio si concluse il Trattato di Parigi.

Il deplorabile risultato dell'udienza avuta dall'Imperatore Francesco 4.^o, e del lungo colloquio col Principe di Metternich tolse la volontà all'Inviato Ligure di fare un tentativo presso il Re di Prussia e l'Imperatore Alessandro , sebbene avesse già fatto recapitare una sua nota al primo Ministro russo il conte di Nesselrode.

Egli si astenne di giovare delle sue credenziali presso del re Federico Guglielmo IV, e di Alessandro I, e dei loro rispettivi Ministri , perocchè sapeva benissimo , che essi poco si curavano degli affari d'Italia ; anzi non ignorava , che l'Autocrate russo aveva una speciale predilezione pel re di Sardegna , presso il quale aveva sempre tenuto un suo incaricato d'affari. L'invitato genovese conosceva altresì , che questa predilezione dell'Imperatore Alessandro al re di Sardegna era fomentata

(1) Relazione 6.a. Documento X.

dal suo amico e cortigiano il corso Pozzo di Borgo. Tali ragioni erano più che sufficienti per indurlo a non far nessun fondamento (come taluni lusingavansi in Genova) sopra la filantropica magnanimità dell' Autocrate russo. L' inviato genovese ebbe agio di convincersene, sì perchè questa veduta più da vicino, diminuivasi di molto, da quella decantata dalla pubblica fama al suo arrivo in Parigi, e sì perchè assai difficilmente potevasi ottenere d'essere ammessi al cospetto di quel Sovrano (4).

Il Pareto, oltre le accurate relazioni dei suoi atti diplomatici, dava ragguaglio al Governo temporaneo degli avvenimenti più importanti. Fra le altre cose rendeva conto della sua conversazione col generale inglese Mac-Farlane, spedito da Bentinck a Parigi ed a Londra per difendere l'operato da lui in Genova ed in Milano. Mac-Farlane riferiva al Pareto, che dai discorsi tenutigli dal Visconte di Castlereagh avea potuto convincersi della decisa volontà del Gabinetto inglese d'abbandonare Milano all'Austria, e Genova al Piemonte. Ragguagliava egualmente il suo Governo del ricevimento fatto alla Deputazione milanese dall'Imperatore Francesco I. I Deputati milanesi erano Fè di Brescia, Confalonieri, Ciani, Litta, Ballabio, Somaglia di Milano, Sommi di Crema, Beccaria

(4) Documento N. XI. Relazione VII.

di Pavia. Questi egregi personaggi erano incaricati dalla reggenza milanese creata dai Collegii elettorali, di chiedere che la Lombardia fosse eretta in un Regno indipendente con libere istituzioni, e per sovrano fosse loro concesso un Principe di Casa d' Austria. Alla quale domanda l' Imperatore Francesco rispondeva con contegno orgoglioso e severo: « La Lombardia dover essere unita all' impero austriaco per antichi diritti, e per nuova conquista », ed accomiatandoli diceva loro: « che tornati a Milano avrebbero contezza delle sue intenzioni ».

Oltre all' esatta esposizione della situazione, l' Inviato genovese sottoponeva al giudizio del Governo provvisorio, i seguenti corollarii, che credeva poter dedurre.

1.° La volontà decisa d' aggrandire il Piemonte, onde farne una valida barriera alla Francia.

2.° L' assoluta ripugnanza di ristabilire una Repubblica, quando Venezia e Lucca si erano già sopprese, e l' Olanda erasi mutata in Stato monarchico.

3.° Esservi qualche raggio di speranza, che la città di Genova potesse essere costituita città anseatica, con un terreno più o meno circoscritto.

4.° Che le ripetute ed insistenti domande del Ministro inglese, riguardo ai mezzi di conservare in Genova il commercio ed il porto libero, come pure le parole di Metternich, sembravano indicare

piuttosto un progetto di capitolazione, e privilegi per una città dipendente, che un piano diretto ad assicurare l'indipendenza.

5.^o Per ciò che concerne la sorte della Liguria, esser evidente l'esistenza d'un progetto segreto, adottato in massima dalle Potenze alleate, progetto però non definitivo, e modificabile, mediante ulteriori convegni.

6.^o Che il destino definitivo della Repubblica di Genova verrebbe deliberato nel Congresso, che si terrebbe in Vienna.

7.^o La ripugnanza esistente nei Sovrani di ricostituire delle Repubbliche, essere troppo grande per lusingarsi di poter fare un'eccezione riguardo a Genova; quindi mostrarsi la necessità di sacrificare questa forma di Governo, onde conseguire più facilmente la conservazione della propria indipendenza.

8.^o La definitiva unione della Lombardia all'impero austriaco aver tolto ogni idea di poter formare di Genova e di Milano uno Stato forte sotto la protezione dell'Austria.

9.^o Non esservi tra i Sovrani, che reclamano indennizzazioni, altri più conveniente agli interessi di Genova, che la Regina d'Etruria, la quale è stata spogliata dei Ducati di Parma e Piacenza, assegnati alla ex Imperatrice di Francia Maria Luigia nel Trattato di Parigi. Essa indubitabilmente

ha diritto a qualche compenso, ed i Genovesi potrebbero profittare di questa congiuntura per salvare l'indipendenza del loro Stato (1).

Tale è il sunto delle discussioni e dei lavori diplomatici di Agostino Pareto, di cui i suoi concittadini contemporanei tanto ne apprezzarono il merito, e la storia ne confermò il giudizio.

Il Governo ligure riceveva da Parigi queste affliggenti relazioni al più presto che comportavano le tarde comunicazioni di quell'epoca, nella quale non erano ancora note le recenti scoperte delle Ferrovie e dei Telegrafi elettrici, che tolgono le distanze. Quanto fosse fatale quella lentezza della corrispondenza è agevole a comprendersi quando si riflette, che il Trattato di Parigi fu firmato il 30 maggio, cioè due giorni dopo l'udienza data all'Inviato genovese dall'Imperatore d'Austria. Di maniera che la sorte definitiva di Genova fu pronunciata prima che il Governo temporaneo ligure sospettasse, e conoscesse quanto fosse prepotente la disgrazia, da cui era minacciato. Le relazioni del Pareto turbarono moltissimo i Rettori genovesi, quando per esse seppero l'intenzioni dei Sovrani alleati di non riconoscere la restaurata Repubblica di Genova, ed anzi venne a loro notizia, che, consentendo il Gabinetto Britannico, avevano deciso

(1) Relazione VII.

d'aggregare la Liguria in tutto, od in parte al Piemonte. Collocati in così critica condizione, eglino non avevano che due vie da seguire: l'una di chiedere al Governo inglese di riconoscere ufficialmente la Repubblica di Genova restaurata dalle armi britanniche, e nel caso fosse loro negato, stendere una dignitosa Nota, e dimettersi dal Governo, rimettendolo nelle mani dello stesso Generale inglese, autore del proclama 26 aprile, onde lo amministrasse direttamente, o pure eleggesse una Reggenza, come quella che venne nominata dagli Austriaci nell'anno 1800, dopo la convenzione stipulata dal generale Massena; l'altra era di profittare delle propizie occasioni presentate dagli avvenimenti, o da negoziazioni diplomatiche, per mantenere in tutto, od in parte l'integrità e l'indipendenza della Repubblica di Genova coll' antica sua forma di Governo. I membri del Governo provvisorio prescelsero di seguire la seconda, incoraggiati a prendere questa determinazione dal consiglio del medesimo Lord Bentinck, il quale gli esortava ad organizzare prontamente il proprio Stato a fine di far cessare la presente condizione precaria, rammentando loro, quanto in diplomazia i fatti compiuti sieno importanti, e finiscano per essere ammessi. Essi si conformarono volentieri ai consigli di Lord Bentinck, ed a ciò si determinarono specialmente, imperocchè avevano l'intimo convinci-

mento che il Governo inglese tacitamente approvasse la condotta del suo Generale, e quindi potesse appoggiarli nelle finali deliberazioni, che sarebbero prese nel Congresso di Vienna. Dietro a queste considerazioni deliberarono di continuare a reggere il Governo, e di prendere quelle misure riputate migliori per conservare la libertà e l'indipendenza della Liguria; ed anzi, onde conseguire con maggior facilità il suddetto intento, statuirono di tener segrete le ostili intenzioni dei Sovrani alleati, come pure le relazioni del loro Ambasciatore in Parigi, e le deliberazioni, che il Governo provvisorio credesse opportuno decretare. Il segreto, che il Governo provvisorio ha creduto utile di adottare, poteva essere in quelle circostanze una misura saggia dettata dalla prudenza; tuttavia colle presenti idee di diritto di pubblicità, questa determinazione potrebbe sembrar alquanto pericolosa per la quiete pubblica, come pure tendente ad usurparsi una potestà dittatoria. Io pertanto, mentre stimo sia altamente da lodarsi il Governo temporaneo, se, non rassegnando il suo potere nelle mani di Lord Bentinck, non ha disperato del bene della sua Patria; non mi permetterò di giudicare, se la deliberazione da esso presa di tener segrete le pratiche concernenti alla Repubblica sia da biasimarsi, o piuttosto da commendarsi.

Il governo provvisorio, e la Giunta per gli af-

fari esteri composta dei senatori Gerolamo Serra, Ippolito Durazzo, e Luca Solari, non conoscevano le stipulazioni segrete dei vincitori di Napoleone. Per argomentare quali potessero essere le intenzioni e le definitive decisioni, che verrebbero deliberate dai Sovrani confederati, non avevano altro mezzo da quello di dedurlo dai fatti palesi, e questi si riducevano a quanto operò in Genova Lord Bentinck, alle relazioni del loro ambasciatore in Francia, ai varii proclami dei Generali austriaci, e finalmente al manifesto del Principe di Schwartzemberg, pubblicato in Parigi, nel quale si ripetevano i principii proclamati nella città di Chaumont e di Chatillon, cioè, che in avvenire: « Avrebbero le Nazioni vicendevoli riguardi per la loro indipendenza, che più non si alzerebbero politici edifizii sopra le rovine degli Stati, che erano altre volte felici ed indipendenti ». Ignoravano però i piani di divisione ideati da Guglielmo Pitt, e da lui proposti all' Ambasciatore russo in Londra Woronzoff nella sua comunicazione ufficiale del 9 gennaio 1805. I progetti di Pitt servirono di base ai successivi trattati di Kalisch (28 febbraio 1813), di Reichenbach (15 giugno 1813), di Praga (27 luglio 1813), di Toeplitz (9 settembre 1813). I Rettori genovesi erano profondamente persuasi di avere la protezione del Governo inglese, imperocchè non si conosceva nessun atto pubblico, in cui fosse riprovata la con-

dotta tenuta in Genova da Lord Bentinck : speravano quindi, che il Gabinetto Britannico concorrerebbe ad agevolar loro a superare le difficoltà opposte dalle altre Potenze alleate, per le quali rifiutavano d'ammettere il restauro dell' antica Repubblica di Genova. Nello scopo di conseguire questo bramato intento, il giorno 29 maggio si tenne dal Governo una segreta consulta, nella quale si discusse sopra i gravi avvenimenti, e fuvvi deliberato di dare nuove istruzioni al Pareto, che gli furono spedite con dispaccio segreto del 29 maggio unitamente ad una lettera della Giunta per gli affari esteri.

Il dispaccio era così concepito (1): « Letto il dispaccio del nostro Ministro in Parigi, in data 20 maggio 1814, dal quale si riconosce, che il sentimento del Segretario di Stato per li affari esteri della Gran Bretagna inclina a rendere la nostra città a ristretto territorio, come le città anseatiche, o costituita in forma di Principato, essendo le potenze alleate aliene dal costituire repubbliche; viene proposto di scrivere per mezzo della Giunta per gli affari esteri al nostro ministro in Parigi :

1.° Che il primo voto della Nazione, e del Governo si è l' indipendenza da ogni dominio straniero.

2.° La conservazione di tutto quel territorio, che

(1) Documento N. X. Corrispondenza segreta di Agostino Pareto. Relazione 6.^a

è necessario alle comunicazioni di commercio non interrotte colla Lombardia, e colla Toscana.

3.° Che se il sistema europeo, e la decisa volontà delle alte Potenze alleate, si opponessero alla conservazione del Governo repubblicano anche fra noi, il nostro ministro è autorizzato a consentire piuttosto alla privazione di questa forma di Governo, che di rinunciare alla indipendenza e continuità di territorio ».

Firmato — G. SERRA.

La lettera della Giunta degli affari esteri era del seguente tenore:

« Il Governo ha preso in gran considerazione la vostra lettera dei 20 colle annesse Note, ed approvando tutto ciò, che avete scritto e ragionato per adempire all'oggetto della vostra missione, è venuto in sentimento di tramandarvi un decreto, i cui articoli saranno a voi di norma, e guida sicura nelle trattative con milord Castlereagh, ed altri ministri.

» Ridotti al partito di ricevere un Principe, come l'articolo 3.° ne prevede la possibilità, non sembra difficile di ottenere qualche forma di libera costituzione a somiglianza di ciò che è stato decretato in Francia, e che da molto tempo ha luogo in Inghilterra, una qualche rappresentanza nazionale, la distribuzione degli impieghi ristretta ai Genovesi, una

somma fissa d' imposizioni, oltre la quale fosse necessario il consenso di due terzi dei rappresentanti, e la residenza del Principe nel territorio, senza che per eredità, o per altra cagione potesse il Genovesato riunirsi a principati vicini o lontani.

» Quanto all' idea esternata da Lord Castlereagh, e tenuta come probabile da Lord Bentinck, di ridurre Genova a città anseatica, avete già notato e noterete ancora più vivamente in appresso che ciò sarebbe volere la totale rovina della nostra città, avendo le terre vicine lo stesso comodo di approdo per mare, e di comunicazione per terra; laddove nelle città anseatiche più considerabili, poste sopra un gran fiume, e nella parte più comoda di esso, hanno tali vantaggi, che i paesi dentro terra non hanno altro mezzo di provvedersi le derrate utili e necessarie alla vita.

» L' articolo 2.° è stato così espresso ad oggetto di significare, che il Governo non sarebbe lontano dalla cessione dell' estrema parte della Riviera di Ponente, purchè conseguisse la continuità del territorio mediante l' acquisto di Loano, e principalmente di Oneglia.

» *Firmato* — G. SERRA ».

Questo dispaccio fu inviato lo stesso giorno, in cui i Plenipotenziarii delle Potenze alleate firmavano il Trattato definitivo di Parigi del 30 maggio. Il

Pareto lo riceveva troppo tardi, e per tal ragione non poté giovare di queste istruzioni.

È assai dubbioso, se anche ricevendolo in tempo a valersene nei suoi colloqui col Ministro Inglese ed austriaco, e coll' Imperatore Francesco I, egli avrebbe potuto variare le decisioni prestabilite nei consessi dei Sovrani confederati: tuttavia è certo, che all'abile Ambasciatore genovese riuscite sarebbero di grande utilità per intavolare delle pratiche diplomatiche, le quali, se fossero state ascoltate e gradite da qualcuno dei Ministri predominanti, non solo avrebbero arrecato un miglioramento alla condizione di Genova, ma forse avrebbero cooperato non poco al vantaggio di tutta Italia.

Le ultime relazioni del Pareto, la notizia ufficiale del Trattato conchiuso in Parigi il giorno 30 maggio, unitamente alla certezza dell'esistenza di articoli segreti, che dicevansi annessi allo stesso, dei quali non si conosceva fin allora il contenuto, ma traspariva pur troppo lo spirito, si incrociavano di maniera che in Genova erano conosciute queste dolorose notizie nel medesimo tempo che perveniva al Ligure ministro il segreto dispaccio del 29 maggio.

Il Governo provvisorio deliberò inoltre di nominare un Ministro e rappresentante della Repubblica di Genova presso il Congresso di Vienna, che era prossimo ad adunarsi, e parimente pensò opportuno d'autorizzare il Pareto di recarsi a

Londra. Quest' ultima decisione fu presa, onde profittare della circostanza favorevole del convegno in quella metropoli dei Sovrani, i quali vi andavano per godere le stupende ovazioni di quella popolazione. Esso giudicò con molta saviezza, che in tal congiuntura si potrebbero presentare delle propizie occasioni, in cui la presenza di Agostino Pareto potrebbe essere di sommo beneficio alla patria. Una tale speranza andò fallita; imperocchè non gli fu possibile di ottenere un nuovo colloquio da Castlereagh, nè gli riuscì d'aver una conferenza con qualcheduno degli altri membri del Gabinetto britannico, tranne il sotto segretario per gli affari esteri Lord Hamilton.

Castlereagh aveva fatto statuire nel trattato di Parigi alcune basi fondamentali, sopra cui stimava doversi costituire l' Europa: queste basi erano da lui tenute per consentanee alle tradizioni ed alle idee di Guglielmo Pitt, le norme del quale egli ciecamente seguiva, non considerando che le mutate circostanze, ed un successo finale più completo, avrebbero modificato e variato i concetti del grand' uomo di Stato. Egli pertanto fu irremovibile nel suo pensiero, e non ammise più nel suo gabinetto alcun Inviato delle minori Potenze, facendo un' eccezione per il Legato pontificio il Cardinale Consalvi.

Il Pareto, per le conferenze avute con Lord Hamilton, si poté convincere della determinazione,

presa in massima, dell' aggregazione di Genova al Piemonte, e dell' esistenza d' un articolo segreto nel Trattato di Parigi, che fissava la sorte futura dei Genovesi. Finalmente in conseguenza della dichiarazione fattagli da Lord Hamilton: « che nulla era deciso di definitivo sul destino di Genova, e che una tale questione sarebbe stata discussa in Vienna »; egli, acquistato l' intimo convincimento dell' inutilità di prolungare il suo soggiorno in Londra, ritornò a Parigi, dove si occupò della liquidazione dei crediti dei Genovesi verso il nuovo Governo francese, e vi rimase finchè non venne surrogato dal marchese Ferdinando Demarini.

CAPO IV.

Trattative diplomatiche di Antonio Brignole Sale presso i Ministri Plenipotenziarii del Congresso di Vienna. — Decisione del Comitato degli otto di aggregare la Liguria agli Stati del re di Sardegna: il Colonello Dalrymple consegna Genova al delegato di S. M. il re Vittorio Emanuele I. il generale Thaon de Revel.

Volendo mettere ad effetto la deliberazione di nominare un Ministro rappresentante presso il Congresso di Vienna, il Governo provvisorio elesse il marchese Domenico Grillo-Cattaneo; ma avendo costui declinato l'arduo incarico, dovette pensare ad eleggere un altro ragguardevole personaggio, acciocchè rappresentasse presso il Congresso gli interessi ed i diritti della Repubblica di Genova. A tale ufficio nella seduta del 18 luglio veniva prescelto il marchese Stefano Rivarola, quello stesso, che in compagnia del Cavaliere Corvetto sottoscriveva e presentava in Parigi la prima domanda ai Sovrani alleati per la restaurazione dell' antico

Governo genovese. La sua nomina essendo accolta con animo alquanto avverso, a cagione delle sue opinioni tendenti a Governo stretto, ed accusato, non so se a torto od a ragione, di partecipare dei sentimenti reazionarii espressi dal suo fratello il Cardinale Rivarola (1) nei decreti promulgati in Bologna nella sua qualità di Legato a latere del Papa Pio VII; nello scopo di soddisfare a siffatte esigenze, ed appagare l'opinione pubblica, fu creduto conveniente accettare la rinunzia del Rivarola, ed eleggere un altro ambasciatore. A tal posto venne definitivamente nominato il marchese Antonio Brignole Sale. Questa scelta fu generalmente approvata per aver egli coperto distinte cariche sotto il dominio francese, e per la considerazione altresì che a lui sarebbe più agevole l'accesso presso i Plenipotenziari delle alte Potenze e dei Sovrani congregati in Vienna, mediante le sue relazioni domestiche; imperocchè il Duca di Dalberg, suo cognato, era uno degli oratori della Francia al Congresso, e sua madre, la marchesa Anna Brignole, donna d'alti sensi, avea seguitato in Vienna, nella qualità di Dama d'onore, la ex-imperatrice dei Francesi Maria Luigia.

Il Ligure Governo per le relazioni avute dal suo

(1) Vedi Farini, Storia dello Stato Pontificio. — Gualterio, Rivolgimenti italiani.

Ambasciatore di Parigi, aveva sospetto dell' esistenza di deliberazioni segrete contratte tra i Plenipotenziarii delle Alte Potenze a danno di Genova. Questo sospetto divenne certezza dopo l' officiosa comunicazione fattagli da Lord Bentinck del 2.º articolo segreto del Trattato di Parigi, nel quale si stabiliva: *Que le roi de Sardaigne réceverait un accroissement de territoire par l'État de Gènes, et le port de cette Ville resterait libre.* Non potevano adunque dissimularsi quanto grande fosse la difficoltà di ottenere dai Sovrani contraenti di rettificare queste stipolazioni, ed indurli ad adottarne altre più conformi ai diritti dei Genovesi, ed ai principii dichiarati nei varii Proclami promulgati in nome delle alte Potenze alleate. Ciò non pertanto i Rettori genovesi avevano fiducia di raggiungere il loro intento per le seguenti considerazioni. Eglino osservavano, che l' unione di Genova agli stati del re di Sardegna, non facendo parte del trattato pubblico di Parigi, si doveva considerare come una convenzione da discutersi, e perciò consegnata in un articolo segreto, ond' essere materia di ulteriori deliberazioni del Congresso di Vienna. Notavano pure, che questo articolo è espresso in modo alquanto vago, dappoichè l' espressione: *Que le port de Gènes resterait libre*, involgeva per conseguenza, che la città di Genova non sarebbe unita agli stati del re di Sardegna; e da ciò conchiudevano, che non fosse

ancora deciso a quanto si dovesse estendere il compenso da assegnarsi nella Liguria alla Corte di Torino per la parte di Savoia da essa ceduta alla Francia in forza dell' articolo 3.^o del Trattato di Parigi. E finalmente memori delle ripetute assicurazioni fatte a Pareto da Lord Castlereagh, e dal principe di Metternich; « che si farebbe tutto il possibile per assicurare e guarentire ai Genovesi il loro commercio e la loro prosperità », si lusingavano, fidando nella protezione del Governo inglese, di pervenire a far annullare questa stipulazione segreta, o almeno a conseguire quelle modificazioni favorevoli ai Genovesi, le quali sembravano richieste dall' ambiguità del linguaggio osservato nel suddetto articolo, e dalle benevole promesse dei Ministri austriaci ed inglesi. Tale era l' intimo convincimento, o, per meglio dire, l' illusione dei Membri del Governo temporaneo. Eglino quindi nelle istruzioni al loro Inviato a Vienna prescrivevano di cominciare col combattere la cessione in genere, facendo tutti gli sforzi possibili per sostenere, ed ottenere la reintegrazione ed il riconoscimento della Repubblica di Genova nella sua integrità di territorio e nella sua antica forma di Governo. Dipoi, nel caso fosse impossibile di conseguire questo primo intento, lo autorizzavano a domandare d' esser costituiti in Principato retto da un Principe indipendente, stretto in parentela

colle auguste case che reggono i principali stati d'Europa, e che dovesse risiedere in Genova. Finalmente gli ingiungevano di contrastare il terreno palmo a palmo, proponendo la cessione d'una parte, o di tutta la Riviera di Ponente al re di Sardegna; e perduta ogni speranza, d'ottenere almeno la conservazione dell'indipendenza della sola città di Genova come città libera.

Prima di raccontare le trattative di Brignole coi Plenipotenziarii delle alte Potenze, e le discussioni, che ebbero luogo nelle conferenze del Congresso di Vienna, io giudico opportuno di premettere alcune osservazioni sopra l'accusa di non aver incaricato il proprio Inviato a negoziare una Costituzione per i Genovesi, e di essersi ristretti ad uno stretto municipalismo, ricusando di partecipare alla formazione d'un forte stato italico.

La prima censura fu fatta da molti, tra i quali da Ferdinando Dal-Pozzo (1), il quale dice, « solo è da dolersi, che non abbia quel Governo, per mezzo dei suoi Ministri in Parigi, Londra, e Vienna addimandato, almeno subordinatamente, che la riunione si facesse col dono ineffabile di una costituzione, e che non siasi pensato, che una

(1) Dal Pozzo Ferdinando, Consulti d'un avvocato milanese Vol. 6.o Consulto per il nuovo Dazio stabilito in Novi. Milano 1849.

costituzione, dando vita a quel nuovo corpo politico, che dall'unione di Genova col Piemonte ne sarebbe sorto, avrebbe cambiato aspetto alla cosa; e più sotto aggiunge: « Oh! quanto è da dolersi, che non mai sotto questo aspetto siasi considerata la quistione della riunione, e che non mai sia venuto in mente che vi era per l'unione di Genova un lato bellissimo, a cui sarebbe stato d'uopo di volgere e gli sguardi e tutte le ansanti cure! Fa maraviglia che uomini di stato tanto illuminati e destri, quanto si sono dimostrati quelli che hanno scritto così nobili proteste, e proclami così pieni di dignità, non mai abbiano considerato che in certe occasioni è pur d'uopo cedere al destino, che si mostra decisamente avverso; ma cedendovi, bisogna trarre dalla trista posizione, dove alcuno si trova, sia individuo, sia corpo di nazione, il maggior partito che si può, e che è poi il colmo della destrezza politica il convertire lo stesso infuasto destino in un nuovo prospero e felice, a cui forse dianzi non si pensava, e di cui per l'avanti non vi sarebbe neppure stata l'occasione: così, credo io, sarebbe avvenuto, se il governo di Genova, quando vide perduta la causa dell'indipendenza nazionale, tutti avesse diretti i suoi sforzi allora per quest'oggetto inutili divenuti, ad un altro ben nobile scopo, che era quello di avere un Governo costituzionale ». La seconda

critica fu espressa da Federico Sclopis (1), che così scrisse: « Ma se da nessuno, che sia giusto ed imparziale stimatore degli uomini e delle cose, potrà venir negato un tributo di lode a quello, che allora si fece dai Genovesi, tuttavia si riconoscerà da chiunque senza amore di parte consideri la condizione d'Europa d'allora, e di poi, che triste sarebbe stato il destino di Genova rimesso agli ordini antichi, a fronte del nuovo sistema invalso in ogni parte dell'Europa ». E più esplicitamente si spiega Luigi Carlo Farini (2), rammentando gli atti diplomatici dei liguri ambasciatori tendenti a conservare l'antica forma di governo restaurata da Bentinck, od almeno la propria indipendenza, rinunciando al reggimento repubblicano col sottoporsi alla signoria d'un Principe: (a pag. 61) egli scrisse: « Indarno affaticossi il Pareto ad avvocare i municipali diritti, ma i Genovesi non perdettero l'animo, e mandarono procuratore a Vienna il marchese Brignole Sale, perchè con ogni sollecitudine attendesse ad impedire l'unione, da cui aborivano, e quando non gli fosse dato mantenere la Repubblica, procacciasse almeno, che lo stato indipendente si avesse Principe proprio. Per queste

(1) Legislazione del Piemonte dal 1814 al 1848. Memorie dell'accademia di Torino.

(2) Storia d'Italia dall'anno 1814 fino ai nostri giorni.

sollecitudini di municipale indipendenza andarono poi lodati i Genovesi in alcune storie, che ne compiansero la sorte, come se fossero stati divulsi dall' Italia e sottomessi a straniero signore »; ed esponendo la definitiva decisione del congresso di Vienna sul destino di Genova (pag. 138) dice: « Perduta la speranza di ripigliare l' antica forma di Governo, instavano per mezzo del Brignole i Genovesi per vivere disuniti, o, come essi dicevano, indipendenti, ed andavano profferendosi sudditi a Principi affini a potenti stirpi regali per averle al desiderio loro propizie. Così palesarono inclinazione alla Maria Luigia dei Borboni, di cui la Spagna era patrona, poi a Francesco di Modena all' Austria caro, e se credi alle testimonianze degli Ambasciatori del Re di Sardegna, furono larghi di doni e di promesse a chi nelle corti di Spagna e d' Austria si pareva intento a contentarne le municipali, che chiamavano libere voglie ». Se i pregiati scrittori, che mossero contro il Governo ligure tali biasimi, si fossero internati più profondamente nella materia, che si erano proposti di trattare; io sono persuaso non avrebbero pronunciato simili avventati giudizi. Imperocchè eglino avrebbero veduto quanto sarebbe stato imprudente ed anzi ridicolo pretendere, che il Governo provvisorio ordinasse al suo Ambasciatore a Parigi ed a Londra di negoziare anche subordinatamente le condizioni dell' unione di Ge-

nova al Piemonte, mentre ancora non si conosceva quali fossero rispetto al destino della Liguria, gli accordi convenuti in Parigi tra i sovrani alleati. Un tal biasimo avrebbero potuto fare con maggiore apparenza di ragione, qualora in Vienna il marchese Brignole avesse trascurato d' esporre le condizioni ed i desideri del Governo ligure domandando una Costituzione e non dei privilegi. Qual fosse il progetto di Costituzione presentato dal Ministro genovese forse non era loro noto, ma non lo potevano ignorare, perchè consta dal rapporto fatto dalla Commissione stabilita al congresso di Vienna per l' affare di Genova il dì 1.º dicembre 1814, riferito dal signor Federico Schoell (*Pieces diplomatiques vol.7*). L' accusa mossa contro al governo ligure ed ai genovesi, d' eccessivo egoismo municipale, mi sembra ancora più ingiusta della prima; e se dotti ed autorevoli scrittori caddero in tale errore, io credo, debbasi attribuire al non aver essi posto mente alla situazione politica e sociale di quell' epoca. In fatti le popolazioni europee, dopo le lunghe guerre Napoleoniche, non desideravano che la tranquillità e quella prosperità materiale, la quale si ottiene durante un periodo pacifico; questa nuova era di pace e di benessere materiale e morale i popoli l' attendevano dai Sovrani alleati, i quali nei loro Proclami assicuravano di volere ristabilire i Governi anteriori alla rivolu-

zione di Francia del 1789, non facendo distinzione di forma monarchica o repubblicana; e tale asseveranza fu la causa, per cui tanto in Francia quanto in Germania ed in Italia, i popoli si rallegrarono della caduta di Napoleone, perchè speravano di conseguire i promessi vantaggi sociali mediante lo reintegroamento della società sopra le sue antiche basi. Questa speranza indusse le popolazioni della Liguria, del Piemonte, della Toscana, di Modena, e perfino di Roma, ad accogliere con gioia la restaurazione degli antichi governi. Un tale sentimento, per quanto concerne il Piemonte, venne dallo Sclopis (1) così riferito: « Impossibile sarebbe descrivere l'esultazione, con che tutte le classi del popolo piemontese viddero costituirsi la loro antica indipendenza, e la desiderata dinastia, mercè di cui erasi formato questo non vasto, ma pur fortissimo stato; era una piena d'affetti, che traboccava, gli animi stanchi e rifiniti dalle estreme ansietà provate per lunghi anni, e da multiplicati aggravi della dominazione francese, riaprivansi a liete speranze ». Lo stesso sentimento del popolo subalpino era comune a tutte le altre popolazioni italiane, e durò finchè i decreti reazionarii promulgati dai principi italiani restaurati, non fecero sorgere

(1) Sclopis. Legislazione del Piemonte (Memorie dell'Accademia di Torino).

un eguale malcontento a quello destato in Piemonte dalle Regie Patenti del Re Vittorio Emanuele I. del 30 aprile, e del 10, e 21 maggio dell'anno 1814.

È altresì da notarsi, non avere questi gravi scrittori considerato come l'annessione della Lombardia e della Venezia all'Impero austriaco avesse formato dell'Austria la potenza preponderante dell'Italia, e come questa avesse aumentato la sua influenza per mezzo degli Arciduchi di Casa d'Austria, che reggevano i ducati di Modena e della Toscana, di modo che il frazionamento rinnovato in Italia dal trattato di Parigi, aveva per effetto di riprodurre in maggiori proporzioni le stesse difficoltà, che furono sempre il maggiore ostacolo al conseguimento dell'unità e dell'indipendenza dell'Italia. Mi sembra adunque assai ingiusto il rimprovero fatto ai Genovesi d'aver perorato per mire municipali contro la formazione d'uno stato grande, che potesse servire di cardine all'unificazione dell'Italia. Tal accusa mi sembra immeritata, quando si riflette, che colla soppressione del Regno Italico toglievasi quello Stato, che serviva di perno agli Italiani per conseguirla, ed i Genovesi perdevano ogni speranza d'esservi aggregati. Aggiungerò inoltre che tutti i Genovesi agitati ed istruiti, al pari degli altri Italiani posti in simile condizione, non dimenticavano, ma anzi desideravano l'unità Italica:

e dirò di più, che gli stessi membri delle antiche famiglie patrizie concorrevano in tal pensiero, poichè avevano potuto giudicare per esperienza quanto dolorosa fosse la pressione usata sopra un piccolo Stato da potenti Stati vicini. Egli è adunque evidente che ai Genovesi sarebbe stato assai grato di essere uniti al Regno Italico, e concorrere così a formare un grande Regno costituzionale nell'Italia settentrionale.

Un tale desiderio però diveniva impossibile ad effettuarsi ed a sperarsi, quando già ritenevansi per fatti compiuti l'unione della Lombardia e della Venezia all'Impero Austriaco, l'assegnazione di Parma e Piacenza alla ex-Imperatrice Maria Luigia, del Ducato di Modena alla famiglia Estense, della Toscana alla famiglia Lorenese, del Piemonte alla Casa di Savoia, e gli antichi Stati pontificii erano riposti sotto il dominio teocratico; e solo tacevasi sul destino serbato alle piccole Repubbliche di Genova, di Lucca, e di San Marino. Perciò non mi pare che siano da incolpare i Genovesi, se cercando di conservare la loro antica municipale Repubblica, non hanno tentato, ma anzi si sieno recusati d'essere annessi ad altro piccolo Stato. Tale imputazione, io penso, non si può ripetere, quando si osserva quanto grande fosse la debolezza del Piemonte anche coll'unione della Liguria, rimpetto all'Impero Austriaco, i cui dominii nell'Italia erano

cotanto accresciuti. Aggiungasi a questi motivi (e ciò dico, non per lodare, ma per spiegare l'avversione manifestata dai Genovesi ad'essere aggregati al Regno di Sardegna) la profonda antipatia nudrita da due secoli di discordie tra le popolazioni. Cotale ripugnanza, che sarebbe stata agevolmente superata per mezzo d'un buon sistema di Governo, per l'opposto cresceva in singolar modo presso le persone agiate e colte, alla lettura dei decreti del Re Vittorio Emanuele I, dei quali decreti lo Storico Farini (1) riportandone il sunto, così conchiude: « Hanno i suoi baccanali i restauri, come le sedizioni ». Non sarà adunque da maravigliarsi, se i Genovesi, ai quali sembravano poco liberali le sopra esposte riforme e modificazioni alle leggi del 1576, si sottomettessero di mala voglia alle restaurate costituzioni piemontesi dell'anno 1770, onde distruggevasi ogni moderna istituzione.

Ho fiducia d'aver dimostrato l'ingiustizia dell'imputazione di municipalismo mossa ai Genovesi ed agli spettabili uomini che reggevano in quell'epoca la Repubblica: senza tuttavia poter dire che non si possa rimproverare il Governo provvisorio, e la Giunta per gli affari esteri, di non aver preso alcuni abbagli, quali sono, quando io male non m'apponga, l'essersi ostinati a supporre

(1) Farini Storia d'Italia Vol. I.

che il Gabinetto britannico si piegasse ad ammettere l'unione di Genova col Piemonte soltanto per appagare le esigenze ed i progetti ambiziosi delle altre Potenze alleate, ed il non aver pensato di trarre profitto dalle gelosie d'influenza e di preponderanza nella Germania, che dovevano naturalmente esistere tra l'Austria e la Prussia.

Il Governo genovese non sarebbe stato fidato sulla protezione dell'Inghilterra, quando avesse saputo, che l'annessione della Liguria agli Stati del Re di Sardegna era stata ideata nell'anno 1805 da Guglielmo Pitt nella sua memoria consegnata all'ambasciatore russo Woronzoff, la quale servì di base alla coalizione formata in quell'anno contro Napoleone; ed una tale sfiducia sarebbe aumentata, se esso Governo avesse potuto supporre, che Lord Castlereagh si pregiava di porre ad effetto i progetti del celebre uomo di Stato inglese, non considerando il Lord che le mutate circostanze e gli interessi della Nazione inglese rendevano necessarie delle rilevanti modificazioni ai progetti ideati da Guglielmo Pitt; giacchè non raggiungevasi lo scopo di formare del Regno di Sardegna uno stato sì forte, che offrisse quella guarentigia voluta contro le intraprese della Francia. Del pari io sono intimamente convinto, che qualora il Governo ligure avesse conosciuto il desiderio dell'Imperatore Francesco I d'estendere la sua politica influenza e le

sue possessioni nell' Alemagna, costituendosi in tal modo la predominante Potenza germanica; ed avesse potuto pensare, che il Governo austriaco, a fine di raggiungere il suddetto intento, avrebbe volentieri rinunciato ad accrescere il suo dominio nelle provincie italiane; è indubitato, io dico, che i Rettori genovesi, avendo cognizione, o sospettando di questa tendenza della politica della Corte di Vienna, non si avrebbero lasciato sfuggire una sì propizia occasione per chiedere l'annessione della Liguria al Regno Italico (1), e formar parte d'uno Stato Italiano, il quale per la sua estensione offrì una sufficiente guarentigia alla futura tranquillità dell'Europa. Sventuratamente per Genova, e forse per l'Italia, non si conoscevano le varie pretensioni dell'Austria su l'Italia, e quindi l'incertezza esistente nel Congresso di Vienna sul modo di costituirlo. Queste fluttuazioni della politica austriaca, in allora ignote, ci vennero in parte rivelate da Farini (2), il quale pubblicò il prezioso documento della Protesta del Principe di Metternich a Lord Castlereagh, del

(1) Dalle relazioni del Pareto si scorge che i Genovesi non erano alieni dall'unirsi col Milanese, ed anzi il Pareto riceveva commissione dal suo Governo di far prevalere questa combinazione politica, se non riusciva ad ottenere l'indipendenza di Genova.

(2) Farini Storia d'Italia. Libro 1. vol. 1.

giorno 26 maggio 1814, e da Lord Palmerston, (4) nella sua nota del 3 giugno 1848, in risposta al memorandum di Hummerlaner, col seguente squarcio : *« L'Esprit de Nationalité est devenu si fort parmi les Italiens, que garder ces provinces sous sa domination, occasionerait pour l'Autriche un déploiement des forces militaires, et une dépense d'argent, pour les quels tous les avantages de n'importe quelle espèce, qu'elle pourrait retirer de l'acceptation de ses provinces, ne lui offriraient que des compensations imparfaites. Il est bien reconnu qu'une opinion semblable fut émise par le Gouvernement autrichien lui même au Congrès de Vienne, et que c'était contre sa propre inclination, que le dernier Empereur fut induit à inclure la Lombardie dans les domaines impériaux »*. Il Governo provvisorio da queste circostanze, e dalle ambiziose dissidenze dei Plenipotenziarii avrebbe potuto trarre un buon partito, se l'illusione della protezione inglese, e l'ignoranza delle segrete inclinazioni del Governo austriaco, non lo avessero indotto in errore. Io sono di sentimento, che per conseguire il suo intento il Governo provvisorio avrebbe dovuto far presentare dal suo Ministro plenipotenziario in Vienna a Lord Castlereagh delle considerazioni,

(4) Garnier Pagés Histoire de France, vol. 4. e Documenti presentati alla Camera dei Comuni.

nelle quali gli dimostrasse, come il rinnovato frazionamento dell'Italia non permettesse di formarvi un Regno Italiano forte abbastanza per difendere la propria indipendenza e capace di respingere qualunque aggressione della Francia, ed in pari tempo gli provasse, che mediante l'unione della Liguria al Piemonte non si raggiungeva questo scopo, poichè l'Impero austriaco accresciuto delle ricche provincie della Lombardia, e dell'antico Stato della Repubblica di Venezia, sarebbe stato talmente preponderante, che il Monarca Sardo per mantenere e difendere la propria indipendenza avrebbe dovuto abbracciare l'alleanza francese, e divenirne la sentinella avanzata. Dovea inoltre far osservare che, se il Gabinetto britannico si decideva a sacrificare l'indipendenza e l'unità dell'Italia all'ambizione austriaca, non potevasi comprendere il motivo, che poteva determinare le Potenze alleate, nel mentre vi ristabilivano l'antico frazionamento, di togliere ai Genovesi quelle leggi, e quel governo civile, che fu sempre l'oggetto delle loro affezioni: non dimenticando di rammentare, che il ripristinamento dell'antica Repubblica di Genova doveva sembrare non solo ai membri del Governo provvisorio, ma a tutti i Liguri, un'immediata conseguenza del principio proclamato dai Sovrani alleati della restaurazione di tutti gli Stati distrutti dall'Imperatore Napoleone 1.^o; e che un tal prin-

cipio si dovesse applicare riguardo alla Repubblica di Genova, erano in diritto di crederlo ogniquale volta consideravano, che Essa non fu mai in guerra coll' Inghilterra, e quindi l'unione della Liguria alla Francia non venne riconosciuta dal Governo inglese, e perciò la Ligure Repubblica doveva essere tenuta dall' Inghilterra come uno stato amico, oppresso temporariamente da un nemico comune. Tal cosa i Genovesi aveano ragione d'attendere dai Sovrani alleati, essendo questa un corollario dei Proclami da loro promulgati; non potendosi ammettere, che la dottrina del ristabilimento degli antichi Stati fosse valevole soltanto per le Monarchie, e per i popoli retti a forma repubblicana si dovesse tenere per inapplicabile; e siffatta teoria non era da suppersi potesse prevalere nei consigli d'un popolo libero, siccome è la Nazione inglese. Il Governo provvisorio avrebbe dovuto altresì giovarsi della tendenza supposta del Governo austriaco di dilatare i suoi dominii nella Germania, per presentare per mezzo del suo Ministro plenipotenziario in Vienna al Principe di Metternich delle note, nelle quali si dimostrasse, che l'aumento di territorio in Italia non accrescerebbe la forza dell'Impero austriaco, ma piuttosto lo indebolirebbe; imperocchè per esso perderebbe il carattere di Potenza tedesca, e verrebbe tolta quella forza, che deriva dalla omogeneità d'una nazione.

mentre sarebbe composta di razze diverse, tra loro ostili; la qual cosa produrrebbe una grande debolezza, e darebbe agio alla Prussia di costituirsi la prima Potenza germanica. Ciò premesso, doveva dedurne, che fosse interesse dell' Austria d'ingrandirsi maggiormente nell' Allemagna, e per l'opposto nell'Italia mantenere, ed anzi ampliare il cessato Regno Italico, costituendo così uno Stato forte, che potesse da se stesso difendere e far rispettare la propria indipendenza. Finalmente doveva aggiungere, che nel caso che il Governo austriaco avesse irrevocabilmente deciso d'ampliarsi in Italia, conservando nel restante della Penisola l'antico frazionamento, l'unione del Genovesato al Piemonte non formava uno Stato forte, il quale impedisse il contatto colla Francia, e non avrebbe avuto altro effetto, che quello di cancellare l'esistenza d'un' antica Repubblica, e di dare maggior potenza ad un piccolo Regno, il quale per conservare la propria indipendenza, per necessità dovrebbe essere un alleato naturale della Monarchia francese (1).

(1) Queste considerazioni sopra lo stato politico dell'Italia non potevano sfuggire alla perspicacia dei membri del Governo provvisorio, e del loro Ambasciatore in Vienna. In fatti il Marchese Antonio Brighole presentò coll'approvazione del suo Governo ai Ministri plenipotenziarii accreditati al Congresso,

Il Governo provvisorio, ed il suo Ambasciatore potevano eziandio valersi delle discordie sorte nelle discussioni tra i Plenipotenziarii riguardo alla Sassonia ed alla Polonia. Questi dissensi, mi pare, avrebbero potuto offrire all' Inviato genovese, staccandosi alquanto dal Tailleyrand, l'opportunità di aprire qualche trattativa con quei Ministri russi e prussiani, i quali, come Nesselrode, ed Hardenberg, non erano del tutto ligii alla politica di Metternich e di Castlereagh, e presentavano perciò qualche speranza d'indurre l'Imperatore Alessandro ed il Re Federico Guglielmo ad interessarsi nella questione italiana, e a non lasciarla completamente nell'arbitrio dell'Austria, a cui era abbandonata dall'Inghilterra. Io non so se le trattative e le Note del Governo ligure e del suo Ministro in Vienna, fatte su le indicate basi, avrebbero potuto mutare la sorte di Genova, e cooperare al bene dell'Italia, modificando le preconcelte idee delle mediocrità, che la caduta del gigante Corso avea

la Nota da lui redatta dell' 11 ottobre 1814. In questa Nota vi si sviluppano molte delle sopra indicate proposizioni.

Si può credere che se il Governo provvisorio non fece presentare agli Ambasciatori austriaco ed inglese ulteriori speciali note su questo oggetto; si è perchè si rimise completamente alla provata sagacia del suo Ambasciatore, il quale solo poteva giudicare dell'opportunità e della possibilità d'intavolare simili trattative.

posto ad arbitri dei destini dell'Europa; ciò che posso dire si è, che se il Governo provvisorio ed il suo Ambasciatore avessero tenuto un tal linguaggio nelle loro trattative e nelle loro Note ai Sovrani alleati, ed ai plenipotenziarii del Congresso di Vienna, essi non solo sarebbero stati lodati per la cura di mantenere ai Genovesi la indipendenza, e quella costituzione, che era a loro cara per tradizioni storiche, ma sarebbero stati altresì encomiati per aver cercato di migliorare le condizioni dell'Italia richiedendo la formazione e l'ampliamento del Regno Italico con una costituzione simile all'Inglese, la quale era assai confacente ai costumi degli Italiani. Pongo fine a questa digressione da me creduta necessaria ad indicare quali fossero le illusioni del Governo provvisorio sopra le intenzioni del Governo inglese, ed a rispondere alle accuse mosse ai Genovesi da recenti scrittori italiani, che giudicando la situazione di quell'epoca con le moderne idee, crederono possibile ciò che non era, e supposero, che fossero note al Ligure governo delle circostanze, cui il tempo soltanto ci svelò.

Ora riprenderò a raccontare gli atti diplomatici e le discussioni del Ministro Plenipotenziario genovese in Vienna.

Il marchese Antonio Brignole Sale, insieme col suo Segretario Giorgio Gallesio di Finale, parti da

Genova negli ultimi giorni d'agosto, e giunse il 2 settembre 1814 nella capitale dell'Impero austriaco. Nessun dei Ministri plenipotenziarii era ancora arrivato a Vienna, essendosi questi trattenuti ai Bagni di Baden, dove tenevano delle Conferenze preparatorie. Il Brignole però si giovava di quest'intervallo di tempo per informarsi della vera situazione delle cose, specialmente dal suo cognato il Duca d'Alberg e dalla madre. Dall'uno venne ragguagliato dei risultati di varie conferenze di Baden, e delle proteste, che queste diedero luogo per parte del Ministro francese il Principe di Talleyrand, e del Ministro Spagnuolo Gomes Labrador; e dall'altra la tenacità posta dalla ex-Imperatrice dei francesi dietro ai consigli del generale di Neipperg, nell'insistere che le venisse assegnato il Ducato di Parma e Piacenza. Egli intanto non tralasciava di far relazione coi personaggi influenti, che avevano aderenza presso i Ministri, e riuscì ad ottenere una conferenza dal Principe di Metternich, e poscia un'udienza dall'Imperatore Francesco 1°.

Il Gallesio scrive: « che il Principe accolse l'invio Ligure con tutto il riguardo, ma in risposta alle sue rimozioni, gli disse che credeva difficile che i Genovesi potessero ottenere il loro oggetto, ma che poteva assicurarlo che le Potenze alleate prendevano il più grande interesse per la città di Genova, e che in ogni caso la loro inten-

zione era di assicurarle dei privilegi, che avrebbero guarentito la sua prosperità (1) ».

Concetti simili a quelli del suo Ministro espresse l'Imperatore Francesco nell'udienza accordata al Plenipotenziario genovese; giacchè, quando udiva che la Liguria, nell'intento di conservare la propria indipendenza, avrebbe volentieri rinunciato all'antica forma di Governo, e sarebbe pronta a chiedere di essere eretta in Principato sotto qualche Arciduca austriaco; l'imperatore Francesco con risposta più cortese, ma quasi identica a quella da lui già fatta in Parigi ad Agostino Pareto, replicava: « Che egli ringraziava i Genovesi delle buone disposizioni, che avevano per la sua famiglia, ma dichiarava che non voleva ingrandirsi, nè ingrandire la sua Casa (2) ».

(1) Lo stesso che fece parte della Giunta per le riforme e le modificazioni della Costituzione del 1876, e che scrisse un brevissimo Compendio sugli avvenimenti del 1814, finora inedito, da esso intitolato *Saggio Storico*. Questo Compendio, a malgrado delle sue lacune, e dello spirito, con cui venne compilato, perchè steso dopo la sua adesione alla Monarchia piemontese, è assai importante, essendo l'unico documento che si abbia dell'ambasciata del Brignole, che finora non venne illustrata.

(2) Gallesio, *Saggio Storico* succitato. — È veramente ammirabile la moderazione e la modestia dell'Imperatore Francesco ! Egli aveva la sfrontatezza di avanzare simile proposizione quando riprendeva possesso della Lombardia, ed univa ai suoi Dominii i paesi che componevano la Repubblica di Venezia, da lui non mai posseduti.

Antonio Brignole si affrettava parimente a domandare ed ottenere un' udienza da Lord Castlereagh, il quale gli disse francamente: « che egli riguardava come una decisione irrevocabile, la deliberazione presa in Parigi di unire la Liguria al Piemonte »; tuttavia lo assicurava « che si sarebbe mantenuta la riserva stabilita in favore dei Genovesi, per far loro accordare tutti i privilegi compatibili col nuovo governo », e quindi lo esortava, pel bene del suo paese, di conferire col Ministro piemontese il marchese di San Marzano, onde intendersi direttamente su i privilegi, che il re di Sardegna era disposto concedere ai Genovesi. Questo consiglio non poteva essere seguito da Brignole, perchè contrario agli interessi del Governo da lui rappresentato, ed in opposizione alle sue istruzioni.

Non gli fu possibile di farsi accordare un' udienza nè dall' Imperatore Alessandro, nè dal Re Guglielmo Federico, poichè tanto l' uno quanto l' altro ricusavano di riconoscere la restaurata Repubblica di Genova, anche come semplice Governo di fatto: e le loro mire essendo tutte rivolte ad ingrandirsi nell' Eùropa settentrionale, lasciavano all' Austria ed all' Inghilterra l' arbitrio di regolare i destini dell' Italia (1). L' unico, che fece buona accoglienza a Brignole, e si impegnò in favore di Genova, fu il

(1) Thiers. Histoire de France. Chap. Congrès de Vienne.

Ministro Spagnuolo Gomes Labrador, il quale richiedeva per la Regina d'Etruria la restituzione della Toscana. Egli udendo, che li Genovesi, per conservare la propria indipendenza, erano disposti ad accettare un Principe, purchè stabilisse la sua residenza nella città di Genova, e conoscendo le difficoltà, ed anzi l'impossibilità di raggiungerlo il suo intento, faceva buon viso alla proposta dell'Inviato Ligure; e perciò fra loro convennero, che il Ministro Spagnuolo avrebbe chiesto al Congresso il ristabilimento della Regina d'Etruria nel suo dominio della Toscana, o un compenso equivalente; mentre il Deputato genovese richiederebbe gli di formare della Liguria un Ducato retto dalla principessa Maria Luigia dei Borboni, assicurando a questo riguardo una deliberazione espressa dal Governo provvisorio (4).

Nei primi giorni del mese di Novembre si aperse il Congresso, si verificarono i poteri dei Ministri plenipotenziarii: l'Inviato genovese non fu accettato, perchè la sua ammissione avrebbe avuto per corollario il riconoscimento della Repubblica di Genova; ed egualmente vennero esclusi il Duca di Campo-Chiaro, e il Principe Cariatì, Inviati del Re Gioachino di Napoli, ed il Conte di Schullembourg, plenipotenziario del Re di Sassonia, pel motivo che

(4) Gallesio. Saggio Storico sopraccenato.

erano rappresentanti di Sovrani, che dovevano essere privati del loro Regno.

L'udienza avuta dall'Imperatore d'Austria, le conferenze tenute con i Ministri Metternich e Castlereagh, e la decisione del Congresso, che non riconosceva i suoi poteri, e quindi non lo ammetteva tra i plenipotenziarii, che faceano parte di quel consesso, cui spettava decidere su i destini dell'Europa; dimostrarono a Brignole quante ardue difficoltà avrebbe a superare, e quanto fosse grande il mal'animo dei plenipotenziarii delle quattro primarie Potenze alleate contro Genova. Egli pertanto ne rese subito conto al suo Governo, conchiudendo la sua relazione col domandare d'essere autorizzato ad aprire delle trattative col Ministro Gomes di Labrador, per offrir Genova alla Regina d'Etruria.

Il Governo provvisorio approvò l'operato del suo ambasciatore, e ricordando le sopraccitate conclusioni del Pareto: « Non esservi tra i Sovrani, che reclamano indenizzazioni, altro più conveniente agli interessi di Genova, che la regina di Etruria; — e la manifesta volontà dei Sovrani alleati di non ammettere nessun Governo repubblicano »; giudicò doversi profittare della benevola propensione del Labrador, onde salvare almeno l'indipendenza della Liguria. Per lo che il Senato genovese deliberò di ordinare al suo Ministro in Vienna d'intavolare delle negoziazioni col Ministro spagnuolo, e nello

stesso tempo dubitando dell'esito di queste trattative, incaricò la Giunta, per gli affari esteri, di compilare una Nota per istabilire le basi da proporsi ai plenipotenziarii delle alte Potenze alleate, sopra le quali il Governo provvisorio autorizzerebbe il suo Ministro di negoziare le condizioni dell'aggregazione del Genovesato agli Stati del Re di Sardegna. Il decreto, che dava facoltà di trattare col Ministro spagnuolo sulle basi da statuirsi, e le condizioni compilate dalla giunta per gli affari esteri da servir di base per discutere i privilegi da accordarsi alla città di Genova, allorquando si fosse ridotti ad una tale estremità, furono immediatamente inviati al marchese Brignole unitamente ad una lettera in cifra del presidente Gerolamo Serra, nella quale gli prescriveva di non dar copia della domanda di questi privilegi, se non quando fosse moralmente certo, che il congresso avesse deciso definitivamente la soppressione dell'indipendenza dello Stato genovese: dell'opportunità lasciava giudice il suo Ambasciatore, perchè, egli solo era in luogo di poterla conoscere. Io non farò nessun commento su le condizioni e privilegi compilati dalla giunta per gli affari esteri; mi contenterò di notare, che non potevano essere sufficienti a garantire ai Genovesi nè una buona legislazione nè quella prosperità commerciale, cui le iterate dichiarazioni di Castlereagh e di Metternich facevano sperare; la

nullità delle stesse venne riconosciuta subito dai Rettori di Genova; ed in fatti si solleciarono di deliberare, il giorno 12 novembre, di prescrivere al loro ambasciatore di non presentarle, e tenerle come non avvenute.

Tale ordine fu trasmesso a Brignole col dispaccio (1) del presidente Serra in data 12 Novembre 1814, ove si legge il seguente squarcio: « Imperocchè il Governo sull' interpello del sottoscritto (G. Serra), e dopo maturo esame ha deliberato, che non desistiate per qualunque minaccia, o lusinga, dal reclamare l' indipendenza, e l' integrità del Genovesato, che la sola violenza, tanto più e si giustamente detestata dalle alte Potenze contraenti, ha potuto torre a una nazione, la cui indipendenza è tanto antica, quanto quella di parecchi e più rispettabili stati d' Europa; ed ha espressamente preso deliberazione, e commesso a noi di comunicarvela; che quando anche fosse sicuro, che i plenipotenziarii del congresso avessero deciso la riunione agli stati di una Potenza straniera, la proposizione dei privilegi da accordarsi agli abitanti del Genovesato, non porti il

(1) V. Docum. XVII. In questo dispaccio N.° 12, citandosi quello del marchese Brignole, si accenna ad una interessante conferenza di Brignole col conte di Nesselrode, ed una Memoria presentata a Metternich, che avea preso in qualche considerazione. È veramente da deplorarsi che i dispacci e le relazioni e la memoria di Brignole succitati non sieno finora conosciuti.

nome del nostro Governo, ma sia una semplice carta senza sottoscrizione. (Si fatta deliberazione) (aggiungeva il Serra) vi farà chiaro vedere che il vostro cuore affezionato alla patria risulterà in conoscere quanto preme al Governo l'indipendenza, e l'onore nazionale; e quanto sia guardingo, con una proposizione fatta in esdo nome, di somministrare un protestò ad affermare, che il popolo genovese, vedendo rappresentar, abbia consentito alla perdita di ciò che di più caro e sacro hanno il popolo genovese. (Il marchese Brignole ricevuta la Nota, e le istruzioni sopracitate, consegnò subito ai Ministri plenipotenziarii la nota de' 10 ottobre, nella quale dopo aver protestato contro l'intenzione di aggregare la Nazione genovese al Regno di Sardegna, ed aver addotto i diritti dei Genovesi al conservare la loro indipendenza, non chiudeva col dire, che, qualora le altre Potenze alleate credessero assolutamente che la antica forma di Governo repubblicano fosse incompatibile col presente Stato sociale, i Genovesi, perchè conservassero la loro indipendenza, erano pronti a sottomettersi al reggimento monarchico d'un Principe appartenente alle illustri Case, che governano nell'Europa, e che fanno le delizie dei popoli di Toscana, di Modena, e che un tempo regnarono negli Stati di Parma e Piacenza. Nell'istesso tempo cercò di stringere maggiormente le trattative col

Ministro Spagnuolo. Fu tra loro pattuito, che l'uno avrebbe fatto pervenire ai plenipotenziarii la dignitosa Nota del 4 ottobre, nel mentre che il Cavaliere di Labrador avrebbe fatto una nuova e più insistente domanda al comitato degli otto, onde richiedere la restituzione della Toscana alla principessa Maria Luigia, oppure l'assegnamento alla stessa d'un conveniente compenso. Adottando un tal sistema i due Ministri si lusingavano di ottenere per la suddetta Principessa uno Stato poco inferiore a quello della Toscana, nella quale veniva restaurata la Casa di Lorena, siccome era assoluta volontà del Governo austriaco; e similmente i Genovesi avrebbero conseguito il loro intent di conservare la propria indipendenza, e di non esser assoggettati ad un Regno, contro il quale esistevano fortissime antipatie, le quali sempre più si alimentavano, conoscendo gli atroci decreti del Re Vittorio Emanuele 1.^o contrassegnati dal suo Ministro dell'interno — il Signor Cerruti. —

Questo piano però non venne effettuato, poichè l'Inviato genovese non fece in nome del suo Governo l'offerta del Ducato di Genova alla Regina d'Inghilterra, nè sottopose una simile domanda all'approvazione del Congresso; ma si contentò di farla sussidiariamente ai Ministri plenipotenziarii, dai quali venne rigettata. Nel mentre che il plenipotenziario spagnuolo, per altra parte insistette sempre

energicamente, che la Principessa Maria Luigia fosse rimessa nel possesso della Toscana, ma non si determinò mai a chiedere in compenso il Genovesato, avendo egli l'intimo convincimento, gli dovesse essere offerto.

Galliesio (4) riguarda la frase generica usata nella Nota 4 ottobre per chiedere un Principe a reggere il Ducato di Genova, come una mezza misura, ed afferma, che il Labrador avrebbe desiderato (vi fosse specificata l'offerta dei Genovesi alla Regina d'Etruria. Egli attribuisce a questa mezza misura, come viene da lui qualificata, se il plenipotenziario spagnuolo si mostrò più freddo in questa pratica, e ricusò di domandare il Genovesato in compenso della Toscana, e nell'istesso tempo egli ci fa intendere essere stato questo il motivo, per il quale Antonio Brignole non presentò, come era solito, il zago dal suo Governo, e la domanda ufficiale della Liguria d'essere tratta in Ducato sotto il paterno governo della Principessa Maria Luigia.

Non ostante l'autorità dell'asserzione emessa dal segretario della legazione genovese, io dichiaro di non poter riattivarmi ad aderire alla sua opinione, ed anzi dico, che leggendo attentamente la Nota del 4 ottobre, non si può che ammirarne la dignità e

(4) Galliesio, Saggio Storico, succitata. — Vedi Documenti, Nota 4 ottobre.

la prudenza (4); poichè era scritta in modo da non poter nè pregiudicare i fatti avvenuti, nè scoprire le negoziazioni segrete.

Mi sembra quindi, che il Gallezio non avesse ragione di criticare la suddetta Nota, considerandola una timida mezza misura, ed il Labrador non avesse alcun motivo per dichiararsene scontento. Il progetto combinato tra il Marchese Brighole ed il Ministro Spagnuolo aveva molte probabilità di riuscita; perciocchè, quando si fosse potuto effettuare, conservavasi la Toscana al Gran-Duca Ferdinando, che ne era di già al possesso; Genova perdeva il suo reggimento repubblicano; ma manteneva la sua indipendenza; si riteneva inoltre, che in tal maniera si offriva all'Inghilterra una via per conciliare le pretese dei suoi alleati cogli atti di Lord Bentinck; i quali dal Gabinetto britannico non furono mai ufficialmente disconosciuti; sembrava pure, che al Governo Austriaco dovesse sorridere l'idea d'impedire l'ingrandimento del Regno Sardo, di cui doveva conoscere le tradizioni d'altalea nelle alleanze politiche. A confermare vieppiù nella speranza che questo progetto verrebbe accettato dalle alte potenze, si aggiungeva la fiducia che ad

(4) Martini (Giuseppe) nella Storia della Restaurazione della Repubblica di Genova ecc. Asti 1858, sebbene non molto indulgente ai Genovesi, a pagina 167 dà un simile giudizio di questa Nota, e quindi ne fa elogio.

esso non sarebbe contrario all'Imperatore Alessandro, giacchè l'Imperatore presentava l'opportunità di bestandere la sua influenza nella questione italiana, fin allora lasciata all'arbitrio dell'Austria e dell'Inghilterra; ed ciò si doveva credere tanto più dopo il colloquio del Brignole coll'Conte di Nesselrode; imperocchè una tale conferenza indicava un passo rilevante fatto dall'Imperatore Alessandro per adottare una nuova politica per quanto concerneva l'Italia; e finalmente si osservava, che il Re di Sardegna non poteva porre innanzi delle pretese sopra la Liguria, le nuove alleanze di questo Re e in Sovrani alleati restaurandolo nei suoi antichi domini, non estendevano la loro generosità ad ingrandir il suo Regno con detrimento degli Stati vicini. e così la non effettuazione del piano ideato dai Ministri Spagnuolo e Genovese non deve attribuirsi alla causa indicata dal Gallesio; imperocchè il Deparato Genovese non mancò di far conoscere ai membri del Comitato degli otto la domanda in forma sussidiaria di un Principato quale conservasse l'indipendenza del Genovesato; era dunque per lo meno superfluo, che insistessero sopra questa proposta; e nello stesso tempo il Ministro Plenipotenziario Spagnuolo fece conoscere ai suoi colleghi, come egli rinuncierebbe a chiedere la Toscana per la Regina d'Etruria qualora in compenso le fosse accordato la Liguria, ciò che nelle particolari con-

ferenze e viaggi, recitamento, negato. Il Labrador ben lungi dal mostrarsi più facile, col Deputato Genovese (come si torto) viene assenito dal Gallesin), consacrò ebbi a questo punto della sua vita, e si lagnava in faccia del rifiuto assoluto dei suoi colleghi. Le ragioni, per le quali determinarono i Ministri plenipotenziarii componenti il Comitato degli otto a rifiutare la suddetta combinazione diplomatica, non furono sicuramente il raffreddamento di relazioni tra il Deputato Genovese ed il Ministro Spagnuolo, ma è da ascrivere a circostanze superiori, le quali sebbene note al Brignole ed al Labrador, tuttavia essi avevano fiducia di superare. Queste erano: l'attività del Ministro Piemontese il Marchese di San Marzano, il quale sorvegliava attentamente tutti i maneggi dell'invitato genovese, ed invocava continuamente presso i plenipotenziarii delle quattro primarie Potenze l'esecuzione del secondo articolo segreto del trattato di Parigi, ed inoltre era indefesso presso il Conte di Nesselrode, e di Castlereagh, e l'arciduca di Valesa, tendenti a provare la debolezza dello Stato Sardo, rimpetto agli enormi ingrandimenti dell'Austria nell'Italia, e quindi la necessità di ampliare in proporzione gli Stati del Re di Sardegna (1);

(1) Le note del Conte di Valesa furono pubblicate e meritamente lodate da Luigi Carlo Farini nella sua Storia d'Italia Vol. I.

2.° l'opposizione di Lord Castlereagh, il quale non poteva tollerare che, mediante questa combinazione diplomatica, si annullasse il secondo articolo segreto del trattato di Parigi, di cui egli era il principale autore; Castlereagh inoltre avea intenzione di ritornare a Londra, per l'apertura del Parlamento, e voleva presentarsi come uomo che avea ottenuto brillanti risultati, e stimava raggiungere questo intento col promuovere e far deliberare la unione del Belgio all'Olanda, e della Liguria al Piemonte, dimostrando, avere in tal modo seguito scrupolosamente le idee indicate da Pitt nella sua Nota all'Ambasciatore Russo Woronzoff. Dominato da questa idea preconcepita, egli insisteva presso gli altri plenipotenziarii, acciocchè fosse dichiarata definitivamente l'unione di Genova agli Stati del Re di Sardegna, siccome era stato stabilito nel 2.° articolo segreto del trattato di Parigi, 3.° il Principe di Metternich consentiva all'opinione del plenipotenziario inglese, a fine di ritenerlo sempre più nelle sue reti, e perchè continuasse ad essergli un potente ausiliario a sostenere le sue dissidenze con gli Ambasciatori Russi e Prussiani nelle questioni vertenti sopra la Polonia e la Sassonia. A questo motivo si deve aggiungere, che Metternich desiderava togliere il più presto possibile l'anormalità dell'esistenza d'una Repubblica, e ciò gli stava a cuore, sapendo che le guarentigie e le

istituzioni d'un popolo libero permettevano di costituirsi in Genova quel Comitato di Patrioti Italiani, di che egli sapeva, o almeno sospettava la esistenza, il quale da Genova e da Livorno teneva informato l'ex-Imperatore Napoleone I. nell' Isola dell' Elba, delle risoluzioni del Congresso di Vienna, come pure dei sentimenti e delle inclinazioni delle popolazioni Italiane, invitandolo a venire in Italia, assicurandolo, che appena sbarcatovi, si insorgerebbe in suo favore, e verrebbe subito proclamato Re d' Italia, ed assicurandolo che a questo moto prenderebbe parte l' armata Napolitana forte di 80 mila uomini. Il Ministro Austriaco riteneva perciò, che per estinguere un cotai centro rivoluzionario, non vi fosse modo più pronto di quello d' eseguire immediatamente l' unione della Liguria agli Stati del Re di Sardegna.

Pertanto il Brignole, a fine d' agevolare la pratica introdotta d' accordo col plenipotenziario Spagnuolo, od almeno di raggiungere l' intento d' evitare la temuta aggregazione della Liguria agli Stati del Re di Sardegna, distribuiva ai Membri del Comitato degli otto la Nota da lui redatta degli 11 ottobre 1814 (1). In questa elaborata Nota, egli, dopo aver richiamato alla memoria l' atto generoso del

(1) Di questa Nota (fino a inedita) possedo copia autentica per il fonte da cui mi proviene. (Vedi Documenti)

Representante, del Governo Inglese, dà averci cioè restituito a Genova la sua indipendenza, e la sua antica forma di governo, domanda, che il Congresso convalidi definitivamente l'operato del Generale Lord Bentinck, dimostrando quanto una tale deliberazione sia concorde colle massime politiche proclamate dagli augusti Sovrani alleati, e colto lo spirito di giustizia e di moderazione, che furono al loro di norma per le operazioni fatte durante la guerra, e le disposizioni prese dopo l'ottenuta vittoria. Di poi enumera i diritti della Repubblica di Genova a chiedere la sua restaurazione, e per provarlo, tessendo rapidamente la Storia degli avvenimenti, la cui andò soggetta fino alla forzata sua aggregazione colla Francia: da ciò egli deduce, che la Repubblica di Genova non ha mai perduta l'indipendenza legale, poichè il fatto dell'occupazione d'uno Stato non può operare una trasmissione di diritti. Ciò posto, in modo di transizione, stabilisce un confronto tra la caduta di Genova e quella della Monarchia Piemontese, facendo notare come il trattato di Parigi del 15 maggio 1796 fosse, concluso ad un'epoca, in cui la Casa d'Austria aveva ancora un esercito in Italia, e quindi si deve considerare come il risultato d'un calcolo, mediante il quale la Corte di Torino abbandonando il suo alleato, cercasse di salvarsi; e per l'opposto fa notare, che l'unione di Genova alla Francia fu fatta senza

il consenso della popolazione ligure, ed anzi del Governo Francese non fusono (mantenute le condizioni per le quali il Governo rivoluzionario consentiva) a questa deliberazione, dettata dal Ministro Francese Cristoforo Saliceti. Poscia rammentando i principii solennemente stabiliti nei Proclami dei Sovrani alleati: « che tutti gli Stati i quali esistevano avanti alla rivoluzione francese, dovevansi riconoscere per legittimi, mentre agli Stati retti dai Governi di fatto nati dalle rivoluzioni, dovevano essere considerati come non avvenuti » premesso questo principio, egli prova come la Repubblica di Genova anteriore all'anno 1797 era un Governo legittimo, il quale non ha potuto perdere i suoi diritti, e che le deliberazioni dei successivi Governi rivoluzionarii erano da ritenersi nulli &c. Perciò concludeva, esser manifesto il diritto della Repubblica di Genova di rientrare nei suoi diritti, e la sua conservazione essere richiesta dai più intoccabili principii del diritto delle Genti. Ciò stabilito, passa ad esaminare, se la soppressione della Repubblica di Genova fosse necessaria, come taluni dicevano, e se ad essa dovesse applicarsi l'assioma: « la salute pubblica deve essere la legge sovrana », e per conseguenza fosse indispensabile per ottenere la tranquillità dell' Europa, e l'equilibrio europeo. A tale proposito Brignole rettamente osserva, essere stato ammesso dai Sovrani alleati per

base delle loro negoziazioni d'isolare la Francia, circondandola di Stati sufficientemente forti per aver peso nella nuova bilancia politica, ma non tanto però da poter da per se stessi essere predominanti. Ora, egli facendo un'applicazione del suddetto principio per quanto concerne il sistema, che devesi stabilire in Italia, osserva, che il piano di aggrandire il Piemonte, e di opporlo come un ostacolo alle viste ambiziose della Francia, sarebbe assai saggio, nel caso che, coll' ampliamento del Regno Sardo mediante l'unione del Genovesato, si riuscisse a conseguire quell'aumento di potenza desiderato per raggiungere questo intento. Tal cosa però non può aver luogo, perchè esso rimarrebbe sempre uno Stato secondario, il quale non essendo abbastanza debole per far dipendere la sua esistenza dal mantenimento dell'equilibrio europeo, nè abbastanza forte per avere un'esistenza indipendente, sarebbe costretto, onde assicurare la propria indipendenza, ad abbracciare quella politica d'ingrandimento, la quale gli è additata al presente da un numeroso partito, che vorrebbe costituire un nuovo Regno Italico sotto la dominazione della Casa di Savoia; aggiungendo altresì, che il corso naturale degli avvenimenti induce a credere, che tale dovrà essere la politica della Corte di Torino, la quale eccitata da un ampliamento di tanta importanza, formerà ed eseguirà il progetto di compiere i suoi

disegni¹ negoziando, come sempre fece, le sue alleanze, e cercando di pervenire coll' appoggio della Francia a dilatare i suoi stati nell'Italia settentrionale: un tal piano venendogli agevolato dalla politica Francese, poichè la Francia convinta dell'impossibilità d'impadronirsi di questa bella Penisola, appoggerà colla sua diplomatica influenza il re di Sardegna. Il Deputato genovese facendo osservare che l'Italia fu continuamente un pomo di discordia tra le grandi potenze, suggerisce, che per evitare questo male dovrebbe operarsi la definitiva costituzione dell'Italia in uno dei seguenti modi: 1.° Aggregarla nella sua totalità ad uno degli stati di primo ordine, che tengono l'equilibrio dell'Europa. 2.° Formar dell'Italia un unico stato. 3.° Ricostituire le antiche divisioni costituendo l'Italia in piccoli Principati e Repubbliche, i quali non avrebbero altra guarentigia alla loro esistenza, che l'equilibrio e la tranquillità degli stati vicini. Nel primo caso dagli italiani temuto ed abborrito, sparirebbe completamente l'indipendenza italiana, ma l'aumento di tanto rilievo avuto da quella potenza che aggredirebbe ai suoi domini l'Italia, sarebbe computato nella bilancia delle forze rispettive, e non potrebbe dar motivo all'alterazione della pace. Nel secondo caso l'Italia formerebbe un regno, il quale, avuto riguardo ai suoi confini fissati dalla natura, sarebbe d'una rilevante estensione di territorio, e possede-

rebbe per le sue ricchezze territoriali, e per l'industria dei suoi abitanti, gli elementi d'una prosperità nazionale indipendente dalle altre nazioni. La qual cosa sarebbe sufficiente a costituire un nuovo stato, di cui si dovrebbe tener conto nella bilancia politica europea, e sarebbe una sicura guarentigia pel mantenimento della pace; perciocchè gli interessi economici e sociali del regno d'Italia gli impedirebbero di prender parte nelle guerre inutili, od ambiziose. Nella terza ipotesi si otterrebbe lo stesso risultato dell'ultimo, benchè basato sopra principii opposti. Il marchese Brignole nota, che dividendo la Penisola italiana in molti piccoli principati e repubbliche, si pongono questi nell'assoluta impossibilità di poter ideare dei progetti ambiziosi, e quindi non possono esser causa di nessuna complicazione diplomatica capace di turbare la tranquillità dell'Europa. Ciò premesso, egli osserva, che niun di questi si possono combinare coll'ingrandimento del Re di Sardegna, essendo cotal deliberazione totalmente contraria ai tre sistemi sopra esposti. Questa asserzione vien da lui provata col seguente argomento: « Il Re di Sardegna divenuto troppo potente, per essere obbligato dal sentimento della sua debolezza a rinunciare ad ogni speranza d'ulteriore ampliamento di stato, non diverrebbe però tanto forte per potersi appagare della propria condizione; perciò tenderebbe a cercare di miglio-

rarla. Volendo adunque conseguire un tale scopo, non avrebbe altro modo da quello di collegarsi colla Francia, ed appoggiato sull'amicizia e sull'alleanza d'un governo così possente, cogliere il momento favorevole d'impossessarsi di altre provincie italiane con danno dell'influenza e del dominio materiale dell'Impero Austriaco. Ora nessuno può porre in dubbio che tali fatti non porrebbero aver luogo senza gravi complicazioni diplomatiche, ed avrebbero per effetto di rinnovare la guerra europea. Egli quindi conclude dicendo, che siccome dei tre sistemi sopraccennati il terzo sarebbe nella presente condizione dell'Europa il più conveniente e forse l'unico attuabile, ne consegue, che la reintegrazione della repubblica di Genova è inerente al bene del genere umano, poichè fa parte d'un sistema politico, da cui dipende la tranquillità dell'Europa. Il Deputato genovese termina la sua elaboratissima memoria, facendo conoscere ai Ministri plenipotenziarii sedenti nel congresso di Vienna, che qualora dalla decisa volontà delle alte potenze fosse chiesto ai Genovesi di rinunciare alla forma di Governo libero da loro goduta per varii secoli, era autorizzato dal governo della Repubblica di Genova a dichiarare, che i Liguri presceglievano di perdere il reggimento repubblicano, piuttosto che essere assoggettati al giogo straniero, e perciò implorava dalla bene-

volenza dei Sovrani di venir sottoposti al mite governo d'un Principe indipendente congiunto a qualcheuna delle auguste famiglie regnanti, e colle seguenti parole poneva fine alla Nota: « Ma se per una funesta ipotesi, essi si vedessero costretti a sottomettersi al dominio d'un Principe limitrofo, non potrebbero che profondamente rammaricarsene, e lasciare ai loro figli il doloroso ricordo della loro disgrazia, ed unitamente ai danni derivatine la rimembranza dell' antica Ligure prosperità ».

Non ho potuto conoscere, e per conseguenza non posso dire, qual fosse l' effetto prodotto sull' animo dei Ministri Plenipotenziarii dai giusti e forti argomenti addotti dal marchese Brignole. Quello che è certo, come fu dimostrato dal fatto, si è, che qualunque sia stata l' impressione che in essi fece, questa non fu sufficiente a rimuovere la preconcepta deliberazione di Lord Castlereagh, e del Principe di Metternich.

Le anzidette cause e la Nota 11 ottobre presentata da Brignole determinarono Metternich ad adunare per il giorno 13 novembre 1814 il Comitato delle otto Potenze, a cui sottopose d'urgenza di deliberare la unione di Genova al Piemonte (1). Questa improvvisa convocazione sorprese assai gli

(1) Flassan. Histoire du Congrès de Vienne. Vol. 2. — Galesio, Saggio storico succitato.

altri Ministri plenipotenziarii. Il duca Dalberg , ed il Cavaliere di Labrador dichiararono di non poter comprendere l'urgenza di questa questione , e ricordavano come fosse di già stata eletta una commissione per istudiare l'ordinamento degli affari d'Italia, ed era incaricata non solo di riferire sul progettato ampliamento del Regno di Sardegna per mezzo dell'aggregazione dei paesi appartenenti all'antica Repubblica di Genova , ma le era inoltre commesso di riferire sopra gli altri affari concernenti all'Italia , cioè sulla Lombardia e l'antico stato della Repubblica di Venezia , che si era deciso, in massima , di unire ai domini dell'Imperatore d'Austria ; su i richiami presentati dal Cardinale Consalvi in nome del Papa Pio VII , per ottenere la completa reintegrazione dei suoi Stati ; di decidere sopra la domanda della restituzione della Toscana alla Regina d'Etruria , chiesta dal Ministro Labrador , od almeno assegnarle un compenso , che potesse essere accettato per conseguire la rinuncia dalla principessa Maria Luigia dei suoi diritti sopra il Gran-Ducato della Toscana , e finalmente stabilire se nel regno delle Due Sicilie dovevasi restaurare la famiglia dei Borboni. Eglino perciò sostenevano , adducendo argomenti parentorici , che la deliberazione sopra Genova non poteva prendersi isolatamente , ma bensì doveva coordinarsi col sistema generale , che verrebbe adottato per l'Italia ;

e conchiudevano esser bene di sospendere questa decisione, ed attendere, per prendere un partito definitivo, il rapporto della Commissione per gli affari italiani.

A questa questione pregiudiziale si oppose vivamente Lord Castlereagh, protestando, che nel secondo articolo segreto del Trattato di Parigi l'unione di Genova al Piemonte era stata decretata di comune accordo; che in conseguenza egli credeva questo articolo non potesse essere sottoposto a nuova discussione, ed a diversa deliberazione; conchiudendo il suo discorso col richiedere che venisse deliberata l'immediata annessione agli stati del Re di Sardegna dei paesi formanti l'antica Repubblica di Genova. Il Principe di Metternich appoggiò la proposta del suo amico Castlereagh, di decretar l'immediata unione di Genova al Piemonte. A fine di convalidare il proprio sentimento, e dimostrare agli altri ministri l'urgenza di prendere questa deliberazione, faceva loro osservare, che in Genova sotto gli auspicii d'un governo repubblicano cominciava a formarsi un centro rivoluzionario, il quale teneva pratiche ed intelligenze segrete con tutti gli amatori dell'indipendenza italiana e delle libere istituzioni, e terminava il suo discorso dicendo, esser urgente per distrurre questo fomite di disordine, sottoporre immediatamente Genova al buon Governo dei Reali di Savoia.

Le ragioni addotte, e più l'autorità di Castle-reagh, e di Metternich, indussero gli altri Ministri plenipotenziarii a deliberare la pronta esecuzione del secondo articolo segreto del trattato di Parigi. Nondimeno il Labrador faceva notare, che in detto articolo si stabiliva un compenso da prendersi sopra il territorio di Genova per la parte di Savoia ceduta alla Francia dal Re di Sardegna, non già l'unione di tutto lo stato formante l'antica Repubblica Ligure, e che eravi esclusa la città di Genova, essendovi prescritto che il suo porto sarebbe conservato libero. A queste osservazioni rispondevano il Principe di Metternich e Lord Castlereagh dichiarando, essere stata intenzione dei Ministri sottoscrittori del suddetto trattato d'indenizzare la Corte di Torino, *non sopra il territorio, ma con lo stato di Genova*, e che perciò a meno non si volesse prendere nuove decisioni, si doveva metterò quanto prima il Re di Sardegna in possesso di quei paesi, che gli erano stati assegnati; non rimanendo altra risoluzione a prendersi, che quella di determinare le concessioni ed i privilegi da concedersi alla città di Genova. A questo parere acconsentirono tutti i membri del comitato, meno il Labrador, poichè si rifiutò di firmare siffatta deliberazione. Il comitato degli otto nominò una Commissione composta del Barone di Binder, di Lord Clancarthy, e del conte Alexis de Noailles, con

incarico di presentare un progetto proprio a statuire tale unione sopra basi solide e liberali. Io stimo inutile di fare delle osservazioni e dei commenti sulla decisione presa in danno dell'indipendenza di Genova nella conferenza del 13 novembre. Mi restringerò soltanto a dire che una tale deliberazione non può recar maraviglia, quando si conosce che Castlereagh e Metternich annoveravano lo stato di Genova tra quelli, di cui per diritto di conquista si credevano d'aver facoltà di disporre a loro capriccio, o secondo che ritenevano più conveniente ai propri interessi.

Il marchese Brignole appena intese questa definitiva deliberazione, si affrettò di protestare altamente presso tutti i ministri (1), e di inviarne un'esatta relazione al suo Governo. Dipoi credette opportuno temperarsi e per render meno duri i mali, che sovrastavano alla sua patria, accondiscendere al consiglio di Lord Castlereagh di trattare colla Commissione per istabilire le condizioni ed i privilegi da accordarsi ai Genovesi per la loro annessione agli stati del Re di Sardegna.

La situazione, in cui trovavasi l'Inviato genovese, era assai delicata e difficile; imperocchè le istruzioni del suo governo gli imponevano di chiedere

(1) Questa protesta di Brignole, menzionata dal Gállesio, non fu mai pubblicata, ed a me non fu dato procurarmela.

l'indipendenza e l'integrità del Genovesato, di non consentire ad una cessione, e di non impegnarlo in alcuna deliberazione, dalla quale si potesse dedurre un tacito consenso ad una violenta spogliazione; perciò gli prescriveva di presentare la proposizione dei privilegi da concedersi ai Genovesi, da lui compilata, ed approvata dalla Giunta per gli affari esteri, in una Nota, la quale non fosse fatta a nome del governo provvisorio, ma bensì in una semplice carta sottoscritta dal marchese Brignole come privato cittadino. Il sistema tenuto dal Governo temporaneo di Genova, mentre conservava ad esso un dignitoso contegno, aveva però il difetto inerente ad ogni volontaria rinuncia di far uso dei propri diritti, quello cioè di perdere qualunque legittima influenza, e lasciar libero il campo agli avversarii.

La condotta da tenersi, a mio parere, dai membri del governo provvisorio, appena ricevuta la notizia della risoluzione presa nella conferenza del 13 novembre, sarebbe stata di inviare subito al congresso di Vienna una dignitosa protesta, e deporre l'autorità di rappresentanti della restaurata repubblica di Genova a loro delegata da Bentinck nelle mani dello stesso Generale inglese: oppure di ordinare al suo Ministro in Vienna di comunicare immediatamente a tutti i Plenipotenziarii, la protesta da essi deliberata, autorizzando il mar-

chese Brignole ad aprire delle trattative colla commissione e col Ministro piemontese, a fine di far conoscere le condizioni chieste dai Genovesi per conseguire un'annessione condizionata, od almeno quei privilegi sopra basi fisse e liberali in conformità delle ripetute promesse fatte a Pareto ed a Brignole da Lord Castlereagh, e dal Principe di Metternich. Col primo sistema il Ligure governo avrebbe conservata integra la sua dignità, ma avrebbe lasciato i Genovesi alla discrezione del governo piemontese; col secondo invece tenendo un dignitoso contegno, avrebbe patrocinato gli interessi dei suoi amministrati, i quali col primo sistema sarebbero stati obbliti. La mezza misura adottata dal governo provvisorio, salvò, egli è vero, la sua dignità, ma fu dannosa agli interessi dei Genovesi, poichè ponendo in una falsa posizione il proprio deputato in Vienna, rese facile al destro Ministro piemontese di negare le domande inoltrate da Brignole, e di concedere ai Genovesi soltanto dei privilegi nulli ed illusorii; ed agevolò parimente a Castlereagh ed a Metternich di non tener conto delle proposte fatte dal marchese Brignole in qualità di privato cittadino, più agevolmente di quello che forse la propria dignità non avrebbe loro permesso dopo le reiterate loro assicurazioni e promesse, qualora la domanda d'un'annessione condizionata fosse stata proposta dal Plenipoten-

ziario ligure ufficialmente a nome del governo temporaneo di Genova.

L'invitato genovese acconsentì adunque, nella semplice qualità di privato cittadino, di conferire colla commissione e seguendo gli ordini avuti dal suo governo, pose da parte le condizioni redatte dalla Giunta per gli affari esteri al 4 ottobre, e presentò una Nota, a cui era unito un progetto di costituzione (1) compilato d'accordo coi Membri del governo provvisorio sulle basi enunciate nella lettera della Giunta del 29 maggio ad Agostino Pareto. Egli diede copia di questo progetto di costituzione a tutti i Ministri componenti il congresso, e raccomandò specialmente a Lord Castlereagh di usare dell'alta sua influenza, affinchè Genova fosse dotata d'un reggimento costituzionale.

Nella Nota premessa al progetto di costituzione, dopo aver rammemorato, che la nazione genovese propugnava la conservazione dell'antica Repubblica, e non potendo ottenerla chiedevasi a reggerla un Principe, però indipendente, e residente nella città di Genova; in ultimo poi, nel caso che il congresso decidesse

(1) Il progetto di costituzione, e la Nota, che lo precede, è un documento fin adesso inedito. Io lo debbo alla gentilezza del Commendatore Domenico Carrutti, che gentilmente ha permesso al mio amico Pietro Monticelli Deputato al Parlamento, di estrarlo dagli archivi del Ministero degli affari esteri in Torino. (Vedi Documenti)

irrevocabilmente di unire la Liguria agli stati del Re di Sardegna, domandava di alleviare almeno ai Genovesi il dolore della loro indipendenza perduta, accordando una costituzione, mercè la quale si tutelasse la loro libertà civile, e ad essi venissero conceduti tutti i diritti compatibili colla natura del governo monarchico, a cui erano soggetti. Egli perciò chiedeva, che dalle potenze alleate fosse garantita ai Genovesi, una costituzione sopra le seguenti basi.

1.° Lo Stato di Genova verrà eretto in Regno, e dato al Re di Sardegna, il quale lo unirebbe agli altri suoi domini, ed aggiungerebbe ai suoi titoli quello di Re della Liguria.

2.° Il Regno di Liguria sarà formato di tutti i paesi, che si trovavano al presente sotto il dominio del Governo genovese, a cui devonsi aggiungere i Territorii d' Oneglia, Loano, Serravalle, Carosio, Mollare, Altare ed altri distretti attornati dalle possessioni della Repubblica Ligure.

3.° Sarà retto da una Costituzione determinata dal Congresso, accettata dal Re di Sardegna, e garantita dalle quattro primarie Potenze. Questa Costituzione sarà annessa agli atti del Congresso di Vienna.

Lo schema di Costituzione presentato da Brignole era diviso in quattro titoli.

Nel 1.° si trattava dell' organamento politico.

Nel 2.° si stabiliva l'organamento finanziario.

Nel 3.° specificavansi i privilegi accordati alla città di Genova, ed alla Nazione Ligure.

Nel 4.° erano notate delle disposizioni addizionali.

L'organamento politico era così statuito: Il Governo della Liguria è costituzionale; al Re appartiene il potere esecutivo; al Senato il potere legislativo. Le facoltà giudiziarie sono di competenza d'una magistratura inamovibile. Il Territorio è diviso in Governi, ed in Comuni amministrati dai Consigli locali, il Re assume il titolo di Re della Liguria, risiede in Genova, oppure vi si fa rappresentare da un Vice-Re scelto nella Famiglia Reale, e vi tiene dei Ministri ed un Consiglio di Stato composto di persone nate e domiciliate nella Liguria: ad esso appartiene altresì di proporre le leggi e farle eseguire dopo che furono approvate dal Senato.

Il Senato è composto di 30 persone ragguardevoli prese dai 12 Governi della Liguria in proporzione determinata dalla Costituzione: le attribuzioni del Senato sono di vegliare al mantenimento della Costituzione, e dei privilegi accordati alla Nazione ed alla Capitale, di fare delle rimostranze al Re, di sollecitare quelle misure e leggi giudicate necessarie per il bene della nazione, di deliberare sopra le leggi proposte dal Potere esecutivo, specialmente quelle concernenti le imposte. Il Senato risiede permanente in Genova, e si deve rinnovare per

quinto ogni due anni: il suo presidente è di diritto nominato fra i membri dell' antica Nobiltà genovese, ed è data facoltà al Senato d' avere un Rappresentante presso le Corti garanti della Costituzione per reclamare la loro protezione nel caso di violazione di detta Costituzione. — La Magistratura è formata di un Tribunale di prima istanza in ogni Capoluogo di Governo, di un Tribunale d' Appello, di un Tribunale di Cassazione nella città di Genova. — La Liguria è divisa in dodici Governi la circoscrizione di questi Governi non mantenuta nell'attuale divisione: ogni Governo è rappresentato da un Consiglio di Governo composto di tutti i Capi-anziani della circoscrizione, ed i Comuni sono rappresentati da un Consiglio municipale formato dal Capo-anziano, di due Aggiunti, e di un numero di Consiglieri proporzionato alla popolazione. — L'organamento finanziario statuisce, che non possa essere stabilita alcuna imposta se non per legge, e che i Ministri del Re debbano presentare all'approvazione del Senato il bilancio del Regno di Liguria.

Il debito pubblico garantito. — I privilegi accordati alla Nazione Ligure ed alla città di Genova erano i seguenti: il Porto franco della città di Genova è mantenuto con gli stessi diritti e privilegi, di cui godeva sotto l'antico Governo di Genova: le Tariffe attuali per la percezione dei diritti di entrata, di

transito, d'ostellaggio, potranno essere diminuite, ma non mai aumentate: la Banca di San Giorgio è conservata conformemente alla legge della Repubblica Ligure del 28 dicembre 1804, ed alla legge stata promulgata il 2 dicembre 1814 dal Governo provvisorio; sono conservati tutti gli stabilimenti pubblici, sia per l'istruzione pubblica, la beneficenza o per qualunque altro oggetto, in quali esistono al presente nella Liguria: l'Università, l'Accademia di scienze e di belle lettere, il Collegio, l'Istituto dei Sordo-Muti nella città di Genova sono conservati, e continueranno a godere delle loro rendite, e dei sussidi accordati loro dai Governi anteriori: la Zecca di Genova sarà mantenuta, la moneta genovese tanto d'oro, quanto d'argento continuerà ad avere il suo corso legale, e sarà ammessa nelle casse pubbliche; non si potrà introdurre nella Liguria Carta monetata con corso obbligatorio. — Le disposizioni addizionali contenute nel quarto titolo, stabilivano, che la vendita dei beffi nazionali è dichiarata irrevocabile, e garantita dalla Costituzione, che nessun individuo può essere molestato per opinioni emesse a viva voce, o per iscritto, innanzi all'unione della Liguria agli Stati del Re di Sardegna: il Regno della Liguria conserva la sua bandiera, il soldato ligure la propria assisa, e coccarda: i Genovesi possono essere eletti alle cariche diplomatiche, e militari assieme cogli altri sudditi di

Sua Maestà, ma è concesso di coprire uffici nella Liguria soltanto a quelli, che vi sono nati e domiciliati: tutti gli impiegati sia civili, che militari vengono confermati, ed hanno diritto ad un compenso. La città di Genova, e la sua cerchia sono immuni dagli alloggi militari: la Liguria è esente dalla coscrizione, e le leve di soldati e di marinai per le armate sono volontarie.

Tale era nel suo complesso il progetto di Costituzione elaborato dal marchese Antonio Brignole, a fine di conseguire per la Liguria un'annessione condizionata agli Stati del Re di Sardegna. Questo schema di Costituzione fino al giorno d'oggi non fu conosciuto, nè reso di pubblica ragione, giacchè il Farini, che solo lo conobbe, nel primo volume della sua Storia d'Italia ne fece un brevissimo, superficiale e sprezzante riassunto. Ad onta però della leggerezza, con cui venne esposto dallo storico Farini, io sono persuaso, che un'attenta lettura di questo dimostrerà quanto sia poco fondato l'appunto fatto da autorevoli scrittori al Governo di Genova ed al suo Ambasciatore in Vienna, che allorquando ebbero l'intima convinzione di perdere l'indipendenza nazionale, non abbiano rivolti i loro sforzi ad ottenere una Costituzione.

Io non dirò, che lo statuto proposto dal Brignole fosse esente da mende, che egli non vi avesse inserito delle clausule inaccettabili, ma questo progetto

poteva discutersi, modificarsi e correggersi, specialmente riguardo a varii articoli, che ferivano la suscettibilità del Governo piemontese, tra cui sono da citarsi, il 4.° a linea dell' articolo 25, che accorda la facoltà al Senato di Genova di tenere dei legati presso le Corti garanti del trattato; l' articolo 92, il quale stabilisce, che le Tariffe attuali per la percezione delle imposte d' entrata, di transito, e di ostellaggio, potessero essere diminuite, ma giammai aumentate; il 2.° a linea dell' articolo 101, dove si statuisce, che non si potrà introdurre nella Liguria alcuna specie di carta monetata avente corso obbligatorio; ed alcune altre disposizioni addizionali negli articoli 103, 104, 106, 109.

Ammettendo la necessità e la possibilità di correggere e di migliorare l' elaborato lavoro proposto da Brignole, io sono convinto, che nessun vorrà unirsi alla pretesione del San Marzano, il quale voleva imporre ai Genevesi una annessione incondizionata. Imperocchè è un principio indubitato, che allorchè un Paese possiede un Governo con migliori leggi ed istituzioni politiche, di quelle possedute da quelli, i quali gli vengono aggregati, sarà per gli ultimi un grande beneficio l' essere annessi incondizionatamente, e completamente parificati nelle leggi ed in tutte le istituzioni. Prova ne sieno i recenti plebisciti della Lombardia, dell' Emilia, della Toscana, del Regno delle due Sicilie, per far parte

del Regno costituzionale italiano di Vittorio Emanuele II. Ora è incontrastabile, che nell' anno 1814 tale non era la condizione del Piemonte riguardo a Genova, e per conseguenza il disegno del Plenipotenziario piemontese di sottoporre i Genovesi allo stesso regime di Governo, a cui erano assoggettati gli altri sudditi di Sua Maestà il Re di Sardegna, si deve considerare come un' ingiustizia intollerabile.

I plenipotenziarii trasmisero subito al marchese di San Marzano il progetto di Costituzione presentato da Brignole, invitandolo a proporre le sue osservazioni, per modificarlo, correggerlo, o pure dire i motivi, che lo inducevano in nome del suo Sovrano a respingerlo. Il Ministro piemontese compilò una Memoria nella quale stabiliva le seguenti conclusioni (1): 1.° che il progetto di Costituzione del Deputato genovese non poteva esser tenuto per l'espressione del Popolo ligure, ma bensì dell' antica Nobiltà genovese, la quale coglieva questa occasione per ripigliare le redini del Governo, creando sotto il nome di Monarchia costituzionale un reggimento aristocratico a cui spettava di fatto il potere; 2.° Che il Re non aveva nè potere, nè considerazione, poichè la sua autorità era eccessivamente

(1) Observations du Marquis de Saint Marsan sur le projet du Marquis Brignole. — Documento inedito, fornitomi parimente dal Commendatore Carrutti. Vedi Doc. N. XXIV.

ristretta dalle numerose facoltà date ad un Senato composto di trenta nobili, di cui dodici dovevano appartenere alla città di Genova, e presieduto da un membro dell'antica Nobiltà genovese; 3.° Che i privilegi accordati ai Genovesi erano un ostacolo per ottenere la desiderata fusione delle popolazioni; 4.° Che questo progetto di costituzione non si doveva prendere in considerazione, perchè proposto dall'Inviato genovese senza mandato della sua nazione; 5.° proponeva finalmente, che lasciando da parte lo schema di Costituzione del Patrizio genovese, i Plenipotenziarii delle primarie Potenze stipulassero direttamente con S. M. il Re di Sardegna sopra il piano da adottarsi per effettuare l'unione della Liguria al Piemonte.

In una conferenza particolare tenuta dai cinque principali Ministri plenipotenziarii fu discusso, se il progetto di Costituzione proposto da Brignole dovevasi prendere in considerazione, o pure si doveva adottare la proposizione del Plenipotenziario piemontese, il quale chiedeva, che il progetto di Costituzione dell'Inviato genovese fosse rigettato; e si incaricasse la Commissione di trattare direttamente col ministro del re di Sardegna, a fine di combinare i patti ed i privilegi da concedersi ai Genovesi a norma del trattato di Parigi. Lord Castlereagh, mentre conveniva della giustizia di accordare ai Genovesi delle condizioni, le quali al-

leviassero loro il dolore dell'indipendenza perduta, dichiarava, che nella sua opinione, dare un reggimento costituzionale alla Liguria, quando gli altri sudditi di S. M. Sarda non godevano parimente il beneficio d'esser retti da eguali libere istituzioni, impedirebbe di raggiungere il conseguimento dello scopo, che le Potenze alleate si proponevano aggregando la Liguria al Piemonte, di formare cioè uno Stato forte, perocchè il diverso modo, con cui verrebbero governate le diverse provincie, sarebbe un ostacolo alla loro fusione, una causa di malcontento per le popolazioni non privilegiate, quindi cagione di indebolimento allo Stato Sardo. Al parere di Castlereagh consentirono più o meno esplicitamente Nesselrode, Hardenberg, e lo stesso Tailleraud, che per mezzo del Duca Dalberg aveva lusingato il Brignole di perorare a favore dei Genovesi, ma chi si mostrò violentemente contrario all'idea di ammettere una Costituzione fu Metternich, il quale comprendeva benissimo, che qualora si accordassero ai Genovesi le chieste libere istituzioni, bisognava pure estenderle alle altre provincie, imperocchè avrebbero esse veduto con dispetto, che i nuovi possedimenti godessero migliori leggi: al Ministro austriaco ripugnava ammettere un tal pensiero, pensando, che intorno alle libere istituzioni concesse ai Genovesi si formerebbe il centro, dal quale partirebbero i tentativi

rivoluzionarii, dei patrioti italiani scontenti del reggimento delle restaurate Dinastie in Italia, e concludeva col dire, che una Costituzione data alla turbolenta popolazione di Genova era un pericolo per gli Stati confinanti, ed una offesa al Re di Sardegna. Pertanto sulla proposizione di Metternich venne deciso dalla Conferenza di rigettare la Costituzione presentata da Brignole, ed incaricare la Commissione di statuire le condizioni dell' unione di Genova agli stati del Re di Sardegna sopra basi durevoli e liberali, a norma degli articoli del trattato di Parigi e del protocollo del 13 Novembre.

Io stimo opportuno di notare, che i sentimenti espressi dal Plenipotenziario austriaco, sopra citati, non porranno strani, nè esagerati quando riflettasi, quali fossero le massime di governo del Principe di Metternich, e dell' Imperatore Francesco 1.^o, dei quali lo storico Farini (1) riporta le testuali parole, estratte da autentici documenti. Il primo diceva al marchese di San Marzano: « L' Imperatore, che vuole spegnere lo spirito di riunione italiana, e le idee di costituzione, non ha perciò preso, ne prenderà il titolo di Re d' Italia, e perciò ha disorganizzato l' esercito italiano, ed aboliti tutti gli istituti che potessero preparare un grande regno

(1) Farini, Storia d' Italia, Vol. I, Lib. II, § XX.

nazionale; egli vuole distruggere lo spirito di *Giacobinismo italiano*, ed assicurare così la quiete dell'Italia; ed il secondo pronunciava le seguenti parole: « Bisogna, che i Lombardi dimentichino di essere italiani; le mie provincie d'Italia non debbono essere unite fra di loro, che dal vincolo della ubbidienza all'Imperatore. »

La definitiva decisione stata presa nella conferenza dai cinque primarii Plenipotenziarii fu comunicata al marchese Brignole da Lord Castlereagh, il quale anzi lo esortava a desistere da qualunque domanda, ed a sottoporsi al beneplacito ed alla generosità del Re Vittorio Emanuele 1.^o Tale consiglio non poteva essere accettato, nè seguito dall'Inviato genovese; perciò egli faceva riflettere al Ministro britannico, come ai Genovesi sarebbe impossibile di consentire, a meno d'essere forzati dalla durezza delle circostanze, a sottomettersi alla stessa forma di Governo, colla quale erano retti gli altri sudditi del Re di Sardegna; ed a fine di provargli questa asserzione, rammentava qual fosse il reggimento a cui questi venivano assoggettati dalle Regie Patenti del 30 aprile, e del 10 e 21 maggio, cotrassegnate dal conte Cerruti nella sua qualità di Ministro dagli interui; nelle quali si rimettevano in vigore le regie Costituzioni del 1770, e tutte le altre provvidenze governative emanate da quell'epoca fino al 23 giugno dell'anno 1814.

dai suoi reali predecessori. Il Brignole dimostravagli altresì, che i Liguri non furono mai soggetti ad un simile reggimento, e le loro leggi tradizionali e municipali erano al tutto diverse dalle Costituzioni del Piemonte; e per convalidare maggiormente il suo asserto, rammentavagli quanto ai Genovesi, sebbene lieti di ripristinare la loro antica forma di Governo, dovesse di rinunciare ai vantaggi ed ai miglioramenti apportati dalla legislazione e dall'amministrazione francese, per retrocedere in alcune parti alle leggi dell'antico Statuto genovese, da ciò inferendo che i Liguri sarebbero stati dolentissimi allora, ed in avvenire anche insopportabili d'essere sottomessi alle leggi Piemontesi. Per la qual cosa egli invocava a non dimenticare le promesse più volte ripetute da lui e da Metternich: di assicurare ai Genovesi tutti quelli privilegi compatibili col loro nuovo stato, atti a garantire la libertà del commercio ed il benessere della Liguria. Conchiudeva il suo discorso, dicendo come fosse ubopo concedere ai Genovesi, se non un governo costituzionale, almeno dei privilegi, per quali venisse loro assicurata, oltre l'eguaglianza cogli altri sudditi di S. M., la conservazione degli stabilimenti pubblici, una maggiore libertà di commercio, specialmente in quanto concerne quello di transito, un'amministrazione locale più indipendente, e la legislazione francese come

venne modificata dalle leggi del Governo provvisorio ligure.

Finalmente alle osservazioni di Castlereagh, sopra la necessità di equiparare i nuovi agli antichi sudditi del Re di Sardegna, il marchese Brignole rispondeva, non potersi raggiungere questo intento, sottoponendoli tutti al presente regime di governo vigente in Piemonte, come proponeva il marchese di San Marzano; ma era d'uopo dare una Costituzione comune a tutte le provincie componenti il Regno Sardo, simile a quella promulgata da Luigi XVIII in Francia; in tal caso dichiarava, avrebbero i Genovesi rinunciato volentieri ad una particolare Costituzione e tanto più ai speciali privilegi, che erano al presente ridotti ad invocare, ma aggiungeva, non osare sperare, che il Governo piemontese si decidesse ad accordare questo Statuto, perchè ciò sarebbe troppo contrario ai noti sentimenti dell'attuale Sovrano del Piemonte, ed opposto alla manifesta volontà del Governo austriaco (1).

(1) In Torino, allorchè la Casa di Savoia venne restaurata nei suoi antichi domini, eravi un partito di persone ragguardevoli, tra le quali si contavano varii Membri della Reggenza, che avrebbero voluto, che il Re Vittorio Emanuele I. promulgasse una Costituzione sulle basi di quella data in Francia dal Re Luigi XVIII. Dicesi che il marchese San Marzano personalmente non fosse contrario a questa opinione. Si dice parimente, che il San Marzano assicurasse Lord Castlereagh, che

L'equità di queste osservazioni fu riconosciuta dallo stesso Lord Castlereagh, il quale lo persuase a proseguire a presentare alla Commissione le sue osservazioni ed i suoi progetti. Il Brignole aderì a questo consiglio, e continuò a presentare alla Commissione i suoi progetti e controprogetti.

Il marchese di San Marzano, a nome del suo Sovrano, si sollecitò ad esporre quali fossero le condizioni, ed i privilegi, che il suo Governo era pronto di pattuire per l'unione di Genova al Piemonte, e le sue obiezioni alle domande dell'Invitato genovese, le quali sembravano a lui ed al Ministero di Torino esorbitanti ed inammissibili.

I membri della Giunta incaricata di statuire le condizioni per servire di base all'unione di Genova al Piemonte, decisero di discutere primieramente le proposte del San Marzano, e dipoi, le osserva-

era inutile di dare ai Genovesi dei privilegi parziali, mentre il Re di Sardegna avrebbe esteso a tutti i suoi sudditi la Costituzione, che pensava di promulgare indistintamente. Quando egli ciò affermava, non potrei assicurare se fosse in buona fede, o pure fosse questo un sotterfugio diplomatico. Questa assicurazione del Ministro piemontese spiega però, o almeno serve a scusare, la facilità di Lord Castlereagh ad appagarsi delle illusorie condizioni statuite dalla Commissione, mentre non può essere supponibile, che un Ministro d'una libera Nazione potesse accettare quei privilegi derisori, affermando che coi questi si fossero collocati i Genovesi sotto l'egida d'una Costituzione, siccome era la volontà del principe reggente.

zioni ed i contro i progetti dell'Inviato genovese. L'uno avea rivolta tutta la sua cura ad eliminare, diminuire, e render nulli od illusorii i privilegi conceduti ai Genovesi, e l'altro nella sua semplice qualità di Patrizio genovese difendeva vivamente i diritti e gli interessi dei suoi concittadini (1).

Nella seduta del primo dicembre i tre Commissarii Lordi Clancarthy, il Barone di Binder, ed il Conte di Noailles, respinsero la domanda d'una annessione condizionata mediante una Costituzione speciale per il Regno di Liguria; stabilirono che il Re di Sardegna aggiungerebbe agli altri suoi titoli quello di Duca di Genova; perciocchè non stimavano conveniente e decoroso per le antiche provincie di mutare il titolo di Re di Sardegna in quello di Re della Liguria; tanto più nella considerazione che i confini geografici della Liguria nei tempi anteriori erano assai più estesi di quello non fossero al presente. Nell'intento di soddisfare al loro mandato di discutere e compilare un progetto atto a stabilire l'unione di Genova al Piemonte sopra basi fisse e liberali, e di tener conto della

(1) Sarebbe assai interessante di conoscere i dettagli di questa discussione, specialmente le proposizioni del Ministro piemontese, le quali diedero occasione al marchese Brignole d'estendere dei contro-progetti. Io fin' adesso non ho potuto procurarmeli. Egli è evidente, che se questi dettagli si conoscessero, formerebbero una interessante pagina della storia contemporanea d'Italia.

dichiarazione di conservare il Porto libero della città di Genova, statuirono in diciotto articoli le condizioni ed i privilegi da accordarsi ai Genovesi. Le deliberazioni della Commissione vennero approvate senza alcuna modificazione dal Comitato degli otto, anzi Lord Castlereagh ne fu oltremodo soddisfatto, come risulta dal dispaccio che scrisse a Lord Bathurst, che fu pubblicato da Schoell (1), ed il Ministro piemontese immediatamente gli accettò in nome del suo Sovrano. Lo stesso marchese Brignole interpellato su questo oggetto rispose: « che i Genovesi stimerebbero minor male l'accettare, che l'esser dati senza condizioni in balia del Governo Sardo ». Questa risposta di Brignole riferita dal Gallezio, dettata da patriottica rassegnazione, è assai più conveniente e dignitosa di quella attribuitagli a torto dai membri della Commissione nel loro rapporto, nel quale asseriscono che il deputato genovese abbia dichiarato: « che gli pareva che nelle circostanze in cui la sua patria si trovava, le condizioni accordate corrisponderebbero ai voti dei suoi concittadini ».

È però da aggiungersi, per spiegare in certo modo l'approvazione data da Castlereagh, e da Brignole, ed attenuare la evidente nullità delle concessioni e dei privilegi redatti dai tre Commissarii,

(1) Schoell Pieces diplomatiques. Vedi Documenti. N.° XXVI.

che il marchese di San Marzano (1) avea assicurato verbalmente d'essere autorizzato dalla sua Corte di promettere ai Genovesi, che sarebbe loro mantenuto il Codice civile, di procedura, di commercio, con quelle modificazioni, le quali saranno compatibili col nuovo reggimento, a cui dovranno essere assoggettati; che nel Genovesato non sarebbe rimasta l'odiosa imposta dei diritti riuniti, e verrebbe data ad alcuni articoli della Regia Patente portante le concessioni spontaneamente accordate alle aggregate popolazioni liguri, l'interpretazione stata convenuta colla Commissione, sebbene espressa in forma alquanto vaga onde non offendere la dignità del Re; tra questi articoli notavansi quelli relativi agli impiegati genovesi, ed al mantenimento ed incremento degli stabilimenti pubblici.

Per apprezzare le condizioni compilate dai tre Commissarii, mi restringerò a riferire il giudizio d'uno storico poco parziale ai Genovesi, Luigi Carlo Farini (2), il quale dopo avere enumerato i capitoli di Vienna, così sentenziava: « Non fossero sufficienti a dare soddisfazione ad una città in cui era grande la superbia delle passate glorie, e ed erano ancor fresche le speranze di franco Stato, e dell'antica forma di governo, che il Bentinck vi avea riunite;

(1) Gattesio. Saggio storico succitato.

(2) Farini. Storia d'Italia Vol. 4. Libro IX. § IV.

e perciò non essere da maravigliarsi, se i Liguri di tutti i ceti, tranne poche eccezioni, tenevano il broncio al nuovo Governo, adottando una dignitosa astensione, col rifiutarsi dall'accettare impieghi e cariche ». Tale è l'autorevole sentenza del Farini, il quale dimenticò di notare, come prima di lui avea di già scritto Ferdinando dal Pozzo: « che l'eguaglianza dei Genovesi co' Piemontesi per essere ammessi agli impieghi, il confondere insieme la Nobiltà dei due paesi, l'incorporare in un solo esercito le truppe dei due paesi, l'inquadrar gli stemmi de' due paesi, il ritirare ed ammettere nelle stesse casse dello Stato monete d'oro e d'argento dei due paesi, il fare eguali leve d'uomini, l'imporre eguali tributi, l'istituire uguali tribunali e corpi amministrativi nei due paesi, il conservare in Genova un corpo insegnante, l'istituire una compagnia delle guardie del corpo genovese, il dividere il corpo amministrativo della città di Genova in quaranta nobili, in venti borghesi, ed in venti negozianti: tali condizioni non si possono chiamare privilegi, poichè ad altro non tendono che a equiparare e livellare i diritti dei Genovesi a quelli degli altri sudditi del Re di Sardegna ». Il Farini, il Martini ed altri scrittori hanno taciuto, parimente che quei pochi articoli, i quali stabilivano qualche privilegio basato su principii fissi e durevoli, come era stato deliberato nel protocollo della Conferenza

del 19 novembre, non furono mai eseguiti dal Governo piemontese; e questi sono l'articolo 4.º « Il Porto franco di Genova sarà ristabilito con i medesimi regolamenti, che erano in vigore sotto l'antico Governo Ligure, e sarà data ogni facilitazione pel transito delle mercanzie che usciranno dal Porto franco ». L'articolo 5.º « In ciascun circondario d'Intendenza sarà stabilito un Consiglio provinciale composto di 30 Membri, scelti tra le persone rimarchevoli delle diverse classi sopra una lista di 300 contribuenti di ciascun Circondario ». L'articolo 6.º « Il maximum delle imposte da imporsi, senza consultare i Consigli provinciali riuniti, non eccederà la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dello Stato ». L'articolo 18.º « S. M. accoglierà i progetti e le proposizioni, che verranno presentate per ristabilire la Banca di S. Giorgio »: come pure l'alinea 9 dell'articolo 5.º nel quale si statuisce; « che il Re non manderà a registrare dal Senato di Genova alcun editto portante creazione d'imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto d'approvazione dei Consigli provinciali » (1). La inesecuzione di questi articoli benchè fossero stati guarentiti dalle alte potenze

(1) V. Documenti N.º XXV Annexe de l'article IV du Traité du 20 mai — Conditions qui doivent servir de bases à la reunion des Etats de Gènes à ceux de S. M. Sarde.

alleanze, prova la nullità dei privilegi accordati ai Genovesi, o almeno il poco interesse di farli eseguire dimostrato dai sovrani sottoscrittori del trattato della santa alleanza; ciò che ha potuto permettere al Governo sardo di impunemente dimenticarli, a malgrado delle *continue lagnanze* dei genovesi, che chiedevano, fossero messe ad esecuzione (1).

La Commissione proponeva eziandio di statuire; 1.° l'eredità; (tanto degli stati posseduti dal Re di Sardegna al 1. gennaio 1792, quanto quelli che al presente erano aggregati) si trasmettesse nella linea

(1) Sclopis Federico, Storia della Legislazione del Piemonte — memorie dell' Accademia di Torino Serie 2.^a Tomo 49, scrive: « È noto che il Congresso di Vienna prescrivendo tale unione aveva aggiunte alcune condizioni. Il re Vittorio Emanuele ne inserì la sostanza nelle regie patenti del 30 dicembre 1814 colle quali prendeva legalmente possesso del Territorio aggiunto, e così senza ripetere ciò che a tutti era noto, fece mostra di assumere spontaneamente gli impegni ». Sclopis nota che tra queste condizioni le più importanti erano quelle stabilite negli articoli 5.^o e 6.^o concernenti l' istituzione dei Consigli provinciali, che non vennero mai dal Governo piemontese convocati. Il dotto scrittore piemontese spiega un tal fatto dicendo: « che Vittorio Emanuele I. mai non aderì spontaneamente a convinzioni limitative della sua piena autorità nell' ordinamento interno dei suoi stati e ricevette come condizione imposta all' unione di Genova i capitoli del Congresso di Vienna (i quali però non esegui) ed in seguito piegò la fronte davanti alla prepotente forza delle Conferenze di Troppau e di Lubiana ».

mascolina, per ordine di primogenitura, nei due rami di Casa di Savoia, cioè la famiglia Reale, ed in mancanza di questa nel ramo Savoia-Carignano. 2.º, che i Feudi Imperiali (conosciuti in Genova sotto il nome di Monti Ligori), quasi tutti appartenenti a Famiglie genovesi, si dichiarassero uniti al Regno di Sardegna, e godessero degli stessi privilegi conceduti alla Liguria (1). La relazione e le proposte della commissione furono approvate dal Comitato in una sua conferenza particolare; il Tailléyrand però mantenendo le riserve, che il Duca di Noailles aveva di già fatto nelle discussioni della Commissione, vi aderì coll'espressa condizione, che queste disposizioni facessero parte del sistema generale, che si dovea concertare per conseguire il definitivo assestamento da stabilirsi nell'Italia.

Il cavaliere di Labrador ricusò di sottoscrivere le deliberazioni prese dal Comitato sulla questione di Genova, sebbene egli non perdurasse molto in questo dissenso; poichè, nella conferenza tenuta il 10 dicembre, diede lettura d'una nota, nella quale acconsentiva all'unione di Genova al Piemonte, chiedendo le seguenti cautele; 1.º Che questa deliberazione sarebbe considerata provvisoria, finchè il sistema generale dell'Italia non fosse definiti-

(1) Flissan. Congrès de Vienne. Tome II.

vamente deciso. 2.º Che i Feudi Imperiali non farebbero parte di questa disposizione, insino a che non venisse statuito sopra i compensi da darsi alla Principessa Maria Luigia pei Ducati di Parma, Piacenza, e Guastalla, di cui fu spogliata nel Trattato di Parigi. Il Comitato degli otto stipulò sopra questa base l'immediata aggregazione di Genova agli Stati del Re di Sardegna; deliberazione, che venne confermata e ratificata dal trattato 20 maggio 1815, concluso tra l'Austria, l'Inghilterra, la Russia, la Prussia ed il Re di Sardegna, ed inserito negli atti finali del Congresso di Vienna.

Il marchese di San Marzano, il quale conosceva l'esito che dovevano avere le deliberazioni del 13 novembre, si sollecitò a darne avviso alla sua Corte per mezzo del Cavalier Roberti. In quel tempo Lord Bentinck trovavasi in Torino, e fu ragguagliato del tenore dei dispacci ricevuti dal Governo piemontese, e si fece premura di scriverli al Colonello Dalrymple, affinchè li facesse conoscere al Presidente Gerolamo Serra. Di maniera che il Senato genovese ebbe notizia delle decisioni del Congresso prima d'averne avuto l'ufficiale relazione dal suo Ministro. Il Governo provvisorio con tali notizie acquistava la dolorosa certezza, che il Congresso aveva irrevocabilmente deciso l'unione dello Stato di Genova a quello di S. M. il Re di Sardegna. Perduta perciò ogni speranza

di conservare l'indipendenza, e non potendosi ripromettere che i Sovrani congregati in Vienna accordassero ai Genovesi un'annessione condizionata, mediante una particolare Costituzione, e persuaso altresì della nullità delle concessioni, che sarebbero compilate dalla Giunta composta da Lord Clancarthy, dal Duca di Noailles, e dal Barone di Binder, con decreto del 3 dicembre ordinava al suo Ministro in Vienna di consegnare a tutti i Plenipotenziarii la Protesta deliberata nella seduta del 23 novembre, e trasmessagli nello stesso dispaccio, nel quale si approvava quanto da lui erasi operato, e si consentiva, che egli, nella semplice qualità di privato cittadino, negoziasse colla Commissione i patti ed i privilegi da accordarsi ai Genovesi. Questo ordine perentorio del Governo genovese pervenne al Brignole il giorno 9 dicembre, e sebbene questa Nota gli sembrasse inopportuna, e contraria alla parte da lui presa nelle discussioni della Commissione, nulladimeno eseguendo gli ordini ricevuti, ne rimise una copia a tutti i Plenipotenziarii, e ricusò d'aderire al consiglio di Lord Castlereagh di ritirarla; ed una pure ne fece tenere all'adunanza generale del Congresso fatta il giorno 10 dicembre 1814 nello scopo di completare e ratificare le ultime decisioni del Comitato degli otto sopra la questione di Genova.

Il Presidente del congresso il Principe di Met-

ternichi diede lettura della seguente protesta inviata dal Governo provvisorio di Genova :

« Il sottoscritto Ministro plenipotenziario, e inviato straordinario di Genova, ha l'onore di sottomettere alle LL. EE. gli Ambasciatori e Ministri riuniti al Congresso la dichiarazione, che il suo Governo gli ha trasmesso per il caso troppo sventuratamente giunto, in cui la Nota del 4 ottobre fosse rimasta senza effetto. Nulla può eguagliare il rispetto e la venerazione, di cui il Governo genovese è penetrato per questa illustre Assemblea, ma nulla altresì potrebbe impedirgli di sdebitarsi di ciò, ch'egli deve alla sua coscienza, al suo onore, ai suoi concittadini, di protestare contro tutte le risoluzioni contrarie ai loro diritti, o alla loro indipendenza.

I suoi reclami si fondano sopra i titoli più rispettabili, una esistenza politica così antica come l'origine di più Monarchie, di Trattati senza numero per un lungo spazio di secoli colle principali Corti dell' Universo, il Trattato di Aix la Chapelle, base di quello di Parigi, nel quale la Repubblica di Genova concorse formalmente con esse alla garanzia reciproca dei loro Stati; la nullità evidente della sua aggregazione ad un Impero usurpato e distrutto, un'amministrazione indipendente dopo quell'epoca con tutti i contrassegni della Sovranità, e senza che niuno si opponesse; e più di tutto ciò le dichiarazioni immortali delle

alte potenze alleate. Le città di Chamont, e di Châtillon sur Seine, eccheggiano ancora di quelle nobili assicuranze, che le Nazioni rispetterebbero da qui innanzi l'indipendenza reciproca; che non si eleverebbero più edifici politici sopra le rovine di Stati già indipendenti e felici, che l'alleanza dei Monarchi più potenti della terra mirava soltanto a distruggere le usurpazioni che per tanti anni hanno desolato il mondo, e che in fine una pace generale degno frutto di loro alleanza, e di loro vittorie, assicurerebbe i diritti, l'indipendenza, e la libertà di tutte le Nazioni.

La giustizia dei Governi, che hanno garantito queste massime tutelari, potrà essere tardiva, ma i suoi risultati si compiranno presto o tardi. Il dover degli Stati sconosciuti e deboli è d'invocarla senza posa, e di aspettarla con confidenza e coraggio. Il sottoscritto domanda rispettosamente, che la presente dichiarazione sia inserita nel Protocollo del Congresso, e ha l'onore di offrire a LL. EE. l'omaggio della più alta considerazione.

Sottoscritto. — *Marchese ANTONIO BRIGNOLE SALE*.

Questa Protesta, dietro proposta di Talleyrand e di Labrador, fu inserita nel protocollo del Congresso, e poscia si dichiarò l'unione della Liguria al Piemonte definitivamente deliberata, e fu commesso

a Lord Castlereagh di dare gli ordini opportuni al Colonnello Dalrymple, affinchè consegnasse Genova ed il suo territorio ai Commissarii nominati a prenderne possesso dal Re di Sardegna.

Lord Castlereagh con suo dispaccio del 17 dicembre ragguagliava il Colonnello comandante Sir John Dalrymple delle decisioni del Congresso, e gli dava le istruzioni per mettere S. M. Sarda nell'immediato possesso degli antichi Stati della Repubblica di Genova. Il nobile Lord Castlereagh avrebbe desiderato che il Governo provvisorio avesse esso stesso consegnato il potere nelle mani di S. M. il re di Sardegna, od a quel regio Commissario che dal re Vittorio Emanuele I.^o verrebbe delegato; per ciò gli ingiungeva di dar ufficiale comunicazione al Governo provvisorio, delle deliberazioni del Congresso, e del seguente squarcio della sua lettera:

« Il profondo interesse, che il Principe reggente prende, e continuerà a prendere alla futura prosperità dei Genovesi, mi ha fatto dal primo istante, che le armi britanniche ebbero la fortuna di essere l'istrumento della liberazione dall'oppressione del nemico, un dolce dovere d'invigilare su i loro interessi. Dispiacque a me non meno, che ai Ministri delle altre potenze, di non poter conservare ai Genovesi una esistenza a parte, desiderio, che abbiamo ragione di credere che tra loro prevalesse, senza arrischiare d'introdurre nel sistema

adottato per l'Italia debolezza, e per conseguenza pericolo di poca sicurezza; ma ci persuadiamo d'aver nel nostro Trattato provveduto molto più efficacemente per la loro futura sicurezza, e per la prosperità del loro commercio: la condiscendente liberalità del re di Sardegna, il di cui desiderio di contentare quanto mai fosse possibile i voti dei Genovesi ha oltrepassato in queste transazioni di molto i desiderii delle Potenze, servirà allo Stato di Genova di pegno il più sicuro, che vanno ad esser posti sopra principii fissi e liberali, sotto la protezione d'un governo paterno e liberale. Non dubito, che sotto tali circostanze il popolo genovese d'ogni classe riceverà questa disposizione come benefica e favorevole al suo benessere, e si conformerà volentieri a quanto parve più conducente al suo interesse, conciliato con quello dell'Europa.

Firmato. — LORD CASTLEREAGH.

I membri del Governo provvisorio udirono con dignitoso silenzio la lettura loro fatta dal Colomello Dalrymple della lettera di Lord Castlereagh. Essi non vi fecero sopra nè osservazioni, nè commenti, imperocchè riputarono inutile di far notare l'inesattezza dell'asserzione, che l'unione di Genova al Piemonte fosse necessaria, per evitare d'introdurre nel sistema politico dell'Italia, proveniente dall'esistenza di piccoli Stati, quella debo-

lezza contraria all'equilibrio politico voluto dalle alte potenze; mentre si stabiliva un Principato di Lucca, un di Massa e Carrara, un di Modena, un di Parma e Piacenza, un Granducato di Toscana, e perfino il Principato di Monaco e Mentone, e la Repubblica di San Marino; Stati, se si eccettu la Toscana, piccioli quanto la Repubblica di Genova, e più deboli per località del Genovesato. Eglino trascurarono altresì di far osservare quanto fossero nullie ed illusorie le concessioni ed i privilegi accordati ai Genovesi dal Re di Sardegna; quantunque Lord Castlereagh dichiarasse, che il Principe reggente prende, e continuerà a prendere un vivo interesse alle prosperità dei Genovesi, e per conseguenza di comune accordo cogli alleati aveva creduto provvedervi più efficacemente sottoponendoli ad un governo paterno, e garantendoli mediante i principii fissi e liberali, coi quali il Re di Sardegna nel desiderio di appagare i voti dei Genovesi, superando anzi di molto i desideri delle potenze, con molta liberalità accordava ai nuovi suoi sudditi. Ora era loro assai agevole dimostrare la nullità di queste condizioni e privilegi, e notare che ad un Ministro d'un paese costituzionale non era permesso di considerare questi derisorii privilegi come principii fissi e liberali; a meno che non facesse per derisione; la qual cosa si può sospettare, specialmente per la sua assicurazione, che il

Re di Sardegna nelle sue concessioni ai Genovesi fu assai più liberale di quello non avrebbero voluto i Sovrani alleati (1). Il presidente Serra giun-

(1) Sopra la nullità delle concessioni e dei privilegi loro accordati, i Genovesi erano in diritto di dargli per le espressioni usate da Lord Castlereagh nella sua lettera del 17 dicembre, ma avrebbero potuto insistere maggiormente nelle loro querele, quando avessero conosciuto il dispaccio spedito da Lord Castlereagh al Conte di Bathurst, nel quale gli dava relazione delle trattative quasi compiute relative all'unione di Genova, e manifestava la fiducia, che i Genovesi sarebbero soddisfatti della Costituzione ottenuta, mediante la protezione del Principe Reggente. Costituzione stabilita sopra basi fisse e liberali. Da questo dispaccio di Castlereagh, che fu pubblicato da Schoell (Pièces diplomatiques) risultava, che il Gabinetto britannico adottando in massima che Genova dovesse aggregarsi al Piemonte, voleva, che questa annessione si facesse assicurando ai Genovesi delle libere istituzioni. Ora lo vedeva che Castlereagh non ha adempiuto alla missione datagli dal suo Governo, e per l'opposto abbia aderito alle idee del Principe di Metternich. Perciocchè non è possibile che non scorgesse quanto fossero nulle e derisorie le condizioni compilate dalla Commissione; e tanto meno si può supporre, come alcuni hanno dubitato, che il marchese di S. Marzano lo inducesse in errore assicurandolo, che si darebbe ai Genovesi le medesime Costituzioni che al Piemonte, e giacchè non si può supporre che fosse ignoto a Lord Castlereagh, che in Torino appellassero Costituzioni del Piemonte la Raccolta delle leggi della Monarchia Piemontese dell'anno 1776; leggi, le quali erano riposte in vigore dalle Régie Patenti della restaurata Monarchia di Casa di Savoia.

dicando inutile ogni osservazione e qualunque lamentamento, si contentò di leggere in nome del Senato di Genova al Colonnello Dalrymple la seguente protesta :

Informati, che il Congresso di Vienna ha disposto della nostra patria riunendola agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, risolti dall'una parte a non ledere i diritti imprescrittibili, dall'altra a non usar mezzi inutili e funesti: Noi deponiamo un' autorità, che la confidenza della Nazione e l'acquiescenza delle principali potenze avevano comprovata. Ciò che può fare per i diritti e la restaurazione dei suoi popoli un Governo, non d'altro fornito che di giustizia e di ragione, tutto fu tentato da noi senza riserva, e senza esitazione. Nulla più dunque ci avanza se non raccomandare alle autorità Municipali, amministrative, giudiziarie, l'interino esercizio delle loro funzioni, al successivo Governo la cura delle truppe, che avevamo cominciato a formare, e degli impiegati, che hanno lealmente servito, a tutti i Popoli del Genovesato la tranquillità, della quale non è alcun bene più necessario alle nazioni. Riportiamo nel nostro ritiro un dolce sentimento di riconoscenza verso l'illustre Generale, che conobbe i confini della vittoria, e una intatta fiducia nella provvidenza divina, che non abbandonerà mai i Genovesi ».

Sottoscritti — Il Presidente Gerolamo Serra —

e tutti i dedici Senatori, il 2 dicembre 1814 (Rinviata la lettura) Gerolamo Serra consegnando al Colonnello inglese la protesta, soggiunse: « Ricco, signore, i destini della nostra patria rimessi nelle vostre mani; i possanti seguenti Governatori donarle quella felicità, che per noi non si è potuto (1) ».

Il Governo provvisorio aveva potuto conoscere la deliberazione della conferenza del 10 dicembre innanzi che fosse ufficialmente decretata, e perciò aveva potuto prendere quelle misure, che da esso furono stimate più opportune sul contegno da tenersi in così difficili circostanze. Si risolse pertanto a diffondere una Circolare ai Governatori delle diverse Giurisdizioni circa al contegno ad essi ingiunto da tenere nell'attuale cangiamento. Il Governo deliberò altresì di redigere una dignitosa Nota (2) ufficiale da distribuirsi ai Consoli delle potenze straniere residenti in Genova, e finalmente da suddetta Protesta da pubblicarsi in tutti i posti della Repubblica, e da leggersi al Colonnello Dalrymple nel momento che il Senato dapporrebbe nelle sue mani la propria autorità (3).

(1) Beltrano (Luigi Tommaso) Della vita e delle opere del Marchese Gerolamo Serra (pag. 57). Memoria Storiche e critiche. Genova 1859.

(2) Vedi Documenti.

(3) Questa solenne protesta fu deliberata e sottoscritta nell'ultima adunanza del Senato, che ebbe luogo il 2 dicembre 1814.

Il Colonnello Dalrymple, con proclama del 27 dicembre 1814, annunciava che il Governo temporaneo di Genova, avendo rassegnato nelle sue mani l'autorità, negli aveva assunta, onde rimetterla secondo gli ordini avuti dal Principe reggente della Gran Bretagna, ai deputati, e cioè espressamente delegati dal Re subalpino, in conformità delle deliberazioni del Congresso di Vienna. Con altro Proclama del 7 gennaio 1815, dichiarava di porre il Governo degli antichi Stati della Repubblica di Genova nelle mani di S. E. il Cav. Ignazio Thaon di Revel, Sant'Andrea, Conte di Pratolongo, Luogotenente Generale, da S. M. il Re di Sardegna stato delegato per riceverli ed amministrarli insieme ai Feudi Imperiali a norma della risoluzione presa dal Congresso della data del 12 dicembre 1814.

Il giorno 7 gennaio 1815, Ignazio Thaon di Revel prendeva possesso della Liguria in nome del Re Vittorio Emanuele I. Di tal maniera si effettuava la soppressione dell'antica Repubblica di Genova, e l'ingrandimento del Regno di Sardegna, ideato nel 1805 da Guglielmo Pitt, e decretato nell'anno 1814 dai sovrani congregati in Vienna.

Questo avvenimento quantunque dai Genovesi temuto ed aspettato, recò loro maraviglia e dolore; perciocchè essi desideravano di conservare lo Stato indipendente, e l'antico reggimento repubblicano;

che avevano goduto dal 1828 fino al 1797; ovvero avrebbero bramato, onde conseguire l'unificazione dell'Italia, di far parte del Regno Italico, retto da un Re costituzionale, essendo indifferenti fosse questo il Principe Eugenio Beauharnais, o qualche Duca, doli Arciduca austriaco, residente nella città di Milano. La storia registrerà, che allorché per l'aggregazione della Lombardia e degli antichi dominii della Repubblica di Venezia, questa speranza s'avvanza completamente, i Genovesi fecero i più nobili sforzi, non fine di conservare la loro indipendenza, ed il loro reggimento repubblicano. La storia documenterà come il livellamento di servizi, ed il reggimento reazionario, al quale dal restaurato governo di Casa di Savoia furono egualmente sottoposti la Liguria ed i ricuperati suoi antichi dominii, abbiano destato nel volger di pochi anni un universale scontento. Il sopracconato male umore produsse una fusione d'interessi ed un forte desiderio di ottenere delle libere istituzioni. La questa identità d'interessi e di sentimenti doversi attribuire se meno a ospita l'avversione esistente tra i Liguri ed i Piemontesi (1) derivata da antiche tradizioni e da parecchi opposti interessi agricoli industriali e commerciali, come il più

(1) Le rivoluzioni del 1821, del 1833, e del 1848, ne sono una prova.

se potè formarsi sopra principii liberali, lo spirito pubblico di quel piccolo nocciolo di potenza italiana, che prima iniziò il moto d'indipendenza, e tentò liberar l'Italia dal dominio austriaco. I tentativi della quale non andarono perduti, e perdonchè essa si aggregarono, mediante libere plebisciti, tutte le popolazioni italiane, che riuscirono a scuotere il giogo straniero, e quello di Governo imposto loro dai Re congregati in Vienna, dalla quale parte anelano di unirsi quelle popolazioni italiane, che meno fortunate non poterono ancora liberarsi da cotanta abborrita servitù. Ora che sono distrutte per la maggior parte le disposizioni diplomatiche ideate da Castlereagh, Nesselrode, e Metternich; e sta per compiersi la intiera unificazione dell'Italia, spetta al presente governo costituzionale di effettuarla e ratificarla. Un tale scopo sarà agevole a conseguire, non dovendosi che a svolgere più ampiamente lo Statuto, e ad stabilire delle leggi organiche, onde sieno abrogate, modificate, e corrette le difettosissime leggi del Piemonte e di tutti gli altri stati d'Italia anteriori all'anno 1860; epoca, in cui si adunò il primo Parlamento Italiano succeduto alle subalpine assemblee legislative. L'unità dell'Italia pressochè compiuta, devesi annoverare tra gli argomenti irrefragabili per dimostrare quanto fossero vane le combinazioni diplomatiche immaginate dai Ministri plenipotenziarii componenti il

congresso di Vienna, tendenti a sopprimere le nazionalità e ad ampliare i loro rispettivi stati; perocchè erano fondate soltanto sul brutale diritto della forza, e non avevano per base i principii inalterabili d'equità e di diritto, come altresì non tenevano conto degli interessi morali e materiali delle popolazioni.

NOTA

I Genovesi fecero i più nobili sforzi a fine di conservare la loro indipendenza, ed il loro antico reggimento repubblicano; nondimeno il signor Giuseppe Martini, nella sua *Storia della Restaurazione della Repubblica di Genova nell'anno 1814, sua caduta e riunione al Piemonte nell'anno 1815*, non è di questo sentimento. Egli scrive a pag. 251: « Stando a cuore ai Nobili e Banchieri genovesi, che si provvedesse stabilmente alla franchezza e indipendenza della patria, e qualche maggior guarantee si ottenesse dei privilegi concessi, era richiesto da loro, che la comprassero; era richiesto un grande sforzo di sacrificii, e di generosità nello aprire le borse riboccanti d'oro, farsi innanzi con offerte molto larghe di doni, e un qualche milione di lire profondendole ai Ministri, agli Ambasciatori, alle Cortigiane, che trattavano allora in Vienna le faccende dell'Europa ». È inutile lo avvertire, che

il signor Martini suppone una soverchia corruzione in Personaggi politici, le passioni, retrive dei quali erano troppo spinte, ma che la loro dignità, e posizione sociale collocava in un grado di potere, e di ricchezza, per cui non era tanto agevole a poterli subornare. La sua asserzione: « che il Re Ferdinando ricuperò il Reame di Napoli mediante il sacrificio di qualche milione di contanti opportunatamente spesi » (pag. 254 nella Nota), è priva di fondamento; e per convincersene basta leggere il capitolo sul Congresso di Vienna nella Storia dell'Impero Francese scritta da Thiers, nel quale si scorge quanto la restaurazione dei Borboni in Napoli stesse a cuore del Re Luigi XVIII, e per conseguenza tutta l'abilità diplomatica di Talleyrand tendesse a raggiungere questo scopo. Io però non pretendo di sostenere l'incorrutibilità dei Plenipotenziarii delle alte Potenze, e dei loro aderenti; mi restringerò solo a far notare, come i Membri del Governo provvisorio di Genova non potevano disporre che d'un erario poverissimo, ed i Nobili ed i Banchieri genovesi non possedevano le grandi ricchezze supposte dal Martini. Imperocchè tutti sanno, che in quell'epoca il Commercio era nullo, i titoli sopra i fondi pubblici bassissimi, le alienazioni delle proprietà di beni stabili in ragione della rendita erano fatte a tenuissimi prezzi, e finalmente la spogliazione della Banca di San Giorgio aveva

depauperato non poche famiglie liguri. Ciò valga in risposta alle declamazioni del Martini contro le sordide grettezze degli Epuloni genovesi. Io nell'intento di dimostrare, che ai Membri del Governo provvisorio, ai Nobili ed ai Banchieri genovesi, volendo conseguire la conservazione della propria indipendenza, non isfuggiva la necessità di fare dei grandi sacrificii: dirò constarmi per testimonianza di autorevoli coetanei, che quando il Ministro Brignole spedì in Genova persona di sua confidenza onde essere autorizzato ad aprire trattative col Ministro Spagnuolo, venne tenuta in casa del Senatore Paolo Gerolamo Pallavicini, un' adunanza, nella quale si discusse, e fu convenuto di inviare una ragguardevole somma di danaro affinchè il Marchese Brignole se ne giovasse, onde rendersi favorevoli i Ministri Austriaci, ed altri Personaggi influenti del Consiglio aulico. Una tal decisione fu presa, malgrado l'opposizione di molti, i quali opinavano fosse disutile di fare degli ingenti sacrificii per conseguire uno scopo contrario alla volontà apertamente manifestata da Lord Castlereagh.

Eglinò erano d'avviso, che non poteasi consolidare la restaurata Repubblica, se non si facevano delle riforme alla Costituzione del 1576, basate sopra principii più liberali e democratici, asseverando, che senza di esse era vano sperare la tran-

quillità interna e la concordia tra i diversi ordini dei cittadini. Notavano altresì, che queste riforme non si poteva sperare di poterle deliberare, poichè erano contrarie ai principii politici proclamati nel Congresso di Vienna, ed aggiungevano, che l'immediata conseguenza del non conseguimento di queste riforme sarebbe stato di destare un grave malcontento e dei tumulti non solo nella città di Genova, ma eziandio in tutte le provincie della Repubblica. Questi mali umori e tumulti, essi conchiudevano, avrebbero tratto per finale risultato l'occupazione per parte delle truppe piemontesi di tutti i paesi, od in parte soggetti alla Repubblica di Genova. Per queste considerazioni, essi ritenevano per inevitabile questo risultamento; tuttavia la proposizione di fare dei grandi sacrificii pecuniarii, per conservare l'indipendenza della patria, fu votata a grande maggioranza di voti, ed il banchiere Senatore Giovanni Quartara ebbe l'incarico di farla pervenire al Marchese Brignole; disgraziatamente il Console Austriaco residente in Genova, Cavaliere Martignoni, avendo conosciuta questa deliberazione, si affrettò a darne relazione a Vienna, di maniera che il Martignoni rendendo palese in Vienna la precitata deliberazione non solo impedì ai Nobili e Banchieri di Genova d'effettuarla, ma si può eziandio sospettare essere stata questa una tra le precipue cause, che deter-

minarono il Principe di Metternich ad adunare il 13 novembre la conferenza degli otto affinchè deliberasse immediatamente l'aggregazione di Genova agli Stati del Re di Sardegna; perciocchè i Genovesi con quella deliberazione, che veniva d'essere svelata, avevano ferito l'amor proprio e l'orgoglio di taluni Personaggi, che dubitavano d'esser compromessi; e ciò dovea succedere, quando si aggiunge che gli Ambasciatori del Re di Sardegna, come riferisce il Farini (Storia d' Italia § XI Lib. IV. vol. 4.º) dicevano, e scrivevano alla Corte di Torino, che i Genovesi erano larghi di doni e di promesse a chi nelle Corti di Spagna e d'Austria pareva propenso a soddisfare il loro desiderio di conservare la Ligure indipendenza. Perciò se andò fallito questo tentativo dei Genovesi per conservare l'indipendenza e la libertà, devesi attribuire al fatale contrattempo d'esser venuta la precipitata risoluzione a cognizione del Console Austriaco il signor Martignoni.

DOCUMENTI STORICI

1990

1. 2010年10月1日起, 凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人, 均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

AVVERTENZA

Alcuni dei Documenti Storici, che io unisco a questo mio Saggio, sono inediti, altri furono pubblicati da Schoell (*Pièces diplomatiques*, Vol. 7), dal Martini (*Storia della Restaurazione della Repubblica di Genova nel 1814, e sua riunione al Piemonte nel 1815 — Asti 1858*), dal Belgrano (*Della vita e delle opere del Marchese Gerolamo Serra. Memorie Storico-critiche — Genova 1858*). Io ho stimato bene di riunire questi Documenti, affinchè il mio lavoro fosse più completo, ed avesse maggiore interesse. Quelli poi che amassero conoscere dettagliatamente le leggi ed i decreti emanati dal Governo provvisorio, non hanno che a consultare la Raccolta degli atti pubblici del Governo provvisorio della Serenissima Repubblica di Genova nell'anno 1814; e le Gazzette di Genova di suddetto anno.

N.° I.

Proclama del Generale Bentinck.

Avendo l'armata di S. M. Britannica sotto il mio comando scacciati i Francesi dal territorio di Genova, è divenuto necessario il provvedere al mantenimento del buon ordine e governo di questo Stato. Considerando che il desiderio generale della Nazione genovese, pare essere di ritornare a quell'antico Governo, sotto il quale godeva libertà, prosperità ed indipen-

denza; e considerando altresì che questo desiderio sembra essere conforme ai principii riconosciuti dalle alte Potenze alleate, di restituire a tutti i loro antichi diritti e privilegi:

DICHIARO

Art. 1. Che la Costituzione degli Stati genovesi, quale esisteva nell'anno 1797, con quelle modificazioni, che il pubblico bene e lo spirito della originale Costituzione del 1576 sembrano richiedere, è ristabilita.

Art. 2. Che le modificazioni organiche insieme colla maniera di formare le liste dei cittadini eleggibili, e Consigli Minore e Maggiore, saranno al più presto possibile pubblicate.

Art. 3. Che un Governo provvisorio consistente in tredici individui, e formati in due Collegi come prima, sarà immediatamente nominato e durerà in carica sino al 1. gennaio 1815, quando i due Collegi verranno compiuti nel numero prescritto dalla Costituzione.

Art. 4. Che questo Governo provvisorio assumerà ed eserciterà i poteri legislativo ed esecutivo dello Stato, e determinerà un sistema temporaneo, o prorogando e modificando le antiche, nel modo che gli sembrerà espediente per il bene dello Stato, e la sicurezza dei cittadini, loro persone e proprietà.

Art. 5. Che i due terzi del Consigli Minore e Maggiore saranno nominati immediatamente, gli altri saranno eletti a norma della Costituzione quando le liste dei cittadini eleggibili saranno formate.

Art. 6. Ai due Consigli sopranominati, i due Collegi proporranno secondo la Costituzione, tutte le misure, che crederanno necessarie per l'intero stabilimento dell'antica forma di Governo.

Ed in adempimento di questo, io dichiaro col presente Proclama, che il signor

Gerolamo Serra Presidente,

ed i signori

Andrea Deferrari

Agostino Pareto

Ippolito Durazzo

Gio-Carlo Brignole

Ger. Paolo Pallavicino

Agostino Fiesco

Domenico De-Albertis

Giovanni Quartara

Marcello Massone

Giuseppe Fravega

Luca Solari

Giuseppe Gandolfo

Senatori, sono eletti a formare il Governo provvisorio dello Stato genovese, ed io invito ed ordino a tutti gli abitanti di qualunque classe e condizione di prestar loro aiuto e obbedienza.

Dato dal mio Quartier Generale questo giorno 26 aprile 1814.

Il Comandante in Capo

W. C. BENTINCK.

N.º II.

Manifesto del Governo provvisorio

della Serenissima Repubblica di Genova.

Gli avvenimenti, de' quali siamo stati testimoni, e l'insperato successo che oggi li compie, impougono al Governo il dovere di affrettarsi a far manifesti i sensi suoi non meno, che dell'intera Nazione genovese.

Scampati per evidente protezione Divina da gravissimi pericoli, e restituiti, mercè la magnanimità del Governo Britan-

nico, al nostro nome, alla Patria, a noi stessi, un solo, unanime sentimento abbiamo tutti in cuore, quello della più giusta, insieme, e più viva riconoscenza. Grazie sieno adunque al Governo generoso, che preferisce con nuovo modo di trionfo alla gloria delle conquiste quella più solida della felicità dei Popoli; e grazie al Capo illustre, che degnamente lo rappresenta fra noi, e a cui si deve tanta parte di così gran beneficio. Popolo essenzialmente industrioso e commerciante, fummo noi sempre legati da naturali vincoli di amicizia coll' inclita Nazione inglese; e se poc' anzi non ci era permesso di palesarli, è ora ben dolce di poterli proclamare altamente. Ma per assicurarsi il potente appoggio di S. M. Britannica, per meritarsi la benevolenza delle alte Potenze alleate, che annunziano all' Europa il nobile disegno di ricomporre, qual' era, l' antico suo edificio sociale, sono ora più che mai necessarie, la tranquillità, l' unione, il concorde volere dei cittadini. Chi mai potrebbe essere così dimentico de' propri doveri e de' propri interessi, così nemico a se stesso, ed a' suoi, che volesse, con inopportuna diffidenza, compromettere quanto v' ha di più prezioso, la sperata indipendenza della Repubblica? Chi mai potrebbe, dopo sì triste esperimento della dominazione straniera, non desiderare di vivere e morire in seno di una libera Patria? Governati da leggi, che per quasi tre secoli resero felici i Padri nostri, modificate soltanto a pubblico vantaggio, e a generale soddisfazione, noi siamo, quali le Potenze tutte d' Europa ci hanno in ogni tempo conosciuti, e quale la richiede il voto della Nazione.

A compiere questo voto saranno costantemente diretti i pensieri del Governo, cui è affidato l' onorevole incarico di reggere in questi primi e più gravi momenti, la Repubblica. Il secondario con illimitata fiducia nelle sue rette intenzioni, a voi si appartiene, abitanti di Genova, che nella ristorazione della Patria avete il pegno sicuro di un migliore avvenire, e a voi del pari abitanti tutti del restante Territorio, che ricongiunti

all'antica famiglia, chiamati a parte delle cure pubbliche, scorgete pur una volta riuniti e confusi i vostri particolari interessi in un solo interesse comune. Potremo così sperare, che a giorni di servitù e di travaglio succedano omai, se la Provvidenza lo conceda, giorni di risorgimento e di prosperità.

Palazzo del Governo, 28 aprile 1844.

Il Presidente

GEROLAMO SERRA.

N.º III.

Atti del Governo.

Il Governo della Repubblica mediante successivi decreti costituiti i Collegi del Senato, ed elesse i seguenti Magistrati:

SENATO.

Gerolamo Serra *Presidente.*

(SENATO)

Andrea De-Ferrari

Giovanni Quartara

Ippolito Durazzo

Giuseppe Gandolfo

Agostino Fiesco

Luca Solari

Paolo Gerolamo Pallavicini

Marcello Massone

(CAMERA)

Agostino Pareto

Domenico De-Albertis

Gio. Carlo Brignole

Giuseppe Fravega

GIUNTA DEGLI AFFARI ESTERI

Gerolamo Serra (*Presidente.*)

Ippolito Durazzo

Luca Solari

MAGISTRATO DELL' INTERNO

Andrea De-Ferrari (*Presidente.*)

Giovanni Quartara

Marcello Massone

MAGISTRATO DI GUERRA E MARINA

Ippolito Durazzo (*Presidente*).

Cristoffaro Sauli

Gio. Antonio Gentile.

MAGISTRATO DI POLIZIA

Agostino Fiesco *Presidente.*

Luigi Lercari

Gio. Antonio Gentile.

GIUNTA PER GLI AFFARI ECCLESIASTICI

Agostino Fiesco (*Presidente*).

Paolo Gerolamo Pallavicino

Marcello Massone.

MAGISTRATO CAMERALE

Antonio Dagnino *Presidente.*

Filippo Raggi

Massimiliano Spinola.

PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Giuseppe Fravega.

CAPO ANZIANO

Stefano Pessagno.

GOVERNATORI DELLE GIURISDIZIONI

Polcevera

Giovanni Monticelli.

Ponente

Giacomo Spinola.

Confini occidentali

Federico Spinola.

Levante

Giulio Torre.

Confini orientali

Domenico De-Marini.

Oltre-Giovi.

Egidio Sansone.

Con altri decreti il Governo provvisorio nominava i Membri di tutte le Magistrature, e gli impiegati sì civili che militari. (Vedasi la raccolta della Gazzetta di Genova nell'anno 1814).

**Sunto del Discorso dell' avvocato Benedetto Perasso
tenuto nell' adunanza presieduta da Lord Bentinck.**

La noblesse héréditaire fixée en constitution :

1. Est injuste.

Pourquoi ce corps de 200 nobles ayant droit de Gouvernement ?

Et non un corps de 2000 négocians héréditaires ils auroient plus de raison qu'eux ?

Et non un corps de 50/m paysans aussi héréditaires, ils auraient aussi plus de droits que les premiers ? Et non un de 4 a 5/m propriétaires aussi héréditaires de tous les points d'un même état ? qui auraient encore un droit égal aux nobles. Pourquoi exclud-on le droit héréditaire de ceux-là ?

C'est parce que les Négocians d'aujourd'hui sont des banqueroutiers demain ?

C'est par ce que les Paysans d'aujourd'hui, et de tous les temps, n'ont pas la capacité nécessaire ?

C'est parce que les Propriétaires qui sont aujourd'hui, ne sont plus d'ici à vingt ans ?

Et vous 200 Nobles qui prétendez au Gouvernement héréditaire, serez vous plus riches que les négocians en faillite, plus habiles et plus honêtes que ces paysans, plus constans dans vos fortunes que les autres propriétaires ? Regardez vous, et jugez de votre corps par vous même.

2. Elle n'est pas politique.

Il faut établir un équilibre entre deux partis extrêmes. Il faut donner à une Constitution la garantie nécessaire, qu'on ne peut jamais avoir lorsqu'il y a un seul corps, et que tout

le reste de la Nation est délié. Lorsqu'il y a entre la Nation et le Gouvernement un corps intermédiaire, l'équilibre peut exister de la collision de trois forces séparées; mais lorsqu'il n'y a qu'une force organisée, et tout le reste est rien, point d'équilibre. Il faut éviter les troubles, et les guerres civiles qui naîtraient de la division des citoyens en deux classes séparées. Il faut encore penser aux circonstances, qui donnera cette constitution au peuple.

Le Gouvernement Provisoire il n'en a pas la faculté; ceux qui le composent sont intéressés: la Nation le sait, et ne renoncera pas à ses droits sur un suffrage donné dans son propre intérêt. La force? il ne l'a pas.

3. Elle n'est pas utile:

On convient qu'il faut purger le corps des nobles privilégiés des insectes méprisables qui le deturpent.

S'agit il de le purger à présent: les moyens qu'on présente sont insuffisants, ou pour mieux dire ils dépendent du hasard qu'on peut prévoir d'avance qu'il ne sera pas pour nous. S'agit il de le purger pour l'avenir: nul moyen nous est donné par la constitution qu'on propose.

4. Il faut lui donner de la consistance: ou il n'y a pas une force réelle, et on ne peut l'avoir sans ruiner les peuples pour l'avantage de peu de personnes. Il faut avoir une force d'opinion qui ne peut résulter que du contentement de la majorité des habitants riches et intelligents de tout l'Etat.

Réponses aux objections contraires.

4. L'Esprit de la Constitution de 1576 n'est pas altéré.

Il consiste dans l'organisation des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire, non dans les choix des individus qui doivent les composer: au sur plus, cette modification est présente dans la lettre de la proclamation de S. E. et dans la justice, et dans l'esprit de la dite Constitution comparez les circonstances d'alors et d'aujourd'hui à l'égard de la formation, et de

la conservation du corps de la noblesse imposée par la variation des temps et des lumières répandues.

2. Il n'y a pas l'ombre de la démocratie, et de ses inconvénients : le Peuple non seulement est privé des élections, mais pour $\frac{2}{5}$ au moins l'éligibilité au Grand Conseil, on représente nationale, pour $\frac{2}{10}$ de l'éligibilité au Minor Conseil, pour $\frac{1}{3}$ de l'éligibilité au Pouvoir Exécutif.

Les élections son confiées à un tres petit nombre des meilleurs citoyens : avec des précautions qui excluent tout intrigue.

3. Les Habitans des Rivières ne viendront pas à Gènes.

Il vaut mieux qu'elles ne viennent pas par élection, que de les exclure de droit. Il suffit de proportionner les élections de manière a que l'on puisse avoir toujours à Gènes et dans les Environs un nombre suffisant pour délibérer, ce qui est obtenu par l'arbitre laissé sur un tiers des élections, par l'assemblage à Gènes de plusieurs représentans des Rivières, par le 6^{me} qui en appartiendra au moins à la Jurisdiction de Gènes.

4. Le secret ne sera pas conservé. — Il est plus à espérer qu'on le conservera par des riches intéressés au bien de l'Etat, que par des misérables. Le secret d'ailleurs n'est porté que très rarement au petit Conseil, et il intéresse très peu dans l'Etat négatif de notre République.

5. Le Censo n'est pas impossible à Gènes. — Les fraudes possibles ne sont pas celles qui doivent nous empêcher de faire des bonnes lois.

Inconvénients du Systeme Contraire.

Désunion entre les citoyens, troubles, guerres civiles.

Réponse à l'histoire des Siècle passés : toutes fois que la balance d'Europe a été rompue, ou qu'il y en a eu l'apparence : troubles. Même sans cela.

Conjuration Vaccheri, Balbi et autres.

Différentes circonstances on pouvait en supposer alors et non aujourd'hui.

La vénération qui naît de l'habitude, et d'asservissement sur les matières et sur les droits du Gouvernement n'existent plus. Il faut choisir entre une Servitude étrangère, ou une certaine égalité entre les citoyens de même fortune et connoissance.

2. Un depurement des nobles mauvais, indigents, ou imbecilles.

3. Concentration des pouvoirs dans un seul corps, lorsqu'il n'a pas d'équilibre.

4. Invasion des autres pouvoirs, surtout du judiciaire.

Experience

Avvocation, et delegation des procès. Inquisiteurs d'Etat et Inquisitions religieuse etc. etc.

N.º V.

Proclama del 31 Luglio

emanato dal Generale Bentinck che nominava il primo e piccolo Consiglio del Governo Provvisorio.

4. Il Governo provvisorio stabilito col mio proclama del 26 aprile scorso, continuerà nell'esercizio delle sue funzioni, fino anche il Congresso che deve tenersi a Vienna dalle alte Potenze abbia terminate le sue operazioni.

5. Insignori Domenico De-Albertis, Giuseppe Pravegà e Marcello Massone, membri del detto Governo provvisorio, essendosi dimessi dalla loro carica, nomino in loro vece i signori Giuseppe Negrotto, ed Antonio Dagnino e Grimaldi Oldoini della Spezia.

3. In adempimento dell' art. 5. del detto mio Proclama le persone sotto indicate sono destinate per i due terzi del Gran Consiglio, e li primi 67 per i due terzi del Piccolo Consiglio, fra quali persone abbisognassero per supplire alle vacanze, che occorressero nel Governo provvisorio nella maniera indicata dalla Costituzione (seguono i 700 nomi dei nominati, che io ometto per brevità: chi desiderasse di conoscerli, consulti la Raccolta delle leggi ed atti pubblici del Governo Provvisorio della Serenissima Repubblica durante l' anno 1814).

N.^o VI.

Relazione prima (inedita) di Agostino Pareto
inviato il 12 maggio al Governo Provvisorio.

Signori

Giunto la notte dello scorso lunedì in Parigi, non ho tardato sin qui ad avvisarne le Signorie Vostre, se non perchè desideroso di render conto dei primi passi fatti in esecuzione dei venerati vostri ordini. Oggi soltanto posso compiere questo doppio intento.

Al momento del mio arrivo, ho tosto presa cognizione di quanto il lodevole zelo patrio di alcuni Genovesi qui dimoranti aveva già adoperato per ottenere la bramata indipendenza della Repubblica. I signori Corvetto e Rivarola, cui a norma delle istruzioni mi sono specialmente diretto, mi hanno esposto, che essendo rimasto in aprile lungamente interotta la comunicazione coll' Italia, e ignorandosi perciò quel che andava accadendo presso Genova, mentre d' altra parte sembrava dovessero le

trattative fra le grandi Potenze aver un corso assai rapido , stimarono essi , ed alcuni altri , espediente il dimostrare in una Memoria , qual fosse il voto della Nazione Genovese , di ricuperare cioè la perduta indipendenza , e di far ritorno alle antiche leggi del 1576. Questa memoria estesa dal signor Corvetto , e di cui trasmetto qui ingiunta una copia , fu rimessa a ciascuno dei Ministri principali delle quattro alte Potenze alleate ; e sebbene nessun riscontro ne sia poi pervenuto , non ne è meno da apprezzarne il pensiero ; e se così ne giudicano le Signorie Vostre , mi sarà grato di poterne significare ai predetti nostri concittadini la soddisfazione del Governo.

Raccolte queste , ed altre opportune cognizioni , di cui farò cenno appresso , mi sono affrettato a chiedere un'udienza a Mylord Castlereagh , che l'ha prontamente accordata oggi , e donde ritorno in questo momento. Mi ha Egli ben accolto , ed ha sembrato gradire gli attestati della nostra riconoscenza. Ma entrato tosto in materia ha detto , che molto gli rincrescerebbe , se quanto veniva di farsi in Genova fosse riguardato come una decisione positiva della sorte di quel Paese ; non appartenere alla sola Inghilterra il deciderne , ma alla riunione di tutte le Potenze alleate ; prender essa , è vero , molto interesse a noi , ma dipendere il tutto dal Congresso , ove verrebbero bilanciati i grandi interessi dell' Europa ; dolergli assai , che coll' essersi fatto da Lord Bentinck più di quello si doveva , potesse tacciarsi per parte nostra di mala fede il suo Governo , ed essere accusato per altra parte di voler dominar solo , quando per lo contrario intendeva di nulla operare , se non di concerto coi suoi Alleati. Ho risposto , che , posto il molto interesse preso dall' Inghilterra alla nostra sorte , posto il voto unanime ed i riconosciuti bisogni del Paese , e posto sopra tutto le dichiarazioni tante volte ripetute da tutte le alte Potenze di voler ristabilire quali erano altre volte gli antichi Stati di Europa , aveva ben potuto Lord Bentinck credere con ragione di essersi

appiano conformato agli interessi del suo Governo, e quelli del paese da lui occupato, ed alla volontà generale dei Sovrani alleati, che ad ogni modo non poteva dissimulare essersi appunto risvegliate in Genova le maggiori speranze di prosperità, che non può per noi andar disgiunta dal ristabilimento della nostra indipendenza e dell'antico nostro Governo. — « Ma voi sareste egualmente bene, riprese Mylord, riuniti alla Sardegna ». — Risposi, che ben lungi da ciò, sarebbe questa l'intera rovina del Paese; e richiesomi egli del perchè, esposi come il solo mezzo di sussistenza per Genova sia il commercio così detto d' economia, a conservare il quale, nella concorrenza dei Porti vicini, era necessario non aggravarlo di soverchi diritti, il che solo poteva ottenere in un Governo libero e gratuito, mentre colla riunione al Piemonte, le spese di una Corte, e di uno Stato militare esiggerebbero aumento di dazi, e così diminuzione, e forse annientamento di commercio: aggiunsi che i nostri interessi unicamente marittimi, sono affatto diversi da quelli di un Paese agricolo, a cui saremmo in ogni occasione sacrificati; nè tacqui le interminabili dissensioni che hanno sempre esistito tra i due popoli, e che tanto li dividono di sentimenti e di opinioni.

Da ultimo azzardai di osservare, che l'interesse ben inteso dell' Inghilterra era certamente meglio assicurato presso uno Stato puramente marittimo, e governato sotto i suoi auspici, di quello che in uno Stato continentale, quale diverrebbe Genova, se unita al Piemonte, che il Governo Inglese ne avrebbe tanto maggior vantaggio, quanto che nel primo caso potrebbe riguardarlo come Paese suo proprio. — Parve convenirne Mylord perchè rispose: « Se il deciderne dipendesse solo dall' Inghilterra, penso che forse la cosa potrebbe essere così; ma nella ricostituzione dell' Europa si abbisogna ora di Stati forti, che somministrino una costante garanzia della futura tranquillità, onde mai più possano rinnovarsi gli avvenimenti

» di questi ultimi anni ». — Soffermatosi alquanto , aggiunse poi , dopo un momento di riflessione : « Per uno stabilimento » di commercio , il vostro Stato è di troppo : le città ansea- » tiche non hanno che un piccolo distretto fuori delle loro » mura ». E ciò è ben possibile , ripresi , nel sistema di commercio di quelle città ; ma nol sarebbe per Genova , perchè allora tutte le sue relazioni commerciali si trapianterebbero ne' paesi del suo antico Stato , che soli avrebbero libere e sicure le comunicazioni col Piemonte e colla Lombardia ; e Genova già depauperata da tante perdite , non conserverebbe che una miserabile esistenza , alla vigilia sempre di cadere nelle mani del suo inquieto Vicino.

Più altre cose si son dette , ma nessuna ne ho omessa , che presenti un qualche interesse. Solo , avendo domandato a Milord se credeva , che i Ministri delle Potenze alleate si sarebbero occupati degli affari d'Italia qui in Parigi , rispose , che pareva dovesse radunarsi un Congresso a Vienna ; ed avendolo io richiesto , se intanto trovava egli conveniente che facessi analoghi uffici presso gli altri Ministri , replicò , che così facevano pure le altre missioni. Ma noi , soggiunsi , contiamo solo sulla Inghilterra ; e poi consegnategli le lettere delle Signorie Vostre , quella di Lord Bentinck e la Nota da me preparata a tal fine , ne ho preso congedo , pregandolo di permettermi di ritornare altra volta ad inchinarlo , al che ha cortesemente acconsentito.

Esposto il tenore dell' importante conferenza avuta con Milord Castlereagh , mi credo in dovere di aggiungere quelle considerazioni a cui pare dar luogo , combinandole colle poche notizie , che mi sono andato procurando , ma che quantunque attinte a sorgenti non volgari , non saprei per altro assicurare.

Si era creduto fino a questi ultimi giorni , che il Trattato di pace colla Francia , preliminare necessario di ogni altra trat-

tativa, fosse omai concluso, e dovesse a momenti sottoscriversi. Si diceva anzi fissata per il 15 corr. la partenza dell'Imperatore Alessandro, e forse del Re di Prussia per Londra. Tutto ciò sembra per ora sospeso, e se ne vuole cagione l'essersi evitate dai Gabinetti alleati nuove pretese, come di smantellamento di piazze, contribuzioni per risarcimento delle spese di guerre e simili. Qualunque siano, non v'ha dubbio essere insorte delle difficoltà, per cui le trattative si prolungano tuttora. D'altra parte poi mi si dice, che il Ministero francese, appoggiato alla dichiarazione ripetuta più volte dai Sovrani alleati di voler concedere alla Francia un qualche aumento del suo antico territorio, insista (poichè nulla può più sperare nel Belgio, nè in Germania) per conservare tutta o parte della Savoia, e che forse l'Imperatore Alessandro inclini a tale concessione. Se così fosse, non si potrebbe dissimulare, che il pericolo della riunione di tutto, o parte del Genovesato al Piemonte diverrebbe tanto maggiore, quanto che si vorrebbe questa riguardare come un necessario compenso al Re di Sardegna per la perdita della Savoia. I cenni datimi da Lord Castlereagh sulla necessità d'aver degli Stati abbastanza grandi e forti sembra combinarsi coll'idea di un tale compenso, che verrebbe ristretto alla Riviera di Ponente, qualora si facesse luogo al caso indicato di ridurre Genova allo Stato di Città anseatica.

Coerentemente al consiglio di Milord chiederò successivamente udienza ai Ministri Metternich, Nesselrode e Hardenberg, per far loro analoghi uffici, e presentare una Nota corrispondente a quella, salvo le opportune modificazioni, rimessa al Ministro inglese. Quanto al Ministero francese, so a non dubitarne, che desidera vivamente il ristabilimento della nostra Repubblica, ma eccetto quello, che direttamente lo riguarda, non può aver certo per ora influenza alcuna nella sistemazione degli affari di Europa.

D'altronde, non si potrebbe invocare l'intervenzione senza eccitare l'altrui gelosia, e peggiorare così la nostra causa, invece di migliorarla.

Un simile riflesso consiglia parimente a non far parola, almeno per ora, dell'incarico relativo alle felicitazioni da presentarsi al Re Cristianissimo, e tanto più, che non è noto essersi per anche adempito un tale ufficio da alcun altro Governo.

Avrei desiderato di poter dare alle Signorie Vostre argomento più favorevole di migliori speranze. Ma qualunque sia il successo, nulla rimarrà da me inteso per corrispondere, come meglio lo possa, alla importanza del carico affidatomi.

Ho l'onore ecc. ecc.

Firmato. — AGOSTINO FARETO.

N.º VII.

Relazione seconda (inedita) al Governo del 17 maggio.

Signori. — Oggi soltanto mi perviene in ora già tarda per la partenza della posta, il venerato Dispaccio delle Signorie Vostre in data del 6 corrente. Non mi resta perciò, che Appena il tempo di accusarne la ricevuta, ed aggiungere poche cose al molto, ch'ebbi l'onore di esporre nel primo mio del 12, che mi lusingo pervenga costì senza il ritardo veramente straordinario provato da quello ricevuto pochi anzi. Dopo l'importante conferenza avuta il giovedì con Mylord Castlereagh mi affrettai il giorno seguente a domandare, anche coerentemente a quanto aveva egli accennato, un'udienza al Principe Metternich, Ministro di Stato e degli affari esteri di S. M. P. Imperatore d'Austria, che riunendo sotto il suo dominio tanta parte d'Ita-

lia deve avere un' influenza preponderante sulla sorte del resto , essendo voce comune che la Russia gliene abbia quasi , in certo modo , abbandonato il pensiero. Avevo pure a tal uopo preparata una Nota per esporre sotto i rapporti più opportuni , riguardo a quella Potenza , i bisogni e i voti della Nazione , e avrò l'onore di sottoporla alle Signorie Vostre col prossimo mio dispaccio. Ma invano si attese fin qui la risposta del Ministro Austriaco , e passati ora quattro giorni , ne conservo omai ben poca speranza. Ugual infelice successo ha avuta una simile domanda fatta sin di domenica al Conte di Nesselrode, Ministro di Stato Russo.

Coll' uno e coll' altro rinoverò direttamente gli stessi uffizi , senza però lusingarmi della riuscita. Sebbene nulla abbia potuto penetrare di positivo , è congettura altresì plausibile , e coerente al discorso tenutomi da Milord Castlereagh , che i Gabinetti Austriaco e Russo , e soprattutto il primo , abbiano fatte al Ministro Inglese delle forti lagnanze sull' operato da Lord Bentinck in Genova , e sul non essersi occupato quello Stato a nome delle Potenze Alleate , come forse si doveva in seguito di qualche condizione generale dei Trattati della quadruplice Alleanza relativamente ai paesi da occuparsi dalle armi confederate.

Quando ciò sia , come par verosimile , non si vuole , nè si vorrà in nessun modo riconoscere il Ministro d' un Governo creato da un Agente inglese , con aperta violazione del convenuto colla altre potenze.

Questo non preveduto ostacolo renderà tanto più difficile , e probabilmente impossibile il far uso della credenziale , di cui mi trovo oggi onorato dalle Signorie Vostre presso S. M. l' Imperatore di Russia. Ad ogni modo se , pressentito Lord Castlereagh , ne crederò opportuno il tentativo , non ometterò di farlo. Non ometterò pure da ultimo , quando sia perduta ogni speranza di essere ricevuto come Deputato , il tentar di rimettere privatamente le due Note ad ambi i Ministri , ed al-

trettanto ne farò con quello di Prussia , quantunque tanto meno influente.

Vengo assicurato , che per ragioni forse analoghe , sebbene in senso inverso , la Deputazione di Milano non sia stata ammessa da Lord Castlereagh. Il modo con cui è stata questa ricevuta dall' Imperatore d' Austria , e la decisiva sua risposta di riguardar Milano come riunito per antichi diritti , e per nuova conquista alla sua Monarchia , saranno già note bastantemente costì , onde non mi trattengo ad esporle. Osservo soltanto , che una tal riunione dell' intiera Lombardia all' antico Stato Veneziano , nelle mani dell' Austria , mentre può avere per una parte delle importanti e non felici conseguenze per il nostro commercio , toglie per l' altra ogni pensiero di quanto si accenna in uno dei Dispacci delle Signorie Vostre , riguardo alla preferenza che , ove fosse impossibile ristabilire l' antica nostra indipendenza , sarebbe pur convenuto di dare alla riunione col Milanese , ben supponendo doversi questo intendere nell' ipotesi precedentemente sperata in Milano di formar la Lombardia uno Stato a parte sotto la protezione dell' Austria.

Mi propongo per domani , o al più tardi Giovedì chiedere una nuova udienza da Milord Castlereagh , onde presentargli una seconda Nota , e quando l' ottenga , mi farò un dovere di prontamente renderne conto alle Signorie Vostre. Sento io pure quanto importerebbe l'ottenere colla intervenzione Britannica , la franchigia della bandiera genovese dai Barbareschi ; ma in tanta incertezza della nostra esistenza , mi sembra nel momento attuale impossibile il tenerne utilmente discorso col Ministro.

Il già Giornale dell' Impero , ora dei *Débats* , ha jeri annunciata sottoscritta la pace colla Francia , e sebbene da molti non si creda che positivamente lo sia , si assicurano spianate tutte le difficoltà , onde possa esserlo a momenti.

Oltre tre dipartimenti , cioè *Jemappes* , *Sambre* , et *Meuse* , che si dicono in tutto o in parte conservati nel Belgio , si vuole

nuovamente ritenuta una porzione della Savoia sin verso la *Maurienne*. Ma più ancora di questo che formerebbe già un primo oggetto da dover compensare alla Corte di Torino, un altro forse ve n' ha anche maggiore per la Sardegna, che da persona ben informata del corso delle trattative si accerta volersi dare dall' Inghilterra al Re di Sicilia, poichè non può, come pure vorrebbe, restituirgli Napoli, atteso l' essersi dalla Corte di Vienna garantito nel noto trattato al Re Gioachino il possesso dei suoi Stati.

Grato alle Signorie Vostre per le notizie favoritemi della prosecuita sistemazione provvisoria del Governo,

Ho l' onore ecc.

Firmato: AGOSTINO PARETO.

N.^o VIII.

Note 18 Mai à S. E. Milord Castlereagh.

Les observations concernant l'État de Gênes, que S. E. Milord Castlereagh à bien voulu communiquer au soussigné dans l'audience, qu'il lui a fait l'honneur de lui accorder le 12 du courant, paroissent donner lieu à des considérations, qu'on se fait un devoir de soumettre à S. E. Les faits aux quels elles sont appuyés, peuvent être vérifiés par les Agens Anglais, qui se trouvent à Gênes, et l'on ne doute point qu'ils ne soient reconnus parfaitement conformes à ce qu'on va exposer.

S. E. a paru croire, que si par suite des arrangemens qui auroient eu lieu entre les Hautes Puissances Alliées, l'État de Gênes étoit réuni au Piémont, il trouveroit dans cette réunion des avantages, qui pourroient le dédommager de la perte de

son indépendance. Elle a paru croire que le commerce reprendroit sons cours, l'industrie ses débouchés ordinaires, et tous les Pays son ancienne prospérité.

Le soussigné ne sauroit s'empêcher d'observer, que d'après toutes les données que l'état actuel des choses, et les rapports mutuels des deux Pays peuvent fournir, loin de se flatter que le succès réponde à ces espérances, on est fondé à penser que cette réunion auroit les résultats les plus désastreux pour l'État de Gènes

D'abord les intérêts des deux pays sont essentiellement différens. Le Piémont est un Pays agricole, l'État de Gènes n'ayant qu'une Côte étroite et des rochers stériles, est un État nécessairement marittime et commerçant. En Piémont tout se rapporte aux bienfonds territoriaux. A Gènes tout doit se rapporter aux capitaux employés dans les entreprises commerciales, et aux produits de l'industrie, indépendamment de la maxime générale, que le Commerce prospère davantage dans les Pays libres, maxime si bien connue en Angleterre, on a déjà eu l'honneur d'observer à S. E. que le genre de commerce, dont on s'occupe presque exclusivement à Gènes, est celui de commission et de transit, qui exigeant le plus des facilités, et le moins d'entraves possibles, est par sa nature le plus difficile à conserver.

Dans la concurrence des ports voisins, la préférence, que l'on donne à l'un sur l'autre, dépend des droits moins onéreux et des formalités moins gênants, aux quelles on y est assujetti. La moindre fiscalité dans les réglémens, suffit pour détourner ce commerce de son cours ordinaire, et pour le transplanter ailleurs. Les dépenses d'une Cour, et d'un État militaire entraînent des impôts considérables, il est facile de prévoir que le fardeau en retomberoit principalement sur le commerce, les intérêts de l'ancienne partie de la Nation, ne pouvant pas manquer de l'emporter sur ceux de la partie moins nombreuse nou-

vellement réunie. Ainsi la porte du Commerce de Gènes seroit la conséquence infaillible de cette réunion.

Si quelque chose pourroit être ajoutée à l'anéantissement du seul moyen d'existence du Pays, la jalousie de la Capitale envers une Ville dont elle auroit la rivalité, en hâteroit encore davantage la ruine.

Gènes dépouillée des avantages d'être le centre du Gouvernement, et perdant chaque année une partie de sa population pour aller grossir celle de Turin, lui seroit constamment sacrifiée. Le anciens Piémontais réuniroient toutes les places de la Cour, tous les profits de l'administration, et les Gênois en deviendroient les Ilôtes.

Mais S. E. en se rapportant aux intérêts généraux de l'Europe, a annoncé qu'après les événemens, qui l'ont si long temps troublée, il falloit avoir des États forts, et offrant par leur étendue une garantie suffisante contre les entreprises de la France.

Si l'on pouvoit se permettre des réflexions sur d'aussi grands objets, indépendamment de la cessation des craintes inspirées par un système tombé à jamais avec la chute de son Auteur, le soussigné croirait devoir observer, que n'est pas toujours l'étendue qui fait la force des États. La véritable force est là où se trouve l'union, la concorde, l'esprit national : cet esprit n'existeroit certainement pas dans le nouvel amalgame des deux Peuples divisés par leurs habitudes, et par une antipatie invincible, fruit de deux siècles de querelles politiques, c'est envain qu'on en voudrait faire une seule Nation. Loin de réunir des moyens de force et de defense, on ne ferait que rassembler des éléments de discorde, et peut-être que le Piémont tout seul seroit par lui même plus fort, que s'il étoit réuni à l'État de Gènes, puisque en cas de guerre la Cour de Turin n'auroit pas à lutter en même temps contre les ennemis extérieurs, et contre ses nouveaux sujets, impatiens de secouer un joug, que la

nécessité seule leur feroit supporter. D'un autre coté en rétablissant l'ancien gouvernement de Gênes , qui malgré les menaces de la France en 1795 et en 1796 , n'a jamais été , tant qu'il a existé , l'ennemi des Cours de Londres , et de Vienne , et en plaçant ce Gouvernement en cas de guerre sous la protection immédiate de celle d'entre les Puissances Alliées , qui y a son intérêt plus direct , telle que l'Angleterre , on parvient au même but , que l'on se propose , et que l'on n'attendroit peut être pas par la réunion au Piémont. L'espoir national , qui dans l'hypothèse de cette réunion agiroit à Gênes dans un sens opposé au Gouvernement Piémontais , ou qui tout au moins seroit entièrement étouffé , se développeroit au contraire avec la plus grande vigueur , si la République étoit rétablie , et seconderoit utilement les moyens de défense à prendre pour préserver l'Italie de toute tentative tendante à y renouveler les événemens des dernières années. État purement maritime , n'ayant de ressources , que par le commerce , lié par son reconnaissance , autant que par son intérêt à la Grande Bretagne , comment Gênes pourroit-elle s'écarter du système politique , qui seul en assureroit l'existence ? Devenue en quelque sorte une Ville anglaise , Elle seroit en temps de paix le centre du commerce de l'Angleterre dans la Méditerranée , et en temps de guerre l'asile de ses flottes. Son port , le golphe de la Spezia , celui de Vado présentent , s'il est besoin d'autres gages , que son intérêt , la meilleure garantie que le Gouvernement Britannique puisse desirer sans avoir recours à une mesure destructive du Pays.

S. E. a remarqué en dernier lieu , que le territoire Génois paroissant trop grand pour un simple établissement de commerce , Gênes pourroit être bornée ainsi que les Villes anseatiques , à un arrondissement moins étendu.

Il a pu être indifférent pour le commerce des Villes Anseatiques , qu'elles aient , ou n'aient point de territoire , parce que

d'après leur position géographique ce commerce ne sauroit leur être enlevé. Mais il n'est pas de même pour Gènes. Entrepôt général des marchandises de toutes espèces, elle approvisionne en denrées coloniales, en produits des pêches, en produits des manufactures anglaises, ou autres, toute la partie de la Haute Italie qui s'étend vers l'ouest, et qui comprend le Piémont, le Milanais, et les États de Parme et Plaisance, Modène. Ses envois s'étendent dans la Suisse, d'où elle recoit en ravanche, ainsi que de l'Allemagne, des toiles, et d'autres articles, qu'elle envoie en Espagne, en Sicile et en Sardaigne. C'est donc le transit qui forme son commerce, et ce transit n'auroit plus lieu par Gènes, si une partie de son territoire étoit cédée à des États voisins. L'intérêt de ces États seroit de s'approprier ce commerce et ils le pourroient aisement, les deux Rivières fournissant d'un côté et de l'autre des points favorables pour des établissemens commerciaux. Il leur suffiroit de défendre le transit par leur territoire de tout ce qui viendrait par la voie de Gènes, et ces nouveaux établissemens s'éleveroient bientôt sur ses ruines. Gènes, isolée, accablée des besoins, réduite par l'énorme diminution de ses capitaux à ses dernières ressources, ne pourroit plus se relever.

En ajoutant encore à tant de pertes celle de son territoire, elle n'auroit plus qu'une existence précaire, tandis qu'en le conservant tel qu'il étoit, non seulement son existence est assurée, mais on accomplit ainsi les vœux de toutes les populations de l'État, qui n'aspirent, même les plus éloignées, telle que celle de Ventimille, et de Saint Rème, qu'à rester réunies à leur ancienne famille.

En résumant les différentes observations, que le soussigné a eu l'honneur de soumettre à S. E. Milford Castlereagh, il se flatte d'avoir prouvé, que la réunion de Gènes au Piémont entraineroit la ruine de ce Pays sans aucun avantage réel pour les vues des Hautes Puissances alliées; que ces vues seroient,

également, et mieux remplies par le rétablissement de la République, et par des arrangemens propres à assurer en cas de guerre au Gouvernement Britannique la conservation des ports et golphes de la Ligurie; et enfin qu'on ne sauroit séparer Gênes de son territoire sans anéantir son commerce, et sans risquer, par conséquent, de consommer cette ruine, qu'on aurait voulu éviter.

Le soussigné prie S. E. Milord Castlereagh d'agréer les hommages de la haute estime et de la considération la plus respectueuse

A. PARETO.

N.^o IX.

Relazione terza (inedita) al Governo del 20 Maggio

Signori. — Col rispettosio mio Dispaccio del 17 corrente Maggio ebbi l'onore di accennare alle Signorie Vostre, che avrei procurato di ottenere per il seguente giorno 18 una seconda udienza dal segretario di Stato Britannico. Recatomi a tale effetto mercoledì mattina al suo palazzo, mi fece dire Milord, che mi avrebbe fra breve veduto, ma sopraggiuntegli poi molte occupazioni, fu soltanto ammesso, e per brevi momenti, una numerosa deputazione della Città di Bruxelles, che gli si presentava la prima volta; nè altri fu ricevuto. Ben lo vidi la sera ad una festa da ballo, data da suo fratello Sir Charles Stewart, Ministro presso la Corte di Berlino, e riuscitomi di avvicinarlo, ed introdottovi discorso di Genova, parlò assai cortesemente dell'accoglimento costì fattosi agli Inglesi, dimostrando quanto esso, ed i suoi ne fossero grati. Non omisi,

quanto il luogo e la circostanza lo concedevano, di ricordargli i nostri voti e le nostre speranze.

Ieri mattina poi introdotto presso di lui, gli ho detto che profitavo del permesso datomi di vederlo per sottomettergli alcune osservazioni su quanto mi aveva egli fatto l'onore di comunicarmi nell'udienza precedente, e gli ho presentata la Nota, che acclusa trasmetto alle Signorie Vostre. Prese egli a leggere la prima parte, ma interrotta in seguito la lettura, disse: « certo il vostro commercio deve essere conservato, e il vostro porto esser libero, ancor quando la sicurezza generale » esigesse delle disposizioni territoriali diverse da quelle, che » domandate. Fornitemi su di ciò le vostre idee ». — Risposi, che io non ne avevo, nè poteva averne che una sola, cioè, il ristabilimento della Repubblica, perchè non pensavo esservi altro mezzo di conservare il nostro commercio, come avrebbe veduto, se avesse proseguito la lettura della mia Nota. « Sì, » riprese Milord, questa è la vostra domanda, ed io non intendo di nulla dire riguardo a questa, perchè la decisione non » dipende soltanto dall'Inghilterra, ma anche dalle altre Potenze » alleate. Voi vedete però, che non vi è più in Italia nessuna » Repubblica, che Venezia più non esiste, e che non si possono ora avere dei piccoli Stati suddivisi, e incapaci di resistere nel pericolo, dovendo tutti, e anche voi, contribuire alla » difesa comune, tanto più che Genova è un punto fortissimo » e importantissimo ». — Vi contribuiremo noi pure, ripigliai, ma perchè noi potremmo senza essere riuniti al Piemonte? e se effettivamente ci si crede troppo deboli, perchè non si potrebbero combinare tali disposizioni per cui in caso di guerra il porto di Genova, e i golfi della Spezia e di Vado fossero occupati dalle truppe Britanniche? « Ecco, rispose Milord, l'idea » che si vuol sempre avere di noi sul continente. Ci si crede » mercanti, si crede che vogliamo occupare degli stabilimenti » dappertutto, e dominare in ogni parte. Ma ciò non è vero:

» abbiamo idee più liberali: e una volta che le cose siano stabilite in un modo sicuro da non aver timore della rinnovazione della guerra, noi ci ritireremo dal continente per ricomparirvi se si rinnovasse il pericolo. Per essere sicuri vi vogliono degli Stati forti. Vi ripeto, che nulla è deciso, ma datemi le vostre idee sulle disposizioni necessarie, affinchè il vostro porto sia libero; datemele in via d'informazione, e senza che questo pregiudichi punto la questione ». — Ma chi in tal caso, dissi, ce ne garantirebbe la conservazione? L'Europa, rispose Milord, designando con questa espressione consacrata ora dall'uso, e che ho già qui sentita ripetere assai volte, la riunione dei Sovrani alleati, come una generale confederazione Europea.

Siccome io avrei volentieri evitato di eseguire per iscritto ciò che mi veniva richiesto da Milord, e di cui mi pareva non dovermi occupare neppure in via di semplice ipotesi; così cercavo di entrar in materia a voce dimostrando, anche in senso della nota presentata, che una volta riunita al Piemonte la Riviera di Ponente, la Corte di Torino avrebbe proibito ogni transito per le merci procedenti da Genova, accordandolo soltanto a quelle sbarcate nel suo nuovo territorio; e più altre cose sarei andato dicendo, ma Milord riprese definitivamente: « non potete avere al momento delle idee su quanto vi domando, pensateci, e portatemele » — e vedendo la mia ripugnanza, aggiunse: « questo è, ripeto, per semplice mia informazione ». Nè mi fu possibile insistere ulteriormente. Solo domandai se continuava egli a pensare, come mi aveva detto l'altra volta, che questi affari non si sarebbero decisi a Parigi, ma altrove; e rispose, che probabilissimamente così sarebbe, ma che non poteva assicurarlo, quantunque fosse certo che un Congresso si radunerebbe indubitatamente a Vienna.

Il tenore di questa seconda conferenza non è, come ben vedono le Signorie Vostre, punto diverso da quello della prima,

mentre si scorge chiaramente, 4^o che malgrado ogni nostra contraria osservazione prevale sempre la massima d'ingrandire il Piemonte, onde farne una più valida barriera contro la Francia, la cui potenza, benchè diminuita di tanto, pure si teme o si mostra di temere; 2^o che difficilmente si vorrà ristabilire una Repubblica, quando le altre o sono estinte come Venezia, o ridotte quindi ad una Costituzione monarchica, come l'Olanda.

L'applicazione della prima massima potendo essere più o meno estesa, lascia luogo ad esaminare sino a qual punto potrebbe restare circoscritto il territorio, e conservare nondimeno alla città un'esistenza politica, come città anseatica.

Quantunque non sia ben chiaro, che le indicazioni richieste da Milord Castlereagh riguardino questo caso, e si debba forse anzi temere, che abbia voluto contemplare quello della dipendenza dal Piemonte (spiegazione, che ho procurato d'evitare); mi ristringerò nella risposta, che malgrado ogni mia ripugnanza non mi sembra possibile di recusare, mi restringerò, diceva, all'ipotesi meno sfavorevole, premesso ben inteso tutte le opportune riserve e proteste. Se fosse la presente una trattativa ordinaria e regolare, certo che la mancanza d'istruzioni relative alla domanda fatta da Milord, sarebbe un motivo sufficiente di esimersi dal rispondere. Ma ben ponderato le circostanze particolari e straordinarie, in cui ci troviamo, ed il maggior pericolo del silenzio, mi lusingo che le Signorie Vostre riconosceranno la necessità di supplire, come meglio si possa, a tale mancanza. E mi propongo perciò di sentire su questo importantissimo oggetto il parere dei nostri Concittadini qui dimoranti, della cui utile cooperazione sono autorizzato dalle istruzioni a prevalermi, e mi sarà d'assai conforto in sì grave occasione.

Il dubbio poi che la qualità del Governo repubblicano sia un'ostacolo di più al formare uno Stato da se, oltre il dedursi da non poche espressioni di Milord Castlereagh, mi rinvien pure per discorsi tenuti da uno dei ministri Russi, a cui si dice,

che l'Imperatore Alessandro talvolta deferisca. Se, come le Signorie Vostre sembravano supporre nel dispaccio del 6 corrente, si fosse conservata a Milano la speranza di formare un Regno d'Italia, o di Lombardia, si sarebbe allora potuto esaminare la convenienza della riunione a quello Stato. Parimente se nel numero dei Principi, che domandano indennizzazioni, ve ne fosse taluno, che riunisse una qualche probabilità di conseguirla in tutto, o parte del Genovesato, potrebbe pure essere un oggetto d'esame il vedere, se nell'impossibilità di ristabilire il Governo repubblicano, piuttosto che restare riuniti a un altro Stato, e specialmente al Piemonte, non convenisse meglio il procurar di formare un piccolo Principato separato, il quale per le relazioni di famiglia del Principe avesse un'appoggio presso altre maggiori Potenze. Ma non essendovi, e almeno non conoscendo di simile probabilità, sarebbe inutile l'occuparsene. Non ho più ricevuta, come già segnal, alcuna risposta alla domanda rispettivamente trasmessa al Principe di Metternich, ed al Conte di Nesselrode per ottenerne udienza; e vengo assicurato essere invariabile la determinazione di non ammettere simili Deputazioni. Non rimane perciò che procurare di essere ricevuto almeno dal primo, come privato. Si continua a credere compiuta la grande opera della pace, che le Potenze alleate e la Francia, benchè finora non si pubblicino le condizioni del Trattato fra queste, si dice di nuovo la cessione di una parte della Savoia. Sembra che la partenza dell'Imperatore Alessandro, e del Re di Prussia per Londra, avrà luogo nella settimana ventura. Ma nulla di tutto ciò è ben sicuro. In attesa di ulteriori ordini delle Signorie Vostre, ho inteso l'onore ecc.

A. PARETO.

Relazione Sesta (inedita) al Governo 28 Maggio 1844.

Signori

Mi affretto a render conto alle Signorie Vostre dei passi dati in seguito del rispettosio mio dispaccio del 24 corrente Maggio. Il risultato di questi, mentre sempre più conferma i gravissimi timori concepiti relativamente alla nostra indipendenza, sembra però lasciar tuttora un resto di speranza, che sebbene esista senza dubbio su di ciò un piano già preparato e discusso, pure non si riguardi questo ancora come stabilito definitivamente, soprattutto riguardo alla città, alla quale si mostra generalmente di prendere molto interesse.

Riconosciuta, dopo ripetute prove, l'impossibilità di venir ammesso presso il Ministro Austriaco e Russo in qualità di Ministro o Deputato, e inteso, che almeno dal primo sarei ricevuto, se chiedessi di esserlo, come semplice privato, mi sono risoluto di tentare anche questo mezzo, onde compiere nel solo modo concesso dalle circostanze l'oggetto della mia missione. Domandata pertanto udienza in mio nome particolare all'Imperatore d'Austria, l'ho prontamente ottenuta, e gli fui presentato ieri. Egli è uso ricevere solo nel suo gabinetto, e con degnevole familiarità. Si ha perciò luogo di esporgli liberamente quello che più occorre ad ognuno. Fattogli un brevissimo complimento, passai a dirgli, che imploravo la sua benevolenza in favore della mia patria, che si pregiava di aver sempre dimostrata la maggior devozione per l'Augusta sua Casa, e alla cui felicità speravo, che S. M. si degnasse di contribuire col renderle l'antica sua indipendenza. Rispose subito: « *Gènes ! Dieu soit*

» *ce qui il en arrivera. Cela ne me regarde point, mais je*
» *crois que le Roi de Sardaigne vous aura* ». Avendo io ripreso
che il desiderio vivissimo e il voto generale di tutta la Nazione
era di ritornare al Governo, che per sì lungo tempo l'aveva
resa felice, e ciò sotto la protezione delle alte Potenze alleate,
e specialmente dell' Austria, colla quale avevamo avuti in ogni
tempo tanti rapporti, soggiunse: « *C'est vrai; j' etois bien*
» *avec vous, plusieurs de vos Familles m'ont rendu des ser-*
» *vices; mais autres tems, autres circonstances. Vous voyez,*
» *que les Républiques ne sont plus d'usage* ». — Non ho
allora mancato d' insistere, osservando, che anche governati in
quel modo potremo essere sotto la sua protezione, o sotto quella
di qualche Principe della sua Famiglia; al che rispose, forse non
ben comprendendo quanto veniva di dirgli: « *Dieu me préserve*
» *de prendre le bien d'autrui, je n'y entre pas, je n'y puis rien;*
» *mais quoique il n'y ait rien de décidé définitivement,*
» *je crois, que vous appartienerez au Roi de Sardaigne, parce*
» *qu'il cède à la France une partie de la Savoie, et on lui*
» *doit une compensation* ». — Ed essendosi da me osservato,
(a fine di ritrarne quante maggiori cognizioni fosse possibile)
ch' era in vero per una parte della Savoia eccessivo compenso
quello della totalità, o di gran parte del Genovesato; ripigliò
S. M.: « *Ah! ce sera là la question, mais en ce cas, ce*
» *seroit pire pour vous, car c'est le Diable que un Pays*
» *dechiré; mais je répète que quant à moi, je n'y ai rien à*
» *faire* ». — Dette poche altre parole riguardo ai servigi rice-
vuti da varie famiglie genovesi, mise fine all' udienza, la quale
come le SS. VV. ben vedono, quanto può dirsi cortese e sod-
disfacente per i modi e le espressioni meco usate, altrettanto è
di tristo augurio per le disposizioni ripetutamente annunciate da
S. M. di lasciarci al nostro destino.

All' udienza dell' Imperatore d' Austria è oggi succeduta quella
del Principe di Metternich, suo principale Ministro di Stato e

degli affari esteri, che è riputato essere fra i Ministri delle quattro grandi Potenze influentissimo; quasi al pari di Milord Castlereagh, con cui si dice aver esso d'ordinario concordi opinioni. Mi ha egli detto sulle prime: « *Le sort de votre Pays dépendra des arrangements, qui vont avoir lieu à la suite de la paix* ». Ho risposto, che speravo fossero questi conformi ai nostri bisogni, e ai nostri voti di conservare la antica indipendenza colla stessa forma di Governo stata in ogni tempo riconosciuta da tutte le Potenze di Europa, il che mi lusingava non fosse contrario alle vedute dell' Austria. Riprese il Principe: « *C'est vrai, nous n'avons aucun intérêt contraire à cela, mais on ne peut pas toujours suivre seulement la ligne de son propre intérêt, et il faut quelque fois consentir à quelques arrangements pour le bien général. Il n'y pas une décision positive à votre égard; mais d'après la marche de choses, je vois bien qu'il est impossible, que vous conserviez votre indépendance* ». Parlai allora di una esistenza subordinata ad una speciale protezione dell' Austria; ma egli rispose: « *Votre position géographique ne le permet pas* », quasi indicando, che essendo il Genovesato un paese marittimo non poteva la Corte di Vienna estendervi la sua influenza senza ingelosire altre Potenze. « *Mais, (agg'unse) on fera, soyez en sur, tout ce qui est possible pour assurer votre commerce et votre prospérité* ». Ma se questa, ripigliai, è inseparabile della nostra indipendenza, e ne accennai in breve i motivi. — « *Je vous dis, que je ne crois pas possible que vous la conserviez; mais vous serez assurés pour votre commerce, et pour tout ce qui peut vous intéresser d'avantage* ». — E come mai potremmo noi esserne assicurati? « *Vous auriez la garantie de toutes les Puissances* ». — Espressione corrispondente a quella usata in pari occasione da Milord Castlereagh, della garanzia dell' Europa, e che già feci osservare alle SS. VV. — Ma qual garanzia possono mai avere

dei sudditi, e qual mezzo di riclamarla riguardo al Sovrano?
« Oui, en fait de commerce, puisque les autres Puissances »
» sont intéressées elles mêmes à en conserver les privilèges.
» D'ailleurs il y aura en Europe plusieurs autres Villes orga-
» nisées de cette manière ». — Sin' qui il Principe mostrando
 sempre di credere impossibile il conservare la nostra indipen-
 denza, non aveva però positivamente indicata la riunione al
 Piemonte. Ma ricondotto il discorso a parlare di tale probabilità;
 dissi, che noi ne saremmo tanto più infelici, se si trattasse di
 riunirci ad un paese vicino, i cui interessi erano affatto diversi
 dai nostri — *« Je sais, riprese, qu'il y a à Gênes des pré-*
» jugés à l'égard du Piémont ». — Non pregiudizii, replicai,
 oppure se tali, impossibili a sradicarsi, perchè nutriti da due
 secoli di quasi continue dissensioni fra i due popoli. *« Il se »*
» peut; mais on doit chercher à le vaincre. Au surplus, je »
» vous assure qu'on s'occupera de faire tout ce qui pourra »
» vous être utile ». — E chiestogli dove e quando se ne sareb-
 bero occupati, ha risposto: a Vienna. E poi mentre già entra-
 vano il Ministro Stadion, ed altri per una conferenza, di cui
 era ormai arrivata l'ora, aggiunse: *« Gênes est une belle Ville,*
» et je compte de venir la voir peut être l'hiver prochain ».
 Al che nello uscire risposi mostrando il desiderio, che venisse
 a vederla fatta felice per suo mezzo, e gli ho rimessa la Nota,
 che trasmisi alle SS. VV. coll' ultimo mio dispaccio, omettendovi
 soltanto la qualificazione di Ministro, e presentandola come
 semplice particolare.

Ravvicinate le espressioni più importanti dei discorsi meco
 tenuti dall' Imperatore, e dal suo Ministro, sembra doversene
 concludere quanto da principio accennavo alle SS. VV., che
 cioè il progetto di dare al Re di Sardegna in compenso della
 parte della Savoia da lui ceduta, tutto o gran parte del Geno-
 vesato, è già stato discusso, e probabilmente ammesso in mas-
 sima, ma che una decisione definitiva, se tutto, o qual parte,

e se vi comprenda la città, è riserbata al prossimo Congresso di Vienna, che si riunirà due mesi dopo la sottoscrizione del Trattato colla Francia, e così nei primi giorni di Agosto. Tale è certo il senso dei discorsi suriferiti; a meno che non siasi voluto, nè saprei vederne il motivo, nascondere una decisione, la quale se fosse già presa definitivamente, sarebbe assai presto mandata ad effetto, come è accaduto del Milanese, la cui sorte fu subito annunciata pubblicamente, e in un modo positivo ed irrevocabile, alla sua Deputazione sino dal primo momento del suo arrivo. Ma anche attenendosi a questo senso, non si può dissimulare essere le poche speranze che ancor rimangono, assai deboli, mentre dalle parole del Principe di Metternich risulta ben chiaramente, che il progetto di cessione si estende pure alla città, avendo egli indicato, che le si applicherebbe un tal sistema di capitolazioni e privilegii commerciali, quale si vuole stabilire per varie altre città marittime di Europa. Non sfuggirà alle SS. VV. che a questa stessa idea di capitolazioni e privilegii corrisponde la domanda fattami da Milord Castlereagh, onde non v'ha dubbio, che deve aver formato oggetto di una trattativa fra i Ministri.

Con questo mezzo in fatti è verosimile, che il Ministero Inglese intenda di conciliare il doppio intento di assicurarsi in Genova i maggiori vantaggi per il suo commercio, e di accrescere insieme le forze dell'antico Guardiano delle Alpi, che sembra essere l'idea favorita di Milord Castlereagh, onde avere a sua disposizione un più valido antemurale alla sempre temuta Potenza francese. Quanto all'Austria non ha, è vero, se non un interesse indiretto e lontano all'aumento del Piemonte, attese le sue relazioni di parentela, ma ingrandita di tanto in Italia colla riunione del Veneziano, e dell'intera Lombardia, e colla reintegrazione di due Principi della sua Casa negli Stati Estensi, ed in Toscana; non può non acconsentire a che altri ottenga pure un'accrecimento di territorio tanto minore di quello otte-

nuto da lei. La Russia e la Prussia prendono ben poca parte alle cose d' Italia , abbandonate quasi intieramente alle Corti di Londra e di Vienna. La prima per altro conserva una speciale predilezione per il Re di Sardegna, presso cui ha sempre mantenuto un Ministro, e coadiuverà certo ai suoi vantaggi; nè vi è luogo a lusingarsi, come forse si è sperato costì, di eccitare a nostro favore la sua filantropica magnanimità, sì perchè pare questa non poco diminuita da quello che era decantata nei primi giorni del suo arrivo in Parigi, sì perchè ne è ora assai difficile l' accesso.

In mezzo a queste disposizioni tutte fatalmente a noi contrarie, e che io non ho dovuto tacere, ben riconosceranno le SS. VV. quanto inefficace sia per riuscire l' opera mia, quantunque secondata dallo zelo di varii dei nostri concittadini qui dimoranti, e già indicati nel precedente dispaccio. Ad ogni modo non lascerò intentato alcun mezzo ulteriore, nei brevi giorni che ancora qui resteranno i Sovrani e i loro Ministri, essendo la loro partenza indubitabilmente fissata per la settimana ventura.

Ho l' onore ecc.

AGOSTINO PARETO.

N.º XI.

Nota presentata da Pareto a Milord Castlereagh

(senza data)

Son Excellence Mylord Castlereagh a témoigné le désir de connoître quels seroient les moyens d'assurer la liberté du Port et du Commerce de Gênes, dans le cas ou son territoire en

seroit détaché par suite des arrangemens, qui auroient lieu entre les Hautes Puissances Alliés.

En se reportant aux motifs, qui ont été précédemment développés, on doit répéter encore, qu'on n'a, et on ne peut avoir à cet égard d'autre idée, que celle déjà présentée à S. E., et sur la quelle on ne cessera jamais d'insister, savoir que la prospérité du commerce de Gènes est inséparable de l'intégrité de son Etat. Il a été prouvé qu'on ne sauroit établir de comparaison entre Gènes et les Villes anséatiques à cause de la différence de leur position; que les Etats, aux quels le territoire de Gènes seroit réuni, s'approprieroient son commerce en formant peu loin de cette Ville des Etablissemens commerciaux, et que ces Etablissemens prospéreroient avec d'autant plus de facilité qu'il suffiroit de frapper des droits onéreux la consommation et même le transit par ces Etats des marchandises venant de Gènes.

Il faudroit donc dans ce cas, pour empêcher l'anéantissement du commerce de Gènes, priver les Etats, aux quels on céderoit le territoire Génois, des avantages naturels attachés à la possession de ce territoire; et on ne le pourroit, que en vertu des conventions spéciales, qui plaçant les deux Pays dans une position forcée, finissent toujours par opérer la ruine du plus faible.

Cependant malgré cette conviction intime, et seulement par voie de simple information pour se prêter aux désirs de S. E., on va indiquer les moyens, qui sans assurer complètement le commerce de Gènes (ce qui dans cette hypothèse désastreuse est impossible) donneroient aux moins l'espérance d'en conserver une partie. Il seroit donc indispensable

4.^o De placer la Ville de Gènes, qui seroit gouvernée par ses lois, et par ses Magistrats particuliers, sous la protection des Hautes Puissances Alliées, et spécialement sous celle de S. M. Britannique.

2.^o De laisser à la Ville de Gènes un Arrondissement, qui du côté de la mer s'étendrait au moins depuis le Cap de Por-

tenir jusqu'à celui d'Arenzano, et comprendroit du côté de terre la petite Ville de Novi, qui étant le dépôt des marchandises expédiées de Gênes en Lombardie, et de Lombardie à Gênes, doit être regardée comme un accessoire de son système commercial.

3.^o De mettre s'il est possible l'arrondissement de la Ville de Gênes en communication directe avec le Milanais, soit en y ajoutant une partie des territoires de Voghera, et de Tortona, soit en réunissant au Milanais ces mêmes territoires qui en dépendoient autrefois.

4.^o D'assurer (dans le cas où les dispositions de l'article 3.^o ne pourroient avoir lieu) à perpétuité par des stipulations garanties par les Hautes Puissances Alliées, le libre transit à travers les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, et à travers tout autre Etat limitrophe de l'arrondissement de la Ville de Gênes, en pleine franchise de tout droit quelconque à toutes les marchandises provenant de cette Ville, ou y allant de quelque espèce qu'elles soient, et quelque soit leur destination, le quel transit devra être accordé et tout tems sans autre formalité, que les simples précautions à établir de concert entre les deux Gouvernemens pour empêcher la contrebande.

5.^o D'arrêter par des stipulations garanties comme ci dessus, que les marchandises venant de Gênes et destinées à la consommation des Etats limitrophes de son arrondissement, ne seront gravées des plus forts droits, que ceux perçus à l'introduction par tout autre point des frontieres de ces Etats, soit de terre, soit de mer, et que par consequent la provenance de Gênes sera toujours privilégiée à celle de tout autre Pays quelconque.

6.^o D'arrêter de même, et sous les mêmes garanties que les blés riz, et en général toute marchandise des dits Etats limitrophes de l'arrondissement de Gênes à la destination de cette Ville, ne seront gravées de plus forts droits, que ceux perçus à la sortie par tout autre point de frontieres de ces Etats, soit de terre, soit de mer, et qu'il n'y pourra jamais avoir de

defense particuliere pour l'esportation de ces denrées à la destination de Gênes.

7.^o D'arrêter de même, et sous le mêmes garanties, que dans la partie du territoire Gênois cédé soit au Roi de Sardaigne, soit à d'autre Etats, il ne sera jamais formé des Portfrances, Entrepôts, ou autres Etablissemens commerciaux de ce genre sous quelque domination, que ce soit.

8.^o D'arrêter également, que le bien-fonds possédés par des Gênois dans les territoires cédés comme dessus au Roi de Sardaigne ou à d'autres Etats, ne pourront être assujettés à un impôt plus fort, que l'impôt ordinaire perçu en général sur les autres bien-fonds; que les produits de ces bien-fonds possédés par des Propriétaires Gênois pourront toujours être transportés librement, et sans aucune charge à Gênes; et que les dits Propriétaires Gênois ne seront jamais forcés directement, ni indirectement en raison de leurs possessions, à transporter leur domicile dans les Etats du Roi de Sardaigne, ou dans les autres Etats sus-indiqués.

9.^o De procurer par l'entremise du Gouvernement Britannique au pavillon Gênois toute sureté de la part des Puissances barbaresques.

Quoique on ne se dissimule pas combien quelques unes de ces dispositions peuvent paroître difficiles, il n'en est pas moins vrai qu'elles sont encore insuffisantes, et ne répondent qu'imparfaitement à l'objet qu'on se propose.

C'est qu'on ne remplace jamais aisement par des mesures indirectes les moyens directs, et que le seul et vrai moyen d'assurer le commerce, et le Port libre de Gênes, est de conserver l'intégrité de son ancien Etat, comme on l'a déjà prouvé. Des lors tout autre système devient embarrassant et difficile sans remplir entièrement le but. Si l'on veut sincèrement ce but, ainsi que S. E. Milord Castlereagh a eu la bonté plusieurs fois de le déclarer, il faut en vouloir le moyen. Si on ne

veut pas la Nation génoise condamnée à passer d' une oppression a l'autre, induite en erreur par les espérances, qui lui ont été données au nom du Gouvernement Anglais par ses Agens, aura encore à ajouter à tant de malheurs celui de s'être trompée en comptant, d'après les déclarations des Hautes Puissances Amies, sur sa restauration et sur son bonheur futur.

N.° XII.

La Giunta degli affari Esteri al March. Antonio Brignole Sale
Ministro Plenipotenziario a Vienna.

A' di 4 Ottobre 1814.

Abbiamo ricevuto il vostro dispaccio in cifra, e abbiamo inteso direttamente dal vostro corriere le notizie vostre. Convinti del vostro zelo, siamo lieti e contenti di essere assicurati egualmente sul vostro ben essere. — Qui troverete una Nota, che a nome del Governo presenterete a quanti Ministri del Congresso troverete opportuno, o a Principi stessi, se fosse possibile, facendone le debite copie. — Si potrebbe interessare con vantaggio la magnanimità dell' Imperatore delle Russie, che tenero della sua fede, l' ha già obbligata nella celebre dichiarazione a favore di tutte le nazioni, che avanti l' oppressione francese erano indipendenti. Si può interessare l' Austria, quando si sia ridotti al fondo d' ogni speranza di conseguire la forma repubblicana.

Nella men favorevole ipotesi di una forzosa ed inevitabile riunione agli Stati del Re di Sardegna, troverete qui tutte le condizioni e patti da domandarsi, e di cui Milord Castlereagh,

e il Principe di Metternich fecero in generale sperare al Senatore Pareto in Parigi, che le corti loro si renderebbero mallevadrici,

Due di detti articoli sono assolutamente rimessi al vostro giudizio; quello cioè che riguarda l' Agente da mandarsi alle Potenze garanti, e l' altro che concerne l' espressione dei paesi più favoriti (art. 1.^o e 2.^o). Laddove, se si volesse eccettuare la Sardegna, come avente per la sua possessione insulare diritto a speciali esenzioni, non si avrebbe ragionevole difficoltà ad ammettere l' eccezione. Sugli altri articoli farete ogni sforzo ad ottenere che accordati ci sieno, e, se possibile è, garantiti dalle altre Potenze; ma dove la resistenza sugli uni mettesse in gran pericolo il conseguimento degli altri, sarà sempre da anteporsi i vantaggi, che riguardano il bene universale della Città e dello Stato, a vantaggi richiesti su oggetti di minore momento.

Il Governo ha aggiunto mille lire al trattenimento vostro mensile, e due mila alla indennità già datavi per le spese del viaggio.

Il Colonnello Dalrymple ha voluto ieri l' altro assicurarsi personalmente, se nel piego di Francia si trovasse qualche corrispondenza, nociva agli interessi degli Alleati, con l' Elba, ma nulla, che io sappia, ha rinvenuto.

La città è sommamente tranquilla, e così il territorio tutto. Persone, che vengono dal Piemonte, assicurano, il Re aver dato a scommettere a' suoi cortigiani, che Genova sarebbe sua. Tal altro pretende, che S. M. abbia detto pubblicamente di essere stato invitato al Congresso di Vienna, ma che, per timore gli si volesse prescrivere qualche stipulazione contraria ai suoi interessi, non ha tenuto l' invito. Qui variano ogni giorno le voci della moltitudine sulla nostra sorte, e oggi, per istrana combinazione, si vocifera che non saremo piemontesi. Continuate a servite coll' usato zelo la patria, e dal Signore Iddio vi auguro ogni vero bene.

SERRA *Presidente.*

Nota 4 Ottobre 1814.

A leurs Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Ministres Plénipotentiaires des hautes Puissances alliées séant au Congrès de Vienne. Les Membres composant le Gouvernement provisoire de l'Etat de Gènes.

Le Gouvernement Provisoire de l'Etat de Gènes vient d'être informé d'une manière presque officielle, que la réunion de cet Etat indépendant, au Piémont n'est plus seulement un de ces bruits politiques qui excitèrent n'a guères ses alarmes, mais un projet réel, une proposition formelle, qui va être soumise au Congrès.

Il n'a donc plus un instant à perdre; il doit déclarer solennellement à cette illustre Assemblée, et aux Augustes Souverains qui l'ont convoquée, que la réunion au Piémont est une mesure entièrement désavouée par la Nation génoise. Il doit invoquer avec respect et confiance les principes immuables, que les hautes Puissances ont proclamés dans cette lutte glorieuse, ou les conseils de la justice et de la générosité l'ont emporté sur les combinaisons de la violence et de l'oppression. La promesse faite à la face de l'Europe ébranlée sur ses anciennes bases, de rétablir ce qui avait été détruit, et de rendre aux États anéantis leurs formes premières et leur indépendance, n'a pu être fait en vain: la main qui leur a été tendue pour les relever, et les garantir à jamais d'une nouvelle oppression, ne saurait leur être retirée sans déchirer et fouler aux pieds l'une des plus belles pages de l'histoire.

Mais si les peuples naguère indépendants ont du compter sur

une déclaration aussi solennelle , que le peuple y a les droits plus sacré que le peuple génois ?

C'est sur son territoire qui est entré , cette déclaration à la main , un Général anglais honoré depuis plusieurs années de la confiance de son Gouvernement , soit dans les opérations militaires , soit dans les transactions politiques.

Lui même a reconnu de ses yeux , et hautement proclamé , que le vœu général des génois étoit de recouvrer la liberté , la prospérité , l'indépendance.

Il a fondé un Gouvernement destiné à en assurer le retour : les différens ordres de l'État y ont concouru avec transport , les habitans de la Capitale , comme ceux des Communes les plus éloignées , se sont associés de leurs sacrifices aux efforts et aux travaux des premiers magistrats ; toutes les Cours en ont été instruites , le Parlement de la Grande Bretagne en a retenti , aucun n'y est opposé. Et c'est après six mois d'une nouvelle ère de tranquillité , de commerce et de bonheur , c'est au milieu de la plus profonde sécurité pour le passé , et des plus hautes espérances pour l'avenir , que le Congrès , cette grande Assemblée sur la quelle reposent la justice des Puissances , et le bonheur du Monde , empoissonneroit à la fois toutes les jouissances du passé , et toutes les espérances de l'avenir , en rayant la Nation génoise du tableau des nations ? Non ! Cette noble Assemblée , ses Augustes Souverains , ne le voudront point , et si les formes républicaines , qui sont néanmoins les plus propres à un petit État essentiellement commerciant , ne peuvent être admises dans le système général de leurs arrangements , ils conserveront au moins l'indépendance de Gènes , et il leur donneront un Prince particulier , allié de près aux Augustes Maisons , qui régissent l'Europe , tel que ceux qui font le délice des peuples de Toscane , du Modenois , on qui régnoient jadis sur les États de Plaisance.

Les maux inséparables d'une domination étrangère sont trop

récents , et trop profondément gravés dans le coeur de tout Génois , pour s'y soumettre encore une fois sans répugnance , et sans murmure. Un pays militaire et agricole est essentiellement contraire aux intérêts d'un pays commerçant. La Nation est plus que jamais attachée à ses anciennes habitudes , à ses moeurs , à ses drapeaux , à son pavillon. — ce pavillon , qui autre fois a couvert les deux mers des ses flottes victorieuses. — Elle implore la bonté, elle réclame la justice et les promesses mémorables des hautes Puissances alliées. Elle n'hésite pas à s'adresser aux ministres de S. M. de Sardaigne, qui savent autant que personne que la véritable grandeur est fondée sur le bon droit , et que la puissance ne le mesure point sur l'étendue des états , mais plutôt sur l'attachement et la fidélité des sujets.

Le Gouvernement provisoire de Gênes conjure les Ambassadeurs et les Ministres des hautes Puissances alliées , de se pénétrer de ces motifs , et de vouloir bien les porter à la connaissance de leurs Augustes Souverains.

Gênes le 4 octobre 1814.

GEROLAMO SERRA *Presidente.*

N.^o XIV.

**Conditions pour la réunion de l'État de Gênes
à celui de S. M. le Roi de Sardaigne.**

Art. 1. La ville de Gênes aura un Conseil formé à l'instar de celui des Décursions de Turin , et qui jouira de la prérogative de soumettre à S. M. des réclamations et demandes , tendantes au bien être de ses concitoyens , par l'organe d'un

agent entretenu à Sa Cour. Le Conseil pourra aussi nommer un agent auprès des Puissances garants des privilèges accordés à la ville et État de Gênes.

Art. 2. Le Conseil aura aussi l'administration des biens et octrois communaux, et il dressera annuellement le budget, qui devra être soumis à l'approbation de S. M. Le budget comprendra les secours à accorder aux hospices civils, de manière à en assurer le service, ainsi que les paiements des intérêts de leurs dettes, et de celles de la Ville, ou le remboursement du capital.

Art. 3. Les magistratures municipales rétablies par le Gouvernement Provisoire seront conservées.

Art. 4. Les autres Communes de l'État de Gênes auront une administration intérieure au peu près semblable à celle de la Ville de Gênes; leur budget assurera de même le paiement des intérêts de leur dette respective ou le remboursement du capital.

Art. 5. Il continuera à n'y avoir qu'un Port-franc depuis l'embouchure de la Magra jusqu'à Ventimiglia: Ce Port-franc sera maintenu à Gênes avec les mêmes droits, concessions et privilèges, dont il jouissait sous l'ancien Gouvernement de Gênes. Ses réglemens, et ses tarifs actuels pour la perception des droits d'entrée, de transit et *ostellaggio*, seront maintenus à perpétuité, sans que le Gouvernement puisse jamais y faire aucune augmentation, si ce n'est sur la proposition formelle de la Chambre de Commerce, et de la Magistrature de la Banque, délibérant séparément, et à la majorité des deux tiers de voix, les quelles pourront cependant en tout temps les diminuer, et même supprimer entièrement ceux du transit et d'*ostellaggio*, si elles le jugeront convenable aux intérêts du Commerce.

Art. 6. La Banque de Saint George est conservée, ses privilèges et réglemens sont maintenus conformément à la loi

du 28 décembre 1804 , et tels qui viennent d'être établis par le Gouvernement provisoire.

Art. 7. Les droit du Port-franc , de la Douane , et la Gabelle sur les sels e tabacs accordé à la Banque , seront perçus dans la Ville de Gênes , et sa baulieue pour son compte , sous l'autorité et d'après les ordres de la Magistrature des directeurs de la dite Banque. Conséquemment la ligne des douanes royales ne pourra être établie qu'audela de la baulieue de Gênes , sa voie au dela de la ligne , qui passe par les points de Voltri , de Pietra-Lavezzara , et du Cap de Portofino.

Art. 8. Moyennant la perception des droits accordés , comme ci dessus , à la Banque de Saint George , la dette publique de Gênes ne sera point à la charge du trésor royal.

Art. 9. Le reste de la dette contractée par le Gouvernement Génois envers la Commission des prises pour les sels et tabacs par elle , serait supportée par le trésor royal , comme il est actuellement par la caisse de la République.

Art. 10. Il sera accordé en tout temps le libre transit à travers les autres parties des États de S. M. , en pleine franchise de tout droit quelconque , toutes les marchandises provenant de Gênes ou y allants , de quelque nature qu'elles soient , et quelque soit leur destination et provenance ; et ce transit aura toujours lieu sans autres formalités , que les simples précautions à établir de concert entre la Direction de Douanes royales et les directeurs de la Banque de Saint George pour empêcher le contrebande.

Art. 11. Les marchandises venant de Gênes et destinées à la consommation des autres parties des états de S. M. , ne seront gravées de plus forts droits , ou autres , que ceux perçus sur les marchandises provenant de tout autre pays le plus favorisé , en entrant dans l'intérieur des états de la dite Majesté par toute autre voie.

Art. 12. La sortie du riz , des blés , des bestiaux , et au

tres comestibles de toute espèce, provenant des autres parties des états de S. M. à la destination de Gênes, ou de sa banlieue, sera libre en tout temps, sans jamais être assujétée à aucun droit. La sortie des autres marchandises, provenant comme au dessus et à la même destination, ne pourra jamais être gravée des plus forts droits, que ceux perçus sur ces mêmes marchandises destinées pour tout autre pays plus favorisé, qu sortant par toute autre voie, soit par terre, soit par mer.

Art. 13. Le territoire génois étant, ainsi qui est notoire, très-sterile, et les frais de cultivation y étant excessifs, son contingent à l'impôt foncier ne pourra jamais excéder en total la somme d'un million et deux cents mille livres de Gênes, qui est le taux de la contribution foncière immédiatement avant la réunion des états de Gênes à la France. Dans le cas ou une partie du territoire de Gênes, tel qu'est maintenant régi par le Gouvernement Provisoire, venant à en être séparée le contingent serait réduit proportionnellement à la valeur des biensfonds, détachées.

Art. 14. Les autres impôts ne pourront être perçus à Gênes au delà du taux établi pour la partie actuellement la plus favorisée des États de S. M.

Art. 15. La Zecca, ou hôtel de la monnaie de Gênes, est conservée, et la fabrication des espèces y sera continuée sous le Magistrat de la Banque, d'après les arrangements à prendre avec le Ministère des finances de S. M. le Roi de Sardaigne. La monnaie génoise d'or et d'argent actuellement existant, sera toujours admise dans la circulation, et dans les caisses publiques, concurrement avec la monnaie du Piémont. Il ne pourra jamais, et en aucun cas, être introduit à Gênes aucune espèce de papier ayant cours forcé de monnaie; personne ne sera tenue de recevoir de la monnaie de billon, ou de cuivre, que pour les appoints au dessous d'une livre.

Art. 16. La Commission centrale de Santé de Gênes conser-

vera ses attributions. Son ressort s'étendra désormais depuis *Sarzana* jusqu'à *Ventimiglia*. Les *Lazarets* de la *Ecce* et du *Varignano* continueront à être à sa disposition.

Art. 17. Les affaires du commerce seront jugées à Gênes, suivant les lois et coutumes de cette place; et des tribunaux composés de négocians du Pays, et organisés ainsi qu'ils le sont actuellement.

Art. 18. L'administration de la justice civile et criminelle sera établie dans le territoire génois, et à Gênes, de manière que les causes en tout degré d'instance, d'appel et de révision quelconques puissent y être jugées définitivement. Un Tribunal suprême, ou Senat, sera établi à Gênes, jouissant des mêmes prérogatives que celui de Turin, et dont le ressort s'étendra à tout le territoire génois.

Art. 19. L'Université de Gênes, l'Académie des Sciences et belles lettres, celle des beaux arts, et le Lycée ou Collège de Gênes, seront conservés. L'Université continuera à conférer les grades de toutes les facultés. Elle jouira des revenus qui lui étaient anciennement affectés, et du secours montant à 144 mil. livres, qui lui a été conservé par le Gouvernement Provisoire, et qui lui sera fourni par le trésor royal. La moitié des bourses qui dans le Lycée ou Collège étaient à la charge du Gouvernement continueront à l'être; et il sera au moins accordé un tiers à des Génois.

Art. 20. L'établissement des Sourds et Muets sera également maintenu.

Art. 21. Les pensions religieuses, civiles et militaires seront conservées sur le pied établi par les lois antérieures. Les revenus des biens ecclésiastiques régis par l'administration du Domaine, seront spécialement affectés au paiement des pensions religieuses, jusqu'il ne soit autrement statué sur leur destination, moyennant un concordat avec le Saint-Siège.

Art. 22. La vente des biens nationaux est garantie par S. M.

Art. 23. Les Officiers actuellement en service dans les troupes génoises conserveront les mêmes grades dans l'armée piémontaise. Ceux qui ne seraient pas conservés en activité de service, et ceux qui auront quitté le service français, ou auront dû quitter par leur qualité d'étranger le service d'Italie, auront droit à une pension égale à celle qui ils auraient reçue en France.

Art. 24. Les employés et placés de toute espèce seront conservés avec le traitement dont ils jouissent actuellement, ou bien S. M. leur accordera une pension de retraite égale à la totalité de leur traitement actuel pour la première année, aux deux tiers pour l'année suivante, et au moins à la moitié pour le reste de leurs jours. Les adjoints du Sénat sont plus particulièrement recommandés à la bienveillance de S. M.

25. Il n'y aura point de conscription dans l'ancien Etat de Gênes. Le recrutement de terre, et les levées maritimes seront volontaires.

26. Le système hypothécaire, tel qu'il a été conservé par le Gouvernement Provisoire sera maintenu.

27. Les traités conclus, et les engagements pris par le Gouvernement Génois seront maintenus, et exécutés par les ministres de S. M.

28. Aucun ne pourra être inquiété pour les opinions qu'il aura manifesté de vive voix ou par écrit, avant la réunion de Gênes au Piémont.

29. Le pavillon génois sera réuni à celui de S. M. le Roi de Sardaigne sur tous les vaisseaux de guerre et marchands, portant le pavillon de S. M.

30. Le trésor royal continuera à fournir aux nobles pauvres le secours annuel qui lui était accordé par le Gouvernement français.

31. La ville de Gênes et sa banlieue seront exemptes des logements militaires; conséquemment si les casernes et pavil-

lons actuellement existants ne suffisaient pas pour les logements des troupes de garnison et de passage, le Gouvernement en fera établir d'autres.

GIROLAMO SERRA — *Presidente.*

N.^o XV.

Nota dell' 11 Ottobre 1814 presentata dal March. Brignole Sale ai Plenipotenziarii del Congresso di Vienna (inedita).

Le soussigné Député et chargé des pleins pouvoirs du Gouvernement de l'État de Gênes, vient de recevoir l'ordre par le Gouvernement de mettre sous les yeux de LL. EE. les Ministres des Puissances Alliées, accrédités au Congrès la note suivante.

Signé — MARQUIS ANTOINE BRIGNOLE SALE.

L'orage politique, qui a bouleversé toute l'Europe, par suite de la révolution française, avait entraîné la République de Gênes dans sa catastrophe, et cet État, après avoir lutté pendant longtemps contre les manœuvres secrètes du jacobinisme, avait dû succomber par la force des circonstances et avait enfin été englouti par la France.

La Nation gènoise gémissait en secret de son malheur, et dans son impuissance Elle faisait des vœux pour les succès des armées des Alliés qui combattaient pour la liberté de l'Europe.

La Providence a enfin exaucé les prières des tant de peuples, et les Gènois délivrés du joug de l'Usurpateur par les armées de Sa Majesté Britannique, ont eu la satisfaction de se voir rendus par leurs libérateurs à leur ancienne indépendance.

Cet acte de justice, un de ceux qui ont prouvé à l'Europe, que les efforts des Augustes Alliés n'avaient pour but que l'équité et le rétablissement de la balance européenne, a jeté les Génois dans l'enthousiasme de la joie. Cet acte de justice encourage maintenant le Gouvernement constitué dans ce pays à s'adresser avec confiance aux Hautes Puissances pour implorer de leur loyauté, la conservation du territoire de la République.

La demande du Gouvernement de Gênes est fondée également sur la justice et sur les convenances, puisque l'existence de cette République est réclamée par les principes du droit des gens, ainsi que par l'intérêt général des Puissances.

La conservation de l'Etat de Gênes est réclamée par le droit des gens, parce que cet Etat violemment usurpé par un conquérant étranger, est rentré naturellement par la chute de son oppresseur, dans ses droits primitifs, et par le fait de ses libérateurs dans la possession de ces mêmes droits. Il ne pourrait donc en être dépouillé sans injustice.

Les maximes que les Augustes Alliés ont proclamés sont bien d'accord avec ces principes. Uniquement dirigés par des vues fondées sur la justice et par le respect des droits des Nations, ils ont constamment déclaré qu'ils ne combattaient que pour la liberté de l'Europe, et qu'ils voulaient que la réorganisation de cet ancien édifice, qui avait garanti pendant si longtemps la sûreté de tant d'Etats.

Cet esprit de justice et de modération qui a dirigé leurs opérations dans la guerre, a réglé les arrangemens de la paix après la victoire. Les Souverains dépossédés, ceux mêmes qui n'avaient pas pris part dans la lutte sont rentrés dans leurs Etats sans les avoir reconquis, et la France même, qui avait bouleversé l'Europe et causé seule les malheurs d'une guerre si longue, a été rétablie dans ses anciennes limites et dans beaucoup de possessions importantes, que les événemens de

la guerre lui avaient enlevées. Telle a été la loyauté des Souverains qui ont formé la grande ligue.

L'intérêt et l'ambition ne sont entrées pour rien dans leurs calculs : ils ont été modérés pour eux-mêmes, générateurs avec leurs ennemis, justes envers tous. — Comment pourraient-ils discontinuer de l'être pour les Gênois seulement ? Renonceraient-ils maintenant à des principes si hautement professés dans la seule vue d'agrandir gratuitement le Piémont moyennant l'anéantissement d'une République, qui existe depuis tant de siècles, et dont le rétablissement, spontanément opéré par les agens d'un des Monarques, intéresse par cela même l'honneur et la dignité de la Nation généreuse qui, ne l'ayant pas désavoué, s'est imposé le devoir de la protéger ? Ces Souverains magnanimes, qui n'ont pas hésité un moment à sacrifier leurs propres intérêts à la justice pourraient-ils souffrir que la justice fut sacrifiée à des vues de simple politique, dont l'utilité n'est d'ailleurs, ainsi que nous le prouverons, aucunement constatée ?

Non certainement ; les hautes Puissances Alliées ne s'écarteront jamais des principes rigoureux de la justice. Mais il serait possible que les droits de la République de Gênes ne fussent pas envisagés par les Cabinets sous le point de vue dans lequel nous les présentons.

Il serait possible, que l'on voulut considérer l'Etat de Gênes comme un pays de conquête appartenant de plein droit au Vainqueur en qualité de successeur et représentant légitime du vaincu.

Pour démontrer qu'un pareil raisonnement serait tout à fait dénué de fondement il suffit de jeter un coup d'oeil sur l'histoire de cette guerre malheureuse, qui a entraînée avec la chute de tant d'Etats, celle aussi de la République de Gênes. Dès le moment où la guerre fut allumée en Europe par la révolution française, le Gouvernement de Gênes proclama sa

neutralité. Faible de sa nature, et dans l'impossibilité de porter aucun poids dans la balance, il adopta le système, qui convenait à sa position et l'isola de la grande querelle.

Malheureusement cette neutralité violée tour-à-tour par les armées des toutes les Puissances belligérantes, fit éprouver aux Gênois tous les désastres d'une guerre, à laquelle ils n'avaient pris aucune part.

Leur Gouvernement protesta contre ces violences, et quoiqu'il ne put pas faire valoir ses protestations, il sut néanmoins maintenir une contenance aussi ferme qu'impartiale, et mériter par sa conduite, l'estime de toutes les Puissances.

Les Gênois traitèrent toutes les armées qui traversaient leur territoire suivant les principes de neutralité qu'ils avaient proclamés, et les unes et les autres trouvèrent dans l'humanité des habitants, l'hospitalité la plus sincère, et la plus généreuse sans y voir mêlé le moindre esprit de parti.

Enfin le Général Bonaparte parut à la tête des Français et entra en Piémont. Les succès brillants qu'il obtint au commencement de la Campagne imposèrent au Cabinet de Turin. Le Roi de Sardaigne sollicita un armistice, qui lui fut accordé moyennant la remise des forteresses de Coni et de Tortone. Immédiatement après (le 25 mai 1796) fut conclu le Traité de Paris, par le quel ce Prince abandonna son Allié, l'Empereur d'Autriche, et en remettant dans les mains des Français toutes ses forteresses, il les rendit maîtres du Piémont, et assura leurs succès en Italie (1).

Les Français profitèrent de cette grande faute, et délivrés de la barrière des Alpes, ils marchèrent de victoire en victoire, et con-

(1) V. Tableau historique des Campagnes d'Italie, Paris 1806, p. 40, et l'Histoire des guerres des Gaulois et des Français en Italie t. IV, p. 257, où il est dit: « Le Général Bonaparte... reçut le 7 floreal (26 avril 1796) une seconde dépêche du Général Colli, qui lui offrit au nom de son Maître, les forteresses de Tortone et de Coni pour s'arrêter en attendant

clurent au mois d'octobre 1797, avec l'Autriche, la paix de Campoformio, par la quelle cette Puissance renonça à toutes ses possessions en Italie, moyennant la cession de l'État de Venise.

Au milieu de cette grande crise la République de Gênes s'était toujours maintenue dans son état de neutralité et avait su déjouer

qu'on fut d'accord sur les articles du Traité, qui fut signé à Paris le 15 mai 1796 .

Voici l'extrait exact des passages ci dessus cités :

1.^o Extrait du Tableau historique des Campagnes d'Italie depuis l'an IV jusqu'à la bataille de Marengo. — Paris, Anbert éditeur, rue Saint-Lazare, num. 42, 1806, pag. 40.

« Le Gouvernement Sarde, déterminé par un danger aussi pressant (la prise de Cherasco, Fossano et Albe) fit écrire le 7 à Bonaparte, » qu'il consentait à lui remettre les forteresses de Coni et de Tortone » pendant les négociations de paix qui allaient s'ouvrir.

« Un armistice fut signé en conséquence le 9 floreal, et la paix le fut » à Paris le 26 du même mois. Le Roi de Sardaigne y renonça à tous » ses droits sur la Savoie, les Comtés de Nice, de Tende et de Beuil. Il » consentait à laisser occuper par les Français jusqu'à la paix générale, » toutes ses citadelles, qui regardent nos frontières et à en démolir les » fortifications sans pouvoir jamais les rétablir. Un traité de paix de » ce genre se rencontre trop rarement dans l'histoire de la diplomatie » pour que nous ne nous soyons pas fait un devoir d'en rapporter les » principaux articles.

« Ainsi moins de quinze jours suffirent à nos guerriers pour détacher » de la ligne des Rois armées contre nous celui qui, par la position » de ses États, pouvait le plus nuire à nos entreprises au delà des Alpes, » et sans l'alliance duquel aucune guerre en Italie n'avait pu réussir aux » français.

2.^o Extrait de l'Histoire des guerres des Gaulois et des Français en Italie, depuis Bellovèse jusqu'à la mort de Louis XII, par l'ex-adjudant général Auguste Jubé, tribun, depuis Louis XII jusqu'au traité d'Amiens par Joseph Servan. Général de division. — Paris an XIII, 1805, t. IV, p. 247.

« Il (le Roi de Sardaigne) avait donné ordre au Général Colli » de demander une suspension d'armes à Bonaparte: celui-ci, en la » refusant, ne cessait de hâter les préparatifs du Siège de Turin. (Le

les manœuvres des Ministres Français, qui travaillaient depuis longtemps à opérer une révolution dans son sein.

Mais enfin les Français délivrés, de toute inquiétude par la paix avec l'Autriche cessèrent d'agir avec ménagement, et le petit nombre de jacobins qui étaient dans la Ligurie, encouragé par leur protection, osa tenter une révolte et crier à la liberté.

Ce mouvement n'eut point de succès ; il fut étouffé par la fermeté des Magistrats et par l'énergie de la majorité des citoyens, qui prirent les armes pour défendre leur Gouvernement contre ces factieux.

Mais l'heure de sa chute était sonnée. Le Général Bonaparte, irrité d'une résistance aussi prolongée, leva bientôt entièrement le masque, et enjoignit au Gouvernement génois de se dissoudre.

« Le texte des lettres de Bonaparte et du Général Colli, se trouve à la fin
« du même volume à la page 536. Il les suspendit au moment, où il
« reçut le 7 floreal, une seconde dépêche du Général Colli, (le texte de
« cette dépêche se trouve ibid. page 537) qui lui assurait, au nom de son
« Maître, les forteresses de Coni, de Tortone, de Ceva (*) pour sûreté,
« en attendant qu'on fut d'accord sur les articles du traité de paix,
« qui fut signé à Paris le 26 floreal an IV (15 mai 1796).

« Le texte de ce traité se trouve ibid. page 538. Ce traité rendait la
« position des Français presque indépendante de tous les événements qui
« auroient nui aux fruits de leurs expéditions précédentes en Italie.
« L'armée du Général Kellerman, retenue dans les Alpes par les forte-
« resses de Susse et d'Exilles avait toute liberté de se porter sur les bords
« du Po. Les communications étaient assurées avec la France par les
« Colls de Tende, du Mont Genève, et du Mont-Cenis, l'armée qui pou-
« vait se recruter avec facilité, et dont les derrières restoient absolu-
« ment libres, n'avait plus rien à redouter en Italie, que le climat lui
« même, non moins mentrier pour les Allemands que pour les Fran-
« çais..... » Et plus loin page 259..... « A la nouvelle de la défection
« du Roi de Sardaigne l'Archiduc Ferdinand, avait réclamée à Vienne
« les plus prompts et les plus puissants secours, tandis que le Comte de
« Beaulieu etc., etc ».

(*) Ce ne fut, que celle de Coni et de Tortone (V. ibid. page 536).

Une armée victorieuse appuyait ces menaces. Il fallut céder à la force. Le Doge et le Sénat furent remplacés violemment par une réunion de lèges exaltées, à laquelle on donna le nom de Gouvernement provisoire. Les hostes de l'anarchie s'en donnèrent au règne de la sagesse, et la Ligurie fut abandonnée au désordre, et à la désolation, sans toutefois que son Gouvernement légitime signât, en tombant, aucun acte ou traité transmissif de la propriété de l'Etat en faveur d'aucune puissance étrangère.

Tels sont les faits historiques, qui ont précédé et accompagnée la chute de la République de Gènes. Il suffit de les parcourir pour se convaincre, que l'Etat de Gènes n'a jamais rien perdu de son indépendance légale, puisque le fait de l'occupation d'un Etat ne peut pas opérer une transmission de droits. Le Gouvernement génois a plié sous la force, mais sa chute a été loyale et inévitable. Elle n'a eu lieu qu'après que l'Autriche avait, par un traité formel, renoncé à l'Italie, et ôté ainsi au Gouvernement génois tout espoir de secours : enfin, elle n'a été d'aucune conséquence dans les affaires de l'Europe.

Si l'on voulait s'arrêter un moment à comparer cette chute avec celle du Gouvernement piémontais, on remarquerait aisément une grande différence de moralité, et de résultats. Le traité de Paris fut conclu à une époque où la Maison d'Autriche, alliée du Roi de Sardaigne, avait encore en Italie une armée pour la défendre; il fut le résultat d'un calcul, par lequel le Piémont tendait à se sauver en perdant son Allié, quoiqu'il se préparait insensiblement la ruine du Prince même qui l'avait signé (4). Ses conséquences furent l'envahissement de la Lombardie, et des autres Etats Italiens. Ici un mot, il fut

(4) La conséquence du traité de Paris fut l'abdication du Roi de Sardaigne à tous les droits sur le Piémont, qui fut stipulée le 9 novembre 1796, par le traité de Turin. Voici le texte des articles de ce traité contenant l'abdication.

Art. 1. Sa Majesté déclare renoncer à l'exercice de tout pouvoir, et,

le premier pas, qui prépare l'agrandissement du tyran, la cause première enfin de tout les malheurs de l'Europe. Mais ces parallèles quelques favorable qu'il puisse être à la République de Gènes, est étranger à notre objet. Sans porter son jugement sur la conduite des autres Nations, le Gouvernement génois doit d'abord se borner à exposer les droits, qu'il peut avoir aux regards des puissances alliées.

Pourrions-nous désormais, en réfléchissant sur les circonstances, dont on vient d'exposer le récit, en considérant les efforts faits par cette République pour se garantir de l'influence française, en connaissant la manière dont elle est tombée, pourrait-on proposer raisonnablement aux titres qu'elle présente pour la conservation de son indépendance l'acte fait, en 1805, par le Gouvernement révolutionnaire, par lequel ce Gouvernement adhéra, sous certaines conditions, à la réunion de la Ligurie à l'Empire Français?

Sans nous arrêter à la considération que cet acte, loin d'être spontané, ne fut que l'effet d'un ordre formel de la part du Ministre français Saliceti, que les factieux, qui sous l'influence de ce Ministre régissaient alors la Ligurie, s'efforcèrent de faire croire qu'il avait été rendu légal par le vœu de la Nation, tandis que presque aucun individu n'avait émis ce vœu; que l'on joua alors une des ces farces qu'on a vu répéter tant de fois en France à l'occasion de levées extraordinaires des troupes, des dons gratuits, des offres de chevaux et de toutes les autres violences, que le Gouvernement de Bonaparte voitait avec l'apparence de la volonté nationale; enfin que le Gouvernement ligurien, tout faible qu'il était, ne signa cependant ce traité,

avant tout, Elle ordonne à ses sujets, quels ils puissent être d'obéir au Gouvernement provisoire, qui va être établi par le Général français.

Art. 2. Sa Majesté ordonne à l'armée piémontaise de se regarder comme partie intégrante de l'armée française en Italie, et d'obéir à son Général en chef comme à Elle même. — Tabl. Hist. t. 1. p. 463.

qu'à des conditions dont l'exécution aurait pu seule le rendre valide, s'il avait été stipulé légitimement; que ces conditions furent immédiatement violées; que la force étouffa toute réclamation; et que le peuple génois dut courber la tête sous le joug sans pouvoir réclamer: Sans nous arrêter, disons nous, à toutes ces considérations, quelques fortes et évidentes qu'elles puissent être, nous nous contenterons de répondre à l'objection présentée, que l'acte d'adhésion à la réunion de Gênes à la France est nul de sa propre nature, parce qu'il a été fait par un Gouvernement, qui n'avait aucun droit de le stipuler.

Tous les Etats, qui existaient avant la révolution française existaient légalement et les Gouvernements qui le régissaient étaient légitimes. Ainsi tous les actes émanés de ces Gouvernements sont légaux, quelles que soient les causes et les circonstances, qui les ont déterminés. Mais, si ces Etats ont été envahis par le fait de la révolution, leur occupation n'est qu'une usurpation, et leurs droits n'ont été que suspendus.

Pour les prescrire il faut des traités passés par les Gouvernements légaux, reconnus par les autres Etats légitimes, et scellés par le temps. Les Gouvernements qui les ont régis dans l'intervalle ne sont que des intrus, et leurs actes diplomatiques sont nuls: ils ne peuvent avoir aucun effet, ni opérer légalement aucune transmission de droits ou de propriété.

En appliquant ces principes généraux à l'espèce on verra que l'Etat de Gênes, existant avant la révolution, et ayant un Gouvernement légitime, n'a pu perdre ses droits, puisqu'aucun traité de cession n'a été passé par ce Gouvernement; que tout ce qui a été fait par le Gouvernement révolutionnaire est nul, et ne peut avoir aucun effet parce qu'il n'a pas été fait par un corps légitime, ni reconnu par toutes les Puissances, ni revêtu, par une longue acquiescence de la Nation en état de liberté, de la légitimité que donne la prescription. Enfin, que les droits de la Nation à l'indépendance, ainsi que ceux de son Gouver-

nement au régime du pays, n'ont été que suspendus, et que par conséquent, dès que la Providence a renversé le colosse qui l'opprimait, Gênes est rentrée de plein droit dans la position, où elle se trouvait au moment de sa révolution. Ceux qui ont concouru à la défaire ont acquis des droits à sa reconnaissance, mais ils n'en ont pas acquis à sa possession : ils sont entrés dans les droits des vaincus, et ceux-ci n'en avaient d'autres que ceux de la force.

L'Angleterre a reconnu la vérité de ces principes : elle a rendu Gênes à elle-même, elle l'a rendue au Gouvernement qui existait en 1797, et qui existait légalement dans la famille politique des Etats européens. Le Gouvernement est donc rentré en droit et en fait dans la plénitude de ses droits, et sa conservation est réclamée par le principe du droit de gens.

Mais chercherait-on à opposer aux maximes de la justice les principes de l'intérêt général ? quelque publiciste en invoquant peut-être le principe que le *Salut public doit être la loi suprême*, réclamera cette victime, comme un sacrifice exigé par la tranquillité de l'Europe, et nécessaire à l'équilibre de cette grande famille ?

On va examiner ce paradoxe, et on va démontrer que l'indépendance de l'Etat de Gênes est réclamée également par l'intérêt général des Puissances. L'Europe a reconquis sa liberté : il faut en assurer la durée, c'est le grand but que se sont proposé les Puissances alliées. C'est à ce but important que l'on croit pouvoir sacrifier les droits particuliers de quelques parties comme des individus, qu'il faut dévouer au bien général ; et c'est pour atteindre ce but que les hautes Puissances ont unanimement résolu d'établir un ordre de choses propre à conserver la tranquillité générale, et à prévenir autant que possible, les manœuvres de l'ambition et de l'esprit de conquête.

On s'est convaincu, que pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de ménager un équilibre entre les grandes Puissances

propres à entretenir la balance et de diminuer de cet effet par l'entremise de quelques Etats secondaires, le froissement, qui naît inévitablement du contact.

D'après ces bases il paraît que l'on est convenu d'isoler la France et de l'environner d'un nombre d'Etats assez forts pour servir de séparation et de contre-poids dans la balance, mais pas assez pour pouvoir se froisser et lutter par eux-mêmes.

En exécution de ce plan du côté de l'Italie, on a parlé d'agrandir le Piémont, et d'en faire comme une barrière aux vœux, qui pourrait former la Nation entreprenante qui l'avoisine.

Le plan est conçu sagement, mais il reste à savoir si l'agrandissement du Roi de Sardaigne par la République de Gênes n'est réellement un des moyens propres à remplir ce grand objet.

On pourrait commencer par se demander si cet agrandissement de territoire augmenterait en effet sa puissance réelle et quel parti ce souverain pourrait tirer d'un peuple ardent et soumis seulement par la force, intimement convaincu de l'injustice de cette occupation et portant dans le cœur un principe d'aversion naturelle, que rien ne pourrait étouffer.

Mais passons sur cette question et discutons l'hypothèse contraire : que deviendra le Roi de Sardaigne avec l'accession de la Ligurie ? Il sera plus puissant qu'il n'était, mais ne formera encore qu'un Etat secondaire, ni assez faible pour faire dépendre son existence de la conservation de l'équilibre général de l'Europe, ni assez fort pour avoir une existence indépendante et sans inquiétude, qui en le rendant content de ses limites, ne lui donne pas lieu de former des projets. Situé au pied des Alpes, en contact avec les pays les plus fertiles de l'Italie, et qui ne forment, pour ainsi dire, qu'une continuation du Piémont, pourra-t-il se défendre de l'idée et de l'esprit de l'agrandir, de se rendre indépendant, de recomposer enfin ce Royaume dont il est le noyau, et dont la réunion, indiquée par la nature, forme déjà le projet d'un parti nombreux, qui

regarde dès ce moment la Maison de Savoie, comme son appui, et son espoir? (A).

N'est-on pas fondé à craindre que ces vœux seront celles du Cabinet de Turin, et que cette Puissance, encouragée par un accroissement de tant d'importance, formera et suivra le projet de marchandiser son alliance, ainsi qu'elle l'a fait de tout temps, afin de parvenir peu à peu, avec l'appui de la France, à s'emparer de l'Italie?

Telle est la marche naturelle des choses humaines. Le Piémont, maître de la Ligurie, aura dans sa position, et dans sa force, un germe nécessaire d'ambition, qui se développera à la première occasion. Il devra, de nécessité, convoiter les pays qui l'avoisinent et faire tous ses efforts pour les conquérir. Il devra enfin se trouver dans la fatale nécessité de profiter des querelles des autres Puissances, et de troubler la paix de l'Europe. La France convaincue de l'impossibilité et de l'inutilité de s'emparer elle-même de cette belle Péninsule, doit craindre qu'elle ne tombe toute entière dans les mains de l'Autriche, et doit secondar les projets du Roi de Sardaigne. De là des contestations éternelles fomentées et nourries par cette même Puissance qu'on veut destiner à entretenir la paix, mais qui sent réellement intéressée à allumer la guerre, de là la ruine de cette portion commerçante et malheureuse d'un Etat, essentiellement militaire, et composée de deux élémens opposés; de là enfin le bouleversement de l'Europe, naturellement entraînée dans ces querelles, et le manque de but, que l'on se serait proposé en stipulant l'agrandissement du Piémont.

(A) On peut lire à ce sujet la brochure publiée récemment à Londres en Italien, anglais et français, intitulée: — *Appel à Alexandre Empereur Autocrate de toutes les Russies en faveur des Italiens*; par l'Editeur de l'Italien à Londres: De l'imprimerie de Richard. — Taylor, chez Richard 62 Pall Mall. Mark 816.

Pour obtenir que l'Italie, qui depuis des siècles est une pomme de discorde entre les Puissances, cesse enfin d'entretenir l'alarme parmi ses voisins et d'être le théâtre sanglant de leurs querelles, il faudrait, ou, qu'elle fut définitivement réunie dans la totalité à un des Etats de premier ordre, qui tiennent l'équilibre de l'Europe, ou qu'elle formât à elle seule un Etat isolé, ou enfin qu'elle fut divisée en un grand nombre de petites Souverainetés n'ayant d'existence, que dans l'équilibre et dans la tranquillité de ses voisins.

Dans le premier cas, une acquisition si précieuse serait calculée dans la balance des forces respectives des Etats européens et n'entrant qu'à l'équilibre, elle ne pourrait pas être occasion de l'altération de la paix. Dans le second cas, l'Italie serait elle-même un poids dans la balance de l'Europe. Ayant dans les Alpes et dans la mer des limites fixées par la nature, possédant dans son territoire et dans l'industrie des ses habitans les éléments d'une richesse nationale indépendante des autres peuples, ayant dans sa masse et dans sa situation le garant de sa sûreté politique, sans pouvoir néanmoins y trouver un prétexte plausible au moindre projet ambitieux, elle ne pourrait que désirer, et vouloir la paix de l'Europe, redouter des guerres inutiles, éloigner de son sein toute idée de changement, et concourir au grand but, que se sont proposés les Puissances dans la guerre qu'elles viennent de terminer.

Le troisième cas porterait au même résultat, quoique par des principes opposés. Il faudrait partager l'Italie en un grand nombre de petites Souverainetés, mais il ne faudroit former des projets, de concevoir des espérances, enfin de trouver dans le trouble et dans la guerre la possibilité d'améliorer. Par ce moyen l'Italie pourrait encore concourir à la tranquillité de l'Europe. Toutes ces petites Principautés et Républiques trembleraient au danger d'une guerre, elles en craindraient les conséquences et emploieraient leurs sollicitations et leurs richesses

à concilier les intérêts des grandes Puissances, et à entretenir la paix générale. Si leurs efforts n'étaient pas toujours couronnés de succès, elles pourraient du moins conserver leur neutralité au milieu de l'éclat de la guerre et l'on ne verrait plus la masse toute entière du Globe embrasée par ce funeste incendie.

Mais, comment combiner avec ces vœux philanthropiques l'agrandissement du Roi de Sardaigne? Cette mesure serait entièrement en opposition avec chacun des trois systèmes que l'on vient d'exposer. Ce Souverain, devenu trop puissant, pour être forcé par un sentiment de faiblesse, à renoncer à tout espoir d'agrandissement ultérieur, ne l'aiderait toutefois pas assez, pour se trouver bien de son état et content dans son assiette. Il serait donc naturellement porté à chercher à améliorer. Il faudrait qu'il se réunît à la France, sans la quelle il ne pourra jamais avoir des projets, et qu'il se soutiendrait, il faudrait qu'il guettât le moment favorable pour s'agrandir aux dépens des Etats autrichiens en Italie.

Les politiques sages, qui veulent le bien, envisageront avec méfiance une telle position, et redouteront les résultats d'un agrandissement trop mal calculé, et qui pourrait coûter bien de sang et des larmes à l'humanité.

Voilà les faits, les principes et les réflexions que le Gouvernement de Gènes ose mettre sous les yeux du Sénat des Rois réunis dans cette Capitale, à l'effet d'implorer leur protection : ces réflexions, sont puisées dans l'intérêt général des Nations, et sont analogues aux vues manifestées par les hautes Puissances. L'existence politique de l'Etat des Gênois tient au bonheur du genre humain, parcequ'elle tient à la tranquillité de l'Europe ; que cette grande vérité puisse retentir dans les coeurs des Monarques destinés, par la Providence à jeter les bases d'une paix générale et durable, et les Gênois ne cessent pas d'unir leur voix à celle de tous les peuples pour

bénir leur nom, et appeller sur leurs Personnes-sacrées les bien faits du Tout-Puissant.

Si toutefois il était dans la destinée de ce Peuple de perdre sa liberté, si la politique des hautes Puissances exigeait ce cruel sacrifice, dans ce cas le soussigné a ordre de déclarer au nom du Gouvernement de la République de Gènes, que le peuple Génois, préférant la perte des formes républicaines à toute espèce de joug étranger, implore de la bienveillance des hautes Puissances le Gouvernement d'un Prince indépendante. Les Génois se dévoueraient avec zèle au service de ce souverain le quel siégeant parmi eux, et tenant à quelqu'une des Augustes Familles, qui occupent les trônes européens pourrait faire leur bonheur. Mais, si par une fatale hypothèse ils se voyaient forcés à se soumettre à la domination du Prince qui les avoisine, il ne pourraient-qu'en gémir dans le profond de leur âme et laisser à leurs enfants ruinés avec le souvenir de leur ancienne prospérité le ~~sentiment~~ douloureux de leur malheur.

Vienne, le 11 octobre 1814.

Signé : ANTOINE BRIGNOLE SALE.

N.º XVI.

Dispaccio al Ministro Brignole

(scritto in cifra).

1814, 26 ottobre.

Il Governo, letto il dispaccio del 15, ha decretato che non diate copia di privilegi, se non quando sarete moralmente certo che il Congresso abbia deciso la perdita di nostra indipendenza;

che voi solo siate giudice di questo momento, perchè solo il potete.

A conoscerle pienamente vi prevarrete di *Emmervi* (il duca d'Alberg), e specialmente della persona che ci ha dato consiglio di costanza (il cavaliere Labrador) in corresponsività della deferenza che le attesta il Governo, il quale spera ancora, in caso di non riuscimento, che coadiuveranno al conseguimento dei richiesti privilegi. Nel fermo ed imperturbabile vostro carattere ripone ogni fiducia il vostro Governo. Il resto si raccomandi alla Provvidenza.

GIROLAMO SERRA. — *Presidente.*

N.º XVII.

Dispaccio al Ministro Brignole.

1814, 12 novembre.

Abbiamo ricevuto il vostro dispaccio de' 26 dello scorso mese, num. 13. Si sperava che l'interessante conferenza tenuta da voi col signor Conte di Nesselrode, e l'attenzione che il signor Principe di Metternich avea dato alla vostra Memoria (1) a tenore del vostro dispaccio num. 12 avrebbero avuto qualche risultato maggiore. Il primo sembrava avervi lusingato di parlare al suo Sovrano e di darvi una risposta sul nostro indirizzo; e sulla vostra presentazione a S. M. l'imperatore Alessandro. Il secondo pareva porgere qualche lusinga di un cambiamento a nostro favore e di una prossima udienza. Sarà probabilmente col prossimo corriere, che riceveremo qualche contezza d'ambe

(1) Forse la Nota 11 ottobre 1814.

le pratiche. Vorremmo ancora con la medesima occasione sentire se la nostra Nota sia stata presentata a tutti i Ministri del Congresso.

Quanto a ciò che concerne le carte, che ci richiedete nell'ultima vostra, ~~quelle che ci vorrete fatte~~ ~~di~~ ~~graduate~~ ~~vi~~ ~~si~~ spediranno col prossimo corriere, ma per vostro uso particolare; imperciocché il Governo sull'interpello del sottoscritto e dopo un maturo esame, ha deliberato, che non desistiate, per qualunque minaccia o lusinga, dal reclamare l'indipendenza e l'integrità del Genovesato, che la sola violenza, tanto più e si giustamente detestata dalle alte Potenze contraenti, ha potuto torre ad una Nazione, la cui indipendenza è tanto antica quanto quella di parecchi e rispettabili Stati d'Europa, ed ha espressamente presa la deliberazione e commesso a noi di comunicargela, che quando anche foste sicuro, che i plenipotenziari del Congresso avessero decisa la riunione del Genovesato agli Stati di una Potenza straniera, la proposizione de' privilegi da accordarsi agli abitanti del Genovesato, non porti il nome del nostro Governo, ma sia una semplice carta senza sottoscrizione.

Questa deliberazione vi farà chiaro vedere, e il vostro cuore affezionato alla patria esulterà in conoscere, quanto preme al Governo l'indipendenza e l'onor nazionale, e quanto sia guardingo, con una proposizione fatta in suo nome, di somministrare un pretesto ad affermare, che il popolo Genovese, o chi lo rappresenta, abbia acconsentito alla perdita di ciò che di più caro e sacro hanno i popoli generosi.

Nell'ipotesi espressa di sopra, e nella maniera soltanto ivi indicata, l'art. 5 che incomincia con le parole: — *Il continuerà a n'y avoir qu'un Port franc* — dovrebbe essere espresso: — *Il n'y aura qu'un Port franc*, ecc. — Il Porto di Oneglia essendo stato recentemente dichiarato libero e franco per un decreto di S. M. Sarda.

E dal Signore Iddio, ecc.

GIROLAMO SERRA. — *Presidente.*

La Giunta degli Affari Esteri al Ministro Brignone a Vienna

1814, 26 Novembre.

Ci affrettiamo di accusare la ricevuta del vostro dispaccio N.º 45. Fra i risultati dispiacevoli delle vicende politiche, che minacciano la nostra indipendenza, è stata di qualche sollievo la nuova, che i vostri poteri sieno stati registrati; quale inserita nella *Gazzetta di Genova* (26 novembre 1814) gioverà a calmare gli animi messi già in agitazione dall'arrivo di Lord Bentinck, che apportatore dicevasi della temuta riunione. Riconosciuto così, in legal forma il Governo vostro committente, non si tratta più di riensare di riconoscerlo, bisogna adesso distruggerlo — e la distruzione è cosa affatto contraria a chi si è preso solennemente l'assunto di voler ricomporre ogni cosa — sembraci che l'Inghilterra dovrebbe pur persuadersi, che i piccoli Stati marittimi, ammaestrati da una trista e lunga esperienza, devono aderire a lei sola; laddove questo Stato medesimo, se sia riunito ad un più vasto e continentale, sarà urtato da contrarii interessi e trascinato dietro al più forte.

Il progetto sulla Banca di San Giorgio non essendo stato ancora approvato, non possiamo mandarvi i richiesti documenti.

E dal Signore Idlio vi auguriamo ecc.

GIROLAMO SERRA.

N.º XIX.

La Giunta degli Affari Esteri al Ministro Brignole a Vienna

1814, 3 Dicembre.

Dopo il vostro dispaccio N.º 47, altri non ne sono più pervenuti al Governo. Abbiamo inteso da quello col più profondo dolore essere stato, secondo la verbale assicuranza datavene da Lord Castlereagh, definitivamente pronunziata dal Congresso la riunione del Genovesato agi Stati di S. M. il Re di Sardegna. Non vi è più ora da temere che l'ufficiale conferma di sì funesta notizia; e questo timore è ben poco alleviato dalla speranza di ottenere alcuni privilegi, di cui la speciale commissione di tre plenipotenziarii da voi mentovati si stava occupando. Voi potete immaginarvi con quanta impazienza si attendano ulteriori vostri dispacci.

Ad onta della generale commozione, che ha dovuto destare negli animi una noova tanto disgustosa per tutti i buoni genovesi, stata qui divulgata per mezzo di molte lettere particolari, la pubblica tranquillità non è stata, e ci lusinghiamo che non sarà, punto alterata.

Lord Bentinck ed il Colonello Dalrymple non hanno fin qui ricevuto alcun ordine, alcuna istruzione intorno alle triste innovazioni che ci sovrastano.

E dal Signore Iddio ecc.

Il Presidente del Governo

GIROLAMO SERRA.

N.º XX.

**La Giunta degli Affari Esterni al Marchese Brignole Sale
Ministro a Vienna.**

Genova 21 Novembre 1814.

Il prossimo arrivo di Lord Bentinck, che si aspetta questa sera o dimani, la voce generale che lo precede, e diversi tratti delle conferenze col Signor Cavaliere Dalrymple, hanno persuaso il Governo, che il Congresso ha risoluto l'unione dello Stato di Genova a quel di S. M. il Re di Sardegna, e che sia imminente l'esecuzione. Quindi è che fermamente decisi di conservare quanto si può da noi intatti i diritti della nostra Patria, e intatto parimente il nostro personale decoro, e quello dei soggetti distinti che, come voi principalmente, ci sono associati alla grande opera di ricuperare l'antica indipendenza, abbiamo decretato che presentiate l'annessa Nota, nel caso ivi espresso che non rimanga più dubbio sulla decisione del Congresso e dei Sovrani, che l'hanno convocato. Sembra, che in questa solenne ed ultima occasione possiate benissimo assumere il titolo di Ministro plenipotenziario ecc. Se credete però che non fosse la detta Nota accettata con questo titolo, e accettata bensì con quello di Deputato, potrete assumere quest'ultimo, e lasciar l'altro.

Comunque le nostre speranze vadano a vuoto, il Governo vi rende unanime la testimonianza, che se potevano adempiersi lo sarebbero state seco voi, tanto è lo zelo e la sagacità adoprata in questo spinosissimo affare.

E dal Signore Iddio vi auguro ecc.

GIROLAMO SERRA *Presidente.*

P. S. Nel caso che fosse già sciolto il Congresso, e non fosse per conseguenza stato in tempo a presentare l'acclusa protesta

durante la sua sessione, sarà vostra cura di farla pervenire senza ritardo a ciascheduno dei rispettivi Ministri che lo compongono, se si trovassero o no ancora in codesta Capitale.

N.º XXI.

Note que le Ministre Plenipotentiaire du Gouvernement est chargé de présenter au Congrès de Vienne, dans le cas et aussitot que la réunion de l'Etat de Gènes au Piémont sera décidé.

Le soussigné Ministre Plenipotentiaire et Envoyé extraordinaire de Gènes, a l'honneur de mettre sous les yeux de LL. EE. les Ambassadeurs et Ministres réunis au Congrès, la déclaration que son Gouvernement lui a transmise pour le cas trop malheureusement avéré, où la Note du 4 Octobre fut restée sans effet. Rien ne peut égaler le respect et la vénération dont il est pénétré pour cette illustre Assemblée ; mais rien aussi ne pourroit l'empêcher d'acquitter ce qu'il doit à sa conscience, à son honneur et à ses concitoyens, de protester contre toute résolution contraire à leurs droits, et à leur indépendance. Les réclamations se fondent sur les titres les plus respectables. — Une existence politique aussi ancienne, que l'origine de plusieurs monarchies ; des traités sans nombre pendant une longue suite de siècles avec des principales Cours de l'Univers ; le traité d'Aix la Chapelle, base de celui de Paris, dans lequel la République de Gènes concourut formellement avec elles à la garantie réciproque de leurs États ; la nullité évidente de son aggrégation à un Empire usurpé et détruit ; une administration indépendante

depuis cette époque, avec toutes les marques de la souveraineté; et sans que personne s'y soit opposé; et, plus que tout cela, les déclarations immortelles des hautes Puissances alliées.

Les Villes de Chaumont et Chatillon sur Seine retentissent encore des ces nobles assurances, que les Nations respecteroient désormais leur indépendance réciproque; qu'on n'élèveroit plus d'édifice sur les ruines d'Etats jadis indépendants et heureux; que l'alliance des Monarques les plus puissans de la terre avait pour but de prévenir les envahissemens qui depuis tant d'années ont désolé le Monde; et que enfin une paix générale, digne fruit de leur alliance et de leurs victoires, assureroient les droits, l'indépendance et la liberté de toutes les nations.

Le justice des Gouvernemens, qui ont garanti ces maximes tutélaires pourra être tardive, mais ses résultats s'accompliront tôt ou tard. Le devoir des états méconnus et faibles est de l'invoker sans cesse, et de l'attendre avec confiance et courage.

Le soussigné demande respectueusement que la présente déclaration soit insérée dans le protocole du Congrès, et à l'honneur d'offrir a. LL. EE. l'hommage de sa plus haute considération.

Signé: LE MARQUIS BRIGNOLE.

N^o XXII.

Al Ministro Brignole.

10 Dicembre 1814.

Sono interessantissimi i dettagli contenuti nell' ultima vostra (28 Novembre) arrivata qui il 9 corrente per cagione della pioggia, siccome ha allegato il Corriere, e così giunta due giorni dopo la partenza di Lord Bentinck per Firenze. Voi avete con-

tinuato a fare quanto potevasi; e darete, spero, il compimento a quest' opera ancor più meritoria che infelice. Sarebbe forse a bramarsi, se pure vi sarà più luogo, che in occasione di qualche altra spedizione non porti il Corriere altra lettera che quella diretta a me, o al Governo, massime per parte del Segretario di Legazione che sempre ne compiega assai, donde o traspirano notizie, o questa sola, che pur disconviene in molti casi, di essere arrivato un espresso.

Personalmente ho trovato bellissimo il vostro progetto di costituzione, e sarebbe stato ancora di grande utilità al nuovo Principe, come quello, che davagli il maggior mezzo di governare, la benevolenza, cioè, dei popoli soggetti.

Per quello specchio di privilegi, che accennate, non'avrete mancato di osservare intorno alla Banca di San Giorgio, che essa non consiste in altro che in un aggregato di vendite pubbliche rette da una amministrazione indipendente ed impiegata al pagamento del pubblico debito; cosicchè il negarle questo, è lo stesso che annichilarlo, a differenza della Banca di Londra, per la quale il pagamento del debito pubblico non è, che un recente accessorio; consistendo l'essenza di lei in una massa di capitali contribuiti da particolari, e impiegati a intraprese, la cui felicità ha superato ogni aspettazione, ed ogni esempio antico e moderno. Mandovi adunque la legge ultimamente emanata sopra San Giorgio. (Legge del 2 Dicembre 1844) i cui protettori son già nominati ed in esercizio.

Sulla domanda vostra relativa alla partenza di costì il Governo ben consapevole de' vantaggi di autorizzar voi a partire, ha autorizzato me a darvene il cenno, al momento che il Governo fosse per isciogliersi, e non mancherò d' inoltrarvene immediatamente l'avviso.

E dal Signore Iddio ecc.

Il Presidente del Governo

GIROLAMO SERRA.

**Progetto di Costituzione presentato dal Marchese Antonio
Brignole Sale ai Ministri plenipotenziarii delle alte Potenze
presso il Congresso di Vienna. (inedito).**

Les réclamations du peuple génois ont déjà retenti dans l'enceinte du Congrès, son Gouvernement a imploré en sa faveur le droit des Nations, et a demandé de conserver son existence.

Il a demandé subsidiairement d'avoir un Prince, mais indépendant, et siégeant dans sa Capitale.

Il espère encore d'être écouté, et il renouvelle l'instance; mais s'il était décidé autrement, si les principes de convenance adoptés exigent irrévocablement son sacrifice, il est à espérer que le Congrès en frappant ce grand coup, voudra le rendre moins cruel que possible. En privant un peuple de sa liberté, en lui ôtant le plus précieux de tous les biens, on voudra du moins lui conserver tous les droits compatibles avec la nature du Gouvernement Monarchique.

L'Angleterre et la France ont une Constitution, la Hongrie en a une également, tous les peuples civilisés sentent le besoin d'en avoir, on n'en refusera pas une à une République, qu'on veut détruire et remplacer par un Roi.

Les Liguriens pleins encore du sentiment de leur indépendance ne pourraient recevoir avec résignation une Royauté étrangère qu'en ayant dans une constitution la garantie de leur liberté civile, et un gage de cet accord, et de cette modération, qui doivent leur faire jouir des avantages du Gouvernement Monarchique. Que les hautes Puissances daignent adoucir leur Arrêt par cette mesure. Le projet, que l'on joint à la présente peut convenir aux parties. Il est fondé par les principes de la justice

et sur les maximes reçues du droit des Nations : Il garantit également les intérêts ~~du Souverain, ceux~~ du peuple ; Il assure la force du premier, et le bonheur du second, et il peut seul serrer les liens sacrés de respect et de bienveillance, qui doivent réunir réciproquement les sujets et le Roi.

Que le Congrès daigne l'arrêter lui même, que les quatre Puissances, qui vont ~~fixer le sort~~ des Nations, daignent en décrétant celui de la Ligurie, se déclarer les garantes de l'exécution du grand pacte, auquel elles veulent l'assujettir.

On réclame de la justice du Congrès l'adoption littérale des articles et du projet de Constitution ci-jointe.

Article 1. L'Etat de Gènes est érigé en Royaume, et cédé au Roi de Sardaigne, qui ajoutera à ses titres, celui de Roi de Ligurie.

Art. 2. Le Royaume est composé de tout le Pays, qui se trouve actuellement sous le régime du Gouvernement Génois, plus les territoires d'Oneille, Loano, Serravalle, Carosio, Molare, Altare, et autres enclaves de la Ligurie.

Art. 3. Il est régi par une Constitution arrêtée par le Congrès, acceptée par le Roi de Sardaigne, et garantie par les quatre Puissances. Elle est annexée aux actes du Congrès, et sera livrée au public par l'impression.



CONSTITUTION

DU ROYAUME DE LA LIGURIE

TITRE PREMIER

ORGANISATION POLITIQUE

CHAPITRE I.

Dispositions générales.

Art. 1. Le Royaume de la Ligurie est constitutionnel.

Art. 2. Il est gouverné par un Roi, qui exerce le Pouvoir exécutif.

Art. 3. Il a un Sénat, qui exerce le Pouvoir législatif.

Art. 4. Il a un Corps de Magistrature, qui exerce le Pouvoir judiciaire.

Art. 5. Il est divisé en Communes, et en Gouvernements, qui sont représentés par des Corps municipaux.

CHAPITRE II.

Du Roi.

Art. 6. Le Roi porte le titre du Roi de Ligurie.

Art. 7. Il prête serment de maintenir la Constitution.

Art. 8. Il jouit de toutes les prérogatives de la Royauté, et nomme à toutes les places Gouvernatives, Judiciaires et Militaires.

Art. 9. Il a une Liste civile fixée par une Loi, et qui forme à perpétuité son appanage.

Art. 40. Il réside dans la Ville de Gènes , ou il s'y fait représenter par un Vice-Roi choisi dans la Famille Royale.

Art. 41. Il a des Ministres et un Conseil d'Etat résidant à Gènes et pris parmi des personnes nées et domiciliées en Ligurie.

Art. 42. Il propose les loix qu'il juge convenables au bien de l'Etat ; Il le fait exécuter après qu'elles ont reçue la sanction du Sénat.

CHAPITRE III.

Du Sénat.

Art. 43. Le Sénat est composé de trente Notables pris dans les douze Gouvernements du Royaume dans la proportion fixée au Chapitre *Division du Territoire*.

Art. 44. Il se renouvelle tous les deux ans par cinquième au mois de décembre sur les Listes triples des Candidats présentés par les Conseils du Gouvernement , ainsi qu'il est disposé à l'article 78. Pour les quatre premiers renouvellements les membres sortants sont désignés par le sort.

Art. 45. Il réside à Gènes et est permanent ; il se réunit en séance ordinaire le premier de chaque mois : il se réunit en séance extraordinaire toutes les fois , qu'il est convoqué par son Président.

Art. 46. Le Président du Sénat est nommé par le Roi parmi les Sénateurs sur la liste triple , qui lui est présentée par le Sénat.

Art. 47. Il doit appartenir à l'ancienne Noblesse de la ville de Gènes.

Art. 48. La durée de ses fonctions est de deux ans.

Art. 49. Le premier renouvellement du Sénat et de son Président aura lieu au mois de décembre 1846.

Art. 20. Le Sénat est légalement constitué au nombre de 20 membres y compris le Président.

Les délibérations ne sont valables qu'avec les trois-cinquièmes des voix.

Art. 21. Il a des Secrétaires et un Trésorier pris hors de son sein.

Art. 22. Le Président ainsi que les Sénateurs, et les Secrétaires du Sénat ont un costume.

Art. 23. La personne des Sénateurs est inviolable. Ils ne peuvent être mis en jugement, qu'avec le consentement du Sénat.

Art. 24. Le Sénat jouit d'une dotation qui sera déterminée par une loi particulière. Cette dotation est affectée au paiement des indemnités accordée aux Sénateurs, des appointements des Employés, et autres dépenses du Sénat.

Art. 25. Le Sénat veille au maintien de la Constitution, et des Privilèges accordés à la Nation et à la Capitale.

Il porte aux pieds du Trône le vœux du Peuple, et sollicite du Gouvernement les mesures et les lois, qu'il juge nécessaires pour le bien de la Nation.

Il discute et consent, ou rejette les lois proposées par le Roi, et principalement tout ce qui concerne les Impôts.

Il est l'organe de la Nation auprès des Puissances garantes de la Constitution, et jouit du droit d'entretenir à leur Cour un Agent pour réclamer leur protection en cas de violation de la Constitution.

CHAPITRE IV.

Du Pouvoir Judiciaire.

Art. 26. Le Corps Judiciaire est composé de Juges titulaires et surnuméraires.

Art. 27. Les Juges titulaires reçoivent un traitement de l'Etat, les surnuméraires exercent gratuitement; mais il ont des Candidats nés pour les Places des Juges titulaires.

Art. 28. Les Juges surnuméraires doivent être agés de vingt-un ans accomplis.

Ils exercent les fonctions Judiciaires concurremment avec les Juges titulaires, mais ils n'ont voix délibérative qu'après avoir atteint l'âge de 24 accomplis.

Art. 29. Il sont nommés par le Roi, par une liste d'hommes de loi nés et domiciliés en Ligurie, et arrêtée chaque année par le Tribunal Suprême.

Art. 30 Les Juges titulaires des Tribunaux de première Instance doivent être choisis parmi les surnuméraires.

Ceux du Tribunal d'Appel parmi les Juges titulaires des Tribunaux de première Instance.

Ceux du Tribunal Suprême ou de Cassation parmi les Juges titulaires du Tribunal d'Appel.

Art. 31. Les Juges titulaires doivent être agés de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 32. Les Juges sont à vie : ils ne peuvent être mis en jugement, qu'en vertu d'une ordonnance du Roi. Ils ne peuvent être destitués qu'ensuite d'une condamnation légalement prononcée.

Art. 33. Il y a un Tribunal de première Instance dans chaque Chef-lieu de Gouvernement.

Art. 34. Il y a un Tribunal d'Appel, et un Tribunal Suprême, ou de Cassation dans la ville de Gênes.

Art. 35. Les Tribunaux de première Instance hors celui du Gouvernement de Gênes, sont composés de trois Juges titulaires, dont un Président, et de deux surnuméraires ; ils jugent en premier ressort les causes de toute espèce tant civiles, que criminelles.

Art. 36. Le Tribunal de première Instance de Gênes est composé de six Juges titulaires et de quatre surnuméraires.

Art. 37. Il est divisé en deux sections, dont l'une est chargée des Affaires civiles, et l'autre des Affaires criminelles,

chaque section a son Président, choisi parmi les Juges titulaires.

Art. 38. Les Appels des jugements des Tribunaux de première Instance sont portés en deuxième ressort devant une des deux Chambres du Tribunal d'Appel de Gênes par tour de rôle. Ils sont jugés en troisième et dernier ressort par l'autre Chambre.

Art. 39. Le Tribunal d'Appel est divisé en deux Chambres, et composé de dix Juges titulaires, et quatre suppléantaires ; chaque Chambre a son Président, choisi parmi les Juges titulaires, et connaît indistinctement des matières civiles et criminelles.

Art. 40. Le Tribunal Suprême est composé de cinq Juges titulaires, dont un Président : ses attributions sont déterminées par une loi.

Art. 41. Les Fonctionnaires de l'ordre Judiciaire ont un costume.

Art. 42. Le Roi nomme près chaque Tribunal un Commissaire du Gouvernement, qui est chargé des intérêts du Fisc, et dont les attributs sont fixés par une loi particulière.

Art. 43. Il nomme pour chaque Tribunal, un Secrétaire ou Chancelier, et les autres Employés, qui seront jugés nécessaires.

Art. 44. Il y a à Gênes un Tribunal de Commerce nommé par le Roi, et renouvelé par moitié tous les deux ans.

Art. 45. Il est composé de dix Juges, dont huit Négociants et deux hommes de Loi.

Art. 46. Il est divisé en deux Sections, dont chacune a son Président.

Art. 47. Les causes commerciales du Gouvernement de Gênes sont jugées en premier ressort par une des deux Sections par tour de rôle. Elles sont jugées en second et dernier ressort par l'autre Section.

Art. 48. Chaque Section juge en dernier rapport par tour de rôle les causes commerciales des autres Gouvernements jugées en première instance par les Tribunaux ordinaires.

Art. 49. Les fonctions des Juges du Tribunal de Commerce sont gratuites.

CHAPITRE V.

Division du Territoire.

Art. 50. Le Royaume de la Ligurie est divisé en deux Gouvernements.

Art. 51. Chaque Gouvernement est composé d'un nombre déterminé de Communes.

Art. 52. La circonscription du Gouvernement de Gênes est maintenue dans les limites, qui formaient sous le régime français l'arrondissement de sa sous-Prefecture.

Art. 53. La circonscription des autres Gouvernements, et des Communes, qui les composent est déterminée par une loi, leurs Chefs-lieux sont fixés par le Tableau annexé au présent Chapitre.

Art. 54. Chaque Gouvernement concourt à la formation du Sénat dans la proportion fixée dans le Tableau sus-énoncé.

Art. 55. Chaque Gouvernement est régi par un Agent du Roi, qui y exerce l'autorité Gouvernative, et qui prend le titre déterminé par le Roi.

Art. 56. Chaque Gouvernement a un Tribunal, ainsi qu'il est déterminé au Chapitre du Pouvoir Judiciaire.

Art. 57. Chaque Commune est représentée par un Corps municipal, qui régle ses intérêts.

Art. 58. Chaque Gouvernement est représenté par un Corps Provincial, qui remplit les fonctions particulières fixées par la Constitution.

TABLEAU

des douze Gouvernements, qui composent le Royaume de la Ligurie, portant la proportion dans laquelle chacun doit concourir à la formation du Sénat.

1. Gênes	nomme Senateurs	12
2. Savone	» »	2
3. Finale	» »	2
4. Albenga	» »	2
5. Oneglia	» »	4
6. Port Maurice	» »	4
7. Saint Remo	» »	2
8. Ventimille	» »	4
9. Chiavari	» »	2
10. Spezia	» »	4
11. Sarzana	» »	2
12. Novi	» »	2
Total		30.

CHAPITRE VI.

Des Corps Municipaux.

Art. 59. Le Corps Municipal est formé par un Conseil communal présidé par un *Capo anziano* et deux Adjointes.

Art. 60. Le Conseil communal est composé d'un nombre des Conseillers proportionné à la population de la Commune.

Il est nommé par le Conseil du Gouvernement, et renouvelé tous les deux ans par cinquième.

Art. 61. Les Conseillers communaux sont choisis dans la liste de 50 plus imposés de la Commune.

Art. 62. Le Conseil du Gouvernement choisit tous les cinq ans parmi les Conseillers communaux, celui qui doit remplir les fonctions de second Adjoint.

Art. 63. Après cinq années d'exercice, ou dans le cas de vacance, le second Adjoint passe de droit à la place de premier Adjoint, et le premier passe à celle de *Capo anziano*.

Art 64. Le *Capo anziano* rentre après cinq années d'exercice dans la classe des Citoyens.

Art. 65. Le Corps Municipal est l'administrateur né des intérêts de la Commune, ceux ci sont régis par son Chef, qui en rend compte tous les ans au Conseil.

Le Conseil arrête le Budget de la Commune sur la proposition du *Capo anziano*, et vote les ressources, qu'il juge convenables pour faire face à ses dépenses.

Art. 66. Le Budget est présenté à la sanction du Roi accompagné de l'avis de l'Agent du Gouvernement de son ressort.

Le Roi peut refuser son approbation soit aux dépenses, soit aux moyens proposés pour y faire face, et dans ce cas l'exécution des articles, qui n'ont pas été approuvés est suspendue.

Art. 67. Le Conseil Communal se réunit de droit tous les ans le premier de juillet pour former le Budget, et examiner les comptes du *Capo anziano*. Il peut être réuni par celui-ci toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Art. 68. Le Conseil Communal est chargé de la surveillance des Administrations Charitables, de celle des Etablissements d'Instruction publique, et des autres Institutions de toute espèce établies dans la Commune.

Il nomme les Agens de ces Administrations, examine et approuve ou rejette leurs Budgets, et les comptes rendus par leurs Commis, en les poursuivant devant les Tribunaux en cas de malversation par l'organe du *Capo anziano*; ou en provoquant suivant le cas, du Gouvernement toute mesure, qu'il croit nécessaire pour le bien de l'Etablissement. Toutes les ope-

rations sont assujetties à la surveillance du Pouvoir Exécutif, qui fait droit en cas de réclamation, et qui réprime les abus.

CHAPITRE VII.

Des Conseils de Gouvernement.

Art. 69. La réunion de tous les *Capi-anziani* du ressort du Gouvernement forme le Conseil du Gouvernement.

Art. 70. Le Conseil de Gouvernement se réunit de droit tous les ans le premier septembre dans les Chef lieu du Gouvernement.

Art. 71. Il est présidé par le *Capo-anziano* de la ville chef-lieu.

Art. 72. Il examine et sanctionne ou rejette les comptes rendus par le Président.

Art. 73. Il forme le Budget de la Province ou du Gouvernement.

Art. 74. Il vote des adresses ou des réclamations au Roi, ou au Sénat.

Art. 75. Il arrête avec l'assistance de l'Agent du Roi la liste des 50 plus imposés des Communes de son ressort.

Art. 76. Il arrête dans la même forme la liste des cent plus imposés du Gouvernement.

Art. 77. Il nomme sur la première liste aux places vacantes des Conseillers Communaux, et des Adjoints de son ressort.

Art. 78. Il propose sur la seconde liste pour son ressort trois candidats pour chaque place vacante dans le Sénat.

Art. 79. La liste des plus imposés de la Ville de Gênes pour les places des Conseillers Communaux est de 150. Celle des plus imposés de ce Gouvernement pour le complément du Sénat est de trois-cent.

TITRE SECOND

ORGANISATION FINANCIÈRE

CHAPITRE I.

Des Impôts et du Budget de l'Etat.

Art. 80. Aucun Impôt ne peut être établi dans le Royaume, si ce n'est en vertu d'une Loi.

Art. 81. Le Roi propose au Sénat toutes les fois qu'il juge à propos les loix qui doivent établir les Impôts et les Réglements nécessaires pour leur perception.

Art. 82. Il propose tous les ans le Budget de l'Etat.

Art. 83. Les Ministres de sa Majesté présenteront tous les ans au Sénat le compte rendu de l'Administration du Roi.

Art. 84. Aucune ligne de Douane, ni autre entrave quelconque qui gêne la circulation ne peut être établie entre le Royaume Ligurien et les autres Etats de sa Majesté.

Art. 85. Le cadastre sera achevé le plutôt possible pour faire disparaître les inégalités qui régissent actuellement dans la distribution de l'Impôt foncier, mais celui, qui existe sera provisoirement conservé jusqu'à ce que cette opération soit complétée.

Art. 86. Les Impôts actuels sont provisoirement maintenus dans l'Etat ou ils se trouvent.

CHAPITRE II.

De la Dette Publique.

Art. 87. La dette publique est une charge sacrée, qui doit être supportée par l'Etat.

Art. 88. Elle sera liquidée par une Commission nommée par le Roi sur la proposition du Sénat.

Art. 89. Les Pensions ecclésiastiques, ainsi que les pensions civiles et militaires accordés par les Gouvernements, qui viennent de cesser, et notamment les secours accordés aux Nobles pauvres continueront à être payées sur le pied établi par les loix et règlements antérieurs. Les revenus des biens ecclésiastiques régis par l'Administration du Domaine seront spécialement affectés au payement des pensions religieuses, jusque à ce qu'il ne soit autrement établi sur leur destination, moyennant un Concordat avec la Sainte Siège.

TITRE TROISIÈME

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS A LA VILLE DE GÈNES ET A LA NATION

CHAPITRE I.

Du Port Franc.

Art. 90. Il continuera à n'y avoir qu'un Port Franc depuis l'embouchure de la Magra jusqu'à celle du Var.

Art. 94. Le Port Franc est maintenu à Gènes avec les mêmes droits, concessions et privilèges, dont il jouissait sous l'ancien Gouvernement Génois.

Art. 92. Les règlements seront maintenus à perpétuité. Les tarifs actuels pour la perceptions des droits d'entrée, de transit, et d'ostellaggio pourront être diminués, mais il ne pourront jamais être augmentés.

Art. 93. Le Roi accordera sa protection au Port Franc de Gènes, et le favorisera avec tous les moyens par ses lois finan-

cières et douanières, et à cet objet il prendra d'après la proposition du Sénat, les mesures convenables pour assurer aux marchandises, qui en sortiront pour passer à l'Étranger par la voie de Terre toutes les faveurs du transit dans l'intérieur de ses Etats.

CHAPITRE II.

De la Banque de Saint George.

Art. 94. La Banque de Saint George est conservée, ses privilèges et régléments sont maintenus conformément à la loi de la République Ligurienne du 28 décembre 1804, et tels qu'ils viennent d'être établis par le Gouvernement provisoire.

Art. 95. Elle continuera à être régie par la Magistrature des protecteurs de la Banque.

Art. 96. Les membres de cette Magistrature seront nommés par le Roi sur la proposition du Sénat.

Art. 97. Elle aura l'Administration et la direction du Port Franc.

CHAPITRE III.

Etablissements publics.

Art. 98. Les Etablissements publics de toute espèce soit pour l'Instruction, soit pour des secours charitables, soit de toute autre nature sont conservés dans toute la Ligurie dans l'Etat ou ils se trouvent actuellement.

Art. 99. L'Université de Gènes, l'Académie des sciences et belles lettres, celle des beaux arts, et le Lycée ou Collège de Gènes seront conservés.

L'Université continuera à conférer les grades de toutes les

facultés. Elle jouira des revenus qui lui étaient anciennement affectés, et du secours de quarante quatre mille livres, qui lui a été conservé par le Gouvernement provisoire, et qui sera fourni par le Trésor de l'Etat. La moitié des bourses, qui dans le Lycée ou Collège étaient à charge du Gouvernement, continueront à l'être, et ne seront distribuées, que à des Liguriens.

Art. 100. L'Etablissement des Sourds et Muets est maintenu, il jouira des revenus qui lui sont affectés.

Art. 101. La Zecca, ou l'hôtel des Monnaies de Gènes est conservé, et la fabrication des espèces y sera continuée sous la direction du Magistrat de la Banque, d'après les arrangements à prendre avec le Ministre des finances de sa Majesté. La monnaie Génoise d'or et d'argent actuellement existante sera toujours admise dans la circulation, et dans les Caisses publiques concurremment avec la monnaie du Piémont.

Il ne pourra jamais être introduite dans la Ligurie aucune espèce de papier ayant cours forcé de monnaie.

Personne ne sera tenue de recevoir la monnaie de Billon, ou de cuivre que pour les appoints au dessous d'une livre.

TITRE QUATRIEME

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES

Art. 102. La vente des biens Nationaux est irrevocable. Elle est garantie par la Constitution.

Art. 103. La troupe Ligurienne conservera son uniforme, et sa cocarde.

Art. 104. Le Royaume de la Ligurie conservera son Pavillon.

Art. 105. Aucun ne pourra être inquiet pour les opinions, qu'il aura maniées de vive voix, ou par écrit avant la réunion de la Ligurie aux Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Art. 106. Les Liguriens pourront être nommés aux Places diplomatiques et militaires concurremment avec les autres sujets de Sa Majesté, mais il ne pourra être nommé aux emplois particuliers du Royaume Ligurien, que des personnes nées et domiciliées dans son territoire.

Art. 107. Les Officiers actuellement au service dans les troupes génoises conserveront les mêmes grades dans l'armée de Sa Majesté. Ceux qui ne seraient pas conservés en activité de service, et ceux qui jouissaient sous le Gouvernement Français ou génois d'une pension de rétraite ou de réforme continueront à en jouir, et ceux qui auront quitté le service français, ou auront du quitter par leur qualité d'Etranger le service d'Italie, auront droit à une pension égale à celle qu'ils auraient eu en France.

Art. 108. Les employés de toute espèce, qui se trouvent actuellement au service de la République seront conservés, dans le cas, où leurs places étaient supprimées soit par suite du changement de Gouvernement, soit en vertu d'une mesure gouvernementale quelconque, ils en seront compensés par un'autre place équivalente, ou bien ils recevront une pension de rétraite égale au deux tiers de leurs appointements actuels.

Art. 109. Il n'y aura point de conscription dans les Pays Liguriens: les recrutements de terre, et les levées maritimes seront volontaires.

Art. 110. La Commission centrale de Santé de Gênes est conservée, elle est nommée par le Roi, et dépend de l'Autorité Royale; mais elle conserve ses attributions, son ressort s'étendra désormais depuis la Magra jusque au Var. Les Lazarets de la Foce, et de Varignano continueront à être à sa disposition.

Art. 111. La Chambre de Commerce de la Ville de Gênes est conservée, elle est nommée par le Roi.

Art. 112. Tous les marchés conclus, et les engagements pris par le Gouvernement génois seront maintenus et exécutés.

Art. 113. La Ville de Gênes et sa banlieue seront exemptes des Logements militaires.

Art. 114. Les lois existantes sont provisoirement conservées ; sauf à les réformer dans les modes fixées par la Constitution.

N.^o XXIV.

**Observations du Marquis de S. Marsan sur le projet
de Constitution du Marquis de Brignole.**

(inedito).

Le projet de Constitution pour le Royaume de la Ligurie bien loin de présenter une Constitution libérale, Monarchique Constitutionnelle, comme l'annonce le Préambule ; et bien loin d'offrir une perspective conforme aux vœux de la très grande majorité des Génois, c'est à dire, de toute la Nation, excepté les Nobles, ne laisse voir que le but d'amener le rétablissement de l'ancienne Aristocratie avec l'addition d'une Roi sans pouvoir et sans considération avec des entraves qui s'opposent à l'amalgame des deux Nations, et qui neutralisent les avantages militaires que présente le Pays de Gênes, tandis que ces avantages sont un des principaux motifs de la réunion.

EN EFFET

1. L'on ne peut considérer que comme une Aristocratie complète un Gouvernement dans lequel un Sénat *Permanent* composé de *trente Nobles* dont douze de la Ville de Gênes, et présidé nécessairement par un Noble de l'ancienne noblesse, exerce exclusivement le Pouvoir législatif, et y réunit le droit d'entretenir des Agens à des Cours Etrangères.

2. Il n'est pas moins évident que le Roi dans ce Projet n'a ni pouvoir, ni considération. Il est dit à l'art. huit, que le Roi nomme à toutes les Places Gouvernatives, Judiciaires, et Militaires; il peut à la vérité nommer le Chef de chaque Gouvernement qui est composé des *Capi-anziani* des Communes, qui sont nommés eux mêmes par ce Conseil du Gouvernement, de même que tous les membres des Conseils Communaux. L'Auteur du Projet n'a pas dit comment les Conseils du Gouvernement seront formés la première fois, puisque les *Capi-anziani*, qui doivent le composer n'existent pas encore, et doivent être nommés eux mêmes par ce Conseil.

La nomination du Président du Sénat attribuée au Roi est illusoire, puisque il doit choisir sur trois Candidats présentés par le Sénat même, et que ce trois candidats doivent être pris dans les Sénateurs de l'ancienne Noblesse, on voit à quoi se réduit le choix.

Enfin l'attribution de nommer aux Emplois Judiciaires n'existe, que pour nommer la première fois les Juges titulaires, puisque les Juges surnuméraires sont nommés sur une liste arrêtée chaque année par le Tribunal suprême, et qu'ils remplacent de droit les Juges titulaires. Il ne reste donc à la nomination du Roi que les Places militaires, mais comme le projet de Constitution accorde à la Nation Génoise l'exemption de fournir à la milice, il n'y aurait probablement que peu ou point de Troupes Génoises, et il serait difficile de faire agréer à l'armée Piémontaise d'être commandée par des Officiers Génois. Elle serait d'autant moins disposée à les accueillir favorablement que le peu de Troupes Liguriennes, qui pourraient exister par des enrôlements volontaires devant conserver une coccarde différente de celle du reste de l'Armée, il est tout naturel qu'on considère les Génois comme Etrangers.

Voilà donc un Roi, qui ne nomme à aucune Place, et qui ne peut se mêler aucunement de l'Administration de ses Etats.

S'il est encore besoin d'ajouter à la déconsidération d'un pareil Souverain, le Projet attribue au Sénat, comme on dit plus haut, le droit d'avoir des Agens aux Cours Etrangères. Aussi on a si bien calculé la nullité du Souverain, que dans le Projet les Ministres et le Conseil d'Etat doivent résider à Gênes ou se trouve le Sénat, et non auprès du Roi.

3. Enfin ce Projet présente des entraves pour l'amalgame si désirable des deux Nations. On demande que les Gênois partagent avec les autres sujets du Roi les Places diplomatiques et militaires, mais on ne veut que des Individus nés et domiciliés dans les Etats Gênois pour les Emplois dans le Royaume de Ligurie, de sorte que le Roi ne pourrait sans injustice admettre des Employés Gênois dans le reste de ses Etats, et il en résultera conséquemment une éternelle division entre les deux Nations.

La Ville de Gênes est un point militaire extrêmement important, la condition qu'elle sera exempte ainsi que son territoire du logement des Gens de Guerre est faite pour empêcher d'y réunir à l'occasion le nombre des Troupes nécessaires, puisque l'on ne pourra jamais caserner qu'une Garnison ordinaire en temps de Paix.

Après cela le refus de concourir à l'augmentation de l'Armée en se soumettant à l'excellente et ancienne institution des Régiments dits Provinciaux formés par une conscription la plus douce et la plus équitable, non seulement enlève au Roi les hommes d'armes que peuvent fournir cinq-cent mille habitants de plus, mais comme il faudra augmenter les forces, parceque on a augmenté de Territoire, il sera obligé de lever un plus grand nombre de ses anciens sujets pour la défense du territoire Gênois, et le surcroît de dépense sera encore à la charge des finances du Piémont, car on peut bien juger par l'organisation que présente le Projet, par la quantité des Gouvernements et des Tribunaux, et par la dotation du Sénat qui n'a pas été oubliée,

que la dépense sera très forte, et que tous les revenus votés sous l'influence du Roi, et qu'on aura soin naturellement de ne pas voter considérables, suffiront à peine pour fournir à l'Administration.

Il en résulte que le Roi devra faire des sacrifices en hommes et en argent sur les simples ressources de ses anciens Etats pour profiter des avantages militaires que la possession de Gènes doit offrir pour la défense de l'Italie (1).

Ces observations conduisent à conclure.

Art. 1. Que ce projet ne peut pas être le vœu de la nation, dont la très grande majorité se regardait comme opprimée par l'ancien Gouvernement Aristocratique, qu'on rétablirait de fait.

Art. 2. Que n'étant évidemment conçu, que par la noblesse, qui voudrait ressaisir les rênes du Gouvernement, on est en droit de suspecter que toutes, les représentations faites contre la Réunion n'offrent que l'opinion des peu de personnes qui gouvernent en ce moment, et point celle de la Nation.

Art. 3. Qu'un tel projet, que l'on pourrait presque considérer comme dérisoire, n'est point dicté par le désir de combiner les intérêts de tous, qu'en conséquence le bonheur des Etats Génois, leur véritable intérêt, celui du Roi, et celui de toute l'Italie exigent que les Puissances, qui ont conquis ce Pays, et qui ont conçu le Plan noble et sublime d'amener un état de choses, qui ait pour résultat la sûreté et la tranquillité de l'Italie, s'entendent directement avec la Majesté le Roi de Sardaigne sur le Plan à adopter pour cette Réunion, et sur

(1) N. B. Il est encore à observer que ces ressources sont encore diminuées par le Projet puisqu'on demande qu'une partie des Etats actuels du Roi en soit séparée et soumise à la Constitution proposée, de sorte que l'on prétend non seulement priver le Roi de l'autorité Souveraine dans ses nouveaux Etats mais encore dans une partie des anciens, et par là semer l'esprit d'insurrection dans le reste. — (Note de S. Marzano).

la manière de l'exécuter, sans prendre en considération des Plans proposés sans mandat de la Nation sous aucune forme legale quelconque, et qui présentent des vues entièrement opposées au bonheur des habitants et à l'intérêt général.

On observera encore que la Rivière du Ponent particulièrement se trouvait tellement vécée par l'ancien Gouvernement Gênois, qu'à chaque guerre elle montrait un grand désir, que les droit du Roi sur *Savone* et *Final* fussent reconnus généralement pour entrer sous sa domination.

Le Gouvernement Gênois n'a jamais été représentatif, la ville de Gênes a toujours dominé, le reste de la Nation lui a toujours porté envie, et à son tour, elle à toujours été jalouse de son pouvoir et de sa suprématie; si l'on établissait un véritable Gouvernement représentatif, et que tout le Pays y eut une égale part, la ville de Gênes le verrait d'aussi mauvais oeil que les Rivières verraient avec chagrin le rétablissement de l'Aristocratie, comme dans le Projet proposé.

N.° XXV.

Condizioni che devono servir di base alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda concordate dalle Potenze Alleate nel Congresso di Vienna.

Art. 4. I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri sudditi del Re. Parteciperanno come questi degli impieghi civili, giudiziarii, militari e diplomatici della Monarchia, e salvo i privilegi, che sono loro qui sotto concessi ed assicurati, saranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti, con le modificazioni che S. M. crederà convenienti.

La Nobiltà genovese sarà ammessa come quella delle altre

parti della Monarchia alle grandi cariche ed agli impieghi di Corte.

Art. 2. I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali, e gli ufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi.

Art. 3. Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale, e i loro colori entreranno nella bandiera di S. M.

Art. 4. Il Porto Franco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti, che vigevano sotto l'antico Governo genovese.

Ogni agevolezza sarà data dal Re per il transito ne' suoi Stati delle merci uscenti dal Porto Franco, prendendo quelle precauzioni che S. M. giudicherà convenienti, affinchè le dette merci non siano vendute o consumate di contrabbando nell'interno. Esse non saranno soggette che ad un dritto di modico uso.

Art. 5. Sarà stabilito in ciascun circondario, d'Intendenza un Consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse classi, sopra una lista di trecento dei maggiori contribuenti di ciascun circondario: essi saranno nominati la prima volta dal Re, e rinnovati nello stesso modo per una quinta parte ogni due anni.

La sorte deciderà dell'uscita dei primi quattro quinti: l'organizzazione di questi Consigli sarà regolata da S. M.

Il Presidente nominato dal Re, potrà essere preso fuori del Consiglio. In tal caso non avrà il diritto di votare.

I membri del Consiglio non potranno essere rieletti che quattro anni dopo la loro uscita.

Il Consiglio non potrà occuparsi che dei bisogni e dei richiami dei Comuni dell'Intendenza in ciò che concerne la loro particolare amministrazione, e potrà fare delle rappresentanze a quest'oggetto.

Si riunirà ogni anno nel Capo luogo dell'Intendenza all'epoca e per il tempo che S. M. determinerà.

S. M. lo riunirà anche straordinariamente, se giudica ciò conveniente.

L' Intendente della Provincia, o colui che ne tien luogo, assisterà di diritto alle sedute, come Commissario del Re.

Allorquando i bisogni dello Stato esigeranno lo stabilimento di nuove imposte, il Re riunirà i differenti Consigli provinciali in quella città dell' antico territorio genovese, che S. M. designerà, e sotto la presidenza di quella persona, che avrà designato a tal uopo. Il Presidente quando sarà eletto fuori del Consiglio, non avrà voce deliberativa.

Il Re non manderà registrarsi al Senato di Genova alcun editto portante creazione d'imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto di approvazione dei Consigli provinciali riuniti come qui sopra.

La maggioranza di un voto determinerà il voto dei consigli provinciali separati o riuniti.

Art. 6. Il *maximum* delle imposte, che S. M. potrà mettere nello Stato di Genova senza aver ricorso ai Consigli provinciali riuniti, non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dei suoi Stati. Le imposte, che attualmente si riscuotono, saranno portate a tal misura, e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni, che la sua saggezza e la sua bontà verso i sudditi genovesi potranno dettarle a riguardo di ciò che può essere ripartito, sia sui carichi finanziari, sia sulle percezioni dirette od indirette.

Il *maximum* delle imposte così regolato, ogni qual volta il bisogno dello Stato richiegga nuove imposte o carichi straordinarii, S. M. domanderà l' approvazione dei Consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d' imposta a stabilire.

Art. 7. Il debito pubblico, tal quale esisteva legalmente sotto l' antico Governo francese, è garantito.

Art. 8. Le pensioni civili e militari concesse dallo Stato

(conforme alle leggi ed ai regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli Stati di S. M.

Art. 9. Vi sarà a Genova un gran Corpo giudiziario, o Supremo Tribunale colle stesse attribuzioni e privilegi di quelli di Torino, Savoia e Nizza, e che porterà come essi il titolo di Senato.

Art. 10. Le monete correnti d' oro o d' argento dell' antico Stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche unitamente alle monete piemontesi.

Art. 11. Le leve d' uomini dette provinciali nello Stato di Genova non eccederanno in proporzione le leve, che avranno luogo negli altri Stati di S. M. : il servizio di mare sarà contato come quello di terra.

Art. 12. S. M. creerà una compagnia genovese di guardie del Corpo, la quale formerà una quarta compagnia delle sue guardie.

Art. 13. S. M. stabilirà in Genova un Corpo di Città composto di quaranta nobili, di venti borghesi viventi delle rendite proprie o esercenti arti liberali, e venti dei principali negozianti.

Le nomine saranno fatte la prima volta dal Re, e i rimpiazzamenti si faranno dal Capo stesso della città sotto la riserva dell' approvazione del Re.

Questo corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal Re per la residenza e per la divisione del lavoro. I presidenti prenderanno il nome di Sindaci e saranno scelti fra i membri; il Re si riserva, tutte le volte che giudicherà opportuno, di far presiedere il Corpo di Città da un personaggio di grande distinzione.

Le attribuzioni del Corpo di Città saranno l'amministrazione delle rendite della Città, la soprintendenza della piccola polizia della Città, la sorveglianza sugli Stabilimenti pubblici di carità della Città. Un commissario del Re assisterà alle sedute e deliberazioni del Corpo di Città.

I membri di questo Corpo avranno un abito distinto, e i Sindaci godranno del privilegio di portare la zimarra, o toga come il presidente dei Tribunali.

Art. 14. L'Università di Genova sarà mantenuta, e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino. S. M. penserà ai modi di provvedere ai suoi bisogni. S. M. prenderà sotto la sua speciale protezione questo Stabilimento, come pure gli altri istituti di istruzione, d' educazione, di belle lettere e di carità, i quali saranno pure conservati.

S. M. conserverà in favore de' suoi sudditi genovesi i posti gratuiti, che sono nel collegio detto Liceo, a carico del Governo, riserbandosi di adottare a questo riguardo quei regolamenti, che giudicherà convenienti.

Art. 15. Il Re conserverà a Genova un Tribunale ed una Camera di Commercio con le attribuzioni, che questi due Stabilimenti hanno attualmente.

Art. 16. S. M. prenderà specialmente in considerazione la condizione degli impiegati attuali dello Stato di Genova.

Art. 17. S. M. accoglierà i progetti e le proposizioni, che le saranno presentate sopra i mezzi di ristabilire il banco di San Giorgio.

N.^o XXVI.

Dépêche du Vicomte Castlereagh en date de Vienne
le 1.^{er} décembre 1814 à M^r le Comte Bathurst

J'ai l'honneur d'adresser a V. S. pour son information copie du rapport des Plénipotentiaires, qui ont formé une commission

pour les affaires de Gènes. Le rapport n'a pas encore été confirmé par les Plénipotentiaires des différentes Puissances, mais j'ai le plaisir d'informer V. S. qu'il a été approuvé par le Marquis de Brignole, qui est ici chargé des pleins pouvoirs du Gouvernement de Gènes. J'ai donc toute raison de croire, que quoique les Gênois eussent préféré conserver un Gouvernement séparé, et que l'adhésion de leur représentant doive être entendue avec cette réserve, il recevront cependant l'arrangement proposé comme un gage de l'intérêt sincère, que les Puissances de l'Europe, et leur futur Souverain ont pris en réglant leurs rapports commerciaux et politiques sur un pied solide et libéral, et en particulier, ils reconnoîtront la protection persévérante, qu'ils ont éprouvée de la part du Prince Regent, dont les armées les ont délivrés de l'ennemi, et par l'intervention du quel ils ont été placés sous la protection d'une Constitution.

Signé — CASTLEREAGH.

N.^o XXVII.

Rapport des Plénipotentiaires

Qui ont formé une Commission pour les affaires de Gènes

Les plénipotentiaires Autrichiens, Anglais et Français sous-signés chargés par le protocole de la conférence du 13 novembre 1814, de faire entrer M. le Marquis de Saint Marsan, et M. le Comte Rossi Plénipotentiaires Sardes, par leur intervention comme commissaires, en rapport avec le député de Gènes M. le Marquis de Brignole, pour concerter, sous cette intervention, un projet propre à établir à la fois la réunion de

Gênes avec les états de S. M. le Roi de Sardaigne, et la déclaration du Port libre de Gênes sur des bases solides et libérales conformes aux vues générales des Puissances, et à l'intérêt réciproque des états de S. M. le roi de Sardaigne, et celui de Gênes, ont appelé, selon le vœu du même protocole M. M. de Saint Marsan, de Rossi, et de Brignole à des conférences sur les moyens de conciliation indiqués, à fin de dresser un projet comprenant toutes les dispositions particulières réglées à la satisfaction mutuelle des Plénipotentiaires de S. M. Sarde d'une part, et du député de Gênes d'autre part.

Messieurs de Saint Marsan et de Rossi ont d'abord présenté un plan des concessions que S. M. Sarde voulait faire à ses nouveaux sujets.

D'autre part, Monsieur de Brignole a présenté des projets, et des observations en exposant le vœu de ses concitoyens.

Les plénipotentiaires se sont efforcés de rapprocher les propositions des envoyés de Sardaigne et du député de Gênes, modifiant avec soin les demandes des Gênois, et les concessions de S. M. Sarde.

Ils ont été dirigés par leurs vœux sincères pour le repos de l'Italie, leur respect pour S. M. Sarde, et l'intérêt qu'ils portent aux Gênois.

Les Plénipotentiaires présentent aujourd'hui des conditions, qui satisferont autant qu'il se peut tous les intérêts, et qui ont reçu l'approbation des envoyés de S. M. Sarde et la leur.

Monsieur de Brignole a déclaré que, dans les circonstances, où se trouve sa patrie, il lui paraissait, que les conditions accordées répondraient aux vœux de ses concitoyens.

Elles garantissent la dette publique, donnent un Sénat ou Corps judiciaire, un Tribunal de commerce, et une autorité Municipale à la Ville de Gênes.

Le Roi soutiendra l'Université, le collège, les écoles, les

hopitaux, et tout ce qui a été fondé pour le bien des sujets Gênois.

La Noblesse conserve ses privilèges, tous les sujets Gênois sont assimilés aux anciens sujets du Roi de Sardaigne, les rangs et grades sont conservés; la position des employés civils sera prise en considération.

Les pensions légales seront maintenues, le Roi donnera cours aux monnoies Gênoises, et s'occupera de la Banque de Saint George. Enfin le Roi forme une Compagnie Gênoise des Gardes du Corps.

Ces conditions une fois approuvées les Plénipotentiaires n'ont pas cru, que leur travail fût à terme. Il restoit encore pour consolider, et comme pour achever la cession plusieurs points à déterminer.

1. La reconnoissance solennelle de l'hérédité de la Maison de Sardaigne de mâle en mâle, dans la branche royale, et dans celle de Savoie-Carignano.

2. La détermination par les H. H. P. P. du titre, que doit recevoir S. M. Sarde sur la demande des Gênois, en prenant possession des Etats de Gênes.

3. Enfin les Fiefs impériaux cédés par deux traités, et aujourd'hui sous le Gouvernement provisoire de Gênes.

Ces points ont fait le sujet de trois rapports séparés.

Signé { Le Comte ALEXIS DE NOAILLES
CLANCARTHY
Le Baron de BINDER.

N.^o XXVIII.

**Lettre du Marquis Brignole Sale au Vicomte Castlereagh,
en date de Vienne le 10 decembre 1814.**

J'ai l'honneur de transmettre ci jointe à V. S. copie d'une Note, que le Gouvernement de Gênes par la dépêche, en date du 23 novembre dernier, m'ordonna de mettre sous les yeux de LL. EE. les Ambassadeurs et Ministres Séans au Congrès.

Je m'empresse de saisir cette occasion pour offrir à V. E. le nouvel hommage de ma très haute considération.

Le Ministre du Gouvernement de Gênes
Signé. — Le Marquis ANTOINE BRIGNOLE SALE.

N.^o XXIX

**Note que le Ministre Plénipotentiaire du Gouvernement de
Gênes est chargé de présenter au Congrès de Vienne,
dans le cas aussitôt que la réunion de l'Etat de Gênes
au Piémont sera décidée.**

Le soussigné Ministre Plénipotentiaire, et Envoyé extraordinaire de Gênes, a l'honneur de mettre sous les yeux de LL. EE. les Ambassadeurs et Ministres réunis au Congrès, la déclaration que son Gouvernement lui a transmise pour le cas trop malheureusement averé, ou la Note du 4 octobre fut restée sans effet. Rien ne peut égaler le respect et la vénération dont

il est pénétrée pour cette illustre Assemblée, mais rien aussi ne pourroit l'empêcher d'acquitter ce qu'il doit à sa conscience, à son honneur et à ses concitoyens, de protester contre toute résolution contraire à leurs droits, et à leurs indépendance.

Les réclamations se fondent sur les titres les plus respectables. Une existence politique aussi ancienne, que l'origine de plusieurs monarchies; des traités sans nombre pendant une longue suite de siècles avec les principales cours de l'univers; le traité d'Aix la Chapelle, base de celui de Paris, dans le quel la République de Gênes concourut formellement avec elles à la garantie réciproque des leurs états; la nullité évidente de son agrégation à un Empire usurpé et détruit; une administration indépendante depuis cette époque, avec toutes les marques de la souveraineté, et sans que personne s'y soit opposé, et plus que tout cela, les déclarations immortelles des hautes Puissances alliées. Le villes de Chaumont, et de Chatillon sur Seine retiennent encore de ces nobles assurances, que les nations respecteroient désormais leur indépendance réciproque; qu'on n'éleveroit plus d'édifice politique sur les ruines d'Etats jadis indépendants et heureux; que l'alliance des monarques les plus puissans de la terre avait pour but de prévenir les envahissemens, qui depuis tant d'années ont desolé le monde; et qui enfin une paix générale, digne fruit à leur alliance et de leurs victoires, assureroient les droits, l'indépendance et la liberté de toutes les nations.

La justice des Gouvernemens, qui ont garanti ces maximes tutélaires pourra être tardive, mais ses résultats s'accompliront tôt ou tard. Le devoir des États méconnus et faibles est de l'invoquer sans cesse, et de l'attendre avec confiance et courage.

Le soussigné demande respectueusement, que la présente déclaration soit insérée dans le protocole du Congrès, et il a l'honneur d'offrir à LL. EE. l'hommage de la plus haute considération.

Signé: LE MARQUIS BRIGNOLE SALE.

Extrait d'une lettre du Lieutenant Général Sir John Dalrymple au Vicomte Castlereagh, en date de Gènes le 22 décembre 1814.

J'ai eu l'honneur de recevoir la nuit passée votre dépêche du 17 de ce mois avec les incluses, et j'ai pris sur le champ les mesures, qui me paroissoient devoir répondre à l'esprit des instructions qu'elle renferme.

Ayant arrangé un rendez-vous avec les membres du Gouvernement provisoire, je leur communiquai la détermination prise relativement à leur pays, et les divers papiers que s'y rapportent; je ne leur manquai pas de leur faire connaître le contenu de la lettre de V. S. si flatteuse, quant à l'intérêt que S. A. R. a daigné prendre à la Nation gènoise, si consolante quant à l'avenir, à cause des nombreux privilèges que l'intervention des Puissances signataires du Traité de Paris en sa faveur lui a assurés. J'ajoutai que lors du changement, que alloit à se faire dans l'administration du Gouvernement, je serois heureux de remplir leur vœux, autant que cela dépendroit de moi.

Le Président M. Serra me rémit alors une copie de protestation, que je crois, a déjà été envoyée à Vienne, et d'une proclamation imprimée, que je transmet à V. S.

Cette proclamation, a ce qui me paraît, a été imprimée hier, et circuloit déjà lorsqu'on me la rémit. J'avais toujours pensé, qu'il seroit difficile d'engager les membres du Gouvernement provisoire à continuer leurs fonctions, lorsqu'ils sau-

roient que leur Pays à été définitivement réuni au Piémont, plutôt par crainte que le Populace ne le soupçonât d'avoir pris part à la transaction, et d'avoir eu les mêmes dessins sinistres, qu'on attribue aux Sénateurs, qui étoient en place à l'époque de la réunion de la République Ligurienne à la France, que pour quelque autre raison ; mais je ne m'attendois certainement pas à une résolution si prompte , ou plutôt à une démarche tellement irrémédiable.

Dans ces circonstances, je pensois inutile de m'opposer à une abdication consommée, et me reposant sur le zèle connu des autorités municipales et locales, espérant aussi que la droiture de mes intentions suppléeront à ce qui me manque en talens. Je publiai sur le champ la proclamation ci jointe.

J'espère que ma démarche sera approuvée. Il peut être agréable à V. S. de savoir que le changement sera accueilli par les Gênois, si non avec plaisir, au moins avec tranquillité.

N.^o XXXI.

**Lettre du Vicomte Castlereagh
à Sir John Dalrymple Lieutenant Général
en date de Vienne 17 décembre 1814.**

Vous recevrez ici incluse la décision finale des Puissances Signataires du Traité de Paris, laquelle sous certaines conditions, réunit l'Etat de Gênes à la couronne de Sardaigne. La pièce de ce jour, ci jointe déclare le consentement de S. M. Sarde à ces conditions, comme base d'après laquelle les dites

Puissances ont consenti à confier de suite à S. M. le Gouvernement provisoire de Gênes, puisqu'à ce que la Souveraneté en aura été formellement concédée à S. M. par un Traité à signer plus tard. Je dois en conséquence, vous faire connaître le bon plaisir du Prince Régent, d'après lequel, d'accord avec le Gouvernement provisoire existant, vous prendrez les mesures nécessaires pour conformément à la sus dite décision remettre ce Gouvernement au Roi de Sardaigne, ou à telle personne que S. M. Sarde commettra pour celà, vous continuerez d'agir avec les troupes que vous commandez, comme Corps auxiliaire à la disposition de S. M. Sarde, jusqu'à ce que vous receviez des ordres ulterieurs. Vous exécuterez ces ordres de la manière, que vous croirez la plus agréable aux autorités encore existantes.

Le vif intérêt que le Prince Régent prend et continuera a prendre à la prospérité et au bien être futur des peuples de Gênes, m'a imposé le devoir agréable de veiller à leurs intérêts depuis le moment où les armes britanniques ont eu le bonheur d'être les intruments de leur delivrance de l'oppression. J'ai regretté, avec les Ministres des autres Puissances, que nous ne pussions pas sans affoiblir le système de l'Italie et par consequent sans detruire la sécurité, aller au devant du désir, que nous supposons prévaloir parmi le peuple de Gênes, de conserver une existence politique séparée, mais nous nous persuadons que dans le système adopté, nous avons pourvu plus efficacement à leur future sureté, et pas moins liberalement à leur prospérité commerciale.

Le peuple de Gênes trouvera dans la generosité du Roi de Sardaigne, dont le désir de complir, autant que possible, le vœu des Gênois a dans ses transactions, outre-passé celui des Puissances, le gage le plus sur qu'il va être dicté d'après des principes fixes et liberaux. Dans ces circonstances, j'espère que le peuple de Gênes de toutes les classes recevra cet arrange-

ment comme fait dans des intentions bienveillantes pour sa prospérité, et que se soumettra volontiers à ce qui a paru le plus convenable à son intérêt combiné avec celui du reste de l'Europe.

J'ai l'honneur, etc.

Signé : CASTLEREAGH.

N.^o XXXII.

**Note officielle envoyée aux Consuls des Puissances étrangères
résidans à Gènes.**

**Le Gouvernement de la Sérénissime République de Gènes
a MM. les Consuls, etc.**

L'espoir de rendre à notre chère Patrie sa splendeur primitive nous avait fait accepter les rênes du Gouvernement. Tout paroissoit justifier notre attente. Les proclamations d'un Général anglais trop généreux pour abuser de la victoire, trop éclairé pour mettre en avant le droit douteux de conquête ; les prérogatives imprescriptibles d'un peuple dont l'indépendance se rattache au commencement de son histoire, et forme une des bases de l'équilibre de l'Italie, garanti dans le dernier traité d'Aix la Chapelle l'évidente nullité de sa réunion à un Empire oppresseur, puisque l'on y admit le principe, que le consentement des habitants était indispensable, et que l'on compta néanmoins comme ayant donné leur vo'x en faveur de cette réunion tous ceux qui n'avoient pas voté la dissolution de cet Empire, et

par dessus tout la garantie des Hautes Puissances alliées , déclarant à la face de l'Univers attentif et reconnoissant , qu'il était temps que les Gouvernemens respectassent leur indépendance réciproque ; qu'un traité solennel , une paix générale allaient assurer les droits et la liberté de tous , rétablir l'ancien équilibre en Europe , garantir le repos et la liberté des peuples , et prévenir les envahissements , qui depuis tant d'années ont désolé le monde.

Après ces déclarations mémorables , après une administration assez heureuse pour rouvrir les premières sources de la prospérité nationale ; après que l'Etat a repris sans obstacle toutes les marques de la Souveraineté , et que son antique pavillon a flotté sur toutes les côtes et a été reçu dans tous les ports de la Méditerranée , nous avons été aussi surpris que profondément affligés d'apprendre la résolution du Congrès de Vienne portant la réunion de cet Etat à ceux de S. M. le Roi de Sardaigne.

Tout ce qui pouvait faire pour les droits de ses peuples un Gouvernement , dénué de tout autre moyen , que ceux de la raison et de la justice , notre conscience nous rend témoignage — et les premières Cours de l'Europe en sont bien informées — que nous l'avons fait sans réserve et sans hésitations. Il ne nous reste donc plus qu'à remplir un triste et honorable devoir : celui de protester que les droits des Génois à l'indépendance peuvent être méconnus , mais ne sauroient être ancéantis.

Cet acte conservatoire n'a rien d'opposé au profond et inviolable respect , dont nous sommes pénétrés pour les hautes Puissances contractantes dans la Capitale de l'Autriche. Il est dicté par le sentiment intime et irrésistible de notre devoir ; il est tel que tout état libre placé en pareille circonstance , l'eût toujours désiré de ses premiers magistrats ; tel que nos respectables voisins l'énonceraient , peut-être , s'il arrivait jamais — et le cours impénétrable des siècles peut amener un jour cet

événement — que leur capitale fût transportée sur une terre étrangère, et leur pays réuni à un état plus puissant.

Notre tâche est remplie ; nous abdiquons sans régrèt le pouvoir, qui nous avait été confié sous des meilleurs auspices. Les Autorités Administratives, Municipales, Judiciaires, continueront à exercer leurs fonctions ; les transactions commerciales suivront leur marche accoutumée : le peuple sera tranquille, et il mariteré, par une attitude convenable à ces grandes circonstances, l'estime du Prince qui va le gouverner, et l'intérêt des Puissances qui prennent part a nos destinées.

Génes 26 décembre 1814.

Le Président du Gouvernement

JÉRÔME SERRA.

ERRATA CORRIGE



<i>Pag.</i>	<i>4, lin.</i>	<i>24, Giovanni</i>	<i>leggi Giovanni</i>
"	17,	" 13, Chateaubriand	" Chateaubriand
"	212,	" 25, o	" ad
"	217,	" 2, Castlereagh	" Castlereagh
"	217,	" 28, coi	" con
"	223,	" 24, convinzioni	" concessioni
"	255,	" 12, inviato	" inviata al Governo della Repubblica
"	268,	" 14, al Governo del 20 mag- gio	" 20 maggio al Governo della Repubblica
"	281,	" 7, domination	" denomination
"	293,	" 23, qu'ils voulaient	" qu'ils ne voulaient
"	319,	" 30, il ont	" ils sont
"	346,	" 41, droiture	" droiture

